



---

Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

n. 148

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di martedì 10 ottobre 2023

## I N D I C E

### Commissioni congiunte

5 <sup>a</sup> (Programmazione economica, bilancio-Senato) e V (Bilancio, tesoro e programmazione-Camera):			
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	5	

### Commissioni riunite

1 <sup>a</sup> (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 2 <sup>a</sup> (Giustizia):			
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	7	
1 <sup>a</sup> (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 10 <sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):			
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	14	
2 <sup>a</sup> (Giustizia) e 9 <sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare):			
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	21	

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:			
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	26	
2 <sup>a</sup> - Giustizia:			
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	28	
3 <sup>a</sup> - Affari esteri e difesa:			
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 31)</i> . . . . .	»	47	
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	47	

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-Nci-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.*

4 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	58
5 <sup>a</sup> - Programmazione economica, bilancio:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	61
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	76
7 <sup>a</sup> - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	126
8 <sup>a</sup> - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 31)</i> . . . . .	»	143
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	143
9 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo, agricoltura e pro- duzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	177
10 <sup>a</sup> - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	333
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 22)</i> . . . . .	»	346

#### **Commissioni bicamerali di inchiesta**

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

<i>Plenaria (1<sup>a</sup> antimeridiana)</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	347
<i>Plenaria (2<sup>a</sup> antimeridiana)</i> . . . . .	»	348



## COMMISSIONI CONGIUNTE

### 5<sup>a</sup> (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

### V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

Martedì 10 ottobre 2023

### Plenaria

### 13<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente della 5<sup>a</sup> Commissione del Senato*  
CALANDRINI

*Intervengono, per l'Ufficio parlamentare di bilancio, il presidente Lilia Cavallari e i consiglieri Valeria De Bonis e Giampaolo Arachi; il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, accompagnato dal consigliere del ministro, Antonio Malaschini, dal capo della Segreteria tecnica, Riccardo Ercoli, dal capo dell'Ufficio legislativo, Daria Perrotta, dal portavoce e capo Ufficio stampa, Iva Garibaldi e dall'aiutante di campo generale Mario Salerno.*

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente CALANDRINI avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare del Senato e sulla *web-TV* e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito delle audizioni, ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3, del Regolamento del Senato, e dell'articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento della Camera dei deputati, in ordine alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023, agli allegati e all'annessa Relazione al Parlamento, predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (*Doc. LVII n. 1-bis, Allegati I, II, III e IV – Annesso*): audizione dei rappresentanti dell'Ufficio parlamentare di bilancio

Il presidente CALANDRINI introduce l'audizione.

Il presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Lilia CAVALLARI, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, il senatore MISIANI (*PD-IDP*), nonché i deputati MARATTIN (*A-IV-RE*) e Maria Cecilia GUERRA (*PD-IDP*), ai quali replica il presidente Lilia CAVALLARI.

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti dell'Ufficio parlamentare di bilancio per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni congiunte e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

*La seduta, sospesa alle ore 10,45, riprende alle ore 11.*

**Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze**

Il presidente CALANDRINI introduce l'audizione.

Il ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo GIORGETTI, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i senatori MISIANI (*PD-IDP*), MAGNI (*Misto-AVS*), GIORGIS (*PD-IDP*), Beatrice LORENZIN (*PD-IDP*), NICITA (*PD-IDP*) e CATALDI (*M5S*), nonché i deputati DELL'OLIO (*M5S*), MARATTIN (*A-IV-RE*), GRIMALDI (*AVS*), Rebecca FRASSINI (*LEGA*), Maria Cecilia GUERRA (*PD-IDP*) e DONNO (*M5S*), da remoto, ai quali replica il ministro GIORGETTI.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni congiunte e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

*La seduta termina alle ore 12,35.*

## COMMISSIONI 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> RIUNITE

**1<sup>a</sup> (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)**

**2<sup>a</sup> (Giustizia)**

Martedì 10 ottobre 2023

**Plenaria**

**5<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 1<sup>a</sup> Commissione*  
**BALBONI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(878) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di mercoledì 4 ottobre.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta aveva avuto inizio la discussione generale e che alle ore 15 scade il termine per presentare emendamenti e ordini del giorno.

Riprende la discussione generale.

Interviene il senatore SCALFAROTTO (Az-IV-RE) che sottolinea come rispetto alle dichiarazioni iniziali del ministro Nordio sul programma di lavoro del dicastero della Giustizia, sulle quali il suo Gruppo esprime un giudizio positivo, il Governo invece fa della normativa penale un uno parossistico: più nuovi reati, pene più severe e, da ultimo, una

particolare passione per i reati universali. Esprime quindi forte preoccupazione sulle norme contenute in questo disegno di legge che toccano un tema delicatissimo come quello della giustizia minorile che andrebbe maneggiato e valutato con grande attenzione. L'aggravante è che tutte queste norme penali vengono adottate, ormai routinariamente, mediante decreti-legge che aggiungono una ulteriore inquietudine per la torsione democratica che ciò comporterebbe e tra l'altro norme penali approvate in fretta, con decretazione d'urgenza, immediatamente operative, cambiano immancabilmente in sede di conversione ma, nel frattempo, qualche cittadino incappa nella norma originaria aggiungendo quindi un compito interpretativo per i giudici assai complicato. Questo meccanismo si rivela particolarmente pericoloso nella modifica del diritto penale minorile. Inoltre il provvedimento cammina su due gambe fra di loro non proporzionate e calibrate. Da un lato vi sono gli interventi che riguardano soltanto il comune di Caivano con misure di carattere sociale e anche finanziario, e dall'altro misure repressive generalizzate per tutto il Paese. Anche la parte di carattere più squisitamente sociale che riguarda solo Caivano e non per esempio i comuni limitrofi che, come è noto, soffrono delle stesse problematiche, risulta del tutto incomprensibile. La parte penale invece, come già detto, è applicata a tutto il territorio nazionale a prescindere dagli interventi di carattere sociale e ciò senza valutare in alcun modo l'impatto che le misure repressive potranno avere sulle carceri minorili. Al riguardo fa presente che un alleggerimento delle misure penali per evitare il sovraffollamento carcerario era stato oggetto di un messaggio del Presidente della Repubblica in ordine alla condanna dell'Italia da parte della Corte EDU sul caso Torreggiani. Ritiene pertanto che sia quanto mai utile capire che impatto possano avere le norme del decreto-legge sulla situazione carceraria, altrimenti il Governo, come in numerose altre occasioni, dovrà tornare indietro e modificare le norme. Se solo con l'aumento delle pene si potessero risolvere i problemi del disagio minorile, ormai il Paese dovrebbe essere fuori da questa emergenza, invece purtroppo povertà educativa, dispersione scolastica e criminalità minorile sono fenomeni viepiù presenti nella società e che, evidentemente, non dipendono dall'aumento delle sanzioni o dall'inasprimento della normativa penale e di sicurezza. A nome della sua parte politica esprime pertanto una valutazione molto critica su un provvedimento dal sapore fortemente propagandistico, buono più per la comunicazione sui *social media* che non per la soluzione dei problemi del Paese.

Il senatore RASTRELLI (*Fdl*) dichiara di apprezzare le argomentazioni che sono venute dai Gruppi di opposizione che, in relazione a taluni temi, invitano ad una riflessione più approfondita ma, invece, non ritiene di poter apprezzare le ipocrisie e le distorsioni del significato del provvedimento in esame come se si trattasse di un'operazione giustizialista e forcaiola imputabile soltanto alle forze di maggioranza. Ricorda infatti che è stato il Presidente della Regione Campania, all'indomani dei fatti di Caivano, a parlare di necessità di uno stato di assedio di quella



zona e di sospensione di alcune delle libertà per sottoporre quel territorio ad un'operazione di polizia che possa riportare all'interno dei confini di legalità dello Stato. Il provvedimento in esame, a suo parere, è invece coraggioso, equilibrato e necessario. Peraltro, anche i soggetti che sono stati auditi hanno espresso tutti un giudizio molto positivo sulle norme approvate dal governo. Da ultimo, anche la nota inviata alle Commissioni riunite dal Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. Il decreto-legge in fase di conversione rispetta i criteri costituzionali di necessità, omogeneità e urgenza. In qualità di rappresentante della Regione Campania rivendica con forza la necessità di un intervento normativo urgente per il territorio di Caivano che, per essere stato storicamente abbandonato dallo Stato in tutti questi anni, deve essere in qualche misura indennizzato. Peraltro non si può tacere che il provvedimento ha preso le mosse da nefandezze inaccettabili come lo stupro ripetuto nel tempo di due bambine. Un intervento risarcitorio è necessario proprio perché serve a restituire speranza in zone del Paese nelle quali deve essere invertita una rotta pericolosamente incontrollata. Con il decreto-legge l'intento è quello di coniugare il principio di legalità con la socialità degli interventi per il contrasto al disagio minorile, alla povertà educativa e alla dispersione scolastica, fenomeni questi che purtroppo sfociano spesso nella devianza e nella criminalità minorile. Anche la questione, da più parti sollevata, sui limiti anagrafici dei minori che saranno sottoposti alle misure di tutela preventiva non deve in alcun modo avere una funzione meramente assolutoria né nei riguardi di questi ragazzi né tantomeno nei riguardi delle istituzioni. Quella che a Caivano viene chiamata « la stesa », proprio perché si tratta di sparatorie per strada fatte da minori con armi pesanti che costringono i cittadini a stendersi per terra per evitare i colpi di arma da fuoco, è la rappresentazione di come i minorenni possano essere soggetto di azioni molto pericolose e come la loro educazione debba passare anche attraverso azioni sanzionatorie. Ritiene pertanto che sia necessario un cambio di passo anche potenziando, come fa il provvedimento, le misure pre-processuali che servono ad anticipare la soglia della tutela penale al fine di evitare che la devianza si trasformi in criminalità, come per esempio la misura dell'ammonimento o il trasferimento di soggetti ormai maggiorenni che stiano scontando le pene nelle carceri minorili in quelle per adulti. In sostanza si tratta di una costante e preoccupata attenzione alla tutela dei minori. Esprime infine un giudizio molto favorevole sulle misure inserite nel provvedimento per il contrasto alla povertà educativa e per combattere la dispersione scolastica. Dichiaro quindi di non condividere in alcun modo lo scenario dipinto in alcuni interventi dell'opposizione e ribadisce invece la valutazione positiva rispetto a misure connotate da equilibrio e attenzione al principio di legalità.

La senatrice CUCCHI (*Misto-AVS*) si associa anzitutto alle richieste avanzate da alcuni senatori dell'opposizione di acquisire dati sull'impatto che le norme in esame potrebbero avere sulle carceri minorili, che già si trovano in una situazione piuttosto difficile e di cui il Governo non può

non tener conto. Dichiarò altresì di condividere le critiche già espresse da altri senatori sull'utilizzo della decretazione d'urgenza per l'adozione di norme di carattere penale ed in particolare per quelle riguardanti il diritto penale minorile. Ritiene infatti che vi sia un'ampia letteratura che mostra come l'inasprimento delle pene non abbia alcun effetto sulla diminuzione della devianza e della criminalità giovanile. Peraltro questo elemento è stato ricordato anche da moltissimi soggetti che sono stati auditi sul provvedimento, i quali hanno espresso forti perplessità sull'introduzione di norme repressive a fini di carattere educativo. Come è noto, infatti, vi è una stretta correlazione tra la criminalità minorile e gli ambienti, sia di carattere sociale che territoriale, in cui i giovani formano la loro personalità. I luoghi poveri e degradati, come certamente è il caso di Caivano, comune in cui sono accaduti i fatti da cui ha preso le mosse il provvedimento, avrebbero bisogno di interventi assai più consistenti di quelli che il provvedimento intende operare e gli investimenti dovrebbero riguardare molti, settori da quello urbano a quello educativo. Se invece lo Stato si limita a intervenire solo sul piano della repressione, ciò non potrà che avere l'effetto di rendere più autorevoli le organizzazioni criminali agli occhi dei giovani in assenza di interventi strutturali e profondi. Esprime pertanto preoccupazione e perplessità sul provvedimento.

Il senatore BAZOLI (PD-IDP) dichiara anzitutto di condividere la necessità di intervenire per contrastare il disagio minorile che dopo il Covid si è diffuso ben al di là del territorio comunale di Caivano, che ha delle peculiarità sue proprie. Il disagio giovanile, manifestato anche da azioni illegali come quelle che si registrano ormai su tutto il territorio nazionale ad opera delle cosiddette *baby-gang* è pertanto un'azione di fronte alla quale il Parlamento ha l'obbligo di intervenire ma non intravede nessuna ragione di farlo attraverso la decretazione d'urgenza. A questo riguardo ricorda infatti che sul tema delle *baby-gang* la Commissione giustizia stava già lavorando su un provvedimento a prima firma del senatore Romeo. Essere costretti a intervenire sul diritto penale minorile con i tempi contingentati, inevitabilmente legati alla conversione in legge di un decreto-legge, rappresenta pertanto una scelta molto discutibile in particolare per la delicatezza del tema. Il sistema penale minorile italiano è considerato fiore all'occhiello di altri paesi europei. Proprio perché il diritto penale minorile del nostro Paese è fortemente legato al recupero sociale e rieducativo del minore, le recidive in Italia sono molto minori che in altri Stati con legislazioni più squisitamente repressive. La questione infatti non è la severità della pena ma la rieducazione e la risocializzazione dei minori che delinquono. Ritiene inoltre sbagliato quello che il provvedimento intende fare allineando una serie di misure repressive per i minori a quelle già previste per gli adulti; ciò rappresenta sicuramente un peggioramento che non solo non è utile ma può essere molto pericoloso. Lamenta poi di non aver avuto alcuna indicazione riguardo ai dati di impatto di queste norme, né ai dati in generale riguardanti le carcerazioni minorili. Ritiene poi piuttosto rischioso far scontare

ai minori diventati maggiorenni la pena iniziata in un carcere minorile in un carcere per adulti proprio perché in questo modo il recupero diventerà sostanzialmente impossibile. Stigmatizza pertanto che su temi così socialmente rilevanti si possa giocare la propaganda delle forze politiche. Lamenta inoltre la scarsità di risorse per le misure di rieducazione e recupero del disagio minorile che meriterebbero uno sforzo maggiore in quanto i giovani rappresentano il futuro di ogni società. Si augura infine che la maggioranza si mostri disponibile a migliorare il testo con gli emendamenti che anche la sua parte politica ha presentato e chiede ancora una volta di avere i dati di impatto del provvedimento non condividendo in alcun modo la visione cinica di alcuni senatori di maggioranza i quali ritengono di dover intervenire come legislatori semplicemente aumentando le pene e l'aspetto securitario senza aver chiaro quali possano essere le ricadute sul tessuto in cui queste norme vanno ad incidere. Il carcere infatti, dovrebbe, soprattutto per i minori, essere la soluzione estrema e non il punto di caduta di una normativa che si potrebbe rivelare miope e dannosa.

Interviene infine la senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*) che, dichiarando di condividere quanto già affermato dal senatore Bazoli, esprime forti perplessità sulla metodologia adottata con il decreto-legge in esame in relazione al presidio del territorio. Drammatizzare una situazione critica, infatti, non significa necessariamente prendere sul serio tutte le problematiche ad essa connesse: il tema del disagio giovanile affrontato nel decreto-legge, infatti, deve essere calato in un contesto territoriale in cui è evidente l'assenza dello Stato. Se lo Stato deve tornare a presidiare il territorio, non può farlo soltanto attraverso retate *una tantum* ma adottando misure strutturali. In luoghi come nel comune di Caivano, oltre a stazioni di polizia e carabinieri per la sicurezza di prossimità, avrebbe infatti fondamentale importanza un sostanzioso intervento per la rigenerazione urbana, alla quale invece risulta siano stati sottratti i fondi del PNRR anche in relazione agli interventi sulle Vele di Napoli. Tutto ciò rende molto parziale l'intervento del Governo. Ritiene inoltre del tutto insufficienti anche le risorse che riguardano gli interventi di carattere sociale che invece sarebbero indispensabili, attraverso investimenti consistenti su tutto il territorio nazionale ma in particolare nei luoghi di maggior degrado che, purtroppo, non sono soltanto nel comune di Caivano. Il provvedimento scarica tutto sulla giustizia minorile che viene inasprita anche attraverso le misure preventive che, a suo parere, non rappresentano affatto un'anticipazione della tutela penale. Ritiene infatti che un quattordicenne, anche se imbraccia un'arma molto pericolosa, rimanga sempre un minorenni, sul quale è molto più difficile ma al contempo ancor più necessario intervenire in termini di recupero e risocializzazione. Ritiene quindi che il ricorso alla norma penale rappresenti una comoda scorciatoia che porterà pochi benefici e potrà invece creare problemi. Ritiene inoltre che su questi temi vi sia la necessità di un approfondimento ed un confronto serio tra tutte le forze politiche che, in relazione alle

questioni riguardanti i minori, hanno atteggiamenti molto diversi anche da regione a regione. Ricorda al riguardo come la Regione Piemonte, governata dalla destra, si sia dichiarata favorevole al cosiddetto « allontanamento zero » di minori molto problematici dalle loro famiglie. La normativa penale e securitaria non può essere pertanto l'unico presidio dei territori, i quali necessitano, invece, di interventi articolati e di risorse sostanziose. Fa da ultimo presente che il provvedimento, contraddicendo quanto più volte affermato dai partiti di maggioranza, dà ampia discrezionalità ai giudici nell'applicazione delle norme, giudici che al contempo vengono criticati per l'eccesso di discrezionalità.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il correlatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) interviene in replica, sottolineando innanzitutto l'esigenza di un intervento da parte delle autorità statali a fronte di una situazione di degrado e violenza, che si protrae da molto tempo, nel territorio di Caivano. È stato quindi indispensabile e doveroso adottare misure urgenti per contrastare la delinquenza minorile e il disagio giovanile, raccogliendo anche l'allarme lanciato dal parroco che opera in quell'area, le cui parole non potevano rimanere inascoltate.

Assicura che gli emendamenti saranno valutati con cura, al fine di individuare un punto di equilibrio fra le diverse istanze, nella consapevolezza che non è più rinviabile un intervento per ripristinare la legalità in quel territorio

Il presidente BALBONI (*FdI*), in qualità di correlatore, si associa integralmente alle considerazioni del senatore Zanettin.

Il sottosegretario OSTELLARI fornisce alcuni dati sulla popolazione carceraria minorile, che consta attualmente di 454 soggetti, pari al 30 per cento in più rispetto allo scorso anno. Ciò dimostra che finora il fenomeno della delinquenza giovanile è stato trascurato. Per affrontarlo, però, sarebbe opportuno evitare divisioni tra i fautori di un approccio più repressivo e quelli per cui dovrebbe prevalere il lato della prevenzione e rieducazione.

Assicura che il Governo non intende riaprire o incrementare gli istituti penitenziari minorili. In realtà, anche se attualmente si stanno ripristinando strutture prima fatiscenti e degradate, come il Beccaria e gli istituti di Catanzaro e Treviso, l'obiettivo è quello di individuare soluzioni simili alle comunità, dove effettivamente il minorenne possa seguire un percorso rieducativo.

Ritiene che, nel dibattito, sia stato eccessivamente enfatizzata la parte sanzionatoria, che in realtà è minima rispetto alle altre misure previste. Si è piuttosto deciso di investire, anche in via di sperimentazione, su misure preventive come l'ammonizione per i minori tra 12 e 14 anni, l'avviso orale e il Daspo, applicando il modello della giustizia riparativa anche nell'ambito di quella minorile, in funzione del reinserimento di

questi ragazzi nella società. I medesimi strumenti possono essere applicati anche nel contrasto del fenomeno delle *baby gang* che operano nelle Regioni settentrionali e che si distinguono solo per le differenti modalità di azione.

Sottolinea che l'ammonimento e l'avviso orale stanno già dando risultati positivi, a riprova del fatto che finora l'applicazione del provvedimento in esame non ha causato un aumento delle pene detentive. Ribadisce in ogni caso la necessità di costruire nuove strutture più moderne, nelle quali siano garantiti spazi adeguati alla socializzazione.

Nel replicare al senatore Bazoli, ritiene che le cause dei crimini non possano essere ricercate solo negli effetti delle restrizioni per la pandemia o nella incapacità educativa dei genitori. Per contrastarli, però, occorre un approccio cooperativo tra diversi Ministeri, oltre a quello della giustizia, come il Ministero dell'istruzione e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché gli enti locali, che possono mettere a disposizione i luoghi dove i ragazzi possono creare una comunità.

Sottolinea che il provvedimento in esame è solo un primo passo per la realizzazione di un nuovo modello di giustizia minorile, a cui l'opposizione è invitata a contribuire.

Il PRESIDENTE avverte che l'illustrazione degli emendamenti sarà svolta a partire dalla seduta già convocata per domani, mercoledì 11 ottobre, alle ore 14 o alla prima sospensione dei lavori dell'Assemblea.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

## COMMISSIONI 1<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> RIUNITE

**1<sup>a</sup> (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)**

**10<sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)**

Martedì 10 ottobre 2023

**Plenaria**

**12<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 1<sup>a</sup> Commissione*  
**BALBONI**

*Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.*

*La seduta inizia alle ore 16,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati (n. 63)**

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 1, commi 6 e 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 settembre.

La senatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*), relatrice per la 10<sup>a</sup> Commissione, presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) ricorda che, in sede di esame del disegno di legge n. 314, in materia di compartecipazione dello Stato alle

spese per i minori in comunità o istituti, assegnato alla Commissione affari costituzionali in sede referente, il suo Gruppo aveva sottolineato l'opportunità di costituire un unico Fondo dedicato a tutti i minori.

Tuttavia, dal momento che il provvedimento in esame ha natura prettamente tecnica, riguardando i compiti del Ministero del lavoro relativamente ai minori stranieri non accompagnati e non cittadini di Stati dell'Unione europea, a nome del Gruppo annuncia un voto di astensione.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, lo schema di parere è infine posto in votazione.

Le Commissioni riunite approvano a maggioranza.

**Schema di decreto legislativo in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità (n. 69)**

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 2, comma 2, lettera e), della legge 22 dicembre 2021, n. 227. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 settembre.

La senatrice SPELGATTI (*LSP-PSd'Az*), relatrice per la 1<sup>a</sup> Commissione, presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) esprime un giudizio positivo sul provvedimento, le cui finalità sono condivisibili. Tuttavia, propone di inserire due ulteriori osservazioni nello schema di parere, per sollecitare il Governo a effettuare un attento monitoraggio delle attività di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità poste in atto e a finanziare in modo adeguato gli ulteriori compiti assegnati alle pubbliche amministrazioni. Se tali rilievi non saranno recepiti, anticipa, a nome del Gruppo, un voto di astensione.

La correlatrice SPELGATTI (*LSP-PSd'Az*), nel prendere atto di tali suggerimenti, ritiene comunque di non accogliere le proposte di modifica.

Previa verifica della presenza del numero legale, lo schema di parere è posto in votazione, risultando approvato a maggioranza.

*La seduta termina alle ore 16,20.*



## **PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 63**

Le Commissioni 1<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> riunite,

esaminato l'atto del Governo in titolo,

rilevato che:

lo schema di decreto in esame definisce una nuova disciplina di rango regolamentare sui compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati e non cittadini di Stati dell'Unione europea, al fine di definire un testo organico di attuazione regolamentare rispetto a diversi interventi legislativi intervenuti nel corso del tempo, tra i quali la soppressione del Comitato per i minori stranieri (già istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri) e il trasferimento dei relativi compiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

lo schema, nell'ambito della ridefinizione della disciplina regolamentare, dispone anche, all'articolo 17, l'abrogazione del regolamento sui compiti del Comitato per i minori stranieri;

sullo schema, sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Garante per la protezione dei dati personali, della Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali e dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, mentre il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole con alcune osservazioni;

l'articolo 1 dello schema reca le definizioni di « minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato » e di « minore straniero non accompagnato accolto temporaneamente nel territorio dello Stato », considerando « minore » il soggetto dalla nascita al compimento del diciottesimo anno di età;

il minore che abbia compiuto sedici anni, secondo la legislazione vigente, nel nostro Paese gode di forme di autonomia congeniali alla propria maturità psicofisica, come poter sottoscrivere contratti di lavoro o contrarre matrimonio, ma il sistema di accoglienza dei minori non accompagnati non prevede una definizione specifica di « grande minore » per questa fascia di età;

l'articolo 5 interviene sulla procedura di svolgimento delle indagini familiari, materia disciplinata dall'articolo 33, comma 2, lettera b),



del TU immigrazione, nonché dall'articolo 19, commi 7, 7-bis, 7-ter e 7-quater del decreto legislativo n. 142 del 2015, in relazione all'accoglienza dei minori non accompagnati richiedenti protezione internazionale;

il riferimento esclusivo ai « familiari », porta ad escludere dalle indagini per l'accertamento di rapporti di parentela altri soggetti maggiorenni legati al minore da rapporti di parentela diversi da quelli riconducibili al solo nucleo familiare che potrebbero prendere in carico il minore;

valutato altresì che:

l'accertamento dell'età del minore non accompagnato presenta elementi di oggettiva complessità e lascia tuttora margini di incertezza di circa due anni rispetto al reale dato anagrafico, aumentando quindi il rischio che giovani adulti possano fornire dichiarazioni non veritiere sulla propria età, al fine di godere del trattamento riservato dalla legge ai minori non accompagnati in quanto categoria particolarmente vulnerabile;

l'esigenza di intervenire con modifiche normative sul tema dell'età anagrafica è stata più volte esplicitata dal Governo, da ultimo anche rispondendo in Aula al question time del 13 settembre u.s.,

esprimono parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera e), si invita il Governo a valutare l'opportunità di prevedere tra le misure rivolte all'integrazione dei minori stranieri non accompagnati anche azioni finalizzate all'apprendimento linguistico;

con riguardo all'articolo 11, si consideri l'opportunità di includere l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza tra i soggetti legittimati ad accedere ai dati conservati nel Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati (SIM), previa autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

alla luce degli elementi rilevati in premessa e visto l'aumento esponenziale dei migranti che si dichiarano minorenni, si valuti l'opportunità di un potenziamento delle procedure volte a verificare la minore età anagrafica, anche attraverso accertamenti medici nella consapevolezza del margine di errore, ricercando una soluzione normativa che affidi forme di tutela differenti per i minori che abbiano compiuto i sedici anni, nel rispetto della legislazione interna ed internazionale e del diritto dei minori;

per tutelare i diritti dei minori stranieri non accompagnati, alleggerendo al contempo il peso economico dell'accoglienza a loro dedicata, che al momento grava soprattutto sui comuni, si invita, infine, il Governo a considerare l'opportunità di intervenire, da un lato, per velocizzare le

procedure relative alle indagini familiari, includendo nella ricerca anche i rapporti parentali che si estendano ad una gerarchia parentale più allargata e, dall'altro lato, ogniqualvolta l'inserimento dei minori non accompagnati in strutture non accreditate sia reso necessario dall'emergenza e autorizzato dal Prefetto o dell'autorità giudiziaria, per garantire l'accesso alle risorse del Fondo nazionale per i minori stranieri non accompagnati, al fine di ristorare l'ente locale delle spese, diversamente non rifondibili, a supporto del minore in carico sul proprio territorio.

## **PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 69**

Le Commissioni 1<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> riunite,

esaminato l'atto del Governo in titolo e rilevato che:

lo schema di decreto legislativo è stato predisposto ai sensi della disciplina di delega di cui alla legge 22 dicembre 2021, n. 227, ove è prevista l'adozione di uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità;

lo schema in oggetto è il primo schema presentato alle Camere ai sensi della suddetta disciplina di delega; esso concerne la riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità da parte delle persone con disabilità, ivi compresi i profili di inclusione e accessibilità inerenti ai lavoratori pubblici con disabilità;

sullo schema di decreto in esame è stata sancita l'intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali, nella seduta del 7 giugno 2023, ed è stato acquisito il parere del Consiglio di Stato in data 25 luglio 2023,

esprimono parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

si invita innanzitutto il Governo a valutare, con riferimento all'articolo 1, comma 1, l'opportunità di sostituire il riferimento ai « cittadini con disabilità » con quello di « persone con disabilità » e di esplicitare il richiamo, ivi contenuto, all'articolo 9 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dalla legge n. 18 del 2009;

con riguardo all'articolo 5, comma 1, ove si prevede che le associazioni rappresentative delle persone con disabilità, iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore, partecipino alla formazione della sezione del Piano integrato di attività ed organizzazione relativa alle modalità e alle azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, si consideri l'opportunità di inserire, dopo la parola: « competenze », le seguenti: « ed esperienze »;

in merito all'articolo 8, si osserva, sul piano formale, che andrebbe valutata l'opportunità di sostituire le parole « per la mancata attuazione » con le seguenti: « dalla mancata attuazione », e la parola « contenute » con la seguente: « contenuti ». Occorrerebbe considerare,

altresì, che il testo vigente della disposizione oggetto di novella già contiene un riferimento alla violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi, quale presupposto di legittimazione dell'azione collettiva;

infine, si invita il Governo a prevedere, nel primo provvedimento normativo utile e compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili, l'istituzione di un fondo per favorire percorsi di accesso tutoriale in favore delle persone anziane e dei soggetti fragili.

## COMMISSIONI 2<sup>a</sup> e 9<sup>a</sup> RIUNITE

2<sup>a</sup> (Giustizia)

9<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione  
agroalimentare)

Martedì 10 ottobre 2023

**Plenaria**

**5<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 9<sup>a</sup> Commissione*  
DE CARLO

*Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.*

*La seduta inizia alle ore 16,15.*

### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo di modifica e integrazione del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune (n. 72)**

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 2, della legge 4 agosto 2022, n. 127. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 ottobre.

Il presidente DE CARLO (*FdI*), constatando che non vi sono interventi nel dibattito, dichiara conclusa tale fase procedurale.

In qualità di relatore per la 9<sup>a</sup> Commissione, anche a nome della senatrice Petrenga, correlatrice per la 2<sup>a</sup> Commissione, propone l'espressione di un parere favorevole.

La senatrice NATURALE (*M5S*) illustra uno schema di parere alternativo dei senatori del suo Gruppo, pubblicato in allegato al resoconto, di

tenore favorevole con una osservazione relativa all'eventualità che, in caso di sanzioni, il giudice ne dia comunicazione tempestiva agli enti pagatori, ferma restando la possibilità di assicurare la continuità dell'azienda. Chiede quindi di conoscere l'orientamento dei relatori su tale osservazione, al fine di valutare l'atteggiamento da assumere in dichiarazione di voto.

Il presidente relatore DE CARLO (*FdI*) conferma che i relatori intendono esprimere un parere favorevole senza osservazioni.

La senatrice NATURALE (*M5S*) dichiara quindi il voto di astensione del proprio Gruppo.

Il senatore GIACOBBE (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole della propria parte politica.

Verificato il prescritto numero legale, lo schema di parere favorevole dei relatori è posto ai voti e risulta approvato, con conseguente preclusione dello schema di parere alternativo dei senatori Naturale, Sabrina Liccheri, Nave e Anna Bilotti.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI 2<sup>a</sup>  
E 9<sup>a</sup> RIUNITE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 72**

Le Commissioni 2<sup>a</sup> (Giustizia) e 9<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) riunite,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo per quanto di competenza esprimono parere non ostativo.

## **SCHEMA DI PARERE ALTERNATIVO PROPOSTO DAI SENATORI NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE E ANNA BILOTTI**

Le Commissioni 2<sup>a</sup> (Giustizia) e 9<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) riunite,

esaminato lo schema di decreto legislativo di modifica e integrazione del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune (Atto del Governo n. 72),

considerato che:

il provvedimento interviene, in particolare, su disposizioni relative all'impianto sanzionatorio per la condizionalità sociale e alla specificazione della successione temporale dell'applicazione degli obblighi e dei controlli di condizionalità;

ritenuto che:

appare importante integrare il quadro sanzionatorio delle violazioni delle regole della condizionalità relative al mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali definite conformemente all'articolo 13 e all'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, ciò prevedendo l'obbligo di sospendere l'erogazione dei benefici per quelle aziende nei cui confronti sia stata disposta la misura del sequestro cautelare per i seguenti reati: inquinamento ambientale (articolo 452-*bis* c.p.), maltrattamento di animali (articolo 544-*ter* c.p.) e detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze (articolo 727 comma 2 c.p.);

valutato, in particolare, che:

con l'entrata in vigore della Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 recante « Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente » il legislatore ha riconosciuto l'ambiente come bene costituzionalmente protetto, introducendo anche, in modo esplicito, la tutela degli animali. Alla luce di ciò appare fondamentale evitare una ulteriore contraddizione nel sistema sanzionatorio e rafforzare i c.d. « criteri di condizionalità » che gli agricoltori devono rispettare per accedere ai contributi previsti dalla PAC;



esprime, parere favorevole, con la seguente osservazione:

prevedere, mediante opportuna modifica normativa, che qualora a carico dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 sia stato disposto il sequestro preventivo dell'azienda nell'ambito di un procedimento per i reati previsti dagli articoli 452-*bis* (inquinamento ambientale), 544-*ter* (maltrattamento di animali), 603-*bis* (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) e 727, secondo comma, (detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura) del codice penale, l'autorità giudiziaria ne dia immediata comunicazione agli Organismi pagatori che sospendono l'erogazione dei benefici fino alla revoca della misura cautelare, salvo che il giudice disponga il controllo giudiziario o nomini un amministratore giudiziario che assicuri la continuità dell'azienda.

**1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)**

Martedì 10 ottobre 2023

**Plenaria****120<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
BALBONI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.*

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(Doc. LVII, n. 1-bis – Allegati I, II, III e IV – Annesso) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023, allegati e relativo annesso**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di mercoledì 4 ottobre.

La relatrice SPELGATTI (*LSP-PSd'Az*), esaminato il documento in titolo, gli allegati e il relativo annesso, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere favorevole.

La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) ritiene che, a fronte delle questioni poste nella scorsa seduta e al fine di approfondire il contenuto dell'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze nella seduta congiunta delle Commissioni bilancio di Senato e Camera di questa mattina, sarebbe opportuno un rinvio della votazione del parere.

Ricorda che, in relazione al disegno di legge n. 615 sull'autonomia differenziata, la valutazione della Commissione risulta particolarmente si-

gnificativa. Per questo motivo, sarebbe stato opportuno che la relatrice formulasse alcune considerazioni almeno su questo aspetto nello schema di parere.

Il PRESIDENTE, accogliendo la richiesta della senatrice Valente, rinvia la votazione sullo schema di parere alla seduta già convocata alle ore 9 di domani, mercoledì 11 ottobre.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DI SEDUTA E CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta odierna, già convocata per le ore 20, non avrà luogo. La Commissione è altresì convocata domani alle ore 20.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

**2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Giustizia)**

Martedì 10 ottobre 2023

**Plenaria**

**85<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BONGIORNO**

*Intervengono il vice ministro della giustizia Sisto e il sottosegretario di Stato Ostellari per lo stesso Dicastero.*

*La seduta inizia alle ore 12.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(Doc. LVII, n. 1-bis – Allegati I, II, III e IV – Annesso) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023, allegati e relativo annesso**

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore, senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), illustra il provvedimento in titolo.

L'articolo 10-*bis* della legge di contabilità pubblica 31 dicembre 2009, n. 196, prevede che la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza contenga l'eventuale aggiornamento delle previsioni macro-economiche e di finanza pubblica per l'anno in corso e per il restante periodo di riferimento; l'eventuale aggiornamento degli obiettivi programmatici individuati dal DEF, al fine di prevedere una loro diversa ripartizione tra lo Stato e le amministrazioni territoriali ovvero di recepire le indicazioni contenute nelle raccomandazioni eventualmente formulate dalla Commissione europea; le eventuali modifiche e integrazioni al DEF conseguenti alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea relative al Programma di stabilità e al Piano nazionale di riforma; l'obiettivo di saldo netto da finanziare (SNF) del bilancio dello Stato e di saldo di cassa del settore statale; l'indicazione dei principali ambiti di intervento della manovra di finanza pubblica per il triennio successivo, con una sintetica illustrazione degli effetti finanziari attesi dalla manovra

stessa in termini di entrata e di spesa, ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici; l'indicazione di eventuali disegni di legge collegati.

In via generale, il Documento individua il rafforzamento della capacità amministrativa come un elemento essenziale per accelerare il processo produttivo del Paese e fornire un adeguato livello di servizi ai cittadini, come richiesto peraltro dalla Raccomandazione specifica per l'Italia n. 2 (CSR2) adottata nel luglio scorso dal Consiglio dell'Unione europea.

Nello specifico, con la citata Raccomandazione l'Italia è stata sollecitata ad accelerare l'attuazione del PNRR, di *Repower* EU e dei programmi della politica di coesione, anche alla luce degli obiettivi del PNRR afferenti all'entrata in vigore di tutti i provvedimenti attuativi della riforma del pubblico impiego; alla definizione di piani per il reclutamento; allo sviluppo di carriera e il *training* per tutti i dipendenti pubblici.

Con specifico riferimento al settore della giustizia, il Documento (paragrafo IV.3) sottolinea come i decreti-legge nn. 44 e 75 del 2023 (cosiddetti « PA » e « PA Bis »), in applicazione della citata Raccomandazione (CSR2), siano volti a perseguire tali obiettivi contenendo, tra l'altro, procedure semplificate per il reclutamento del personale dei Vigili del fuoco, dei magistrati ordinari e del personale del Ministero della giustizia.

Nella Nota, il settore della giustizia viene inoltre incluso tra quelli interessati da ulteriori interventi di digitalizzazione, finalizzati a promuovere le transizioni verde e digitale. In particolare, si mette in evidenza l'intensificazione dei processi di digitalizzazione degli atti giudiziari e di dismissione degli archivi analogici.

Segnala, infine, che la NADEF preannuncia, tra i disegni di legge collegati alla decisione di bilancio, due disegni di legge in materia di revisione delle circoscrizioni giudiziarie, anche con riferimento al Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e in materia di magistratura onoraria.

Propone infine l'espressione di un parere non ostativo.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Interviene il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) per chiedere chiarimenti in ordine al collegato sulla geografia giudiziaria che già proposto nel DEF è stato riproposto anche nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza. Chiede in particolare di sapere a che punto è l'eventuale elaborazione del disegno di legge governativo che ridisegni la geografia delle sedi dei tribunali.

Interviene quindi la senatrice BILOTTI (*M5S*) che deposita, a nome del Movimento 5 Stelle, una proposta di parere alternativo a quello avanzato dal relatore.

Il sottosegretario OSTELLARI, in ordine alla richiesta del senatore Bazoli, fa presente che il Governo ribadisce l'interesse a intervenire sulla geografia giudiziaria anche a partire, eventualmente, dall'esito dei lavori del Comitato ristretto costituito dalla Commissione giustizia su questo tema.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di parere non ostativo presentata dal relatore, che risulta approvata essendo pertanto preclusa la proposta alternativa presentata dai senatori del Movimento 5 Stelle (pubblicata in allegato al resoconto).

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2018/1727, che istituisce l'Agenzia dell'Unione Europea per la cooperazione giudiziaria penale (*Eurojust*) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI (n. 77)**

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 11, della legge 4 agosto 2022, n. 127. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 settembre.

Non essendovi interventi in discussione generale il PRESIDENTE invita il senatore Zanettin, relatore, ad illustrare la proposta di parere in titolo.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) illustra quindi una proposta di un parere favorevole con un'osservazione (pubblicata in allegato al resoconto) che invita il Governo a riflettere su un aspetto particolare attinente l'attribuzione delle funzioni requirenti, ove necessario, ai magistrati nominati in *Eurojust* e gli effetti che ciò potrebbe avere in relazione alla previsione della legge Cartabia circa la possibilità di mutamento delle funzioni, requirente o giudicante, un numero limitato di volte.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) chiede chiarimenti sull'osservazione a cui risponde il relatore sottolineando la necessità che sia il Governo a individuare la soluzione tecnica per chiarire la questione.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di parere, che risulta approvata.

*IN SEDE REFERENTE*

**(81) VERINI e altri. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di diffama-**

*zione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di segreto professionale e di istituzione del Giurì per la correttezza dell'informazione*

(95) *MIRABELLI e altri. – Disposizioni in materia di lite temeraria*

(466) *BALBONI e altri. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato*

(573) *MARTELLA e altri. – Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione*

(616) *Ada LOPREIATO. – Modifica all'articolo 96 del codice di procedura civile in materia di lite temeraria*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 5 ottobre.

Il PRESIDENTE ricorda che nella scorsa seduta ha avuto inizio la discussione generale. Chiede pertanto se vi siano senatori che intendano intervenire.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) ricorda che il tema della diffamazione a mezzo stampa è stato dibattuto a lungo nelle scorse legislature. A suo parere il disegno di legge n. 466, di iniziativa del senatore Balboni, rappresenta il testo base più adatto al prosieguo dei lavori in quanto è frutto del lavoro svolto nella scorsa legislatura dalla Commissione giustizia in materia di diffamazione e individua un punto di mediazione congruo nel bilanciamento degli interessi che si contrappongono su questo tema. Se è vero che per quanto riguarda la libertà di stampa l'Italia può certamente migliorare alcuni aspetti dell'attuale legislazione, contesta tuttavia le affermazioni del senatore Verini circa la posizione inferiore del Paese nelle classifiche internazionali. Infatti, i dati riportati secondo l'indagine di *Reporters sans frontiers* collocano l'Italia oltre la quarantesima posizione; tuttavia tale posizionamento non appare così drammatico in quanto altri Paesi come Spagna, Francia e Regno Unito si collocano oltre la trentesima posizione e in ogni caso l'Italia, sempre secondo questa classifica, è preceduta da Paesi come il Burkina Faso o la Papua Nuova Guinea che certamente si connotano per una forte instabilità politica. Quello che appesantisce la posizione dell'Italia nella classifica è certamente la previsione del carcere per il reato di diffamazione a mezzo stampa, anche se, nel corso del dibattito svolto in Commissione, gli sembra di aver registrato una generale condivisione sulle possibilità di eliminare la pena detentiva in questi casi, come peraltro previsto anche dal disegno di legge n. 466. Richiama tuttavia all'attenzione della Commissione e del Governo alcuni aspetti dovrebbero essere oggetto di un supplemento di riflessione anche in fase di presentazione degli emendamenti. Come segnalato durante le audizioni, l'individuazione di una competenza per territorio sulla base del foro della persona offesa mostra nu-

merose controindicazioni, in particolare il rischio di un cosiddetto *forum shopping* per cui si sposta artatamente la residenza nei luoghi in cui è presente una giurisprudenza di merito più favorevole. Il rischio che una tale soluzione potrebbe comportare è quello di una giustizia domestica, autoreferenziale e localistica, a cui si dichiara contrario, preannunciando che sul punto presenterà certamente degli emendamenti. Pur condividendo appieno, poi, l'introduzione della scriminante del diritto di rettifica per cui il reato di diffamazione viene meno se, a richiesta della parte offesa, viene pubblicata una rettifica, non di meno individua una possibile criticità nella disparità di trattamento quando la rettifica riguardi non fatti specifici ma giudizi lesivi in senso lato. Anche su questo punto la Commissione sarà chiamata ad individuare la migliore soluzione legislativa. Infine, merita un ulteriore approfondimento l'individuazione esatta di un centro di imputazione nella figura del direttore responsabile o dei suoi delegati. Attribuire infatti la responsabilità al solo direttore in queste fattispecie rischia di concretizzare una ipotesi di responsabilità oggettiva che non tiene adeguatamente conto del principio dell'attribuzione personale della responsabilità penale. Potrebbe prendersi ad esempio il diritto penale del lavoro, anche individuando delle specifiche figure delegate in modo da evitare una colpa in astratto ma di attribuire responsabilità specifiche a soggetti preventivamente individuati.

Interviene incidentalmente il vice ministro SISTO per segnalare l'estrema rilevanza del tema oggetto dei disegni di legge all'esame della Commissione. L'informazione rappresenta infatti un pilastro della democrazia e occorre individuare le migliori soluzione per bilanciare i contrapposti interessi coinvolti su un tema così delicato come quello della diffamazione a mezzo stampa. L'informazione rappresenta infatti una articolazione indispensabile dello stato di diritto. Sotto il profilo della responsabilità condivide il tema della organizzazione all'interno delle strutture, in quanto rappresenta nella moderna lettura delle responsabilità un elemento fondamentale per la corretta individuazione delle stesse, come ad esempio nel modello organizzativo e di gestione individuato dal decreto legislativo n. 231 del 2001.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(154) ZANETTIN. – *Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte dei magistrati*  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 luglio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che, dopo un'ampia serie di audizioni svolte sul tema, aveva avuto inizio la discussione generale sul provvedi-



mento. Poiché non vi sono al momento interventi in discussione generale invita intanto il relatore, senatore Sisler, ed il rappresentante del Governo, a replicare già nelle prossime sedute della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(404) Erika STEFANI e altri. – Abrogazione degli articoli 574 e 574-bis, nonché introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 luglio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che, dopo una serie di audizioni svolte sul tema, la relatrice, senatrice Campione, aveva integrato la propria relazione nella seduta del 25 luglio e che era stata aperta la discussione generale sul provvedimento. Fa quindi presente l'opportunità di svolgere al più presto la discussione generale per fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che sono pervenute per il parere le tre proposte di nomina per i componenti del Collegio del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. Occorrerà procedere, previa relazione che sarà illustrata dal senatore Rapani, a tre distinte votazioni per schede (una per ciascuna proposte di nomina) che si svolgeranno a scrutinio segreto. Il termine per l'espressione del parere scade il prossimo 23 ottobre.

I senatori BAZOLI (*PD-IDP*) e Ilaria CUCCHI (*Misto-AVS*) chiedono di poter svolgere audizioni dei soggetti proposti per le nomine.

Il PRESIDENTE fa presente che la questione sarà discussa in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi che avrà luogo domani, mercoledì 11 ottobre, alle ore 9,10.

La Commissione conviene.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) chiede altresì uno spostamento del termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 806.

Poiché non si fanno osservazioni il PRESIDENTE propone di spostare tale termine a mercoledì 18 ottobre alle ore 10.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 12,45.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL  
DOC. LVII, N. 1-BIS**

La Commissione,

esaminato il provvedimento in titolo per i profili di competenza;

considerato che:

per realizzare appieno il rafforzamento della capacità amministrativa, considerato come un elemento essenziale per accelerare il processo produttivo del Paese e fornire un adeguato livello di servizi ai cittadini, nel Documento si dà conto dell'adozione di misure dirette a introdurre procedure semplificate per il reclutamento dei magistrati ordinari e del personale del Ministero della giustizia;

il Documento dà altresì conto degli interventi di digitalizzazione che hanno riguardato il settore della giustizia, e in particolare, dell'intensificazione dei processi di digitalizzazione degli atti giudiziari e di dismissione degli archivi analogici;

nel Documento sono indicati, tra i disegni di legge collegati alla decisione di bilancio, due disegni di legge in materia, rispettivamente, di revisione delle circoscrizioni giudiziarie, anche con riferimento al Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e di magistratura ordinaria,

esprime parere non ostativo.

**SCHEMA DI PARERE ALTERNATIVO PROPOSTO DAI  
SENATORI BILOTTI, LOPREIATO E SCARPINATO  
SUL DOC. LVII, N. 1-BIS**

La 2<sup>a</sup> Commissione,

esaminata la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023 (NADEF 2023),

premesso che:

il provvedimento in esame, contenendo le stime di crescita del PIL e tutti i numeri di finanza pubblica collegati, riflette una situazione economica e di finanza pubblica incerta e delicata;

nel secondo trimestre la crescita dell'economia italiana ha subito una inversione di tendenza, risentendo dell'erosione del potere d'acquisto delle famiglie dovuto all'elevata inflazione, della permanente incertezza causata dalla guerra in Ucraina, della sostanziale stagnazione dell'economia europea e della contrazione del commercio mondiale;

la modesta crescita dell'attività economica prefigurata delle stime per il secondo semestre, ha portato a rivedere al ribasso la previsione di crescita annuale del prodotto interno lordo (PIL) in termini reali del 2023 dall'1,0 per cento del DEF allo 0,8 per cento e la proiezione tendenziale a legislazione vigente per il 2024, dall'1,5 per cento all'1,0 per cento. Resta invece sostanzialmente invariata, rispetto al DEF, la proiezione tendenziale di crescita del PIL per il 2025, all'1,3 per cento, mentre sembrerebbe che quella per il 2026 migliori marginalmente;

riguardo agli obiettivi di indebitamento netto in rapporto al PIL, il documento indica un *deficit* tendenziale a legislazione vigente del 5,2 per cento nel 2023, del 3,6 per cento nel 2024, del 3,4 nel 2025 e del 3,1 per cento nel 2026. Nello scenario programmatico il *deficit* è del 5,3 per cento nel 2023 e del 4,3 per cento nel 2024;

riguardo alle proiezioni per il 2025 e il 2026 il documento prevede rispettivamente il 3,6 per cento e il 2,9 per cento;

in relazione al saldo primario a legislazione vigente la Nota di aggiornamento del DEF evidenzia un lieve miglioramento pari al -1,4 per cento del PIL nel 2023, dal -3,8 per cento del 2022;

tuttavia nel 2024 il saldo primario torna in avanzo, collocandosi allo 0,6 per cento del PIL, un livello superiore rispetto allo 0,4 per cento previsto in aprile. L'avanzo primario si rafforzerebbe progressivamente,

raggiungendo un livello pari allo 0,9 per cento del PIL nel 2025 e quindi l'1,4 per cento del PIL nel 2026 (a fronte di un obiettivo del 2,0 per cento atteso in aprile);

secondo quanto emerge da una analisi dell'osservatorio di Oxford Economics, la crescita del PIL all'1,2 per cento è pari al doppio delle stime effettuate da recenti studi economici;

l'allentamento fiscale di circa l'1 per cento del PIL nel periodo 2024-2026 evidenziato nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanze, dimostra il cambiamento di posizione da parte del Governo, non più orientato ad un approccio fiscale prudente;

i prezzi dell'energia sono recentemente diminuiti, ma restano a livelli storicamente elevati e vi è il rischio di una nuova impennata durante i mesi invernali;

inoltre, l'approvvigionamento di gas dell'Italia si basa principalmente su flussi di importazione soggetti a rischi di varia natura nell'attuale contesto geopolitico;

il Governo dichiara di voler utilizzare gran parte delle risorse aggiuntive del 2024 per la riduzione del cuneo fiscale, per l'avvio della riforma del sistema fiscale e per supportare le famiglie più numerose, nell'obiettivo di ridurre la pressione fiscale, aumentare il reddito disponibile e sostenere i consumi;

le risorse aggiuntive che saranno rese disponibili con lo scostamento richiesto con la Relazione *ex* articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012, non appaiono sufficienti a coprire la necessità di ulteriori e più estese misure di contrasto degli aumenti energetici, in supporto di famiglie e imprese;

nel complesso, ad un anno dalla data di entrata in carica dell'attuale Governo, il quadro economico presenta già segnali significativi di deterioramento;

la povertà in Italia è ormai un fenomeno strutturale visto che tocca quasi un residente su dieci, il 9,4 per cento della popolazione residente vive infatti, secondo l'Istat, in una condizione di povertà assoluta;

in termini assoluti si contano in Italia più di cinque milioni di persone in stato di povertà assoluta;

è notorio come via sia uno stretto nesso di causalità tra l'aumento della povertà e l'incremento del tasso di criminalità, anche dei cosiddetti colletti bianchi;

gli elementi su esposti delineano, dunque, un quadro in cui la messa in sicurezza sociale non appare una priorità del Governo attuale e che la NADEF sostanzialmente conferma;

rilevato che:

con riferimento al settore della giustizia, è di tutta evidenza come la Nota di aggiornamento al DEF rifletta un'impostazione assolutamente prudente in questo settore. Le risorse stanziare per la maggior parte degli interventi previsti, segnatamente, nell'ambito dell'edilizia giudiziaria e penitenziaria, sono molto esigue;

addirittura, nella maggior parte degli interventi di competenza del Ministero della giustizia, le risorse erogate sono inferiori al 15 per cento rispetto a quelle previste: dunque, non solo le risorse stanziare erano di per sé esigue, ma poi quelle concretamente spese risultano ancora inferiori;

è chiaro come i tagli di 36 milioni di euro previsti nella scorsa legge di bilancio al settore amministrazione penitenziaria non abbiano avuto nessun effetto positivo sui parametri di finanza pubblica;

la NADEF, inoltre, ripropone il benefico impatto atteso dalla riforma della PA, attraverso « il rafforzamento della capacità amministrativa, che rappresenta un elemento essenziale per accelerare il processo produttivo del Paese e fornire un adeguato livello di servizi ai cittadini », declinato, in particolare, sulla stabilizzazione del personale e sulla semplificazione del reclutamento del personale dei magistrati ordinari e del personale del Ministero della giustizia;

tuttavia, non vi è alcuna menzione in ordine allo stanziamento di risorse aggiuntive ed adeguate per le assunzioni di magistrati, di funzionari giuridico-pedagogici negli istituti penitenziari, di personale di polizia penitenziaria (agenti, ispettori, commissari, anche mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti). Così come manca qualsivoglia intervento a copertura delle gravissime carenze negli Uffici di esecuzione penale esterna, che, anche in considerazione delle riforme intervenute, hanno funzioni e compiti maggiori;

in particolare, desta preoccupazione la grave carenza del personale della magistratura ordinaria. Siamo, infatti, di fronte ad una situazione di scopertura dell'organico magistratuale senza precedenti: circa 1.500 unità su 10.900. Pur considerando l'immissione in ruolo dei magistrati ordinari in tirocinio di cui al D.M. 23.11.2022 avvenuta lo scorso mese di dicembre, questi ultimi termineranno il tirocinio generico nel novembre di quest'anno e quello mirato nel luglio del 2024, sicché solo successivamente potranno prendere servizio nei vari uffici giudiziari;

occorre fronteggiare la grave scopertura degli organici e garantire nel tempo gli effetti prodotti dagli interventi straordinari introdotti con il PNRR, assicurando la transizione digitale dei servizi giudiziari. A tal riguardo si è espresso anche il CSM, adottando una risoluzione il 20 ottobre 2022, con cui ha invitato il Ministro della giustizia a far fronte a questa situazione, per porre rimedio alla scopertura degli organici deter-

minata dall'aver riportato l'età pensionabile dei magistrati da 75 a 70 anni;

si badi che tra gli obiettivi del PNRR nel settore giustizia vi è anche l'abbattimento della durata dei procedimenti giudiziari, nello specifico, del 40 per cento dei tempi di trattazione per le cause civili (e una contestuale riduzione del 90 per cento del numero di cause pendenti nel 2019) e del 25 per cento per i processi penali. In ambito civile, sono altresì stabilite alcune tappe intermedie, fissate al 31 dicembre 2024, che prevedono la riduzione del 65 per cento del numero di cause pendenti nel 2019 per i tribunali e del 55 per cento per le Corti di appello. Orbene, una parte non indifferente della progettualità richiesta per lo smaltimento dell'arretrato negli uffici ed il contenimento in termini fisiologici della durata media dei procedimenti passa per la disponibilità di adeguate risorse umane;

si evince, preliminarmente, come siamo pertanto ancora molto distanti dal raggiungimento degli impegni assunti a livello europeo;

la grave situazione di carenza di personale – cui non sembra intendere porre rimedio questo Governo, come conferma la NADEF – interessa, altresì, la polizia penitenziaria;

a ciò occorre far fronte senza ritardo, considerando, altresì le gravi ripercussioni da questo derivanti, sia in termini di condizioni di impiego dei lavoratori, che di sicurezza all'interno degli istituti penitenziari;

secondo i dati riportati nelle schede trasparenza del Ministero aggiornate al 2023, manca il 15 per cento delle unità previste in pianta organica;

il rapporto detenuti agenti attuale è pari ad 1,8, a fronte di una previsione di 1,5. Tra le regioni italiane questo rapporto varia fra l'1,2 e il 2 e suggerisce una distribuzione disomogenea del personale;

il XIX Rapporto Antigone sulle condizioni di detenzione conferma quanto riportato dai dati ministeriali. Dei 97 istituti visitati, 44 presentano un rapporto tra detenuti e agenti più elevato rispetto alla media di 1,8. Appare fondamentale rammentare che la legge 27 settembre 2021, n. 134, recante Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, alla lettera g) contempla, tra i tanti, anche il coinvolgimento degli uffici per l'esecuzione penale esterna, al fine di consentire l'applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi nel giudizio di cognizione;

pertanto non si può non incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, al fine di incidere positivamente sui livelli di sicurezza, operatività e di efficienza degli istituti penitenziari e di incrementare le attività di controllo dell'esecuzione penale esterna;

del pari, non si prevedono nella NADEF risorse aggiuntive destinate all'assunzione di funzionari giuridico-pedagogici, che svolgono il ruolo di educatori all'interno degli istituti penitenziari e che sono un numero considerevolmente inferiore rispetto a quello previsto. Eppure, è di tutta evidenza come a tale categoria di lavoratori l'ordinamento riconosca un ruolo fondamentale, in quanto il loro contributo consente di dare piena attuazione al principio costituzionale della funzione rieducativa della pena, di cui all'articolo 27 della nostra Carta Fondamentale. I funzionari giuridico pedagogici, infatti, svolgono attività imprescindibili ai fini del reinserimento in società del detenuto, sia sotto il profilo della « osservazione scientifica della personalità » e dell'accesso alle misure alternative dei condannati definitivi, che in termini di progettazione delle attività dell'istituto, scolastiche, formative, sportive e ricreative, cercando di dare seguito ai molti bisogni dei ristretti. Infine, la circolare ministeriale che ne ha modificato la denominazione in funzionari giuridico pedagogici, ha attribuito a questi ultimi anche il compito di coordinare la rete interna ed esterna al carcere in modo da garantire una relazione con il territorio. Il XIX Rapporto Antigone sulle condizioni di detenzione fotografa una situazione all'interno delle carceri che desta notevole preoccupazione e impone di intervenire per far fronte alle evidenti carenze di personale educatore;

il numero totale degli educatori effettivi, invero, secondo quanto si evince dalle schede trasparenza aggiornate a maggio 2023, è pari a 803 unità a fronte delle 923 previste in pianta organica. La media nazionale di persone detenute in carico a ciascun funzionario è di 71;

tuttavia, sono 100 su 191 gli istituti che presentano un rapporto persone detenute/educatori più elevato rispetto alla media e ben distante da quello fissato dal DAP con Circolare 3 febbraio 2022 – Incremento pianta organica Funzionario Giuridico Pedagogico, pari a 65 (attualmente di 71 in media nazionale);

preoccupante è, dunque, il quadro finale che si delinea: da un lato, mancano adeguate risorse che rendano efficiente la macchina della giustizia e si registra un totale disinteresse di questo Governo rispetto all'incremento della povertà; dall'altro, si registra un affievolimento degli strumenti giuridici a tutela della legalità e di contrasto del fenomeno corruttivo nelle sue molteplici implicazioni. Infatti, il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante: « Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali », escludendo i reati di corruzione dal novero del sistema ostativo di cui all'articolo 4-bis O.P., ha rappresentato un primo passo indietro inaccettabile rispetto a quanto previsto dalla legge n. 3 del 2019 (cosiddetta legge Spazzacorrotti);



a ciò si aggiunga, la volontà di questo Governo e della maggioranza parlamentare che lo sostiene, manifestata attraverso recenti iniziative legislative in materia, di affievolire e depotenziare lo strumento delle intercettazioni – mezzo fondamentale di ricerca della prova specie nei reati di corruzione, di abrogare le fattispecie di abuso d'ufficio e traffico di influenze illecite, nonché, quella di re-introdurre il regime di prescrizione sostanziale: Tutti provvedimenti che rischiano di avere come effetto finale la creazione di gravi sacche di impunità, lasciando le vittime dei reati privi dell'accertamento della verità, in una vera e propria situazione di denegata giustizia;

considerato che:

da quanto emerge dalla NADEF, a completamento della manovra di bilancio 2024-2026, tra i provvedimenti che il Governo intende adottare, in quanto collegati alla decisione di bilancio, vi è la Revisione delle circoscrizioni giudiziarie, anche con riferimento al Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; nonché in materia di magistratura onoraria;

per quanto riguarda la revisione della geografia giudiziaria, sarebbe opportuno che la novella legislativa tenga conto di « criteri oggettivi e omogenei » che comprendano alcuni fondamentali parametri: estensione del territorio, numero degli abitanti, carichi di lavoro, indice delle sopravvenienze, specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, presenza di criminalità organizzata;

le riforme sin qui adottate in materia si sono tradotte solo in un aumento dei costi per i cittadini, in un'accentuata assenza dello Stato, in particolare in territori fortemente contaminati dalla criminalità organizzata, e in una notevole concentrazione dei carichi giudiziari nei nuovi poli competenti, accresciuta in particolar modo dal periodo di sospensione dettato dall'emergenza epidemiologica da COVID- 19;

considerato ancora che:

non risulta essere una priorità di questo Governo, altresì, il potenziamento degli strumenti di contrasto alle mafie già esistenti, così come il rafforzamento dei principali presidi antimafia, quale il regime speciale del 41-*bis*, nonché le misure di prevenzione personali e patrimoniali;

non sfugge, altresì, come nella Nota in commento manchi del tutto il riferimento a risorse aggiuntive necessarie a proseguire nella politica di contrasto alle agromafie ed ecomafie, con ciò privando di tutela specifica il diritto alla salute attraverso un efficace sistema di repressione delle attività della criminalità organizzata e dei reati ambientali in generale;

ancora, non vi è cenno alcuno rispetto alla necessaria continuità ai finanziamenti, alle attività e al funzionamento dei centri e delle reti

antiviolenza territoriali e dei centri e servizi per uomini autori di violenza, al fine di rafforzare la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere e prevedere sempre maggiori azioni per il reinserimento economico e sociale, con particolare attenzione al mondo del lavoro, delle donne vittime di violenza che escono dai centri;

più nello specifico, nel documento predisposto dal Governo mancano i seguenti impegni:

1) con riferimento agli annunciati interventi in materia di digitalizzazione, investire maggiori risorse volte a realizzare una rete esclusivamente dedicata al sistema giustizia e dotata di elevati standard di sicurezza che preveda un'unica piattaforma di gestione dei processi telematici, che dovrebbero essere estesi a procedimenti attualmente non digitalizzati, quali il processo minorile e la giustizia di prossimità, garantendo al contempo la formazione delle risorse umane e incrementando le dotazioni informatiche, in modo da consentire l'accesso ai registri da remoto;

2) con riferimento agli annunciati interventi per l'edilizia penitenziaria, anche minorile, nonché per gli edifici sede degli Uffici deputati all'esecuzione penale esterna, investire maggiori risorse per la realizzazione di nuove strutture e la riqualificazione di strutture già esistenti, da progettare e realizzare con criteri innovativi che includano anche interventi di efficientamento energetico e antisismici, l'implementazione di strumenti e impianti tecnologici per la sicurezza, l'introduzione di impianti di videosorveglianza, di schermatura nonché impianti per il compostaggio di comunità, con individuazione e predisposizione di un sistema di poli detentivi di alto profilo tecnologico, in modo da rendere più efficace la funzione rieducativa della pena, la tutela del diritto alla salute, la preservazione dei legami tra genitori e figli, anche attraverso il ricorso alle più avanzate innovazioni tecnologiche, la distinzione tra diverse tipologie di detenuti, anche mediante l'adozione di appositi criteri architettonici;

3) in riferimento ad interventi in materia di edilizia giudiziaria, a riqualificare e potenziare il patrimonio immobiliare dell'amministrazione della giustizia in chiave ecologica e digitale, che si tratti di area facilmente accessibile e dotata di servizi e ambienti da adibire a nidi per l'infanzia, nell'attuazione delle politiche volte alla conciliazione tra vita familiare e professionale, con ricadute positive in termini di incremento dell'occupazione femminile e di effettività della parità di nell'accesso alle professioni caratterizzanti il comparto giustizia;

4) sotto il profilo dell'annunciata revisione delle circoscrizioni giudiziarie, garantire il pieno diritto di accesso alla giustizia in tutto il territorio nazionale e risolvere le questioni più critiche relativi a taluni uffici giudiziari, colmando le discrepanze esistenti tra i diversi territori;

5) a potenziare l'organico del Corpo di Polizia Penitenziaria, al fine di rendere maggiormente efficienti gli istituti penitenziari e garantire migliori condizioni di lavoro al personale addetto alla sicurezza al-

l'interno delle carceri; a prevedere risorse aggiuntive per l'assunzione straordinaria di personale nei ruoli di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale considerando, altresì il ruolo fondamentale che questi ultimi rivestono all'interno dell'ordinamento ai fini del reinserimento in società dei ristretti; nonché ad assumere, con procedura concorsuale, nuovi magistrati per porre rimedio alla gravissima carenza di personale;

6) con riferimento all'ufficio del processo, quale modello di collaborazione integrata tra giudici ordinari, giudici onorari, personale amministrativo, ad adottare iniziative volte a valorizzare le professionalità già acquisite, in modo da non disperdere le relative competenze;

7) ad intervenire per garantire, in ogni ambito del settore giustizia, il rispetto dei principi della parità di genere, garantendolo altresì in ogni futuro provvedimento normativo;

8) ad intervenire con gli investimenti necessari per prevenire e contrastare il fenomeno della violenza sulle donne attraverso la formazione specifica e l'aggiornamento del personale (forze dell'ordine, sanitari, magistrati, avvocati, servizi sociali) chiamato ad interagire con le donne vittime di violenza e l'attivazione di programmi di trattamento per gli uomini maltrattanti ed in generale per i *sex offender* nella fase di esecuzione della pena, al fine di combattere la recidiva, particolarmente elevata in relazione a questo genere di reati; in tale prospettiva andrebbero promosse ed estese le buone pratiche già sperimentate, valorizzando le collaborazioni avviate con, ad esempio, l'ordine degli psicologi e agli enti territoriali, per l'esecuzione della pena dei *sex offender*. Inoltre, è imprescindibile, garantire la continuità dei finanziamenti alle attività e al funzionamento dei centri e delle reti antiviolenza territoriali;

9) mancano altresì investimenti nel potenziamento delle misure e degli strumenti da utilizzare per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata, delle mafie e del fenomeno della corruzione, al fine di consolidare un ambiente di legalità che possa favorire ed incentivare gli investimenti e garantire una gestione corretta e trasparente delle risorse. A tal fine andrebbero previsti: *a)* investimenti per migliorare i sistemi di comunicazione e di interconnessione fra le banche dati pubbliche al fine di permettere controlli più tempestivi; *b)* investimenti per la realizzazione di un casellario unico nazionale e di più strumenti per l'agevolazione delle indagini e per i controlli fiscali e patrimoniali. Sarà utile anche rafforzare la funzionalità e l'efficacia del sistema di gestione e riutilizzo dei beni confiscati alla mafia che presenta diverse criticità;

10) a non intervenire sul delitto di abuso di ufficio e sul delitto di traffico di influenze, in quanto depotenziare tali strumenti normativi può mettere a rischio l'attribuzione delle risorse del PNRR;

11) a mantenere e rafforzare gli strumenti di contrasto previsti dalla legislazione antimafia, ed in particolare, a mettere a norma le strutture che applicano i regimi speciali di 41-*bis* Ord. Pen.;

12) a prevedere lo stanziamento delle risorse necessarie a proseguire nella politica di contrasto alle agromafie ed ecomafie, in un'ottica di tutela del diritto alla salute;

13) ad incrementare le risorse destinate alle attività di intercettazione, astenendosi da qualsivoglia intervento – anche normativo – volto a restringerne l'utilizzo o da depotenziarne l'efficacia come strumento di ricerca della prova determinante per l'attività investigativa ed indispensabile per contrastare le forme più insidiose di criminalità organizzata e dei fatti di corruzione, i cui effetti finali ricadono sull'utente, ovvero il cittadino;

14) ad intervenire in materia di tutela dei minori, con particolare riferimento al sistema di affidamento degli stessi, prevedendo risorse a sostegno della genitorialità,

per le ragioni su esposte, si esprime

PARERE CONTRARIO

## PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 77

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/1727;

premesso che:

il regolamento (UE) n. 2018/1727, entrato in vigore l'11 dicembre 2018 e applicabile dal 12 dicembre 2019, definisce la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti dell'*Eurojust*, l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale, istituita con lo scopo di rafforzare il coordinamento e la collaborazione giudiziaria tra le amministrazioni nazionali nelle attività di contrasto del terrorismo e delle forme gravi di criminalità organizzata che interessano più di un Paese dell'Unione europea;

tra i compiti dell'Agenzia ci sono il coordinamento delle indagini e dei procedimenti giudiziari che interessano almeno due Paesi dell'Unione europea, la risoluzione dei conflitti di giurisdizione e l'attuazione di strumenti giuridici propri dell'UE come il mandato di arresto europeo ovvero il riconoscimento reciproco dei provvedimenti di confisca e congelamento;

considerato che:

l'articolo 2 dello schema di decreto legislativo dispone che la struttura operativa italiana presso l'*Eurojust* sia composta da un membro nazionale distaccato, da un aggiunto del membro nazionale e da un assistente;

gli articoli 3 e 6 dello schema di decreto legislativo prevedono che il membro nazionale distaccato presso l'*Eurojust*, l'aggiunto e l'assistente siano magistrati – rispettivamente con venti e dodici anni di anzianità – nominati con delibera motivata del Consiglio Superiore della Magistratura secondo una procedura di selezione che prevede la previa presentazione di una dichiarazione di disponibilità, la formulazione di una proposta motivata da parte del Consiglio Superiore della Magistratura da trasmettere al Ministro della giustizia, che può formulare osservazioni o valutazioni comparative;

l'articolo 9 dello schema di decreto legislativo disciplina i poteri del membro nazionale presso l'*Eurojust* ed il successivo articolo 10 i poteri di richiesta e scambio di osservazioni con le autorità nazionali;

valutato in particolare che:

l'articolo 3, comma 7 dispone che con la delibera motivata di nomina da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, ove necessario, sono conferite al magistrato nominato le funzioni requirenti e ne è disposto il ricollocamento in ruolo;

l'articolo 12, comma 1, lettera c) della legge n. 71 del 2022, recante « Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » ha modificato l'articolo 13 del decreto legislativo n. 160 del 2006, in materia di attribuzione delle funzioni e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa;

il citato articolo 13, comma 3, del d.lgs. n. 160 del 2006 prevede che il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, possa essere effettuato una volta nel corso della carriera entro nove anni dalla prima assegnazione delle funzioni e che, trascorso tale periodo, sia ancora consentito, per una sola volta, in determinate circostanze;

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

valuti il Governo se l'attribuzione, ove necessario, delle funzioni requirenti con la delibera di nomina a membro nazionale distaccato, aggiunto o assistente, non pregiudichi in futuro il mutamento di funzioni dei giudici che vogliano partecipare alle selezioni per la composizione della struttura operativa italiana presso l'*Eurojust*.

## **3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Affari esteri e difesa)**

Martedì 10 ottobre 2023

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 31**

*Presidenza della Presidente*

**CRAXI**

*Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,40*

*AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DEL CENTRO STUDI DI POLITICA INTERNAZIONALE (CESPI) SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 53 (LA CENTRALITÀ DEL MEDITERRANEO NELLE PRIORITÀ POLITICHE, ECONOMICHE, SOCIALI E DI SICUREZZA DELL'ITALIA NEL QUADRO DELL'APPARTENENZA ALL'UNIONE EUROPEA E ALLA NATO)*

**Plenaria**

**47<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*

**CRAXI**

*Interviene il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Cirielli.*

*La seduta inizia alle ore 15,50.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

*(Doc. LVII, n. 1-bis – Allegati I II III e IV – Annesso) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023, allegati e relativo annesso*

*(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)*

La relatrice PETRENGA (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) illustra il Documento in titolo, rilevando che la Nota di aggiornamento del

Documento di economia e finanza 2023, insieme con l'annessa Relazione, reca un aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, prevedendo, rispetto al quadro programmatico già definito, un incremento sia del tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni sia del valore strutturale del medesimo tasso; per tali incrementi, proposti dagli atti in esame, è necessaria l'autorizzazione a maggioranza assoluta da parte di ciascuna Camera.

La motivazione della proposta fa riferimento all'esigenza di adottare misure in relazione al rallentamento del quadro macroeconomico nazionale, al peggioramento delle prospettive di crescita a livello globale, ad una crescita del livello dei prezzi ancora sostenuta, la quale incide sia sul potere di acquisto delle famiglie sia sulla competitività delle imprese.

Rispetto all'andamento tendenziale, le suddette proposte di variazione determinano una disponibilità di risorse per l'adozione di nuovi interventi per l'anno in corso e per gli anni 2024 e 2025. In particolare, i margini finanziari che si rendono disponibili, in base alla proposta in oggetto, sono pari a 3,2 miliardi per l'anno 2023, 15,7 miliardi per l'anno 2024 e 4,6 miliardi per l'anno 2025; tali valori includono anche l'incremento di spesa per interessi passivi conseguente al maggior disavanzo.

Riguardo all'impiego delle risorse che si rendono così disponibili, la Nota di aggiornamento in esame e l'annessa Relazione indicano che quelle suddette relative al 2023 saranno destinate, fra l'altro, alla gestione dei flussi migratori. I margini relativi agli anni 2024 e 2025 saranno, a loro volta, utilizzati, nell'ambito del prossimo disegno di legge di bilancio, fra l'altro per l'adozione di misure riduttive (relative all'anno 2024) del cuneo fiscale e contributivo sul lavoro, per la prosecuzione dei rinnovi contrattuali del pubblico impiego, con particolare riferimento al settore della sanità, per il potenziamento degli investimenti pubblici, con priorità per quelli previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché per il rifinanziamento di altre misure già previste per gli anni precedenti.

Più in particolare, il nuovo quadro programmatico proposto prevede: un incremento del PIL (in termini reali e non nominali) pari allo 0,8 per cento nell'anno in corso, all'1,2 per cento nel 2024, all'1,4 per cento nel 2025 e all'1,0 per cento nel 2026; un tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (in rapporto al PIL) pari al 5,3 per cento per l'anno in corso, al 4,3 per cento per il 2024, al 3,6 per cento per il 2025 e al 2,9 per cento per il 2026; un tasso di indebitamento netto strutturale delle pubbliche amministrazioni (nel quale sono escluse dal computo le misure considerabili *una tantum* dalla Commissione europea e le variazioni imputabili alla congiuntura economica) pari (sempre in rapporto al PIL) al 5,9 per cento per l'anno in corso, al 4,8 per cento per il 2024, al 4,3 per cento per il 2025 e al 3,5 per cento per il 2026; un tasso di disoccupazione pari al 7,6 per cento per l'anno in corso, al 7,3 per cento per il 2024, al 7,2 per cento per il 2025 e al 7,1 per cento per il 2026.

Con riferimento allo scenario macroeconomico internazionale – che presenta profili di interesse per la nostra Commissione – la Nota di ag-



giornamento del Documento di economia e finanza 2023 evidenzia come in chiusura del 2023, in un contesto di crescita globale in rallentamento rispetto alla media dello scorso anno, l'attività economica e le politiche monetarie continuano a essere influenzate dall'elevata inflazione. Anche il commercio mondiale, già appesantito dalle tensioni geopolitiche, è stato ulteriormente condizionato dalla dinamica dei prezzi. Dopo il forte rallentamento alla fine del 2022, nei primi sette mesi del 2023 il volume degli scambi di merci è risultato inferiore dell'1,6 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'economia in Europa, similmente ad altre economie avanzate, ha rallentato nella prima metà del 2023, facendo registrare, nel secondo trimestre una crescita del Prodotto interno lordo dello 0,1 per cento, lo stesso risultato del trimestre precedente.

Un paragrafo specifico della Nota è poi dedicato al commercio estero e segnala come le esportazioni di beni e servizi abbiano mantenuto soddisfacenti tassi di crescita fino alla fine del 2022, quando risultavano superiori del 10,4 per cento ai livelli pre-pandemia. Nel corso del 2023 si sono invece indebolite, risentendo, in particolare, del rallentamento globale. Riguardo al commercio dei beni, nei primi sette mesi del 2023, le esportazioni in valore sono cresciute del 2,3 per cento, rallentando progressivamente fino a registrare una contrazione del 7,7 per cento in luglio, che ha interessato con intensità maggiore i mercati europei. Contemporaneamente, il volume delle esportazioni si è contratto del 4,2 per cento. L'incertezza del contesto internazionale si riflette sul totale delle esportazioni, coinvolgendo in misura più ampia alcune aree economiche e categorie merceologiche. Il paragrafo, peraltro, evidenzia come, negli anni più recenti, la *performance* delle esportazioni italiane sia risultata in ogni caso più sostenuta rispetto a quella di altri *partner* europei. Considerando il peso sulle esportazioni complessive, nei primi sette mesi del 2023, le vendite di beni all'estero sono diminuite verso la Germania e risultano in rallentamento verso gli altri tradizionali partner commerciali, in particolare, la Francia e gli Stati Uniti. Continuano, viceversa, ad essere positive le vendite verso la Svizzera e Cina, mentre si riducono quelle verso il Regno Unito.

Nel documento viene, inoltre, sottolineato come con la prossima legge di Bilancio si prevedono stanziamenti, per il triennio 2024-2026, da destinare al personale del sistema sanitario, auspicabilmente anche con riferimento a quello della sanità militare.

Viene inoltre rilevato come a completamento della manovra di bilancio 2024-2026, il Governo intenda proseguire con l'adozione di misure organiche per la promozione, la valorizzazione e la tutela del *made in Italy*, nonché con la predisposizione di misure in materia di politiche spaziali e di sostegno all'industria spaziale, oltre a voler esercitare la delega per il riordino delle professioni sanitarie e a promuovere interventi di adeguamento alla legge quadro sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali.

Alla Nota di aggiornamento sono allegati sia la nota illustrativa sulle leggi pluriennali di spesa in conto capitale a carattere non permanente,

sia il rapporto programmatico recante gli interventi in materia di spese fiscali, nonché il rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva e, infine, la relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva.

Al riguardo, si evidenzia come elementi di interesse della Commissione siano contenuti nella nota illustrativa sulle leggi pluriennali di spesa in conto capitale a carattere non permanente (Allegato I), che riporta le relazioni dei diversi ministeri sulle spese di investimento e sulle relative leggi pluriennali. In particolare, viene evidenziato come il Ministero della difesa gestisca 27 leggi pluriennali di spesa, per un totale di oltre 21.307 milioni di euro, corrispondenti al 3,5 per cento delle risorse afferenti al complesso dei ministeri per il triennio 2023-2025 e il successivo arco pluriennale. A sua volta il ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale gestisce 14 leggi pluriennali di spesa, per un totale di poco superiore ai 117 milioni di euro, cifra irrilevante sul piano percentuale rispetto alle risorse afferenti al complesso dei ministeri per il triennio 2023-2025.

Nel dettaglio, il paragrafo 2.6 dell'Allegato I si concentra sulle autorizzazioni di spesa riconducibili ai fondi, istituiti nel bilancio dello Stato, che finanziano gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese in determinati settori, ovvero sia il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, il Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese e il Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Dall'analisi degli stati di attuazione al 30 giugno 2023 dichiarati dalle amministrazioni, per il Ministero della difesa i due terzi (66,7 per cento) degli interventi finanziati dalle autorizzazioni riconducibili al Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese risultano in linea con la programmazione, mentre un terzo non è ancora stato avviato. Per quanto concerne, invece, il rifinanziamento degli altri due Fondi per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale, lo stato di attuazione delle autorizzazioni dichiarato dal Ministero della difesa evidenzia come la totalità delle attività finanziate risulti in linea con la programmazione.

Infine, l'oratore ricorda che parte dei programmi di ammodernamento e rinnovamento di interesse della Difesa sono finanziati con le risorse dei Fondi di investimento di competenza del Ministero delle imprese e del *Made in Italy*.

Al termine della sua illustrazione, la relatrice dà, quindi, conto di un conferente schema di parere per la Commissione bilancio.

Successivamente, in sede di dichiarazione di voto, interviene il senatore ALFIERI (*PD-IDP*) per annunciare il voto contrario della propria parte politica, motivato non tanto da profili di merito riguardanti le competenze della 3<sup>a</sup> Commissione, che in sé risultano alquanto marginali,

quanto dalla struttura complessiva del provvedimento, che ritiene inadeguata.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il presidente Stefania CRAXI, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la bozza di parere favorevole proposta dalla relatrice, pubblicata in allegato, che è accolta dalla Commissione.

#### MATERIE DI COMPETENZA

**(Doc. LXVII, n. 1) Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, relativa all'anno 2022**

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, e rinvio)

Il relatore BARCAIUOLO (*FdI*) illustra la Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento per il 2022, documento governativo che, ai sensi della legge 185 del 1990, contiene – fra gli altri – i dati analitici relativi al commercio degli armamenti autorizzati, la lista dei Paesi indicati nelle autorizzazioni e le revoche, aggiornati al 31 dicembre 2022.

Osserva che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è attualmente responsabile della definizione degli indirizzi per le politiche degli scambi nel settore della Difesa, delle direttive generali e delle attività di indirizzo, d'intesa con i Ministeri della difesa e delle imprese e del *made in Italy* e con la Presidenza del Consiglio dei ministri. Ricorda che sulla materia è all'esame della Commissione il disegno di legge n. 855 che reca modifiche alla legge n. 185 del 1990, prevedendo il ripristino del Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa a cui dovrebbero essere attribuiti l'applicazione dei divieti stabiliti dalla legge n. 185 del 1990, gli indirizzi generali per l'applicazione della legge, le direttive generali per i trasferimenti di materiali di armamento e i criteri generali per l'applicazione dei divieti.

Il relatore ricorda, inoltre, come nella scorsa legislatura, a conclusione dell'esame delle relazioni sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, l'allora Commissione difesa del Senato aveva approvato i *Doc. XVI n. 6* e *Doc. XVI n. 12* in cui si chiedeva fra l'altro al Governo di valutare la possibilità di reintrodurre un comitato interministeriale responsabile per la formulazione degli indirizzi generali per le politiche di scambio nel settore della difesa, oltre che di rafforzare la leggibilità della relazione e dei dati in essa contenuti.

La Relazione in esame dà innanzitutto conto delle ispezioni svolte nel corso del 2022 su 9 società da parte dell'Autorità Nazionale UAMA che hanno portato alla irrogazione di sanzioni pecuniarie per le irregola-

rità riscontrate pari a 46.669 euro e di sanzioni pecuniarie comminate per la mancata o tardiva produzione della documentazione di arrivo a destinazione, per un valore complessivo di 255.300 euro.

Dalle sintesi delle Relazioni svolte dai Dicasteri competenti in materia – Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Ministero dell'interno, Ministero della difesa, Ministero dell'economia e delle finanze – oltre che dall'Agenzia delle Dogane, si possono estrarre dati di interesse generale.

La Relazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale evidenzia come nel 2022, il valore complessivo delle autorizzazioni per movimentazioni di materiali d'armamento sia stato pari a 6,017 miliardi di euro (esclusi i trasferimenti intracomunitari e le importazioni effettuate direttamente dalle Amministrazioni dello Stato per la realizzazione di programmi di armamento ed equipaggiamento delle Forze Armate e di Polizia).

Rispetto al 2021, viene registrato un incremento delle autorizzazioni individuali di esportazione (+ 4,98 per cento) e si segnala altresì un aumento del numero delle licenze globali e generali, il cui valore cumulativo, nel 2022, si è attestato intorno al miliardo di euro e del valore delle licenze globali di progetto (LGP), pari a poco più di 721 milioni di euro. Risulta in forte crescita rispetto al 2021, il valore delle autorizzazioni di intermediazione, con un incremento del valore delle autorizzazioni in uscita.

Il numero dei Paesi destinatari delle licenze di esportazione nel 2022 è stato di 84 e il numero delle autorizzazioni è stato pari a 2.155 (rispetto a 2.189 del 2021).

Nel 2022, il valore dei trasferimenti intracomunitari e delle esportazioni rispettivamente nei Paesi dell'Unione europea e della NATO è stato pari al 61,54 per cento del totale. La relazione rimarca come l'andamento verso i Paesi dell'Unione europea e della NATO risulti in costante crescita a partire dal 2018, sia per quanto riguarda il valore delle esportazioni, sia per la percentuale sul totale. Il valore esportato verso le nazioni dell'Unione europea e della NATO è costituito per il 56,91 per cento da Paesi esclusivamente membri NATO (Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Norvegia, Turchia, Albania, Macedonia del Nord).

Fra i principali Paesi destinatari delle esportazioni italiane nel 2022, la Turchia si colloca al primo posto con 598,2 milioni di euro (con un aumento esponenziale rispetto ai 41,5 milioni dello scorso anno). A seguire, gli Stati Uniti d'America con 532,8 milioni di euro (in diminuzione rispetto ai 762,9 milioni del 2021), la Germania con 407,2 milioni di euro (in netto aumento rispetto ai 262,6 milioni del 2021), il Qatar con 255,7 milioni di euro (in considerevole diminuzione rispetto agli 813,5 milioni dello scorso anno), Singapore con 176,7 milioni di euro (in crescita macroscopica rispetto ai 28,2 milioni del 2021), la Francia con 175,6 milioni di euro (in diminuzione rispetto ai 305,7 milioni dello scorso anno), i Paesi Bassi con 136,7 milioni di euro (rispetto ai 190,2 milioni del 2021), il Regno Unito con 128,1 milioni di euro (in aumento

rispetto ai 119 milioni dell'anno precedente), l'Arabia Saudita con 123,4 milioni di euro (rispetto ai 47,2 milioni dello scorso anno) e gli Emirati Arabi Uniti con 121 milioni di euro (rispetto ai 56,1 milioni del 2021). Si segnalano altresì i dati relativi al Pakistan e all'India, che si collocano all'undicesimo e tredicesimo posto rispettivamente con 113 milioni di euro e con 104,1 milioni di euro, e al Kuwait che si colloca al dodicesimo posto, con 105,7 milioni di euro (in crescita esponenziale rispetto agli anni precedenti). Il quadro dei Paesi di destinazione delle esportazioni italiane fa emergere altresì la crescita considerevole degli acquisti da parte della Polonia, di Taiwan e della Slovacchia. Una novità di rilievo è altresì rappresentata dalla Nuova Zelanda, passata da 639.400 euro di acquisti nel 2021 a 20 milioni nel 2022.

La ripartizione per aree geografiche segnala come l'area dei Paesi dell'Unione europea e membri europei della NATO rappresenti lo spazio di destinazione più rilevante (46,13 per cento), seguita dall'Africa Settentrionale e vicino Medio Oriente (18,17 per cento, con 696 milioni di euro), dall'America Settentrionale (16,07 per cento), dall'Asia (13,89 per cento), dall'America Centromeridionale (2,69 per cento), dall'Oceania (2,09 per cento), dall'Africa Centromeridionale (0,61 per cento) e infine dai Paesi europei non UE e non NATO (0,35 per cento).

La Relazione segnala altresì l'ulteriore aumento del valore delle autorizzazioni all'esportazione per programmi di cooperazione/accordi intergovernativi, soprattutto con Germania, Regno Unito, Stati Uniti e Spagna.

Con riferimento alla tipologia degli oggetti esportati, anche nel 2022 la categoria « materiali » costituisce, per valore complessivo e per numero di articoli, quella maggioritaria (87,50 per cento), seguita dai « ricambi » (7,46 per cento), dalle « tecnologie » (3,68 per cento) e dai « servizi » (1,36 per cento).

Fra le categorie di materiali di armamento più significative nell'attività di esportazione nel 2022 si annoverano quelle degli aeromobili (per 991,18 milioni di euro), della missilistica (per 558,70 milioni di euro) e dei veicoli terrestri (per 546,49 milioni di euro).

In relazione alle aziende esportatrici, i dati del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale evidenziano come le prime 15 società esportatrici abbiano un peso finanziario pari al 92,59 per cento sul totale del valore esportato con licenze individuali da 138 operatori complessivi.

Con riguardo alle importazioni, la Relazione evidenzia come nel 2022 il valore delle 309 licenze individuali di importazione sia stato di 727,70 milioni di euro, il 61,56 per cento dei quali proveniente dal Canada, il 19,89 per cento dagli Stati Uniti, il 10,94 per cento dal Regno Unito e il 4,14 per cento dalla Svizzera.

La Relazione offre, inoltre, un quadro ricognitivo dei Paesi del mondo (fra cui Afghanistan, Federazione Russa, Bielorussia, Corea del Nord, Iran, Iraq, Libia, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Venezuela e Yemen) sottoposti ad embargo di materiali di armamento.

Dai dati riportati nella relazione del ministero dell'Interno, si evince che, nel corso del 2022, non sono state rilasciate autorizzazioni all'importazione temporanea effettuata da imprese straniere per partecipare a fiere campionarie, mostre e attività dimostrative, mentre sono stati rilasciati 80 nulla osta per la prestazione di servizi per l'addestramento e per la manutenzione, da effettuarsi in Italia o all'estero.

Con riferimento al Registro nazionale delle imprese e consorzi operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazione dei materiali di armamento – di competenza del Ministero della difesa – il relatore segnala che il numero totale di imprese alla data del dicembre 2022 era pari a 389, in aumento rispetto alle 380 dell'anno precedente.

Di rilievo è anche l'attività di controllo sui trasferimenti bancari concernenti le operazioni in materia di armamenti esercitata dal ministero dell'Economia e delle Finanze. Il volume complessivo delle transazioni oggetto di segnalazione è passato dai 7,8 miliardi di euro del 2020 agli oltre 14 miliardi di euro del 2021, fino ai 16,8 miliardi di euro nel 2022.

Da ultimo, la Relazione evidenzia i dati di pertinenza dell'Agenzia delle Dogane, che, con riferimento alle operazioni a licenza, segnalano come risultino utilizzate 2.916 autorizzazioni all'esportazione definitiva (rispetto alle 3.093 dell'anno precedente). Risultano inoltre utilizzate 290 autorizzazioni all'esportazione temporanea e 358 autorizzazioni all'importazione definitiva. Risultano altresì utilizzate 304 autorizzazioni all'importazione temporanea, 338 autorizzazioni alla riesportazione e infine 272 autorizzazioni alla reimportazione.

Per quanto concerne le operazioni riferite ai programmi di coproduzione intergovernativa, l'Agenzia delle Dogane ha dichiarato uno stato di avanzamento annuale di 122,41 milioni di euro circa per riesportazioni, di 43,56 milioni di euro per temporanee esportazioni, di 16,54 milioni di euro per importazioni definitive, di 21,71 milioni di euro per reimportazioni, e di 113,48 milioni di euro per temporanee importazioni. Per quanto concerne le operazioni riferite a licenze globali di progetto, l'Agenzia delle Dogane riferisce come risultino utilizzate: 21 autorizzazioni all'esportazione definitiva; 12 autorizzazioni per temporanee esportazioni; 11 autorizzazioni per riesportazione; 12 autorizzazioni per importazione definitiva; 13 autorizzazioni per importazione temporanea; 9 autorizzazioni alla reimportazione.

Per quanto concerne, infine, le operazioni riferite ad autorizzazione globale di trasferimento, l'Agenzia delle Dogane ha dichiarato uno stato di avanzamento annuale di 507,24 milioni di euro, per 20 operazioni autorizzate che hanno comportato 6.862 operazioni doganali.

Il presidente Stefania CRAXI ringrazia il relatore e dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore ALFIERI (*PD-IDP*) chiede dei chiarimenti al rappresentante del governo relativamente all'esistenza di dati disaggregati del va-



lore complessivo dei trasferimenti intracomunitari e delle esportazioni, sia nei Paesi dell'Unione europea che nei Paesi NATO. Inoltre, è interessato a conoscere se l'UAMA ha ricevuto indicazioni o orientamenti per quanto concerne le esportazioni nazionali verso l'Azerbaijan.

Il senatore MENIA (*FdI*) fa presente che la propria attenzione si è posata, in modo particolare, su due Paesi destinatari di esportazioni italiane nell'anno 2022, ovvero la Turchia, che, notoriamente, si muove sulla scena internazionale, pur essendo un Paese membro della NATO, con un andamento abbastanza altalenante, e il Qatar, che, come è apparso da molteplici fonti, risulta essere agente finanziatore di soggetti terroristici. A suo modo di vedere, sarebbe opportuno che *pro futuro* anche il Governo italiano focalizzi la propria attenzione su entità statuali che si connotano per la loro postura non sempre lineare.

Il vice ministro CIRIELLI, riservandosi, in via generale, di fornire al senatore Alfieri, e alla Commissione in quanto tale, elementi di dettaglio sui singoli settori della Relazione in titolo, evidenzia come il dato cui si riferisce l'ammontare complessivo dei trasferimenti intracomunitari va scorporato dai valori che fanno capo alla pubblica amministrazione. Relativamente, invece, all'*export* verso l'Azerbaijan, tiene a precisare che sono state poste delle limitazioni, fermando determinate commesse.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(857) Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 settembre.

Il presidente Stefania CRAXI informa che è pervenuto il parere non ostativo della Commissione bilancio.

Nessun chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, il PRESIDENTE pone, quindi, in votazione il mandato al relatore Speranzon a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con richiesta di autorizzazione a svolgere una relazione orale.

La Commissione approva.

**(865) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 settembre.

Il presidente Stefania CRAXI informa che è pervenuto il parere non ostativo della Commissione bilancio.

Nessun chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, il PRESIDENTE pone, quindi, in votazione il mandato al relatore Barcai- uolo a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con richiesta di autorizzazione a svolgere una relazione orale.

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 16,20.*



**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL  
DOCUMENTO LVII, N. 1, ALLEGATI E RELATIVO  
ANNESSO**

La 3<sup>a</sup> Commissione, Affari esteri e difesa, esaminato il Documento in titolo e valutato il nuovo quadro programmatico di finanza pubblica;

preso atto del quadro congiunturale economico, europeo ed internazionale relativo al 2023, che segnala un contesto di crescita globale in rallentamento e con l'attività economica e le politiche monetarie che continuano ad essere influenzate dall'elevata inflazione;

valutati gli effetti sul commercio estero del nostro Paese;

analizzati, per le parti di interesse, i contenuti della nota illustrativa sulle leggi pluriennali di spesa in conto capitale a carattere non permanente relative al Ministero della difesa e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

Martedì 10 ottobre 2023

**Plenaria**

**94<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**TERZI DI SANT'AGATA**

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(855) Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), in sostituzione del relatore senatore Scurria, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, in materia di controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.

Il disegno di legge, di iniziativa governativa, si compone di un unico articolo che apporta alcuni aggiornamenti alla disciplina in materia di autorizzazioni agli scambi di materiali di armamento, di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, al fine di rendere la normativa nazionale più rispondente alle sfide derivanti dall'evoluzione del contesto internazionale.

Per quanto concerne il quadro normativo in materia, va ricordato che la legge n. 185 del 1990, nella sua originaria formulazione, non operava alcuna distinzione tra i trasferimenti di prodotti per la difesa in ambito europeo e quelli attuati nei confronti di Stati non appartenenti all'Unione europea, distinzione che si è invece resa necessaria dopo l'adozione della direttiva 2009/43/CE, che ha disciplinato le modalità e le condizioni dei trasferimenti di prodotti per la difesa all'interno dell'Unione europea. A livello nazionale, il recepimento della direttiva è stato operato mediante il decreto legislativo n. 105 del 2012, sulla base della delega conferita dall'articolo 12 della legge n. 217 del 2011 (legge comunitaria 2010).

Il disegno di legge prevede, alla lettera *a*) del comma 1, che i divieti relativi al commercio di materiali di armamento, stabiliti dall'articolo 1

della legge n. 185 del 1990, sono applicati previa deliberazione del Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), definito dall'articolo 6 della citata legge, come modificato dalla successiva lettera *b*) del disegno di legge in esame. Qualora il Comitato non si esprima entro 15 giorni dalla proposta di divieto di trasferimento di armamenti, la proposta stessa si intende accolta. Rimangono fermi i divieti automatici, già previsti, derivanti da embarghi decisi dall'Organizzazione Nazioni Unite (ONU), dall'Unione europea (UE) o dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e quelli relativi alla proibizione di mine terrestri antipersona, di munizioni a grappolo e di armi biologiche chimiche e nucleari, di cui ai commi 6, lettera *c*), e 7, dell'articolo 1 della legge n. 185 del 1990.

La lettera *b*), come accennato, modifica l'articolazione del Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), ora composto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, e delle imprese e del *Made in Italy*.

Va ricordato che il Comitato era stato già istituito dalla legge n. 185 del 1990, ma era poi stato soppresso, nell'ambito di un più ampio intervento di riorganizzazione delle strutture ministeriali operato dalla legge n. 537 del 1993. Le sue funzioni di indirizzo erano state attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) dal D.P.R. n. 373 del 1994.

Con la lettera *b*) del disegno di legge in esame, il CISD viene nuovamente istituito, con composizione e compiti lievemente diversi. Per chiarezza normativa andrebbe, tuttavia, prevista anche la modifica del comma 21 dell'articolo 1 della legge n. 537 del 1993, che ancora ne prevede la soppressione.

Il nuovo CISD, quindi, formula gli indirizzi generali per l'applicazione della legge e per le politiche di scambio nel settore della difesa, detta direttive d'ordine generale per i trasferimenti di materiali di armamento e può stabilire criteri generali per l'esercizio dei poteri di divieto di trasferimento degli armamenti.

La lettera *c*) contiene norme di mero aggiornamento delle denominazioni e delle competenze dei rappresentanti dei Ministeri che partecipano al comitato consultivo presso il Ministero degli affari esteri.

La lettera *d*) rimuove la necessità di autorizzazione all'avvio di trattative contrattuali nel caso di scambi con Stati membri dell'Unione europea. L'autorizzazione resta comunque necessaria nel momento in cui le trattative siano finalizzate e si intenda procedere al trasferimento di materiali all'interno dell'Unione europea (articoli 10-*bis* e seguenti della legge n. 185 del 1990). Come conseguenza di questo intervento, si allinea il comma 4 dell'articolo 9, prevedendo che la modalità semplificata di autorizzazione alla trattativa ivi prevista sia limitata ai Paesi Nato non appartenenti all'Unione europea.

Con l'obiettivo di semplificare gli oneri amministrative per le imprese, la lettera *e*) amplia il termine per la presentazione della documentazione comprovante la conclusione dell'operazione di trasferimento.

La lettera *f*), inoltre, inasprisce le sanzioni amministrative per la mancata produzione della documentazione, aumentandole nel minimo da 150 a 500 euro e nel massimo da 1.500 a 2000 euro.

La lettera *g*) chiarisce che gli obblighi di comunicazione delle transazioni bancarie riferite a operazioni di trasferimento di materiali d'armamento incombono sulle banche e sugli intermediari finanziari.

La lettera *h*) contiene norme di abrogazione di disposizioni contenute nella legge n. 185 del 1990 non più attuali o incompatibili con le modifiche introdotte.

Il comma 2 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*) comunica di aver presentato una proposta di risoluzione relativa all'estensione dell'*Emissions Trading Scheme* (ETS), di scambio di quote di emissione, al settore marittimo di navi di stazza superiore a 5.000 tonnellate. In particolare, invita i senatori alla sottoscrizione della stessa, al fine di rafforzare e sostenere la posizione del Ministro dell'ambiente nei negoziati in sede europea finalizzati a ottenere una qualche forma di deroga sull'attuazione della direttiva (UE) 2023/959, che consenta di scongiurare il rischio di spostamento del relativo traffico marittimo dai porti europei del Mediterraneo a quelli del Nord Africa, con particolare riguardo al porto di Gioia Tauro.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) ricorda che il tema fu trattato in fase ascendente nella scorsa legislatura con la proposta di cui al COM(2021) 551.

Il PRESIDENTE assicura che l'iniziativa del senatore Lombardo sarà considerata con la massima attenzione.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

**5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Programmazione economica, bilancio)**

Martedì 10 ottobre 2023

**Plenaria**

**130<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**CALANDRINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze  
Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 14,50.*

**AFFARI ASSEGNATI**

**(Doc. LVII, n. 1-bis – Allegati I, II, III e IV – Annesso) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023, allegati e annessa Relazione al Parlamento, predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243**

(Esame)

Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in qualità di relatore, illustra il documento in titolo, segnalando che rappresenta uno degli strumenti fondamentali del ciclo della programmazione economica e finanziaria del Paese. L'articolo 7, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) ne prevede la presentazione alle Camere per le conseguenti deliberazioni parlamentari, mentre l'articolo 10-*bis* ne disciplina i contenuti. Questi riguardano, in particolare, l'aggiornamento delle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica, l'aggiornamento degli obiettivi programmatici individuati dal Documento di economia e finanza (DEF), le eventuali modifiche e integrazioni al DEF conseguenti alle raccomandazioni del Consiglio europeo relative al Programma di stabilità e al Programma nazionale di riforma, l'obiettivo di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di cassa del settore statale, l'indicazione dei principali ambiti di intervento della manovra di finanza pubblica per il triennio successivo, l'indicazione di eventuali disegni di legge collegati.

Per quanto riguarda innanzitutto il quadro macroeconomico tendenziale di riferimento, nel nuovo scenario la previsione di crescita del PIL per il 2023 viene corretta in via prudenziale al ribasso, passando allo 0,8 per cento rispetto all'1,0 per cento riportato nel quadro programmatico del DEF. Tale revisione dipende essenzialmente dall'imprevisto andamento negativo degli ultimi dati congiunturali, peggiore del previsto nella media nel primo semestre rispetto a quanto stimato nel DEF 2023, e dell'incertezza sull'evoluzione del contesto internazionale. Per il 2024, anche per via dell'effetto di trascinamento del rallentamento in corso, la revisione è più marcata, con la previsione di crescita del PIL ridotta all'1,0 per cento rispetto all'1,5 per cento previsto nel DEF, principalmente per il deterioramento del quadro internazionale. Nel biennio successivo, invece, la previsione di crescita resta invariata per l'anno 2025, confermando quanto ipotizzato ad aprile nel DEF, ed è rivista marginalmente al rialzo per il 2026 (+0,1 punti percentuali).

La nuova previsione macroeconomica tendenziale per il 2023 e 2024 è stata validata dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio con nota del 21 settembre 2023.

Il quadro macroeconomico programmatico per gli anni 2024 e successivi, presentato nella Nota, include l'impatto sull'economia delle misure che saranno adottate con la prossima legge di bilancio per il 2024. La crescita del PIL reale è prevista pari all'1,2 per cento nel 2024, all'1,4 per cento nel 2025 e all'1 per cento nel 2026. Le misure della manovra determinerebbero, quindi, rispetto allo scenario tendenziale, un incremento del tasso di crescita del PIL di 0,2 punti percentuali nel 2024 e di 0,1 punti percentuali nel 2025. Il livello più alto del PIL, raggiunto nel 2025, unitamente all'esaurirsi degli effetti espansivi della manovra delineata porterebbero ad una dinamica dell'attività economica meno accentuata nel 2026 (-0,2 per cento).

Nella NADEF sono quindi presentate le previsioni di finanza pubblica basate sulla legislazione vigente aggiornate per il periodo 2023-2026. Esse indicano un percorso di costante miglioramento dell'indebitamento netto in rapporto al PIL per ciascuno degli esercizi considerati rispetto al precedente (passando dal 5,2 per cento del 2023 al 3,1 per cento del 2026) ma, allo stesso tempo, un peggioramento delle previsioni rispetto a quelle del DEF 2023. Infatti, secondo la NADEF le previsioni a legislazione vigente vedranno un miglioramento del rapporto indebitamento netto/PIL che, partendo dall'8 per cento del consuntivo 2022, si ridurrà progressivamente passando al 5,2 per cento dell'anno in corso, al 3,6 per cento del 2024, al 3,4 per cento del 2025 e, infine, al 3,1 per cento del 2026, al termine del periodo previsionale. L'andamento tendenziale stimato dalla NADEF riflette un costante miglioramento del saldo primario, tale da compensare il peggioramento della spesa per interessi. Infatti, nel quadriennio in esame, il saldo primario ritorna da un iniziale valore negativo nel 2023 (-1,4 per cento) a valori positivi e crescenti: 0,6 per cento nel 2024; 0,9 per cento nel 2025 per giungere all'1,4 per cento nel 2026. La spesa per interessi, invece, peggiora progressivamente, sia in

valore assoluto, sia in rapporto al PIL, facendo registrare un passaggio dal 3,8 per cento nell'anno in corso, al 4,2 per cento nel 2024, al 4,3 per cento nel 2025 per attestarsi, infine, al 4,6 per cento nell'ultimo anno del quadriennio previsionale. Inoltre, la revisione delle previsioni della NADEF rispetto a quelle del DEF sconta la riclassificazione delle spese per il « Superbonus » per interventi sostenuti negli esercizi 2024 e 2025. Infine, si nota che, come evidenzia specificamente la NADEF, all'interno del quadro di finanza pubblica è confermata la piena attuazione dei programmi di spesa finanziati dal Dispositivo per la ripresa e la resilienza (*Recovery and Resilience Facility*, RRF).

Per quanto riguarda il quadro programmatico di finanza pubblica, i nuovi obiettivi di *deficit* in rapporto al PIL sono posti al 5,3 per cento nel 2023 (+0,1 per cento rispetto all'andamento tendenziale), al 4,3 per cento nel 2024 (+0,7 per cento), al 3,6 per cento nel 2025 (+0,2 per cento) e al 2,9 per cento nel 2026 (-0,2 per cento). Gli spazi finanziari che si rendono disponibili, quale differenza tra gli andamenti tendenziali e programmatici aggiornati, che includono anche la maggiore spesa per interessi passivi conseguente al maggior disavanzo, sono pari a 3,2 miliardi nel 2023, 15,7 miliardi nel 2024 e 4,6 miliardi nel 2025. Nel 2026, invece, il saldo obiettivo implica una correzione di 3,8 miliardi di euro rispetto all'indebitamento netto tendenziale, che consente di riportare lo stesso al di sotto della soglia del 3 per cento. Secondo quanto esposto nella Nota, la manovra di finanza pubblica per il 2024-2026 continuerà ad essere orientata a principi di prudenza, cercando di contemperare l'obiettivo di fornire sostegno all'economia attraverso misure mirate con l'obiettivo di assicurare il rientro del deficit al di sotto del 3 per cento del PIL e un percorso di riduzione credibile e duraturo del rapporto debito/PIL.

In coerenza con le raccomandazioni del Consiglio dell'UE per l'Italia si intende ritirare gradualmente le misure di sostegno connesse agli aumenti dei prezzi dei beni energetici. Con la prossima manovra di finanza pubblica il Governo continuerà a sostenere la domanda privata e a contrastare il calo del potere di acquisto delle retribuzioni causato dall'inflazione, attraverso interventi mirati.

La dinamica degli interessi passivi, prospettata dalla Nota di aggiornamento, mostra un significativo incremento del peso degli interessi sul PIL, che passerebbero dal 3,8 per cento del PIL nel presente anno al 4,2 per cento nel 2024, per raggiungere il livello del 4,6 per cento nel 2026. In rapporto alle stime recate dal DEF 2023 l'aumento è comunque contenuto per ogni anno in 0.1 punti percentuali di PIL, in virtù dell'elevata durata media del debito pubblico, che consente di smussare nel tempo l'impatto del rialzo dei tassi di interesse.

Il saldo primario (saldo di bilancio al netto degli interessi) mostra un deciso miglioramento per il 2023, attestandosi al -1,5 per cento del PIL, rispetto al 2022 quando il medesimo aggregato si collocava al -3,8 per cento. Nel 2024 si prevede un ulteriore miglioramento che porterebbe il saldo primario al -0,2 per cento. Esso diventerebbe poi positivo a par-



tire dal 2025, per raggiungere l'1,6 per cento nel 2026. Ad un confronto col DEF 2023, i saldi primari per il periodo in esame risultano comunque in riduzione per circa 0,5 punti percentuali per ogni anno considerato.

Con riferimento all'indebitamento netto strutturale (ovvero corretto per il ciclo e le misure *una tantum*), il quadro programmatico delinea un percorso di riduzione più morbido rispetto a quello previsto nell'ultimo DEF (dal -4,9 per cento al -5,9 per cento per il 2023, dal -4,1 per cento al -4,8 per cento per il 2024, dal -3,7 per cento al -4,3 per cento per il 2025 e dal -3,2 per cento al -3,5 per cento per il 2026).

Il processo di riduzione del debito pubblico, poi, si dovrebbe collocare lungo una traiettoria leggermente più ripida. Stante la sostanziale stabilità del rapporto debito/PIL intorno al 140 per cento in tutti gli anni di riferimento, il quadro programmatico ora definito lo vede leggermente ridursi dal 140,2 per cento del 2023 al 139,6 per cento del 2026, a fronte della sostanziale stabilità scontata nel quadro tendenziale (dal 140 per cento del 2023 al 140,1 per cento del 2026) e di un calo più pronunciato, ma partendo da valori più elevati, sulla base del quadro programmatico del DEF di aprile (dal 142,1 per cento per il 2023 al 140,4 per cento per il 2024).

La NADEF segnala, peraltro, che la dinamica soltanto lievemente decrescente del rapporto debito/PIL nello scenario programmatico sopra delineato tiene conto di una serie di fattori che verosimilmente eserciteranno una spinta al rialzo del rapporto: le prolungate incertezze nel contesto internazionale che influiranno negativamente sulla crescita economica; il tasso di inflazione in discesa che attenuerà la spinta al PIL nominale, sebbene andrà anche a ridurre la componente di spesa per interesse legata ai titoli indicizzati all'inflazione; il recepimento dei maggiori tassi di rendimento (derivanti dalla politica monetaria restrittiva) da parte di una quota crescente dei titoli di debito che spingerà al rialzo la spesa per interessi complessiva; il flusso di crediti di imposta relativi agli incentivi per *bonus* edilizi utilizzati in compensazione che rilevano, ai fini della contabilizzazione del debito pubblico, in base al profilo di cassa della loro effettiva fruizione.

Alla Nota di aggiornamento risultano allegati: la nota illustrativa sulle leggi pluriennali di spesa in conto capitale a carattere non permanente; il rapporto programmatico recante gli interventi in materia di spese fiscali; il rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva; la relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva.

Unitamente alla NADEF, il Governo ha trasmesso al Parlamento la Relazione che illustra l'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di bilancio di medio termine (OMT) ai fini della necessaria autorizzazione parlamentare. La Relazione è adottata ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012 (c.d. legge rinforzata di attuazione del principio del pareggio di bilancio), il quale prevede che scostamenti temporanei del saldo di bilancio strutturale dall'OMT siano consentiti in caso di eventi eccezionali, sentita la Commissione europea e previa autorizza-



zione approvata dalle Camere, a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, indicando nel contempo il piano di rientro verso l'OMT. In ordine alla sussistenza dei previsti presupposti per intervenire si sottolineano i segnali di frenata nella crescita del PIL registrati a partire dai mesi primaverili dell'anno in corso (-0,4 per cento di crescita congiunturale nel II trimestre), che non devono essere trascurati, anche se determinati da fattori esogeni rispetto all'economia nazionale (rallentamento globale e, a livello dell'area dell'euro, inasprimento delle condizioni monetarie e finanziarie). Inoltre, si teme che lo scenario macro-finanziario possa ulteriormente deteriorarsi a causa dell'eccessivo prolungarsi della fase di inflazione, che indurrebbe le principali banche centrali ad inasprire le politiche monetarie, o di un ulteriore rallentamento delle principali aree economiche che solitamente trainano il commercio mondiale. Incombe anche il rischio, a livello geopolitico, di un acuirsi delle attuali tensioni internazionali, che potrebbe dare luogo a nuovi *shock* ai prezzi dell'energia oppure a restrizioni nelle catene di offerta in settori strategici per l'economia. Il Governo presenta quindi la richiesta di un margine di manovra in termini di indebitamento da utilizzare per adottare provvedimenti che si ritengono in grado di fornire un sostegno all'economia nel breve termine, quali la riduzione del cuneo fiscale a carico dei lavoratori e un primo intervento attuativo della delega fiscale, al fine di trasformare in prospettiva il sistema tributario in un fattore di crescita.

Con la Relazione in oggetto, sentita la Commissione europea, il Governo chiede l'autorizzazione alla revisione degli obiettivi programmatici di indebitamento netto previsti nel DEF 2023 per un importo in termini percentuali di PIL pari a 0,8 per cento nel 2023, 0,6 per cento nel 2024 e nel 2025 e 0,4 per cento nel 2026. Le risorse relative al 2023 (2,3 miliardi al lordo dei maggiori interessi) saranno destinate, attraverso un provvedimento d'urgenza, al conguaglio anticipato dell'adeguamento Istat per i trattamenti pensionistici previsto per l'anno 2024, a misure per il personale delle pubbliche amministrazioni e alla gestione dei flussi migratori. Inoltre, al fine di consentire il perfezionamento delle regolazioni contabili del bilancio dello Stato connesse al maggior tiraggio delle agevolazioni per i *bonus* edilizi (scontato nei tendenziali aggiornati), il Governo chiede anche l'autorizzazione ad incrementare, per il solo anno 2023, il livello del saldo netto da finanziare di competenza e di cassa per ulteriori 15 miliardi di euro. Nel 2024 e 2025, le risorse saranno utilizzate, nell'ambito del prossimo disegno di legge di bilancio, per il taglio al cuneo fiscale sul lavoro anche nel 2024 e l'attuazione della prima fase della riforma fiscale, il sostegno alle famiglie e alla genitorialità, la prosecuzione dei rinnovi contrattuali del pubblico impiego con particolare riferimento al settore della sanità, il potenziamento degli investimenti pubblici, con priorità per quelli previsti nell'ambito del PNRR, nonché il finanziamento delle politiche invariate. Il livello del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato di competenza potrà aumentare fino a 202,5 miliardi nel 2024, a 168 miliardi nel 2025 e a 134 miliardi nel 2026. Il corrispondente livello del saldo netto da finanziare di cassa potrà aumen-

tare fino a 252 miliardi nel 2024, 212 miliardi nel 2025 e 179 miliardi nel 2026.

Ricorda, inoltre, che per l'anno in corso risulta ancora applicabile la cosiddetta *General Escape Clause* che assicura una temporanea sospensione delle regole di bilancio per lasciare agli Stati membri un maggiore spazio di manovra al fine di sostenere le conseguenze della crisi pandemica e di quella energetica. La Commissione si è espressa a favore del mantenimento della clausola fino al 2023 e della sua disattivazione a partire dal 2024. Tale impostazione è stata da ultimo confermata e formalizzata negli « Orientamenti di politica di bilancio per il 2024 » dell'8 marzo 2023, nei quali si invita a garantire la sostenibilità del debito a medio termine e ad aumentare la crescita potenziale in modo sostenibile, ponendo in luce la necessità di principi fondamentali che guidino gli Stati membri nella preparazione dei loro programmi di stabilità e convergenza verso l'OMT nel contesto caratterizzato appunto dalla disattivazione della clausola di salvaguardia generale, nonché di politiche di bilancio prudenti.

Il Consiglio dell'Unione europea ha formulato, in data 11 luglio 2023, nell'ambito del semestre europeo, tre Raccomandazioni specifiche (*Country specific recommendations* – CSR) rivolte all'Italia. Attraverso tali raccomandazioni, formulate sulla base della Raccomandazione della Commissione europea di maggio 2023 rivolta all'Italia, il Consiglio UE ha espresso il parere sul Programma di stabilità 2023 dell'Italia e ha rivolto tre raccomandazioni relative al Programma nazionale di riforma 2023. Le tre raccomandazioni del Consiglio UE vertono, rispettivamente su: Perseguimento di una politica di bilancio prudente e di supporto alla crescita sostenibile; Accelerazione dell'attuazione del PNRR, di REPowerEU e dei programmi della politica di coesione; Promozione della sostenibilità ambientale.

All'interno della parte IV della NADEF 2023, il Governo illustra le iniziative politiche, normative e amministrative finora intraprese al fine di adempiere alle suddette raccomandazioni.

La NADEF 2023 reca, inoltre, l'elenco dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica 2024-2026, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica. In particolare, sono dichiarati collegati alla manovra di bilancio 32 disegni di legge, 5 dei quali già presentati e in corso d'esame presso uno dei due rami del Parlamento: Interventi a sostegno della competitività dei capitali (A.S. 674); Misure organiche per la promozione, la valorizzazione e la tutela del *Made in Italy* (A.C. 1341); Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche (A.C.1406); Disciplina della professione di guida turistica (A.S. 833); Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (A.S. 615);

Misure in materia di tecnologie innovative; Misure in materia di politiche spaziali e di sostegno all'industria spaziale; Misure in materia di semplificazione normativa; Revisione del Testo Unico degli Enti locali; Semplificazioni in materia scolastica; Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale; Interventi in materia di disciplina pensionistica; Misure a sostegno delle politiche per il lavoro; Interventi a favore delle politiche di contrasto alla povertà; Misure a sostegno della maternità nei primi mesi di vita del bambino; Misure per il sostegno alle famiglie numerose; In materia di riorganizzazione e potenziamento dell'assistenza territoriale nel Servizio Sanitario nazionale e dell'assistenza ospedaliera; Delega in materia di riordino delle professioni sanitarie e degli enti vigilati dal Ministero della salute; Misure per il sostegno, la promozione e la tutela delle produzioni agricole nazionali e delle relative filiere agro-alimentari e del patrimonio forestale; Misure in materia di consumo di suolo, ricomposizione fondiaria e riutilizzo terre pubbliche a fini agricoli; Misure per la realizzazione delle infrastrutture di preminente interesse nazionale e di altri interventi strategici in materia di lavori pubblici nonché per il potenziamento del trasporto e della logistica; Misure in materia di economia blu; Misure di sostegno alla filiera dell'editoria libraria; Codice in materia di disabilità; Rafforzamento del sistema della formazione superiore e della ricerca; Delega al Governo in materia di politiche abitative per gli studenti universitari; Revisione delle circoscrizioni giudiziarie, anche con riferimento al Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; Disposizioni in materia di magistratura onoraria; Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia; Interventi di adeguamento alla legge quadro sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali; Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni; Delega per la revisione della gestione dei diritti audiovisivi, connessi agli eventi e ai contenuti, e per lo sviluppo delle infrastrutture in ambito sportivo.

Per maggiori dettagli, rinvia alla Documentazione di finanza pubblica n. 10 curata dai Servizi di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore MISIANI (*PD-IDP*) riprende alcuni dei principali elementi emersi nel corso delle audizioni svolte, per sottolineare le lacune e i limiti della NADEF all'esame. Ricorda come, sebbene persino sul Documento gli andamenti congiunturali anche dovuti ai fattori geopolitici, vi sarebbero comunque anche ampi spazi per le scelte da operare da parte del Governo, che tuttavia vanno in direzione sbagliata e contraria al reale interesse del Paese. Ricorda al riguardo le misure di condono fiscale adottate negli ultimi dodici mesi dall'attuale maggioranza, nonché altri interventi di spesa del tutto limitati in un quadro che non ha prodotto un

andamento delle entrate soddisfacente. Si sofferma poi sulle grandi opportunità connesse alle ingenti risorse del PNRR, che tuttavia è in una situazione di grave difficoltà nell'attuazione, dovuta ai ritardi e alle revisioni poco opportune da parte dell'Esecutivo ancora all'esame delle istituzioni europee. Vi sono elementi di oggettiva fragilità nelle previsioni prospettate dal Governo, posto che la crescita programmatica delineata dall'Esecutivo si discosta dalle previsioni del Fondo monetario internazionale, così come dell'OCSE e della Commissione europea, che danno proiezioni molto diverse. Il Governo stima livelli di crescita di molto superiori, che non appaiono fondati, considerato peraltro l'ulteriore conflitto in Medio Oriente che non potrà che incidere negativamente sulla crescita. Si sofferma poi sul profilo del debito pubblico, delineato in maniera discendente, ma con un percorso che appare tuttavia assai discutibile, in quanto legato a privatizzazioni su cui il Ministro Giorgetti in audizione non ha fornito elementi di specificazione, e che destano numerosi dubbi e perplessità anche alla luce dei risultati di siffatte operazioni di privatizzazioni operate nel passato. Residuano oggi numerose variabili connesse al quadro geopolitico, alla variabilità dei tassi di interesse, nonché all'andamento del PNRR, tutti elementi su cui sussistono criticità rispetto allo stesso andamento del PIL. Evidenzia poi come non sono state convincenti le risposte fornite dal Ministero dell'economia circa i presupposti per il nuovo scostamento previsto dalla NADEF: tali presupposti risultano in realtà discutibili, rispetto al quadro normativo di riferimento, e ancor più discutibile è l'uso che viene fatto del maggior *deficit* in base a quanto delineato dal Documento in esame. Sottolinea infatti come il taglio del cuneo fiscale costituisce una misura limitata nel tempo che, sebbene prorogata per il 2024, non appare comunque strutturale, mentre occorrono misure da portare a sistema per il sostegno all'economia del Paese. Al riguardo, ricorda il riferimento operato dal Ministro, in sede di audizione, circa i corrispondenti 10 miliardi di euro che costituiranno, a sua detta, un'ipoteca per i relativi interventi, elemento che desta forti criticità poiché non risponde alle esigenze, invece, di misure strutturali. Occorrerebbe invece rafforzare gli interventi per la crescita, operando con gli opportuni interventi di politica economica, tra i quali ricorda come centrali l'adozione di una legge sul salario minimo, di cui sono dotati ventidue paesi sui ventisette europei, il rinnovo dei contratti già scaduti nonché il tema del congelamento temporaneo dell'indicizzazione degli affitti, richiamando infine altresì la proroga del regime di maggior tutela per le utenze di luce e gas, su cui è tutt'ora assente un intervento del Governo, e che rischia di costituire una pesante stangata per le famiglie italiane. Si sofferma sul tema della sanità, evidenziando come servirebbero 8 miliardi in più rispetto a quanto delineato dalla NADEF, che attesta risorse pari al 6 per cento del PIL, del tutto inidonee a salvare il sistema della sanità pubblica. Ricorda come in audizione il Ministro ha parlato solo di risorse parziali per il personale, mentre servono interventi per affrontare i costi di gestione e gli altri profili strutturali del settore. Il Documento all'esame non affronta in alcun modo i temi della scuola,

dell'università e della ricerca, e manca del tutto un programma di riforma sul trasporto pubblico, settore su cui si stanno incassando risorse cui non corrisponde invece alcun investimento, mentre occorrerebbero i necessari interventi strutturali. Si sofferma poi sul tema della riforma fiscale, evidenziando come il passaggio da quattro a tre scaglioni non comporterà alcun beneficio per i redditi più bassi, risultando invece tale misura costare dai 3 ai 4 miliardi per lo Stato italiano, con benefici poco visibili per i contribuenti stessi. Critica quindi la destinazione di risorse derivanti peraltro da maggiore *deficit*, destinate ad interventi non prioritari, anziché ai settori della sanità, evidenziando inoltre la totale assenza di azioni della maggioranza per il recupero dell'evasione fiscale. Conclude soffermandosi ancora sul tema del PNRR, le cui risorse costituirebbero un importante fattore per la crescita, ma il Governo ha al momento defanziato progetti già previsti, per 16 miliardi, di cui 13 miliardi per progetti previsti dai comuni sul territorio. Bisognerebbe comprendere quali effetti avrà in concreto tale definanziamento, trattandosi di risorse molte consistenti, delineandosi un quadro in cui l'attuazione del piano, anziché accelerare, risulta rallentare. Formula quindi osservazioni critiche sull'approccio dell'attuale maggioranza rispetto a tale elemento, che costituisce invece uno strumento da attuare con il massimo impegno per salvaguardare e migliorare la situazione del Paese.

La senatrice LORENZIN (*PD-IDP*) evidenzia il carattere assai deludente della NADEF all'esame. Richiamando la posizione espressa dal Ministro Giorgetti, sottolinea come il Documento non risulti in alcun modo cauto né prudente, né conto, mancando del tutto di visione per il futuro del Paese. Mancano nel programma delineato azioni in materia di riduzioni del debito, tema sul quale si prospettano privatizzazioni del tutto imprecise, su cui il Ministro non ha chiarito né i settori di intervento, né i relativi tempi previsti, risultandone un quadro aleatorio e non estraneo a profili di rischio, anche alla luce dell'esperienza passata. Riconosce che la NADEF si trova ad operare in una realtà complessa, stanti i fattori esogeni quali le variabili della guerra in Ucraina e della recente crisi in Israele, nonché alla luce del grave andamento dell'inflazione. Tuttavia tali aspetti dovrebbero indurre l'attuale maggioranza ad affrontare i nodi della necessaria attuazione di riforme di sistema nei settori vitali del Paese. Al riguardo manca invece del tutto un disegno di riforma da parte del Governo e non si investe sul fattore del capitale umano nel Paese, mancando nella NADEF i temi della scuola, dell'innovazione della ricerca. Non vi è alcuno strumento concreto di aiuto alle famiglie, che invece richiederebbe una politica sul ciclo dei servizi, tra cui ricorda i servizi all'infanzia, del tutto assenti dal programma delineato. Mancano altresì investimenti da parte del Governo sul tema del lavoro, mentre sulla spesa sociale ed in particolare sulla spesa sanitaria, ricorda come, pure a fronte dell'esperienza maturata con la pandemia, si registra un grave ritorno all'indietro e l'assenza di un programma di intervento per la sanità. A tale riguardo critica fortemente quanto prospettato nel Documento,



circa un ritorno ad una spesa pari al 6,4 per cento del PIL, che sostanzialmente ricalca la spesa per il settore sanitario degli anni pre-Covid, delineando una cifra che non corrisponde all'effettiva sostenibilità di un sistema sanitario nazionale che possa rispondere all'esigenze dei cittadini. Ricorda come la media europea della spesa pubblica destinata alla sanità risulti attestarsi ad una cifra del 7 per cento del PIL, risultando il nostro Paese al di sotto di tale quota. Ricorda la ingente esplosione della spesa pubblica in materia sanitaria registrata soprattutto negli anni dal 2001 al 2006, con l'attuazione del federalismo sanitario, delineando allora un quadro così grave da richiedere interventi di commissariamento e l'adozione dei tetti nelle risorse. Nonostante tale consapevolezza, l'attuale maggioranza sembra tornare a quel modello di spesa sanitaria, dimostratosi del tutto critico e da superare. Si sofferma sul tema della necessaria copertura dei costi per il personale sanitario, sottolineando la centralità di tale tema, ed evidenziando i nodi strutturali degli aumenti nella contrattazione, nonché dell'adeguamento dei LEA. Ricorda inoltre la molteplicità dei temi involti dal sostegno alla sanità pubblica, dal personale del pronto soccorso all'effettiva attrattiva delle borse di specializzazione, tutti problemi che richiedono misure di sistema, con riforme meditate e necessari finanziamenti. Pur riconoscendo la straordinaria situazione dovuta all'andamento dell'inflazione, sottolinea quindi l'assenza di profili strutturali sui temi importanti per il paese, concludendo con l'espressione di una posizione fortemente critica sui contenuti della NADEF.

La senatrice CASTELLONE (M5S) evidenzia come la NADEF all'esame delinea un quadro, già delineato peraltro dal Documento di economia e finanze, di un Paese che non cresce. Ciò risulta in contrasto con i risultati che erano stati raggiunti negli anni passati, pur a seguito della pandemia, laddove erano state adottate politiche a sostegno alla crescita con misure espansive per i cittadini. Richiamando la posizione di illustri economisti, tra cui cita Joseph Stiglitz, evidenzia l'importanza proprio nelle situazioni di crisi di investire sulla crescita, sottolineando come la crescita zero che risulta invece emergere nella NADEF non potrà che produrre gravi problemi per la situazione economica del Paese. Critica in particolare la mancanza di utilizzo di tutto il quadro degli investimenti pubblici previsto dal PNRR, su cui il Governo continua ad avere un atteggiamento volto a procrastinare e a non produrre i risultati previsti. Richiama il rapporto Gimbe presentato sullo stato di salute del Servizio Sanitario Nazionale, dal quale emerge come il quadro attuale preveda investimenti in tale settore addirittura inferiori all'epoca anteriore alla pandemia. Tutto ciò significa non aver compreso la centralità dell'esigenza di tutelare il diritto alla salute, come pilastro per il benessere stesso del Paese. Richiama in via critica alcune posizioni assunte dalla *premier* Meloni in ordine alla necessità di avere visione, criticando, proprio alla luce di tali affermazioni, l'utilizzo del *deficit* a copertura di alcune misure previste dall'attuale Governo. In particolare formula osservazioni critiche sul ricorso allo scostamento di bilancio, che andrebbe utilizzato per interventi

di sostegno alla crescita, risultando altrimenti uno sperpero di risorse pubbliche. In materia di sanità, aggiunge inoltre che occorre avere chiare le priorità per il futuro, concentrando l'attenzione sulla tutela del personale del settore, con i necessari rinnovi contrattuali, sullo sblocco delle assunzioni, mentre risulta assai preoccupante, anche sotto tale profilo, il progetto dell'autonomia differenziata che risulterà foriero di gravi difficoltà, che non sono state opportunamente approfondite in sede di esame dei profili finanziari. Conclude quindi evidenziando i gravi rischi connessi dalla mancanza di programmi di intervento strutturali, che emerge dal Documento in esame, sottolineando come occorrerebbero invece misure coraggiose di investimento e che possano fornire una prospettiva di crescita, in assenza delle quali si profila un rischio di stagnazione o addirittura di decrescita per l'economia del Paese.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) rileva, innanzitutto, la totale assenza nella NADEF di una proposta chiara su come sostenere la crescita economica, a fronte di una serie di fattori di criticità, anche esterni al quadro interno e alla volontà del Governo.

Giudica quindi sorprendenti le parole dette dal ministro Giorgetti nell'audizione antimeridiana, ossia il richiamo alla prudenza, alla responsabilità e al realismo quali motivi ispiratori della NADEF, quando in realtà la prospettiva delineata dal documento programmatico rischia di portare l'Italia in recessione.

Osserva che per assicurare la crescita economica sarebbe necessario, innanzitutto, dare velocità all'attuazione del PNRR, mentre già la modifica della *governance* ne ha determinato il rallentamento. Inoltre, la strategia delineata dal ministro Fitto, incentrata sulla prospettata sinergia tra il PNRR e i Fondi di coesione, rischia di rivelarsi del tutto inadeguata: sarebbe invece necessario, a suo avviso, impiegare le risorse del Piano per potenziare, contestualmente, gli investimenti pubblici e quelli privati.

Evidenzia poi che la confusione, l'incertezza e l'incoerenza mostrate dal Governo nell'attuazione del PNRR emergono anche in materia pensionistica, ove a fronte di posizioni contraddittorie all'interno della maggioranza e del Governo, corrispondono in realtà margini finanziari di fatto inesistenti.

In ordine poi all'evoluzione della spesa pubblica delineata dalla NADEF, segnala, da un lato, il mancato recupero dell'inflazione in molti settori e, dall'altro, la richiesta di autorizzazione per uno scostamento di bilancio che appare privo dei presupposti costituzionali e carente di una visione lungimirante, così da rendere l'Italia uno dei Paesi oggi più a rischio dal punto di vista della finanza pubblica, sia per la scarsa crescita, sia per il rinvio dell'avanzo primario.

Giudica preoccupante anche l'assenza di un programma strategico di sviluppo del Paese, di cui non vi è cenno nella NADEF e nell'audizione del Ministro, e di cui si attendono eventuali chiarimenti nel disegno di legge di bilancio. Anche la proroga di un solo anno del taglio del cuneo fiscale, misura di cui il Partito democratico è sostenitore, in assenza di

una prospettiva strutturale, non appare in grado di dare una spinta efficace alla crescita del PIL.

Giudica quindi deludente l'assenza di un reale programma politico in un documento elaborato da un Governo che rivendica con forza la propria natura politica.

Anche sul tema dell'immigrazione sarebbe necessario, a suo avviso, disegnare un programma realistico e responsabile di gestione di un fenomeno che, se governato, potrebbe dare un contributo ad affrontare molte situazioni critiche del Paese: tuttavia, anche a tale proposito, il Governo ha preferito limitarsi alla propaganda e alla ricerca del consenso di breve periodo.

In conclusione, manifesta una valutazione fortemente critica per un documento che appare inadeguato e insufficiente a risolvere i problemi del Paese e che rischia così di avere effetti di sbandamento per i conti pubblici.

Il senatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*), in via preliminare, conviene che un documento come la Nota di aggiornamento al DEF, in termini generali, non può suscitare particolari entusiasmi, in primo luogo perché su di esso non è possibile di fatto apportare, in sede parlamentare, le modifiche che appaiano opportune e, in secondo luogo, perché si tratta di un esercizio imposto all'Unione europea con raccomandazioni che risultano spesso rituali e raramente significative.

Reputa comunque che la NADEF in discussione risulta in realtà indicare una direzione positiva. A fronte di criticità risalenti o più vicine nel tempo, nel documento vengono delineati una prospettiva coerente di riduzione delle tasse, un tentativo di aumento dei trattamenti pensionistici e, più in generale, una serie di interventi a tutela della classe media, con esclusione di misure di carattere patrimoniale che ne peggiorerebbero nettamente la condizione finanziaria.

Si dichiara quindi convinto che un Paese con le caratteristiche demografiche dell'Italia non possa aspettarsi grandi benefici dai flussi migratori, soprattutto se illegali. Appare invece più adeguata una prospettiva analoga a quella del Giappone, ove risulta pienamente gestibile un debito pubblico, anche di significative proporzioni, detenuto in gran parte dalla popolazione residente e gestito dalla propria Banca centrale.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) osserva, innanzitutto, che il richiamo del Ministro Giorgetti al realismo come uno dei motivi ispiratori del Documento in esame appare poco convincente. Ricorda, ad esempio, come la sanità non versi in buone condizioni e il realismo richiederebbe quindi interventi finanziari diretti a tutelarne il ruolo di servizio unico universale e pubblico. Al contrario, dalla NADEF risulta che le relative risorse in realtà diminuiscono e, quindi, la situazione del settore appare destinata a peggiorare: le disponibilità finanziarie vengono invece indirizzate ai soggetti che già si trovano in condizioni agiate, ad esempio mediante l'introduzione di forme di *flat tax*.



Anche il riferimento fatto nella NADEF, seppure generico e poco chiaro, alle privatizzazioni, risulta a suo avviso in contrasto con le esigenze del Paese, che richiederebbero il rafforzamento del controllo su determinati settori strategici, al fine di garantire la sicurezza e lo sviluppo economico.

In ordine poi alle prospettate misure a sostegno della famiglia e della natalità, ritiene che tali interventi non possano costituire un alibi per non affrontare la questione dei flussi migratori. Al riguardo, fa presente che già ora i migranti, in particolare nella propria regione, la Lombardia, contribuiscono a pagare una parte delle pensioni degli italiani, settore su cui peraltro stanno emergendo forti contrasti all'interno della maggioranza.

Sottolinea, in conclusione, che il documento programmatico presentato da un Governo che rivendica il proprio carattere politico denota non tanto realismo o prudenza, quanto mancanza di coraggio, che alla fine danneggerà soprattutto il ceto medio produttivo, non ultimo per l'assenza di una seria prospettiva di contrasto dell'evasione fiscale.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) si sofferma su due specifiche questioni che emergono dal Documento in esame e che sollevano particolare preoccupazione.

In primo luogo, ricorda che il 2023 rappresenta l'ultimo anno di applicazione della *General Escape Clause*, mentre è in gestazione la riforma della *governance* economica europea e l'elaborazione di un nuovo quadro contabile. Come è emerso anche dall'audizione dell'Ufficio parlamentare di bilancio, appare quindi probabile che, a partire dal 2025, sarà necessario procedere a una serie di aggiustamenti fiscali, in assenza dei quali si porrà un problema di sostenibilità del debito. A tale proposito, la NADEF presentata dal Governo appare quindi, a suo giudizio, un'occasione mancata per indirizzare il quadro della finanza pubblica su un sentiero di stabilità e di sicurezza dei conti pubblici.

Richiama, in secondo luogo, il tema della natalità, affrontato nella NADEF esclusivamente in una prospettiva di sostenibilità finanziaria. Al riguardo, sarebbe stato a suo giudizio più corretto trattare, in tale sede, anche il tema della generazione dei nuovi italiani, che possono offrire un importante contributo alla crescita economica e sociale del Paese.

Il PRESIDENTE, non essendovi ulteriori richieste di intervento, dichiara conclusa la discussione generale e rinuncia alla propria replica in qualità di relatore.

La sottosegretaria SAVINO rinuncia all'intervento in replica.

Si passa quindi alla votazione del mandato al relatore.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi in votazione il mandato al relatore a riferire favorevolmente

all'Assemblea sulla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023, comprensivo degli allegati e dell'annessa Relazione al Parlamento, con l'autorizzazione altresì a chiedere alla Presidenza del Senato di poter riferire oralmente.

La Commissione approva.

La senatrice DAMANTE (M5S) fa presente che i senatori del proprio Gruppo, Castellone e Patuanelli, non hanno potuto partecipare al voto perché impegnati nella contestuale riunione della Conferenza dei Capigruppo e che, a suo avviso, sarebbe stato più corretto rinviare la votazione.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(622 e 501-A) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice AMBROGIO (Fdl) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, non essendo state apportate modifiche al testo, di ribadire il parere non ostativo, già reso alla Commissione di merito.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti la proposta di parere non ostativo, che viene approvata all'unanimità.

**(790-A) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il presidente CALANDRINI (Fdl), in sostituzione della relatrice Testor, illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sul testo.

Con riguardo agli emendamenti, occorre valutare i profili finanziari della proposta 3.221 (già 3.103), che dispone l'istituzione di un osservatorio in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità, in relazione ai possibili oneri per la finanza pubblica.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO, limitatamente all'emendamento segnalato, rileva che lo stesso risulta suscettibile di determinare maggiori oneri alla prevista istituzione di un osservatorio.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) esprime la posizione contraria del proprio Gruppo sull'orientamento espresso dal Governo, evidenziando come risulti problematico prevedere una Commissione d'inchiesta se non vi siano poi gli strumenti, tra i quali il previsto osservatorio per operare gli opportuni approfondimenti.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente CALDRINI (*FdI*), in qualità di relatore, propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 3.221 (già 3.103). Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti. ».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e risulta approvata.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE****(Finanze e tesoro)**

Martedì 10 ottobre 2023

**Plenaria****80<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
MELCHIORRE

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 12,50.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(Doc. LVII, n. 1-bis – Allegati I, II, III e IV- Annesso) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023, allegati e relativo annesso**

(Esame e sospensione)

Riferisce alla Commissione per le parti di competenza il relatore BORGHESI (*LSP-PSd'Az*), che sottolinea come i dati di consuntivo per il 2022 evidenzino entrate totali delle Amministrazioni pubbliche pari a circa 935 miliardi, in aumento di circa 8 punti percentuali rispetto all'anno precedente (un incremento in valore assoluto di circa 72 miliardi), con un'incidenza sul PIL pari al 48 per cento. Come evidenziato dal comunicato ISTAT di settembre, in tale anno, le entrate correnti hanno registrato una crescita del 7,3 per cento, attestandosi al 47,1 per cento del PIL. In particolare, le imposte dirette sono aumentate dell'8,6 per cento, principalmente per il forte aumento dell'IRPEF e dell'IRES, solo in parte compensato dalla contrazione delle ritenute sugli interessi e sui redditi da capitale e dell'imposta sostitutiva sul risparmio gestito. Anche le imposte indirette hanno registrato una crescita marcata (+6,4 per cento), grazie soprattutto al gettito IVA – sostenuto dall'incremento dei prezzi al consumo – dell'IRAP e dell'imposta sul Lotto e lotterie. In calo, invece, l'imposta sul consumo del gas metano e gli oli minerali per effetto della riduzione delle aliquote di alcune accise. La crescita delle entrate in

conto capitale (+57,6 per cento) è spinta principalmente dalla crescita delle « altre entrate in conto capitale » e, in particolare, dai « contributi agli investimenti dall'Unione europea » relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). La pressione fiscale complessiva è risultata pari al 42,7 per cento, lievemente in rialzo rispetto all'anno precedente (era 42,6 per cento nel 2021), per un aumento delle entrate fiscali e contributive (7,1 per cento) superiore rispetto a quello del PIL a prezzi correnti (+6,8 per cento). Per quanto attiene alle previsioni per gli anni 2023-2026, si evidenzia, in valore assoluto, un andamento crescente del gettito complessivo. Nel 2023 le entrate totali delle Amministrazioni pubbliche risultano pari a circa 981 miliardi, in crescita di circa il 4,9 per cento rispetto all'anno precedente (un incremento in valore assoluto pari a circa 46 miliardi), con un'incidenza sul PIL pari al 47,8 per cento. Con riferimento al valore delle entrate in rapporto al PIL, l'andamento delle entrate finali risulta, invece, decrescente (da 47,8 per cento nel 2023 a 46,3 per cento nel 2026). La NADEF 2023 evidenzia come la previsione di rallentamento della crescita economica implica una minore dinamicità del gettito fiscale rispetto alle attese. Il gettito tributario a legislazione vigente è atteso rimanere stabile nell'anno in corso al 29,3 per cento del PIL, per poi scendere nei tre anni successivi fino al 28,3 per cento del PIL del 2026. I contributi sociali in rapporto al PIL scenderanno al 13,1 per cento nell'anno in corso, per effetto degli interventi di riduzione del cuneo fiscale, per poi mantenersi sostanzialmente stabili su un livello medio del 13,6 per cento nei tre anni successivi. Coerentemente agli andamenti descritti, nel 2023 la pressione fiscale è attesa scendere al 42,5 per cento, per poi continuare a diminuire di circa 0,2 punti percentuali del PIL in media all'anno, e raggiungere il 41,8 per cento nel 2026. In valori assoluti l'andamento positivo è sostenuto prevalentemente dalle imposte indirette che sono previste in aumento di circa il 4,9 per cento nel 2023 e del 4,8 per cento nel 2024 (l'incremento risulta invece più contenuto nel biennio 2025-2026, attestandosi su un valore rispettivamente del 2,5 per cento nel 2025 e del 2,6 per cento nel 2026). Le imposte dirette registrano invece una contrazione nell'anno 2024 di circa 1,2 punti percentuali rispetto all'anno precedente (circa 4 miliardi in valore assoluto). Negli anni successivi, invece, dovrebbero tornare ad aumentare, con un incremento di circa il 2,7 per cento nel 2025 (circa 8 miliardi in valore assoluto) e del 2,8 per cento nel 2026 (circa 8,6 miliardi in valore assoluto). Per quanto riguarda i contributi sociali, la Nota stima un incremento nel 2023 del 3,3 per cento rispetto al 2022 (269.547 milioni di euro nel 2023 rispetto a 260.941 milioni del 2022, con un differenziale positivo di circa 8,6 miliardi di euro), e quindi un ulteriore incremento del gettito da contributi sociali pari a + 7,5 per cento nel 2024 rispetto al 2023 (+ 20,3 miliardi tra il 2024 e il 2023). A seguire, si prevede una crescita media annua dei contributi più contenuta nel biennio 2025-2026 (+3,1 nel 2025 e + 2,9 nel 2026). In rapporto al PIL, i contributi sociali si assestano al 13,1 per cento nel 2023 (in calo di 0,3 punti rispetto al 13,4 del 2022, per effetto degli interventi di riduzione del cuneo fiscale),

per poi risalire al 13,6 per cento nel biennio 2024 e 2025 e flettendo lievemente nel 2026 al 13,5 per cento.

La NADEF contiene un apposito approfondimento dedicato alla valutazione delle entrate derivanti dalla *tax compliance*. In base alla nuova procedura introdotta dalla legge di bilancio 2021, per quest'anno non è possibile destinare risorse al Fondo per la riduzione della pressione fiscale. La NADEF, inoltre, rivede al rialzo, di 0,7 punti percentuali di PIL, la stima tendenziale del *deficit* per il 2023 rispetto agli obiettivi programmati nel DEF incorporando nuove valutazioni sul costo del *Superbonus* per l'anno in corso provenienti dal monitoraggio (+1,1 per cento del PIL). L'impatto della misura nel corso del tempo è riconducibile alla combinazione di diversi fattori, che hanno inciso con tempistiche e modalità differenti sulle variazioni osservate nel numero di interventi e in termini di spesa sostenuta. Già nella NADEF 2022 le previsioni tendenziali sono state aggiornate per tenere conto dell'andamento crescente delle agevolazioni. L'aumento delle spese non si è tuttavia arrestato in assenza di un tetto massimo per la misura. Il Governo in carica è dovuto intervenire per tutelare gli equilibri di finanza pubblica. Sulla base dei criteri indicati dalla nuova versione del Manuale sul *deficit* e sul debito pubblico di Eurostat, lo scorso marzo le autorità statistiche hanno riclassificato il *Superbonus* 110 e il *Bonus* facciate come crediti « pagabili » ai sensi del SEC 2010 per gli anni 2020-2022; di conseguenza, le agevolazioni sono state registrate nei conti nazionali come spesa (contributi agli investimenti) per l'intero importo maturato del credito nell'anno in cui il contribuente ha sostenuto la spesa che dà luogo al beneficio fiscale. Nei conti pubblicati da Istat il 22 settembre scorso la spesa per i due *bonus* edilizi relativa al 2022 è stata rivista al rialzo (dal 2,6 al 2,8 per cento del PIL) rispetto alle stime dello scorso marzo. Anche la spesa 2023 è classificata come credito « pagabile ». Sulla base dell'interpretazione delle regole del Manuale sul *deficit* e sul debito, si ipotizza, invece, che la spesa da sostenere nel biennio 2024-2025 debba essere registrata come credito « non pagabile » poiché, a legislazione vigente, non è più consentita la trasferibilità del credito e lo sconto in fattura delle detrazioni maturate sugli interventi *Superbonus*, se non per una ridotta platea di beneficiari. Le previsioni sull'indebitamento netto nell'orizzonte 2023-2026, nel confronto con le stime DEF 2023, risentono degli effetti combinati dell'aggiornamento al rialzo della spesa per l'anno in corso e della revisione del criterio di registrazione per il biennio 2024-2025. In particolare, si riscontra un peggioramento dell'impatto sull'indebitamento 2023 in relazione all'aumento stimato del ricorso alla misura *Superbonus* (dallo 0,7 per cento all'1,8 per cento del PIL) e un miglioramento per l'indebitamento 2024 e 2025 (+0,3 e +0,2 punti percentuali di PIL, rispettivamente) collegato agli effetti della riclassificazione. Nel confronto con le previsioni DEF l'impatto sul debito, indipendente dagli effetti della riclassificazione, è determinato dalla revisione degli importi stimati per la spesa del biennio 2022-2023 secondo il profilo di utilizzo per cassa delle agevolazioni fiscali. Il peggioramento è stimato in 0,1 punti percentuali di

PIL nel 2023 e in 0,3 punti percentuali di PIL per ciascun anno del triennio 2024-2026. In generale, la classificazione degli incentivi come « pagabili » determina un rilevante disallineamento tra le dinamiche di cassa e di competenza dei saldi di finanza pubblica negli anni dell'orizzonte di programmazione. Simulazioni condotte dal Ministero dell'economia e delle finanze, riporta la NADEF, mostrano che, in assenza degli esborsi connessi alle due agevolazioni, il rapporto debito/PIL sarebbe in continua discesa già nello scenario di finanza pubblica tendenziale 2023-2026, per circa 1 punto percentuale di PIL all'anno. A questi costi passati e futuri che, come detto, sono stati oggetto di significative revisioni al rialzo, si contrappongono impatti positivi, ma di difficile quantificazione sul PIL, negli anni compresi tra il 2021 e l'anno in corso. Per quanto riguarda la finanza pubblica, si ritiene che lo stimolo esercitato dal provvedimento sull'attività economica e sul gettito fiscale non sia stato sufficiente a compensarne i costi.

Alla Nota di aggiornamento risultano allegati, per quanto di interesse della Commissione: il rapporto programmatico recante gli interventi in materia di spese fiscali; il rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva; la relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva.

Unitamente alla NADEF, il Governo ha trasmesso al Parlamento la Relazione che illustra l'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di bilancio di medio termine (OMT) ai fini della necessaria autorizzazione parlamentare. Il Governo presenta la richiesta di un margine di manovra in termini di indebitamento da utilizzare per adottare provvedimenti che si ritengono in grado di fornire un sostegno all'economia nel breve termine, quali la riduzione del cuneo fiscale a carico dei lavoratori e un primo intervento attuativo della delega fiscale, al fine di trasformare in prospettiva il sistema tributario in un fattore di crescita.

La NADEF 2023 reca inoltre l'elenco dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica 2024-2026, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica. In particolare, sono dichiarati collegati alla manovra di bilancio 32 disegni di legge, 5 dei quali già presentati e in corso d'esame presso uno dei due rami del Parlamento. Per quanto riguarda i settori di interesse della Commissione finanze, segnala il disegno di legge recante « Interventi a sostegno della competitività dei capitali » (A.S. 674).

In conclusione, preannuncia la presentazione di un parere favorevole.

La senatrice TAJANI (*PD-IDP*) preannuncia l'intenzione di intervenire.

Il PRESIDENTE informa la Commissione che, per l'economia dei lavori della Commissione, l'esame della Nota di aggiornamento viene momentaneamente sospeso, per poi riprendere dopo l'esame del disegno di legge n. 674 nel corso della seduta.



Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali**

(Esame e rinvio)

La relatrice ZEDDA (*FdI*) introduce il provvedimento, evidenziando che l'articolo 1 interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, prorogando al 31 dicembre 2023 (in luogo del 30 giugno 2023) l'estensione della garanzia massima dell'80 per cento a valere sul Fondo medesimo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito ed età. L'articolo 2 proroga dal 30 settembre al 15 novembre 2023 il termine per il versamento in unica soluzione dell'imposta sostitutiva sul valore di acquisto delle crypto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023 e posticipa, alla medesima data del 15 novembre 2023, il termine a partire dal quale è possibile rateizzare l'importo dovuto. L'articolo 3 rimette in termini i soggetti che, a causa degli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nel mese di luglio 2023, sono stati impossibilitati ad effettuare tempestivamente i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023. I predetti versamenti sono considerati tempestivi, se effettuati entro la data del 31 ottobre 2023. L'articolo 4 proroga i termini di alcune condizioni necessarie per avvalersi delle agevolazioni fiscali previste per le cessioni o assegnazioni da parte delle società di beni immobili e di beni mobili registrati ai soci. L'articolo 5 differisce al 15 ottobre 2023 il termine di decadenza per la comunicazione in caso di variazione del codice IBAN necessaria ai fini dell'accredito dell'indennizzo del Fondo indennizzo risparmiatori spettante ai risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate. L'articolo 6 stabilisce che entro il termine del 30 novembre 2024 i contribuenti che applicano il regime forfetario devono adempiere, relativamente al periodo d'imposta 2021, agli specifici obblighi informativi previsti dalla legislazione vigente. L'articolo 7 anticipa dal 31 dicembre al 16 novembre 2023 il termine di utilizzabilità dei crediti di imposta, riconosciuti per il primo e il secondo trimestre 2023, volti a contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese. Il comma 1 dell'articolo 8 proroga dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023 la norma transitoria sul diritto al ricorso al lavoro agile da parte dei dipendenti, pubblici e privati, rientranti nelle situazioni di fragilità di cui al decreto ministeriale 4 febbraio 2022 e pone una norma specifica per l'applicabilità per il personale do-



cente della medesima disposizione oggetto di proroga. Il successivo comma 2 provvede alla quantificazione dell'onere finanziario derivante dalla suddetta proroga, riferito all'esigenza delle sostituzioni del personale delle istituzioni scolastiche, e alla relativa copertura. L'articolo 9 dispone l'ulteriore (sesta) proroga al 1° dicembre 2023 di due organi consultivi dell'Agenzia italiana del Farmaco, la Commissione consultiva tecnico-scientifica ed il Comitato prezzi e rimborso, scaduti il 1° ottobre. L'articolo 10, comma 1, proroga dal 7 ottobre 2023 al 7 dicembre 2023 il termine entro il quale devono concludersi i lavori delle commissioni nazionali riferiti al sesto quadrimestre della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2021-2023. Il comma 2 autorizza fino al 31 dicembre 2023 la spesa di 55,6 milioni di euro per consentire il pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico, disponendo che ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili, relativamente al 2023, del Programma operativo nazionale Istruzione 2014-2020. In attesa dell'esercizio da parte del Governo della delega (conferita dalla legge n. 71 del 2022) per la riforma del Consiglio della magistratura militare, l'articolo in esame rinvia al 31 gennaio 2024 il termine per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio. L'articolo 12 proroga di un mese il termine di rilevazione, per l'anno 2023, della forza effettiva della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare, ai fini della valutazione della rappresentatività delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. L'articolo 13 autorizza la prosecuzione per il 2023 delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina, in particolare le forme di assistenza coordinate dai Presidenti delle regioni e dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano dietro il previsto coordinamento del Dipartimento della protezione civile. A tal fine destina 36 milioni (attingendoli al Fondo per le emergenze nazionali). L'articolo 14 differisce dal 30 ottobre 2023 al 30 novembre 2023 il termine per l'adozione, secondo la procedura speciale già prevista dalle norme transitorie oggetto di differimento, di modifiche del regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro medesimo e del regolamento sull'organizzazione e il funzionamento degli uffici dell'Avvocatura dello Stato. L'articolo 15 consente di prorogare il termine per completare il programma di cessione dei complessi aziendali nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza, fino ad un termine di ulteriori 24 mesi nei casi in cui risulti pendente un contenzioso giurisdizionale avente a oggetto la validità, in tutto o in parte, della cessione dei complessi aziendali, con provvedimento del Ministro delle imprese e del *Made in Italy*. L'articolo 16 reca l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministro può altresì disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, se necessario. Infine, ricorda che il decreto-legge è vigente dal 30 settembre 2023.

Il presidente MELCHIORRE invita i Gruppi a far pervenire alla Presidenza le proposte di eventuali audizioni entro domani, mercoledì 11 ottobre.

Propone di fissare il termine per presentare emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di giovedì 19 ottobre.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**(674) *Interventi a sostegno della competitività dei capitali***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 ottobre.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 21 subemendamenti all'emendamento 16.0.100 del Governo, pubblicati in allegato. Comunica inoltre che è stata presentata la seguente riformulazione: 20.0.1 (testo 2), pubblicata in allegato. Informa altresì che non si potrà procedere al voto sull'emendamento del Governo 16.0.100 e sui relativi subemendamenti, perché non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Prende atto la Commissione.

Il sottosegretario FRENI, prima dell'espressione dei pareri sugli emendamenti, anticipa che il Governo proporrà una serie di riformulazioni, con l'obiettivo di migliorare il testo anche attingendo a proposte di Gruppi di opposizione, che, se accolte, potranno essere esaminate dopo l'espressione del parere della 5<sup>a</sup> Commissione. Auspica comunque che la Commissione possa concludere l'esame degli emendamenti nella giornata di domani.

Il presidente MELCHIORRE ricorda che il disegno di legge è collegato alla manovra su cui il parere della Commissione bilancio è obbligatorio.

Prende atto la Commissione.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) sottoscrive tutti gli emendamenti presentati dai senatori Borghesi e Garavaglia.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 1.

Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5, a condizione che i firmatari accettino una identica riformulazione, di cui dà lettura, e contrario sull'emendamento 1.0.1.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*), anche a nome del correlatore Orsomarso, si esprime in maniera conforme.

La senatrice TAJANI (*PD-IDP*) si riserva di valutare la proposta del Governo e chiede di accantonare l'emendamento 1.4.

Si associa il senatore CROATTI (*M5S*) per l'emendamento 1.5.

I senatori BORGHESI (*LSP-PSd'Az*), LOTITO (*FI-BP-PPE*) e Francesca TUBETTI (*FdI*) accettano la proposta del Governo e riformulano in un testo 2, rispettivamente, gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3, pubblicati in allegato, che vengono accantonati in attesa del parere della Commissione bilancio.

Il presidente MELCHIORRE fa presente che si intendono accantonati anche gli emendamenti 1.4 e 1.5, anche nel testo riformulato.

Accertata la presenza del numero legale, l'emendamento 1.0.1, posto ai voti, è respinto.

Il presidente MELCHIORRE fa presente che l'emendamento 1.0.2 è stato ritirato.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 2, sui quali il sottosegretario FRENI e i RELATORI esprimono parere contrario.

Gli emendamenti 2.1, 2.0.3 e 2.0.4 sono inammissibili, in conseguenza del parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La senatrice TUBETTI (*FdI*) ritira l'emendamento 2.0.1.

Il senatore BORGHESI (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 2.0.2.

Si procede quindi con gli emendamenti all'articolo 3, sui quali il sottosegretario FRENI e i RELATORI esprimono parere contrario.

Il senatore MAFFONI (*FdI*) ritira l'emendamento 3.0.1.

L'emendamento 3.0.2, messo in votazione, non è approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 4.

Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sull'emendamento 4.12 e contrario sulle rimanenti proposte.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*), anche a nome del correlatore Orsomarso, si esprime in maniera conforme.

Messo ai voti, l'emendamento 4.1 è respinto.

Il senatore BORGHESI (*LSP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 4.2 e 4.3.

L'emendamento 4.4, messo ai voti, è respinto.

Il senatore BORGHESI (*LSP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 4.5 e 4.6.

Posto ai voti, l'emendamento 4.7, risulta respinto.

La senatrice TUBETTI (*FdI*) ritira l'emendamento 4.8.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 4.9 e 4.10.

Il senatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) sottoscrive e ritira l'emendamento 4.11.

L'emendamento 4.12, messo ai voti, è approvato.

All'esito di distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 4.13, 4.14, 4.15 e 4.16.

L'emendamento 4.0.1 è inammissibile in esito al parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore BORGHESI (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 4.0.2.

L'emendamento 4.0.3 è accantonato, per essere esaminato insieme all'emendamento dei relatori in materia di lista del Consiglio di amministrazione.

Poiché agli articoli 5 e 6 non sono stati presentati emendamenti, si passa agli emendamenti all'articolo 7.

Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sull'emendamento 7.3. Il parere è favorevole anche sugli emendamenti 7.1, 7.2 e 7.6 a condizione che vengano riformulati nel testo dell'emendamento 7.3.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*), anche a nome del correlatore Orsomarso, si esprime in maniera conforme.

La proposta di riformulazione viene accolta dalla senatrice TAJANI (*PD-IDP*), che presenta un identico testo 2, pubblicato in allegato, degli emendamenti 7.1, 7.2 e 7.6.

Posto ai voti, l'emendamento 7.3, identico agli emendamenti 7.1, 7.2 e 7.6, è approvato

I senatori Francesca TUBETTI (*FdI*) e LOTITO (*FI-BP-PPE*) ritengono, rispettivamente, gli emendamenti 7.4 e 7.5, tra loro identici, per la parte non preclusa dall'accoglimento dell'emendamento 7.3.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 8.

Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sugli emendamenti 8.1, 8.2 e 8.3, tra loro identici, e contrario sui rimanenti emendamenti.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*), anche a nome del correlatore Orsomarso, si esprime in maniera conforme.

Messo ai voti, l'emendamento 8.1, soppressivo dell'articolo, identico agli emendamenti 8.2 e 8.3, è approvato.

Risultano preclusi tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 8.

L'emendamento 8.0.1, posto ai voti, è respinto.

Si passa all'esame dell'unico emendamento all'articolo 9, sul quale il sottosegretario FRENI e i RELATORI esprimono parere contrario.

L'emendamento 9.1, messo ai voti, è respinto.

Si passa all'esame dell'unico emendamento all'articolo 10, sul quale il sottosegretario FRENI e i RELATORI esprimono parere contrario.

L'emendamento 10.1, posto in votazione, è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 11, sui quali il sottosegretario FRENI e i RELATORI si esprimono in senso contrario.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 11.1 e 11.2 sono respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 12.

Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sull'emendamento 12.11. Quanto all'emendamento 12.12, il parere favorevole è condizionato a una riformulazione del testo di cui dà lettura. Esprime infine parere favorevole sull'emendamento 12.0.100 (testo 2) dei relatori, mentre sui relativi subemendamenti e sui restanti emendamenti il parere è contrario.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*), anche a nome del correlatore Orsomarso, si esprime in maniera conforme.

La senatrice TAJANI (*PD-IDP*) accetta la riformulazione proposta e presenta un testo 2 dell'emendamento 12.12, pubblicato in allegato, che viene accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio.

All'esito di distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 e 12.5.

Il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) ritira l'emendamento 12.6, identico all'emendamento 12.7.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 12.7, 12.8, 12.9 e 12.10, mentre è approvato l'emendamento 12.11.

Messi separatamente ai voti, risultano respinti i subemendamenti da 12.0.100 (testo 2)/1 a 12.0.100 (testo 2)/18.

Il PRESIDENTE avverte che all'emendamento 12.0.100 (testo 2) sono state apportate delle modifiche, esclusivamente di *drafting*, risultando rinumerato in un testo 3.

Prende atto la Commissione.

Dopo dichiarazione di voto contrario della senatrice TAJANI, l'emendamento 12.0.100 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

A seguito di tale votazione risultano assorbiti gli emendamenti 4.0.3, 12.0.1, 12.0.2, 13.0.3 e 13.0.4.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 13.

Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sugli emendamenti 13.9, 13.10, 13.0.1 e 13.0.2. a condizione che i firmatari accettino una identica riformulazione, di cui dà lettura, e contrario sui restanti emendamenti.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*), anche a nome del correlatore Orsomarso, si esprime in maniera conforme.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 13.1 a 13.7.

I senatori Francesca TUBETTI (*FdI*) e BORGHESI (*LSP-PSd'Az*) accettano la proposta del Governo e riformulano in un testo 2, rispettivamente, gli emendamenti 13.8 e 13.0.1 e 13.9 e 13.0.2, pubblicati in allegato, che vengono accantonati in attesa del parere della Commissione bilancio.

La senatrice TAJANI (*PD-IDP*), pur riservandosi di valutare compiutamente la proposta del Governo, accetta la riformulazione dell'emendamento 13.10, pubblicato in allegato, che resta accantonato.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 13.11 e 13.0.5 non sono approvati.

Su richiesta del rappresentante del Governo, la seduta viene sospesa.

*La seduta, sospesa alle ore 13,50, riprende alle ore 13,55.*

All'articolo 14 non sono stati presentati emendamenti.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 15, sui quali il sottosegretario FRENI e i RELATORI esprimono parere contrario, riservandosi un più approfondito esame in caso di ripresentazione in Assemblea, se respinti.

All'esito di distinte votazioni sono respinti tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 15.

L'emendamento 15.0.1 è inammissibile.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 16, tutti aggiuntivi.

Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sull'emendamento 16.0.1, a condizione che venga riformulato in un testo di cui dà conto, e contrario sugli emendamenti 16.0.2 e 16.0.3.

Con riferimento ai subemendamenti all'emendamento 16.0.100 del Governo, esprime parere favorevole ai subemendamenti 16.0.100/1 e 16.0.100/9, purché riformulati in un testo di cui dà lettura, e ai subemendamenti 16.0.100/4, 16.0.100/10, 16.0.100/12 e 16.0.100/16. Propone inoltre di riformulare i subemendamenti 16.0.100/7 e 16.0.100/8 nel testo del subemendamento 16.0.100/10, nel qual caso il parere sarà favorevole. Sui rimanenti subemendamenti il parere è contrario.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*), anche a nome del correlatore Orsomarso, esprime parere favorevole sull'emendamento 16.0.100 del Governo. Quanto alle rimanenti proposte, si esprime in maniera conforme.

Il senatore BORGHESI (*LSP-PSd'Az*) accoglie la proposta del Governo e riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, l'emendamento 16.0.1, che viene accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio.

Gli emendamenti 16.0.2 e 16.0.3 sono inammissibili.

La senatrice TAJANI (*PD-IDP*) accoglie la proposta del Governo e riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, i subemendamenti 16.0.100/1 e 16.0.100/9.

Sono riformulati in un testo 2 identico all'emendamento 16.0.100/10 gli emendamenti 16.0.100/7 e 16.0.100/8, pubblicati in allegato.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 16.0.1 (testo 2) e dell'emendamento governativo 16.0.100 e dei relativi subemendamenti, in attesa del parere della Commissione Bilancio.

Prende atto la Commissione.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 17, sui quali il sottosegretario FRENI e i RELATORI si esprimono in senso contrario.

Posto ai voti, l'emendamento 17.1 è respinto.

Il senatore BORGHESI (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 17.2 e preannuncia la trasformazione in un ordine del giorno.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 18.

Il sottosegretario FRENI esprime parere contrario sull'emendamento 18.1 e favorevole sull'emendamento 18.2, a condizione che venga riformulato.



mulato nel testo di cui dà conto. Sui restanti emendamenti il parere è contrario.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) si esprime in maniera conforme.

Il senatore CROATTI (*M5S*) accoglie, pur con riserva, la proposta del Governo e presenta un testo 2, pubblicato in allegato, dell'emendamento 18.2, che viene accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 18.1.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 18.3, 18.4, 18.5, 18.6 e 18.7.

Si passa all'esame dell'unico emendamento all'articolo 19, sul quale il sottosegretario FRENI e i RELATORI esprimono parere contrario.

Il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) ritira l'emendamento 19.0.1.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 20.

Il sottosegretario FRENI esprime parere contrario su 20.1 (testo 2) e 20.2, di identico contenuto nella originaria versione. Esprime parere favorevole sull'emendamento 20.0.1, purché riformulato in un testo che consegna alla Commissione. Sui rimanenti emendamenti il parere è contrario.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*), anche a nome del correlatore Orsomarso, si esprime in maniera conforme.

Il senatore BORGHESI (*LSP-PSd'Az*) accetta la proposta del Governo e riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, l'emendamento 20.0.1, che viene accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio.

Resta accantonato l'emendamento 20.1 (testo 2).

Il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) pur prendendo atto del parere contrario, chiede che sia comunque accantonato anche l'emendamento 20.2.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 21.

Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sui subemendamenti sugli emendamenti 21.100/1 e 21.100/2 e 21.100 dei relatori, identico agli emendamenti 21.5 e 21.6, e contrario sui restanti emendamenti.

Sono dichiarati inammissibili, in esito al parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 21.3, 21.4 e 21.9.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*), anche a nome del correlatore Orsomarso, si esprime in maniera conforme.

Posti separatamente ai voti, sono approvati i subemendamenti 21.100/1 e 21.100/2.

Posto ai voti, è quindi approvato, nel testo appena modificato, l'emendamento 21.100.

I restanti emendamenti all'articolo 21 sono assorbiti o preclusi.

Gli emendamenti 21.0.1 e 21.0.2 sono inammissibili, in esito al parere contrario della Commissione bilancio.

Il PRESIDENTE avverte che potrà essere necessario un coordinamento del testo dell'articolo 21, in base alle votazioni testé effettuate.

Avverte infine che il seguito dell'esame è rinviato alle sedute di domani. Una volta pervenuto il prescritto parere della Commissione bilancio, si procederà alle restanti votazioni.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta, sospesa alle ore 14,20, riprende alle ore 14,25.*

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023, allegati e relativo annesso (Doc. LVII, n. 1-bis – Allegati I, II, III e IV- Annesso)**

(Ripresa e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame precedentemente sospeso.

Interviene in discussione generale la senatrice TAJANI (*PD-IDP*) la quale presenta e illustra una proposta di parere contrario (allegata al resoconto) motivato con una serie di considerazioni critiche circa l'impostazione complessiva della Nota. Ritiene che l'intervento del relatore, pur con qualche accento critico, non abbia colto gli aspetti di maggiore problematicità che stanno in una sovra stima del tasso di crescita e la previsione di entrate derivanti da non ben specificate operazioni di privatiz-

zazioni. Manca colpevolmente nella Nota di aggiornamento qualsiasi riferimento al contrasto dell'evasione fiscale ed al recupero di gettito da esso derivante. Tali argomentazioni sono rese ancora più pregnanti dalle previsioni pessimistiche rispetto all'andamento dell'economia mondiale, che non trovano, certamente risposte nel documento governativo.

Interviene quindi il senatore BOCCIA (*PD-IDP*), che integra le ragioni di contrarietà della propria parte politica rispetto al Documento presentato dal Governo sottolineando in premessa che il Partito Democratico aveva già rilevato ad aprile l'erroneità delle stime di crescita alla base del Documento di economia e finanza oggetto della Nota di aggiornamento. Il Governo ha scelto di predisporre una manovra sostanzialmente incrementando il *deficit*, senza tener conto della tendenza a ribasso del PIL, dovendo registrare inoltre un rapporto piuttosto deteriorato con l'Unione europea, rimanendo ancora aperte le questioni della ratifica del MES e della riforma del patto di Stabilità e Crescita. Ad aggravare tale quadro concorre la consapevolezza degli analisti e dei centri studi che rispetto alla previsione di crescita del PIL già sovrastimata, il contributo che potrà apportare i programmi di investimento del PNRR (a sua volta oggetto di ampia revisione) resta molto aleatorio e debole.

Conclude il proprio intervento rilevando che la manovra economica non contiene scelte di campo significative ma si limita a prorogare alcune misure, come ad esempio la riduzione del cuneo fiscale, che, viceversa, dovrebbero avere carattere strutturale.

Il senatore ORSOMARSO (*FdI*) contesta la ricostruzione e l'analisi del senatore Boccia, che pecca di eccessivo pessimismo laddove gli elementi posti in campo dal Governo sono validi, anche se occorre tener conto anche dei mutati scenari macroeconomici, monetari e internazionali rispetto agli anni scorsi. Il segno diverso dell'attuale maggioranza si deve cogliere nella decisa riduzione e soppressione di sussidi a pioggia o poco calibrati come le agevolazioni del *Superbonus*. Preannuncia quindi il voto favorevole della propria parte politica, sulla proposta del relatore.

Il senatore CROATTI (*M5S*) presenta una proposta di parere contrario (allegata al resoconto) illustrandone brevemente i contenuti, rilevando sia l'erronea impostazione della Nota sia la necessità di impostare la politica economica ridando spazio a misure che si erano rivelate molto efficaci per sostenere la crescita e l'economia.

Il presidente MELCHIORRE fa presente che si procederà alla votazione della proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

Verifica la presenza del numero legale per deliberare, posta ai voti tale proposta è approvata.

Non vengono quindi posti in votazioni i pareri contrari presentati rispettivamente a firma Tajani e Croatti.

*La seduta termina alle ore 14,40.*

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI  
TURCO, CROATTI E Barbara FLORIDIA SUL  
DOCUMENTO LVII, N. 1-BIS**

La 6<sup>a</sup> Commissione Finanze,

esaminata per le parti di competenza la Nota di aggiornamento del documento di economia e finanze (Doc. LVII, n. 1-*bis*),

premessi che:

la Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanze (NADEF) riflette una situazione economica e di finanza pubblica incerta e delicata;

nel secondo trimestre la crescita dell'economia italiana ha subito una inversione di tendenza, risentendo dell'erosione del potere d'acquisto delle famiglie dovuto all'elevata inflazione, della permanente incertezza causata dalla guerra in Ucraina, della sostanziale stagnazione dell'economia europea e della contrazione del commercio mondiale;

la modesta crescita dell'attività economica prefigurata delle stime per il secondo semestre, ha portato a rivedere al ribasso la previsione di crescita annuale del prodotto interno lordo (PIL) in termini reali del 2023 dall'1,0 per cento del DEF allo 0,8 per cento e la proiezione tendenziale a legislazione vigente per il 2024, dall'1,5 per cento all'1,0 per cento. Resta invece sostanzialmente invariata, rispetto al DEF, la proiezione tendenziale di crescita del PIL per il 2025, all'1,3 per cento, mentre sembrerebbe che quella per il 2026 migliori marginalmente;

riguardo agli obiettivi di indebitamento netto in rapporto al PIL, il documento indica un deficit tendenziale a legislazione vigente del 5,2 per cento nel 2023, del 3,6 per cento nel 2024, del 3,4 nel 2025 e del 3,1 per cento nel 2026. Nello scenario programmatico il deficit è del 5,3 per cento nel 2023 e del 4,3 per cento nel 2024. Riguardo alle proiezioni per il 2025 e il 2026 il documento prevede rispettivamente il 3,6 per cento e il 2,9 per cento.;

nel complesso, ad un anno dalla data di entrata in carica dell'attuale Governo, il quadro economico presenta già segnali significativi di deterioramento. La riduzione degli obiettivi programmatici riferiti al debito pubblico, nonostante i benefici derivanti dalla revisione al rialzo del Pil comunicata dall'Istat il 22 settembre scorso, pare raggiungibile sol-

tanto con obiettivi di crescita che, seppur rivisti anche essi al ribasso, appaiono per molti versi sovrastimati in uno scenario internazionale instabile fragile che presenta incognite rilevanti per cui le prospettive potrebbero cambiare in un arco temporale breve;

i rischi legati all'inflazione, soprattutto per la dinamica dei prezzi energetici, le criticità connesse all'attuazione del PNRR e all'utilizzo integrale, tempestivo ed efficiente dei fondi, i fattori geopolitici e gli effetti del prolungamento della guerra in Ucraina, sono tutti elementi che richiederebbero una visione strategica diversa da quella che è stata finora messa in campo dal Governo e che sta mostrando progressivamente tutti i suoi limiti;

considerato che:

in questo contesto, la stessa richiesta di autorizzazione del Parlamento a fissare un nuovo sentiero programmatico per l'indebitamento netto della PA, per sostenere – seppur parzialmente – solo la pur importante conferma del taglio del cuneo fiscale per il solo 2024, generando un effetto sulle buste paga che è già stato e probabilmente sarà nuovamente divorato dal caro carburanti, dal caro mutui e dagli aumenti del carrello della spesa – con un'inflazione ancora pericolosamente vicina alla doppia cifra – non appare certamente la migliore delle opzioni se mancano, come effettivamente continuano a mancare, le misure per investimenti in crescita del sistema Paese;

nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e finanze si legge che la riforma fiscale è una delle principali iniziative strutturali che il Governo intende mettere in campo e che l'attuazione della prima fase della riforma con il passaggio dell'imposta sui redditi delle persone fisiche a tre aliquote e il mantenimento della *flat tax* per partite IVA e professionisti con ricavi ovvero compensi inferiori a 85 mila euro, sarà finanziata in legge di bilancio;

le fasce più fragili dei contribuenti non avranno vantaggi ulteriori né dal taglio del cuneo fiscale – previsto per altro per il solo anno 2024 – né dall'allargamento fino ai 28.000 euro di reddito lordo annuo, del primo scaglione Irpef del 23 per cento, con la cancellazione dell'altra aliquota del 25 per cento;

come affermato dallo stesso viceministro dell'economia, Maurizio Leo, si tratta di una mera partita di giro: aumentando automaticamente la base imponibile con il taglio del cuneo contributivo, i beneficiari rischiano di veder annullato il beneficio dell'incremento del prelievo fiscale;

valutato altresì che:

nella Nota di aggiornamento, analogamente al DEF, si evidenzia che i principali fattori sottostanti il miglioramento dell'indebitamento

netto e del debito in rapporto al PIL nel passaggio dal 2021 al 2022 sono individuabili nella ripresa economica, che ha sostenuto l'aumento del gettito fiscale;

ciò nonostante, si prosegue con la narrazione sul *superbonus* come la « causa principale » dell'andamento negativo dell'economia italiana al fine di giustificare il mancato raggiungimento degli obiettivi di politica economica;

l'impatto macroeconomico dei *bonus* edilizi non è limitato alla realizzazione di investimenti in costruzioni « aggiuntivi » sommandosi anche gli effetti moltiplicativi determinati dall'attivazione della domanda aggregata e dell'occupazione;

in effetti, se si analizzano i dati delle entrate tributarie nell'anno 2022 rispetto all'esercizio 2021 (di cui all'ultimo rendiconto generale), gli accertamenti per entrate finali risultano in aumento del 12 per cento (+78,3 miliardi), di cui circa 55 miliardi in più derivanti da entrate tributarie;

a ciò si aggiunga la totale assenza di indicazioni circa misure volte a risolvere il problema dei cosiddetti « crediti incagliati » e sbloccare la cessione dei crediti, posto che nel parere del 26 settembre u.s. Eurostat ha classificato i crediti del 2023 come *payble*;

valutati i richiamati provvedimenti allegati alla Nota di aggiornamento, in particolare il Rapporto programmatico recante gli interventi in materia di spese fiscali e il Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva;

analizzando le principali imposte, tra le entrate ricorrenti, l'IRES rappresenta la voce che ha registrato la maggiore variazione positiva in percentuale rispetto all'anno precedente (+40 per cento), con accertamenti pari a 50,3 miliardi, rispetto ai 35,9 miliardi del 2021. Da considerare che nello stesso anno 2022, a conferma dell'impatto positivo del *superbonus*, il settore delle costruzioni ha realizzato, secondo i dati forniti dall'Agenzia delle entrate, un +46,6 per cento di versamenti per imposte dirette e +30,7 per cento per le imposte indirette;

peraltro, nonostante l'evidenziato aumento delle compensazioni fiscali da *bonus* edilizi nell'anno in corso, le entrate tributarie sono stimate comunque in aumento rispetto alle annualità precedenti, cosicché la stessa entità degli effetti del *superbonus* assume contorni sicuramente meno marcati di quelli evidenziati dal Governo;

in generale, la politica economica del Governo si basa su una affannosa ricerca di risorse che, sul piano fiscale, si spera di conseguire unicamente da misure condonistiche e indefiniti tagli alle spese fiscali;

le risorse aggiuntive che il Governo si propone di ricavare da dimissioni, privatizzazioni e tagli ad alcuni Ministeri e quelle che saranno rese disponibili con lo scostamento richiesto con la Relazione ex articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012, non appaiono sufficienti a coprire la necessità di ulteriori e più estese misure di contrasto degli aumenti energetici, del rincaro dei prezzi e dell'aumento dei tassi di interessi, in supporto di famiglie e imprese;

in tale ottica appare evidente il poco coraggio di questo Governo che non adotta misure volte a recuperare le risorse – tramite la tassazione degli extraprofiti e delle transazioni finanziarie ad alta frequenza – colpendo specifici settori che, in questo momento storico, risentono meno della crisi globale;

esprime parere contrario.



**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI  
Cristina TAJANI, BOCCIA E LOSACCO SUL DOCU-  
MENTO LVII, N. 1-BIS**

La Commissione 6<sup>a</sup> Finanze e tesoro,

esaminata la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanze 2023;

premesso che:

la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza 2023 è giunta all'esame delle Camere in palese ritardo rispetto a quanto previsto dalla legge di contabilità pubblica, comprimendo eccessivamente l'iter di esame del documento e la possibilità di approfondirne i contenuti nelle Commissioni di merito;

la Nota, risulta priva di alcuni elementi fondamentali previsti dall'articolo 10-bis della legge n. 196 del 2009, e in particolare, nel descrivere i principali ambiti di intervento della futura manovra di bilancio, non include le indicazioni quantitative di massima relative alle misure di entrata e di spesa ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici. Presenta, altresì, gravi profili di incoerenza rispetto a quanto previsto dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in quanto nella Relazione al Parlamento, di accompagnamento alla Nota, non è fatta menzione né agli eventi eccezionali né alle condizioni del ciclo economico nazionale che dovrebbero essere a fondamento della richiesta di scostamento e alla definizione del nuovo livello di indebitamento netto programmatico in rapporto al PIL, in netto peggioramento rispetto a quanto previsto nel DEF 2023 – pari a -5,3 per cento nel 2023, -4,3 per cento nel 2024, -3,6 per cento nel 2025 e -2,9 per cento nel 2026, a fronte di un andamento tendenziale del rapporto deficit/PIL stimato al -5,2 per cento nel 2023, -3,6 per cento nel 2024, -3,4 per cento nel 2025 e -3,1 per cento nel 2026;

gli spazi finanziari che emergono dalla preoccupante differenza tra gli andamenti tendenziali e quelli programmatici aggiornati previsti nella Nota, sono pari a 3,2 miliardi di euro nel 2023, a 15,7 miliardi nel 2024, a 4,6 miliardi nel 2025 e a 3,8 miliardi nel 2026, e rappresentano una delle fonti prioritarie di copertura finanziaria della prossima legge di bilancio;

la scelta di innalzare l'indebitamento netto a tali livelli, oltre a non essere adeguatamente giustificato da ragioni di eccezionalità avviene

nel momento in cui sono in corso le trattative in ambito UE per la riforma della *governance* europea, con conseguente indebolimento della nostra posizione nelle trattative, e risulta del tutto incoerente con i messaggi di « prudenza » sul fronte della finanza pubblica più volte sottolineati nella stessa Nota e nel DEF 2023;

a destabilizzare ulteriormente lo scenario contribuiscono le non meglio precisate « Privatizzazioni » di partecipate pubbliche, pari a circa 1 punto percentuale di PIL, da cui il Governo intende ricavare circa 20 miliardi di euro nel prossimo triennio da destinare all'ulteriore copertura finanziaria degli interventi della prossima legge di bilancio. Considerata la consistenza delle suddette cifre, appaiono evidenti sia i rischi e sia le conseguenze dell'ingresso nelle compagini azionarie in imprese di rilevante interesse strategico nazionale da parte di soggetti esteri;

la situazione di incertezza generata dalla Nota di aggiornamento e le criticità insite nelle scelte di politica economica e di finanza pubblica sottostanti la prossima manovra di bilancio iniziano a minare la credibilità dell'esecutivo e ad alimentare di forte instabilità intorno al nostro Paese i cui riflessi sono evidenziati dall'andamento dello spread, in forte crescita rispetto a pochi mesi fa, e dall'aumento della spesa per interessi sui titoli del debito pubblico. Situazione che rischia di esporre, tra l'altro, il Paese a possibili attacchi speculativi e all'abbassamento del rating sui titoli del debito pubblico;

preso atto che:

la Nota di aggiornamento in relazione al quadro macroeconomico:

- evidenzia per il 2023 un deciso rallentamento in corso dell'economia superiore alle attese dei mesi scorsi ed un ottimistico miglioramento del livello della crescita nel 2024-2025 in netta controtendenza rispetto alle previsioni dei principali istituti e osservatori internazionali. Il quadro macroeconomico programmatico si discosta, infatti, da quello tendenziale per una stima della crescita del PIL più favorevole di +0,2 punti percentuali nel 2024 e di +0,1 punti percentuali nel 2025, cioè. Nel 2026, il tasso di crescita programmatico è previsto diminuire rispetto alle previsioni tendenziali di 0,2 punti attestandosi all'1 per cento;

- le variazioni della crescita nel 2024 e 2025 sono per lo più dovute agli interventi che il Governo intende predisporre nella prossima legge di bilancio e il maggiore contributo è affidato esclusivamente all'incremento della domanda interna (+1,3 punti percentuali), ossia ad un forte incremento dei consumi delle famiglie e degli ordinativi e del fatturato delle imprese che allo stato attuale non è suffragato da alcun segnale concreto;

- non si evidenzia, altresì, l'impatto del PNRR, come aggiornato dal Governo, sulla crescita del PIL e in relazione agli investimenti, il debole miglioramento nel 2024 e 2025 rispetto al quadro tendenziale

non risulta adeguatamente motivato, tenendo conto dei ritardi che si stanno accumulando sul fronte del PNRR e dei previsti tagli di spesa in conto capitale da parte delle amministrazioni centrali;

in relazione al quadro programmatico di finanza pubblica si prevede un forte peggioramento di tutti i principali indicatori sia rispetto alle previsioni tendenziali a legislazione vigente, sia rispetto alle previsioni programmatiche del DEF 2023. In particolare:

- l'indebitamento netto è stato programmato per l'anno 2024 al 4,3 per cento, in sensibile peggioramento di 0,7 punti rispetto al tendenziale e di 0,6 punti percentuali rispetto al dato programmatico previsto nel DEF di aprile scorso. Nel 2025 e nel 2026 è previsto al 3,6 per cento e al 2,9 per cento, in peggioramento di 0,2 punti percentuali rispetto alle previsioni tendenziali;

- l'indebitamento netto strutturale è programmato per l'anno 2024 al -4,8 per cento, in netto peggioramento sia rispetto al dato programmatico previsto nel DEF di aprile scorso (-4,1 per cento) sia rispetto allo scenario tendenziale contenuto nella Nota di aggiornamento (-4,0 punti percentuali). Si tratta di una « deviazione significativa » in ragione della quale il Governo ha allegato alla Nota di Aggiornamento la Relazione al Parlamento prevista dall'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

- particolarmente preoccupante è il dato relativo al « Saldo primario », che presenta un percorso meno favorevole sia rispetto alle previsioni programmatiche del DEF di aprile scorso sia rispetto allo scenario tendenziale della Nota di aggiornamento. Il saldo primario, fatta eccezione per il periodo emergenziale determinato dal Covid-19, è stato negli scorsi anni sempre in terreno positivo consentendo al nostro Paese di acquisire credibilità sui mercati internazionali per capacità di controllo della nostra finanza pubblica. Con la Nota di aggiornamento in esame, al contrario, il quadro programmatico rileva un Saldo primario al -0,3 per cento nel 2024, in peggioramento sia rispetto al quadro programmatico del DEF di aprile scorso (+0,3 per cento), sia rispetto al quadro tendenziale a legislazione vigente (0,6 per cento);

- con forte preoccupazione, tenuto conto dell'andamento dello spread e dei primi segnali di sfiducia dei mercati internazionali nei confronti del nostro Paese, il Governo stima nel quadro programmatico della Nota una spesa per interessi in sostanziale equilibrio rispetto allo scenario tendenziale e in lieve peggioramento rispetto allo scenario programmatico del DEF di aprile scorso, attestandosi al 4,2 per cento nel 2024, al 4,3 per cento nel 2025 e al 4,6 per cento nel 2026. Tali dati, tuttavia, tradotti in termini quantitativi, prefigurano una crescita della spesa per interessi dai 78,3 miliardi di euro del 2023 a circa 89 miliardi nel 2024, a 94,4 miliardi nel 2025 e a 103,5 miliardi nel 2026;

sul fronte delle entrate, la Nota evidenzia un andamento nello scenario tendenziale in deciso peggioramento rispetto alle previsioni del

DEF di aprile scorso, che peggiorerà ulteriormente in conseguenza degli interventi previsti a partire dalla prossima legge di bilancio. Nel solo anno 2023, l'andamento delle entrate peggiora di 1,1 punti percentuali, passando dal 48,9 per cento al 47,8 per cento, di 0,6 punti percentuali nel 2024 e nel 2025 (passando rispettivamente dal 47,7 al 47 per cento nel 2024 e dal 47,6 per cento al 46,6 per cento nel 2025), e di 0,8 punti percentuali nel 2026, passando dal 47,1 al 46,3 per cento nel 2026;

sul fronte della spesa preoccupa, l'andamento della spesa che è prevista passare dal 53 per cento del 2023 al 49,4 per cento nel 2026. In tale contesto, emergono in tutta evidenza i preannunciati tagli alle amministrazioni centrali (oltre 2 miliardi di euro) e in particolare, il contributo che verrà richiesto sul fronte degli investimenti pubblici, dove una quota fino al 30 per cento verrà conseguita attraverso la riduzione delle voci di spesa in conto capitale e l'allarmante contributo posto a carico della spesa sanitaria. La Nota evidenzia infatti che, a legislazione vigente, la spesa sanitaria è prevista scendere dal 6,6 per cento del Pil del 2023, al 6,2 per cento nel 2024 e nel 2025 e al 6,1 per cento nel 2026, senza precisare alcunché in merito alla spesa programmata per tale settore. La Nota si limita a prevedere che la legge di bilancio 2024 provvederà agli stanziamenti, per il triennio 2024-2026, da destinare al personale del sistema sanitario;

le prestazioni sociali in denaro, nello scenario a legislazione vigente, raggiunto il livello del 21,1 per cento nel 2024, scenderanno nel biennio successivo rispettivamente al 20,9 per cento e al 20,8 per cento, con la spesa per pensioni ferma al 16 per cento nel 2024 e al 15,9 per cento nel biennio successivo. Su tali voci pesa, tuttavia, l'andamento dell'inflazione il cui andamento preventivato erode il valore reale delle prestazioni in denaro e delle pensioni;

il debito pubblico, secondo quanto evidenziato dalla Nota, non è previsto scendere ad un ritmo significativo nel periodo previsionale. In particolare, il percorso di decrescita del rapporto debito/Pil rallenta sensibilmente nel 2024 rispetto allo scenario tendenziale, attestandosi al 40,1 per cento, ad un livello superiore di 0,4 punti percentuali rispetto al tendenziale. Nel 2025 è previsto scendere al 139,9 per cento e nel 2026 al 139,6 per cento;

rilevato che:

la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, avvitato intorno alle promesse elettorali e ad alcune delle problematiche del presente, oltre che reticente in merito ai futuri interventi su importanti ambiti settoriali, risulta del tutto priva di visione e prospettive per le politiche di sviluppo economico del Paese nei prossimi anni di fronte alle importanti sfide della transizione ambientale e digitale e della conseguente riconversione industriale delle produzioni, e per le politiche

del *welfare* e di sostegno alle famiglie, a partire da quelle a basso reddito;

il Piano nazionale di ripresa e resilienza è fermo e, nonostante i reiterati annunci, e rischia di rinviare o perdere il conseguimento delle rate spettanti al nostro Paese, a partire dalla 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> rata. Nel frattempo, in conseguenza delle modifiche proposte al PNRR, sono stati sottratti agli enti locali interventi per circa 13 miliardi di euro, con conseguente defianziamento di circa 42.000 progetti cantierabili;

nessun passaggio è dedicato alla difficile situazione in cui si trovano migliaia di imprese operanti nei settori trainanti della nostra economia. Nel settore edilizio, numerose imprese edili sono in una difficile situazione di scarsa liquidità e ancora in attesa delle misure per lo sblocco della cessione dei crediti del *superbonus*. Nel settore dell'*automotive* e del relativo indotto, numerosi stabilimenti sono a rischio di chiusura e con essi migliaia di posti di lavoro;

la politica industriale risulta da mesi assente e con effetti disastrosi per il Paese. Le vicende degli stabilimenti *ex-Ilva*, della Tim e di ITA/Alitalia, e da ultimo quello della Magneti Marelli, coinvolgono settori strategici per l'economia del Paese e i percorsi finora previsti per ciascuno di essi prefigura una sostanziale rinuncia al presidio e alla salvaguardia di importanti imprese di interesse strategico nazionale in favore di soggetti privati e Fondi esteri, con conseguenti riflessi sulla perdita di migliaia di posti lavoro e di qualificati centri di produzione e di ricerca;

in materia di politica energetica non si intravedono passi in avanti. La diversificazione degli approvvigionamenti e delle fonti energetiche risulta ferma al lavoro svolto dal precedente Governo, tanto che il Paese risulta sempre più soggetto a continui aumenti dei costi energetici, a livelli insostenibili per numerose famiglie e imprese e dei carburanti a causa dei mancati progressi su tale fronte. A partire dal prossimo anno milioni di famiglie entreranno nel libero mercato per la fornitura di energia elettrica e saranno costretti a stipulare contratti con oneri molto superiori all'andamento dell'attuale mercato tutelato. A fronte di tali difficoltà, la Nota preannuncia che il Governo intende ritirare gradualmente le misure di sostegno connesse agli aumenti dei prezzi dei beni energetici;

tenuto conto che:

la Nota evidenzia che la prossima manovra di bilancio poggia su quattro direttrici prioritarie di finanziamento degli interventi: 1) l'incremento dell'indebitamento netto di 15,7 miliardi nel 2024, di 4,6 miliardi nel 2025 e di 3,8 miliardi di euro nel 2026; 2) la *spending review* da cui sono attesi risparmi di spesa per circa 2 miliardi di euro; 3) le irrealistiche privatizzazioni per circa 20 miliardi di euro per il triennio 2024-2026; 4) i tagli alle detrazioni fiscali, non quantificati, per finanziare una

prima parte della riforma fiscale, nonché i rinnovi contrattuali nel pubblico impiego, ivi compreso il rinnovo dei contratti del settore sanitario. Su tali coperture emergono evidenti dubbi di sostenibilità;

l'impostazione della prossima manovra di bilancio, così come preannunciato nella Nota, non sembra orientata a risolvere le suddette criticità e non si preannunciano misure di stimolo della crescita e in grado di generare nuova occupazione;

la Nota si limita ad indicare come ambiti principali della prossima manovra, in termini d'impatto sulla finanza pubblica, il taglio contributivo (riduzione del cuneo fiscale) e gli stanziamenti per l'avvio della riforma del sistema fiscale e per supportare le famiglie più numerose. A questi si aggiungono gli stanziamenti da destinare al personale del sistema sanitario, gli incentivi per gli investimenti nel Mezzogiorno e le risorse per le politiche invariate, quali i rinnovi contrattuali della PA e le spese necessarie per preservare la continuità dei servizi pubblici;

per quanto di competenza della Commissione:

il Governo, con la Nota in esame, conferma il percorso avviato dal momento del proprio insediamento orientato ad una preoccupante erosione della base imponibile. La Nota preannuncia l'attuazione della prima fase della Riforma fiscale, « con il passaggio dell'imposta sui redditi delle persone fisiche a tre aliquote e il mantenimento della *flat tax* per partite IVA e professionisti con ricavi ovvero compensi inferiori a 85 mila euro », che verranno parzialmente coperte da una non circostanziata revisione delle detrazioni fiscali. Da tale impostazione, emergono in tutta evidenza le potenziali ricadute negative per i contribuenti in termini di equità fiscale, a partire da quelli con minori capacità reddituali, già ampiamente illustrati in sede di esame della delega sulla riforma fiscale, e la distorsione del principio costituzionale della progressività delle imposte;

in merito alla riduzione del cuneo fiscale, la Nota evidenzia un impegno del governo limitato al solo anno 2024, lasciando irrisolta la necessità di rendere strutturale tale misura;

nella Nota, il Governo non viene altresì previsto alcun contributo significativo dalla lotta all'evasione fiscale e al sommerso. Al contrario, il Governo prosegue nel percorso volto ad allargare il divario tra i contribuenti che adempiono regolarmente agli obblighi tributari e coloro che al contrario hanno evaso tali obblighi, prevedendo nei confronti di questi ultimi ulteriori interventi di « clemenza » fiscale;

gli evasori hanno potuto beneficiare dal momento dell'insediamento del Governo Meloni di numerose misure di « tolleranza » fiscale, tra cui: 1) la rottamazione della cartelle esattoriali sotto i 1.000 euro affidate alla riscossione dal 2000 al 2015; 2) la definizione agevolata per



liti pendenti; 3) la rottamazione delle multe stradali; 4) lo sconto sulle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023; 5) gli sconti e pagamenti rateali per i ravvedimenti; 6) le modalità di pagamento agevolato per gli avvisi bonari; 7) le irregolarità formali da denuncia dei redditi sanate con il pagamento di 200 euro; 8) le sanzioni ridotte per gli atti di accertamento; 9) il condono sui guadagni da criptovalute; 10) la rinuncia agevolata alle controversie tributarie; 11) la regolarizzazione dei versamenti senza sanzioni o interessi; 12) il condono per società calcistiche; 13) il condono penale per chi è stato già condonato per reati tributari;

le altre misure di clemenza fiscale sono state programmate dalla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante la delega al Governo per la « Riforma fiscale », che prevedono, tra le altre: 1) l'introduzione di un concordato preventivo biennale per i titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo di minore dimensione, che rischia di legalizzare la sotto dichiarazione di ricavi e compensi; la previsione di ulteriori « istituti speciali di definizione »; 3) le misure di attenuazione dei controlli riguardanti l'accertamento (es. la riduzione della possibilità di fare riferimento ai valori di mercato) e delle sanzioni (es. per la dichiarazione infedele, ma anche con lo sconto del penale a chi aderisce ai vari condoni); 4) le misure riguardanti il contenzioso (con la previsione di ulteriori definizioni agevolate); 5) le limitazioni all'azione dell'Agenzia delle entrate in tema di riscossione (viene limitata nel suo campo di azione e accompagnata da rateizzazioni talmente lunghe da rendere conveniente, dal punto di vista economico, non pagare le imposte). Alcune di queste misure verranno inserite nella manovra di bilancio per il 2024 e nei provvedimenti collegati, nel disperato tentativo del Governo di reperire « risorse per interventi » attraverso la reiterazione di definizioni agevolate, sconti, concordati fiscali e altri interventi della medesima natura;

le attività di contrasto all'evasione, secondo quanto previsto nella Nota, si limiteranno a migliorare soltanto la *tax compliance* dei contribuenti e l'interoperabilità delle banche dati, introdotte dai precedenti Governi, mentre nessun cenno è fatto all'implementazione delle attività di contrasto all'evasione delle imposte dirette ed indirette, in particolare dell'Iva, che annualmente sottraggono miliardi di euro alle entrate del bilancio pubblico;

per effetto di tali scelte di politica fiscale, la Nota evidenzia un forte peggioramento delle entrate tributarie per tutto il periodo previsionale che passano dal 29,3 per cento del 2023 al 28,7 per cento nel 2024 per scendere fino al 28,3 per cento nel 2026. In tale contesto, la diminuzione delle entrate tributarie è tutta a carico delle imposte dirette, mentre l'andamento delle imposte indirette rimane costante, intorno al 14,2 per cento, pur a fronte di previsioni di incremento del PIL nel prossimo triennio;

la Nota non prevede alcun intervento per fronteggiare l'emergenza che riguarda ormai migliaia di famiglie rimaste coinvolte dal repentino e

consistente aumento delle rate mensili dei muti ipotecari, in particolare per quelli a tasso variabile, di importo talmente significativo da non consentire in numerosi casi di potervi fare fronte con il reddito a disposizione. Il documento non preannuncia misure concrete per far fronte alla situazione descritta, almeno per « sterilizzare » l'aumento in atto delle rate dei mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale e per favorire rinegoziazioni senza oneri aggiuntivi per il mutuatario;

in questo contesto, in assenza di una seria lotta all'evasione e di una attenta revisione della spesa pubblica che, senza operare tagli lineari come previsto nella Nota, punti a eliminare gli sprechi mantenendo immutata la qualità dei servizi pubblici, diventano irrealistiche le promesse annunciate dal Governo. Tanto meno esse possono essere coerenti con i necessari aumenti di risorse da destinare prioritariamente al contrasto al caro-vita, alla sanità, alla pubblica istruzione, alla competitività delle imprese e alla transizione ecologica;

Tutto ciò premesso, esprime parere contrario.



---

---

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 674

### Art. 1.

#### 1.1 (testo 2)

GARAVAGLIA, BORGHESI

*Al comma 1 dell'articolo 1, alla lettera b-ter), aggiungere il seguente periodo: « La presente lettera non si applica alle azioni emesse da SICAV e da SICAF ».*

---

#### 1.2 (testo 2)

LOTTIO

*Al comma 1 dell'articolo 1, alla lettera b-ter), aggiungere il seguente periodo: « La presente lettera non si applica alle azioni emesse da SICAV e da SICAF ».*

---

#### 1.3 (testo 2)

MELCHIORRE, TUBETTI, MAFFONI, ZEDDA, CASTELLI

*Al comma 1 dell'articolo 1, alla lettera b-ter), aggiungere il seguente periodo: « La presente lettera non si applica alle azioni emesse da SICAV e da SICAF ».*

---

#### 1.4 (testo 2)

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI

*Al comma 1 dell'articolo 1, alla lettera b-ter), aggiungere il seguente periodo: « La presente lettera non si applica alle azioni emesse da SICAV e da SICAF ».*

---

**1.5 (testo 2)**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1 dell'articolo 1, alla lettera b-ter), aggiungere il seguente periodo: « La presente lettera non si applica alle azioni emesse da SICAV e da SICAF ».*

---

**Art. 7.****7.1 (testo 2)**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

« a) all'articolo 2412 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma dopo le parole: “il doppio del capitale sociale” sono inserite le seguenti: “risultante dall'ultima delle iscrizioni di cui all'articolo 2444, comma 1”;

2) al quinto comma dopo le parole: “ad essere” sono inserite le seguenti: “sottoscritte, anche in sede di rivendita, esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione ovvero a essere” ».

---

**7.2 (testo 2)**

TAJANI, LOSACCO

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

« a) all'articolo 2412 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma dopo le parole: “il doppio del capitale sociale” sono inserite le seguenti: “risultante dall'ultima delle iscrizioni di cui all'articolo 2444, comma 1”;

2) al quinto comma dopo le parole: “ad essere” sono inserite le seguenti: “sottoscritte, anche in sede di rivendita, esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione ovvero a essere” ».

---

**7.6 (testo 2)**

TAJANI, LOSACCO

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

« a) all'articolo 2412 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma dopo le parole: “il doppio del capitale sociale” sono inserite le seguenti: “risultante dall'ultima delle iscrizioni di cui all'articolo 2444, comma 1”;

2) al quinto comma dopo le parole: “ad essere” sono inserite le seguenti: “sottoscritte, anche in sede di rivendita, esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione ovvero a essere” ».

---

**Art. 12.****12.12 (testo 2)**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI

*Dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

« 1-bis. Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed enti, è prorogato al 31 dicembre 2024 ».

**12.0.100 (testo 3)**

I RELATORI

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

**« Art. 12-bis**

1. Dopo l'art. 147-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

**“Art. 147-ter.1**

*(Lista del consiglio di amministrazione)*

1. Fermo quanto previsto all'articolo 147-ter, commi 1-ter, 3 e 4, lo statuto può prevedere che il consiglio di amministrazione uscente possa

presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti dell'organo di amministrazione. In tale caso:

a) il consiglio di amministrazione uscente delibera sulla presentazione della lista con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti;

b) la lista contiene un numero di candidati pari al numero dei componenti da eleggere maggiorato di un terzo.

2. La lista di cui al comma 1 è depositata e resa pubblica con le modalità previste dall'art. 147-ter, comma 1-bis, entro il quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione.

3. Ove sia presentata la lista di cui ai commi 1 e 2:

a) qualora la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, dalla medesima lista è tratto, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati, il numero dei consiglieri spettanti secondo quanto precisato alla lettera b), con le seguenti modalità:

1) l'assemblea procede a una ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato;

2) i candidati sono ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno di essi ottenuto dal più alto al più basso;

3) risulteranno eletti i candidati che abbiano ottenuto i maggiori suffragi, in ragione dei posti da assegnare;

4) in caso di parità tra candidati si procede in base all'ordine progressivo con il quale i medesimi sono elencati nella lista;

b) nel caso in cui la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione di competenza delle minoranze sono tratti dalle altre liste secondo le seguenti modalità:

1) qualora il totale dei voti raccolti dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti in assemblea, sia non superiore al 20 per cento del totale dei voti espressi, le predette liste concorrono alla ripartizione dei posti in consiglio di amministrazione in proporzione ai voti da ciascuna riportati in assemblea e comunque per un ammontare complessivo non inferiore al 20 per cento del totale dei componenti dello stesso organo. I restanti posti in consiglio di amministrazione sono attribuiti alla lista che ha riportato il maggior numero di voti, e i relativi candidati sono votati dall'assemblea con le modalità di cui alla lettera a);

2) qualora il totale dei voti raccolti in assemblea dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti, sia superiore al 20 per cento del totale dei voti espressi, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione di competenza delle minoranze sono

assegnati proporzionalmente ai voti ottenuti dalle liste di minoranza che hanno conseguito una percentuale di voti non inferiore al 3 per cento. Ai fini del computo del riparto dei consiglieri spettanti ai sensi del primo periodo, i voti delle liste che hanno conseguito una percentuale di voti inferiore al 3 per cento sono assegnati proporzionalmente ai voti ottenuti dalle liste di minoranza che hanno superato detta soglia.

c) ove la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti l'unica ritualmente presentata, i consiglieri da eleggere sono tratti per intero dalla stessa.

4. Qualora la lista del consiglio di amministrazione uscente abbia concorso, in conformità al presente articolo, al riparto degli amministratori eletti risultando quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, lo statuto prevede che l'eventuale comitato endo-consiliare istituito in materia di controllo interno e gestione dei rischi sia nominato dal consiglio di amministrazione e presieduto da un amministratore indipendente individuato fra gli amministratori eletti che non siano stati tratti dalla lista del consiglio di amministrazione uscente ».

2. La Consob stabilisce con proprio regolamento disposizioni attuative delle disposizioni di cui all'art. 147-ter.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Gli emittenti provvedono all'adeguamento degli statuti in maniera da consentire la applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo a decorrere dalla prima assemblea convocata per una data successiva al 1° gennaio 2025. »

---

### **Art. 13.**

#### **13.8 (testo 2)**

GELMETTI, MELCHIORRE, TUBETTI, MAFFONI, ZEDDA, CASTELLI

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

#### **« Art. 13-bis.**

*(Disposizioni in materia di voto maggiorato)*

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 106 dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

“5-bis. L'obbligo di offerta non sussiste se le soglie sono superate per effetto della maggiorazione dei diritti di voto conseguente ad un'o-

perazione di fusione, trasformazione transfrontaliera o scissione proporzionale realizzata ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, laddove in ciascuno dei suddetti casi non vi sia una modifica del rapporto di controllo, diretto od indiretto, sulla società risultante da dette operazioni.”;

b) L'articolo 127-*quinquies* è sostituito dal seguente:

“Art. 127-*quinquies*.

(*Maggiorazione del voto*)

1. Gli statuti possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.

1-*bis*. Gli statuti possono altresì disporre l'attribuzione di un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi, successivo alla maturazione del periodo di cui al comma 1, in cui l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto iscritto nell'elenco previsto dal comma 2, fino a un massimo complessivo di dieci voti per azione. Per gli azionisti che hanno maturato la maggiorazione di cui al comma 1 e che sono iscritti nell'elenco previsto dal comma 2 alla data dell'iscrizione della delibera assembleare che modifica lo statuto ai sensi del presente comma, il periodo di maturazione ulteriore inizia a decorrere da questa data.

1-*ter*. Gli statuti possono altresì prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato di cui al comma 1 o al comma 1-*bis*.

2. Gli statuti stabiliscono le modalità per l'attribuzione del voto maggiorato previsto dai commi 1 e 1-*bis* e per l'accertamento dei relativi presupposti, prevedendo in ogni caso un apposito elenco. La Consob stabilisce con proprio regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e l'osservanza delle disposizioni del titolo II, capo II, sezione II. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti.

3. La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito, ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato previsto dai commi 1 e 1-*bis* in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, comporta la perdita della maggiorazione del voto. Se lo statuto non dispone diversamente, il diritto di voto maggiorato:

a) è conservato in caso di successione per causa di morte nonché in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni;

b) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile.

4. Il progetto di fusione o di scissione di una società il cui statuto prevede la maggiorazione del voto di cui ai commi 1 e 1-*bis* può preve-

dere che il diritto di voto maggiorato spetti anche alle azioni spettanti in cambio di quelle a cui è attribuito voto maggiorato. Tale previsione trova applicazione anche nel caso di un'operazione di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19. Lo statuto può prevedere che la maggiorazione del voto si estenda proporzionalmente alle azioni emesse in esecuzione di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.

5. Le azioni cui si applica il beneficio previsto dai commi 1 e 1-*bis* non costituiscono una categoria speciale di azioni ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile.

6. La maggiorazione del voto ai sensi del comma 1 non attribuisce il diritto di recesso, mentre la maggiorazione del voto ai sensi del comma 1-*bis* attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.

7. Qualora la deliberazione di modifica dello statuto di cui al comma 6 sia adottata nel corso del procedimento di quotazione in un mercato regolamentato delle azioni di una società non risultante da una fusione che coinvolga una società con azioni quotate, la relativa clausola può prevedere che ai fini del possesso continuativo previsto dai commi 1 e 1-*bis* sia computato anche il possesso anteriore alla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.

8. Se lo statuto non dispone diversamente, la maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale.

8-*bis*. Nei casi di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, o ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218, ove la società risultante da dette operazioni sia una società con azioni quotate o in corso di quotazione, lo statuto può prevedere che, ai fini del computo del periodo continuativo previsto al comma 1, rilevi anche il periodo di titolarità ininterrotta prima dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2 di azioni con diritto di voto della società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione comprovato dall'attestazione rilasciata da un intermediario autorizzato ovvero con altri mezzi idonei ai sensi dell'ordinamento dello Stato che disciplina la società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione" ».

*Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: « Disposizioni in materia di voto plurimo » sono aggiunte le seguenti: « e voto maggiorato ».*

---

**13.9 (testo 2)**

MURELLI, BORGHESI, GARAVAGLIA

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

**« Art. 13-bis.**

*(Disposizioni in materia di voto maggiorato)*

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 106 dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

“5-bis. L'obbligo di offerta non sussiste se le soglie sono superate per effetto della maggiorazione dei diritti di voto conseguente ad un'operazione di fusione, trasformazione transfrontaliera o scissione proporzionale realizzata ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, laddove in ciascuno dei suddetti casi non vi sia una modifica del rapporto di controllo, diretto od indiretto, sulla società risultante da dette operazioni.”;

b) L'articolo 127-quinquies è sostituito dal seguente:

“Art. 127-quinquies.

*(Maggiorazione del voto)*

1. Gli statuti possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.

1-bis. Gli statuti possono altresì disporre l'attribuzione di un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi, successivo alla maturazione del periodo di cui al comma 1, in cui l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto iscritto nell'elenco previsto dal comma 2, fino a un massimo complessivo di dieci voti per azione. Per gli azionisti che hanno maturato la maggiorazione di cui al comma 1 e che sono iscritti nell'elenco previsto dal comma 2 alla data dell'iscrizione della delibera assembleare che modifica lo statuto ai sensi del presente comma, il periodo di maturazione ulteriore inizia a decorrere da questa data.

1-ter. Gli statuti possono altresì prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato di cui al comma 1 o al comma 1-bis.

2. Gli statuti stabiliscono le modalità per l'attribuzione del voto maggiorato previsto dai commi 1 e 1-bis e per l'accertamento dei relativi presupposti, prevedendo in ogni caso un apposito elenco. La Consob stabilisce con proprio regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e l'osservanza delle disposizioni del titolo II, capo II, sezione II. Restano fermi



gli obblighi di comunicazione previsti in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti.

3. La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito, ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato previsto dai commi 1 e 1-*bis* in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, comporta la perdita della maggiorazione del voto. Se lo statuto non dispone diversamente, il diritto di voto maggiorato:

a) è conservato in caso di successione per causa di morte nonché in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni;

b) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile.

4. Il progetto di fusione o di scissione di una società il cui statuto prevede la maggiorazione del voto di cui ai commi 1 e 1-*bis* può prevedere che il diritto di voto maggiorato spetti anche alle azioni spettanti in cambio di quelle a cui è attribuito voto maggiorato. Tale previsione trova applicazione anche nel caso di un'operazione di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19. Lo statuto può prevedere che la maggiorazione del voto si estenda proporzionalmente alle azioni emesse in esecuzione di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.

5. Le azioni cui si applica il beneficio previsto dai commi 1 e 1-*bis* non costituiscono una categoria speciale di azioni ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile.

6. La maggiorazione del voto ai sensi del comma 1 non attribuisce il diritto di recesso, mentre la maggiorazione del voto ai sensi del comma 1-*bis* attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.

7. Qualora la deliberazione di modifica dello statuto di cui al comma 6 sia adottata nel corso del procedimento di quotazione in un mercato regolamentato delle azioni di una società non risultante da una fusione che coinvolga una società con azioni quotate, la relativa clausola può prevedere che ai fini del possesso continuativo previsto dai commi 1 e 1-*bis* sia computato anche il possesso anteriore alla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.

8. Se lo statuto non dispone diversamente, la maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale.

8-*bis*. Nei casi di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, o ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218, ove la società risultante da dette operazioni sia una società con azioni quotate o in corso di quotazione, lo statuto può prevedere che, ai fini del computo del periodo continuativo previsto al comma 1, rilevi anche il periodo di ti-

tolarità ininterrotta prima dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2 di azioni con diritto di voto della società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione comprovato dall'attestazione rilasciata da un intermediario autorizzato ovvero con altri mezzi idonei ai sensi dell'ordinamento dello Stato che disciplina la società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione" ».

*Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: « Disposizioni in materia di voto plurimo » sono aggiunte le seguenti: « e voto maggiorato ».*

### **13.10 (testo 2)**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

#### **« Art. 13-bis.**

*(Disposizioni in materia di voto maggiorato)*

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 106 dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

“5-bis. L'obbligo di offerta non sussiste se le soglie sono superate per effetto della maggiorazione dei diritti di voto conseguente ad un'operazione di fusione, trasformazione transfrontaliera o scissione proporzionale realizzata ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, laddove in ciascuno dei suddetti casi non vi sia una modifica del rapporto di controllo, diretto od indiretto, sulla società risultante da dette operazioni.”;

b) L'articolo 127-*quinquies* è sostituito dal seguente:

“Art. 127-*quinquies*.

*(Maggiorazione del voto)*

1. Gli statuti possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.

1-bis. Gli statuti possono altresì disporre l'attribuzione di un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi, successivo alla maturazione del periodo di cui al comma 1, in cui l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto iscritto nell'elenco previsto dal comma 2, fino a un

massimo complessivo di dieci voti per azione. Per gli azionisti che hanno maturato la maggiorazione di cui al comma 1 e che sono iscritti nell'elenco previsto dal comma 2 alla data dell'iscrizione della delibera assembleare che modifica lo statuto ai sensi del presente comma, il periodo di maturazione ulteriore inizia a decorrere da questa data.

1-ter. Gli statuti possono altresì prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato di cui al comma 1 o al comma 1-bis.

2. Gli statuti stabiliscono le modalità per l'attribuzione del voto maggiorato previsto dai commi 1 e 1-bis e per l'accertamento dei relativi presupposti, prevedendo in ogni caso un apposito elenco. La Consob stabilisce con proprio regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e l'osservanza delle disposizioni del titolo II, capo II, sezione II. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti.

3. La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito, ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato previsto dai commi 1 e 1-bis in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, comporta la perdita della maggiorazione del voto. Se lo statuto non dispone diversamente, il diritto di voto maggiorato:

a) è conservato in caso di successione per causa di morte nonché in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni;

b) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile.

4. Il progetto di fusione o di scissione di una società il cui statuto prevede la maggiorazione del voto di cui ai commi 1 e 1-bis può prevedere che il diritto di voto maggiorato spetti anche alle azioni spettanti in cambio di quelle a cui è attribuito voto maggiorato. Tale previsione trova applicazione anche nel caso di un'operazione di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19. Lo statuto può prevedere che la maggiorazione del voto si estenda proporzionalmente alle azioni emesse in esecuzione di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.

5. Le azioni cui si applica il beneficio previsto dai commi 1 e 1-bis non costituiscono una categoria speciale di azioni ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile.

6. La maggiorazione del voto ai sensi del comma 1 non attribuisce il diritto di recesso, mentre la maggiorazione del voto ai sensi del comma 1-bis attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.

7. Qualora la deliberazione di modifica dello statuto di cui al comma 6 sia adottata nel corso del procedimento di quotazione in un mercato regolamentato delle azioni di una società non risultante da una fusione che coinvolga una società con azioni quotate, la relativa clausola

può prevedere che ai fini del possesso continuativo previsto dai commi 1 e 1-*bis* sia computato anche il possesso anteriore alla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.

8. Se lo statuto non dispone diversamente, la maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale.

8-*bis*. Nei casi di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, o ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218, ove la società risultante da dette operazioni sia una società con azioni quotate o in corso di quotazione, lo statuto può prevedere che, ai fini del computo del periodo continuativo previsto al comma 1, rilevi anche il periodo di titolarità ininterrotta prima dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2 di azioni con diritto di voto della società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione comprovato dall'attestazione rilasciata da un intermediario autorizzato ovvero con altri mezzi idonei ai sensi dell'ordinamento dello Stato che disciplina la società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione" ».

*Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: « Disposizioni in materia di voto plurimo » sono aggiunte le seguenti: « e voto maggiorato ».*

---

### 13.0.1 (testo 2)

SCURRIA, MELCHIORRE, TUBETTI, MAFFONI, ZEDDA, CASTELLI

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

**« Art. 13-*bis*.**

*(Disposizioni in materia di voto maggiorato)*

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 106 dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

“5-*bis*. L'obbligo di offerta non sussiste se le soglie sono superate per effetto della maggiorazione dei diritti di voto conseguente ad un'operazione di fusione, trasformazione transfrontaliera o scissione proporzionale realizzata ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, laddove in ciascuno dei suddetti casi non vi sia una modifica del rapporto di controllo, diretto od indiretto, sulla società risultante da dette operazioni.”;

b) L'articolo 127-*quinquies* è sostituito dal seguente:

“Art. 127-*quinquies*.

(*Maggiorazione del voto*)

1. Gli statuti possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.

1-*bis*. Gli statuti possono altresì disporre l'attribuzione di un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi, successivo alla maturazione del periodo di cui al comma 1, in cui l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto iscritto nell'elenco previsto dal comma 2, fino a un massimo complessivo di dieci voti per azione. Per gli azionisti che hanno maturato la maggiorazione di cui al comma 1 e che sono iscritti nell'elenco previsto dal comma 2 alla data dell'iscrizione della delibera assembleare che modifica lo statuto ai sensi del presente comma, il periodo di maturazione ulteriore inizia a decorrere da questa data.

1-*ter*. Gli statuti possono altresì prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato di cui al comma 1 o al comma 1-*bis*.

2. Gli statuti stabiliscono le modalità per l'attribuzione del voto maggiorato previsto dai commi 1 e 1-*bis* e per l'accertamento dei relativi presupposti, prevedendo in ogni caso un apposito elenco. La Consob stabilisce con proprio regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e l'osservanza delle disposizioni del titolo II, capo II, sezione II. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti.

3. La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito, ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato previsto dai commi 1 e 1-*bis* in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, comporta la perdita della maggiorazione del voto. Se lo statuto non dispone diversamente, il diritto di voto maggiorato:

a) è conservato in caso di successione per causa di morte nonché in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni;

b) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile.

4. Il progetto di fusione o di scissione di una società il cui statuto prevede la maggiorazione del voto di cui ai commi 1 e 1-*bis* può prevedere che il diritto di voto maggiorato spetti anche alle azioni spettanti in cambio di quelle a cui è attribuito voto maggiorato. Tale previsione trova applicazione anche nel caso di un'operazione di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19. Lo statuto può prevedere che la maggiorazione del voto si estenda

proporzionalmente alle azioni emesse in esecuzione di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.

5. Le azioni cui si applica il beneficio previsto dai commi 1 e 1-*bis* non costituiscono una categoria speciale di azioni ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile.

6. La maggiorazione del voto ai sensi del comma 1 non attribuisce il diritto di recesso, mentre la maggiorazione del voto ai sensi del comma 1-*bis* attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.

7. Qualora la deliberazione di modifica dello statuto di cui al comma 6 sia adottata nel corso del procedimento di quotazione in un mercato regolamentato delle azioni di una società non risultante da una fusione che coinvolga una società con azioni quotate, la relativa clausola può prevedere che ai fini del possesso continuativo previsto dai commi 1 e 1-*bis* sia computato anche il possesso anteriore alla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.

8. Se lo statuto non dispone diversamente, la maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale.

8-*bis*. Nei casi di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, o ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218, ove la società risultante da dette operazioni sia una società con azioni quotate o in corso di quotazione, lo statuto può prevedere che, ai fini del computo del periodo continuativo previsto al comma 1, rilevi anche il periodo di titolarità ininterrotta prima dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2 di azioni con diritto di voto della società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione comprovato dall'attestazione rilasciata da un intermediario autorizzato ovvero con altri mezzi idonei ai sensi dell'ordinamento dello Stato che disciplina la società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione" ».

*Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: « Disposizioni in materia di voto plurimo » sono aggiunte le seguenti: « e voto maggiorato ».*

---

**13.0.2 (testo 2)**

GARAVAGLIA, BORGHESI

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

**« Art. 13-bis.**

*(Disposizioni in materia di voto maggiorato)*

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 106 dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

“5-bis. L'obbligo di offerta non sussiste se le soglie sono superate per effetto della maggiorazione dei diritti di voto conseguente ad un'operazione di fusione, trasformazione transfrontaliera o scissione proporzionale realizzata ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, laddove in ciascuno dei suddetti casi non vi sia una modifica del rapporto di controllo, diretto od indiretto, sulla società risultante da dette operazioni.”;

b) L'articolo 127-quinquies è sostituito dal seguente:

“Art. 127-quinquies.

*(Maggiorazione del voto)*

1. Gli statuti possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.

1-bis. Gli statuti possono altresì disporre l'attribuzione di un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi, successivo alla maturazione del periodo di cui al comma 1, in cui l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto iscritto nell'elenco previsto dal comma 2, fino a un massimo complessivo di dieci voti per azione. Per gli azionisti che hanno maturato la maggiorazione di cui al comma 1 e che sono iscritti nell'elenco previsto dal comma 2 alla data dell'iscrizione della delibera assembleare che modifica lo statuto ai sensi del presente comma, il periodo di maturazione ulteriore inizia a decorrere da questa data.

1-ter. Gli statuti possono altresì prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato di cui al comma 1 o al comma 1-bis.

2. Gli statuti stabiliscono le modalità per l'attribuzione del voto maggiorato previsto dai commi 1 e 1-bis e per l'accertamento dei relativi presupposti, prevedendo in ogni caso un apposito elenco. La Consob stabilisce con proprio regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e l'osservanza delle disposizioni del titolo II, capo II, sezione II. Restano fermi



gli obblighi di comunicazione previsti in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti.

3. La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito, ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato previsto dai commi 1 e 1-*bis* in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, comporta la perdita della maggiorazione del voto. Se lo statuto non dispone diversamente, il diritto di voto maggiorato:

a) è conservato in caso di successione per causa di morte nonché in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni;

b) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile.

4. Il progetto di fusione o di scissione di una società il cui statuto prevede la maggiorazione del voto di cui ai commi 1 e 1-*bis* può prevedere che il diritto di voto maggiorato spetti anche alle azioni spettanti in cambio di quelle a cui è attribuito voto maggiorato. Tale previsione trova applicazione anche nel caso di un'operazione di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19. Lo statuto può prevedere che la maggiorazione del voto si estenda proporzionalmente alle azioni emesse in esecuzione di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.

5. Le azioni cui si applica il beneficio previsto dai commi 1 e 1-*bis* non costituiscono una categoria speciale di azioni ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile.

6. La maggiorazione del voto ai sensi del comma 1 non attribuisce il diritto di recesso, mentre la maggiorazione del voto ai sensi del comma 1-*bis* attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.

7. Qualora la deliberazione di modifica dello statuto di cui al comma 6 sia adottata nel corso del procedimento di quotazione in un mercato regolamentato delle azioni di una società non risultante da una fusione che coinvolga una società con azioni quotate, la relativa clausola può prevedere che ai fini del possesso continuativo previsto dai commi 1 e 1-*bis* sia computato anche il possesso anteriore alla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.

8. Se lo statuto non dispone diversamente, la maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale.

8-*bis*. Nei casi di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, o ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218, ove la società risultante da dette operazioni sia una società con azioni quotate o in corso di quotazione, lo statuto può prevedere che, ai fini del computo del periodo continuativo previsto al comma 1, rilevi anche il periodo di ti-



tolarità ininterrotta prima dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2 di azioni con diritto di voto della società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione comprovato dall'attestazione rilasciata da un intermediario autorizzato ovvero con altri mezzi idonei ai sensi dell'ordinamento dello Stato che disciplina la società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione" ».

*Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: « Disposizioni in materia di voto plurimo » sono aggiunte le seguenti: « e voto maggiorato ».*

---

## **Art. 16.**

### **16.0.1 (testo 2)**

GARAVAGLIA, BORGHESI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **« Art. 16-bis.**

1. All'articolo 29, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sostituire le parole: "8 miliardi di euro" con le parole: "16 miliardi di euro" ».

---

### **16.0.100/1 (testo 2)**

TAJANI, LOSACCO

*All'emendamento 16.0.100, al capoverso Art. 16-bis, comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: « entro dodici mesi » con le seguenti: « entro 18 mesi »*

---

### **16.0.100/7 (testo 2)**

PAROLI

*All'emendamento 16.0.100, capoverso articolo 16-bis, comma 2, lettera b), le parole: « le modalità di elezione degli organi sociali, con riferimento alle parti correlate », sostituire con le seguenti: « la disciplina*

in tema di operazioni con parti correlate, anche con riferimento alle soglie di partecipazione, in linea con gli *standard* internazionali ».

---

**16.0.100/8 (testo 2)**

GARAVAGLIA, BORGHESI

*All'emendamento 16.0.100, capoverso articolo 16-bis, comma 2, lettera b), le parole: « le modalità di elezione degli organi sociali, con riferimento alle parti correlate », sostituire con le seguenti: « la disciplina in tema di operazioni con parti correlate, anche con riferimento alle soglie di partecipazione, in linea con gli *standard* internazionali ».*

---

**16.0.100/9 (testo 2)**

TAJANI, LOSACCO

*All'emendamento 16.0.100, al capoverso Art. 16-bis, comma 2, lettera b), dopo le parole: « aumentare la competitività del mercato nazionale » aggiungere le seguenti: « in linea con l'obiettivo della maggiore integrazione dei mercati dei capitali su scala europea, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica, »*

---

**Art. 18.**

**18.2 (testo 2)**

TURCO, CROATTI

*Al comma 2:*

1. *la lettera a) è soppressa;*

2. *alla lettera b), al numero 2, è aggiunto, dopo il comma 1-bis il seguente comma:*

« 1-ter. I presidi organizzativi di cui al comma 1-bis si applicano anche ai componenti l'organo collegiale delle Autorità Amministrative Indipendenti. »

---

**Art. 20.****20.1 (testo 2)**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI

*Al comma 1, capoverso « Art. 196-ter » apportare le seguenti modificazioni:*

*a) il comma 1 è sostituito con il seguente:*

« Per le violazioni di sua competenza, la Consob, prima della notificazione della lettera di contestazione degli addebiti, comunica agli interessati i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato riscontrati nell'accertamento effettuato sulla base degli elementi comunque acquisiti e dei fatti emersi a seguito dell'attività di vigilanza. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, gli interessati possono presentare impegni tali da far venire meno i profili di lesione comunicati. A tal fine la Consob, valutata la gravità delle violazioni e l'idoneità di tali impegni, anche in relazione alla tutela degli interessi lesi, può, nei limiti previsti dall'ordinamento europeo, renderli obbligatori per gli interessati e pubblicare gli impegni assunti. Tale decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e preclude l'avvio del procedimento sanzionatorio. ».

*b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

« 1-bis. Gli interessati possono presentare impegni, per una sola volta, anche in qualunque momento successivo alla notificazione della lettera di contestazione degli addebiti. In tal caso, i termini per lo svolgimento del procedimento sanzionatorio sono sospesi sino alla decisione di Consob sugli impegni proposti. ».

*c) al comma 3, le parole: « può d'ufficio riaprire » sono sostituite con le seguenti « può comunque avviare o proseguire » e la lettera a) è soppressa;*

*d) al comma 4, aggiungere, infine, le seguenti parole: « , nonché gli uffici interni a tal fine competenti. A tal fine, il provvedimento generale dovrà anche disciplinare le modalità e i presupposti in presenza dei quali Consob potrà sottoporre agli interessati modifiche agli impegni per poterli rendere vincolanti. ».*

*e) dopo il comma 4, è inserito il seguente:*

« 4-bis. Art. 196-quater. – (Procedura di transazione) – 1. Nella comunicazione di cui al primo periodo dell'art. 196-ter, ovvero in qualunque momento successivo alla notificazione della lettera di contestazione degli addebiti, Consob può fissare un termine entro il quale gli interessati possono manifestare per iscritto la loro disponibilità a parteci-

pare a discussioni in vista dell'eventuale presentazione di proposte di transazione.

2. Consob informa le parti che partecipano a discussioni di transazione circa:

- a) gli addebiti che intende muovere nei loro confronti;
- b) gli elementi probatori utilizzati per stabilire gli addebiti che intende muovere;
- c) versioni non riservate di qualsiasi specifico documento accessibile, elencato nel fascicolo in quel momento;
- d) la stima delle possibili sanzioni.

3. Tali informazioni sono riservate nei confronti di terzi salvo che l'Autorità ne abbia esplicitamente autorizzato la divulgazione.

4. In caso di esito favorevole di tali discussioni, Consob fissa un termine entro il quale gli interessati possono impegnarsi a seguire la procedura di transazione presentando proposte transattive che rispecchino i risultati delle discussioni svolte.

5. Consob può decidere in qualsiasi momento di cessare completamente le discussioni in vista di una transazione, anche rispetto a una o più parti specifiche, qualora ritenga che sia comunque compromessa l'efficacia della procedura. Consob non è obbligata a tener conto di proposte di transazione ricevute dopo la scadenza del termine di cui al precedente comma 3.

6. Consob definisce con proprio provvedimento generale, in conformità con l'ordinamento dell'Unione europea e garantendo il diritto al contraddittorio, le regole procedurali che disciplinano la presentazione e la valutazione delle proposte di transazione di cui al presente articolo, nonché gli uffici interni a tal fine competenti. »

---

### 20.0.1 (testo 2)

POTENTI, BORGHESI, GARAVAGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 20-bis.**

*(Interpretazione autentica)*

1. L'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007 n. 164, si intende riferito a tutti i soggetti in possesso dei requisiti di accesso all'Albo dei promotori finanziari di cui all'articolo 4 del decreto del ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 11 novembre 1998, n. 472, nel periodo precedente il trasferi-

mento delle funzioni di tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari dalla Consob all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. »

---

**7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,  
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Martedì 10 ottobre 2023

**Plenaria**  
**66<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARTI**

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

*(Doc. LVII, n. 1-bis – Allegati I, II, III e IV – Annesso) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023*

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il senatore MARCHESCHI (*FdI*) illustra il documento in titolo, rilevando preliminarmente che esso aggiorna il quadro programmatico di finanza pubblica per il periodo 2024-2026 rispetto a quello contenuto nel Documento di economia e finanza dello scorso aprile (DEF 2023).

La Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (NADEF) per il 2023, registra, rispetto al quadro programmatico del DEF, un incremento sia del tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni sia del valore strutturale del medesimo tasso. Per tale ragione viene richiesta, con l'annessa Relazione al Parlamento (ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012), l'autorizzazione a un ulteriore scostamento del *deficit* strutturale.

Nel Documento si segnala l'esigenza di adottare misure in relazione al rallentamento del quadro macroeconomico nazionale, al peggioramento delle prospettive di crescita a livello globale, all'incremento della stima degli oneri per le detrazioni fiscali per le spese sostenute per gli incentivi edili, nonché ad un incremento del livello dei prezzi ancora sostenuto, anche in ragione della crescita del costo delle materie prime fra cui il petrolio.

Rispetto all'andamento tendenziale, le suddette misure determinano una disponibilità di risorse per l'adozione di nuovi interventi per l'anno in corso e per gli anni 2024 e 2025. In particolare, i margini finanziari che si rendono disponibili, in base alla proposta in oggetto, sono pari a 3,2 miliardi per l'anno 2023, 15,7 miliardi per l'anno 2024 e 4,6 miliardi per l'anno 2025.

Gli interventi previsti dal disegno di legge di bilancio che il Governo intende presentare, contando anche sulle risorse che si rendono così disponibili, sono volti, fra l'altro, alla conferma del taglio al cuneo fiscale sul lavoro anche nel 2024; ad avviare la prima fase della riforma fiscale; a misure di sostegno alle famiglie e alla genitorialità; alla prosecuzione dei rinnovi contrattuali del pubblico impiego, anche con riferimento alla sanità; alla conferma degli investimenti pubblici, con priorità a quelli del PNRR; al rifinanziamento di altre misure già previste per gli anni precedenti.

Quanto al nuovo quadro programmatico proposto, il relatore segnala che esso prevede in sintesi: un incremento del PIL pari allo 0,8 per cento nell'anno in corso, all'1,2 per cento nel 2024, all'1,4 per cento nel 2025 e all'1 per cento nel 2026; un tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (in rapporto al PIL) pari al 5,3 per cento per l'anno in corso, al 4,3 per cento per il 2024, al 3,6 per cento per il 2025 e al 2,9 per cento per il 2026; un tasso di indebitamento netto strutturale delle pubbliche amministrazioni al 5,9 per cento del PIL per l'anno in corso, al 4,8 per cento per il 2024, al 4,3 per cento per il 2025 e al 3,5 per cento per il 2026; un tasso di disoccupazione pari al 7,6 per cento per l'anno in corso, al 7,3 per cento per il 2024, al 7,2 per cento per il 2025 e al 7,1 per cento per il 2026.

Con riguardo agli ambiti di specifico interesse della Commissione, l'oratore segnala che esso fra i disegni di legge che il Governo dichiara quali collegati alla decisione di bilancio sono presenti i seguenti: semplificazioni in materia scolastica; istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale; rafforzamento del sistema della formazione superiore e della ricerca; delega al Governo in materia di politiche abitative per gli studenti universitari; delega per la revisione della gestione dei diritti audiovisivi, connessi agli eventi e ai contenuti, per lo sviluppo delle infrastrutture in ambito sportivo.

Inoltre, fra le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico italiano e delle spese pubbliche connesse all'invecchiamento, si stima per gli anni a venire – come già era stato anticipato nel DEF – una riduzione della spesa per istruzione di 0,3 punti percentuali, legata alla scarsa natalità e all'invecchiamento dei ragazzi che usciranno dal ciclo scolastico senza essere sostituiti.

Il Documento contempla anche la revisione del sistema delle agevolazioni tributarie con l'obiettivo di assicurare tutela del bene costituito dalla casa, della salute, dell'istruzione e della previdenza complementare.

La NADEF richiama altresì il ruolo strategico degli investimenti della Missione 1 del PNRR (Digitalizzazione, innovazione, competitività,

cultura e turismo), che mirano, in primo luogo, a promuovere la transizione digitale della PA, attraverso il passaggio al *cloud* e all'interoperabilità, con una specifica attenzione al capitolo della digitalizzazione dei beni culturali.

Il Documento prefigura misure di sostegno alle famiglie, da perseguire anche attraverso il potenziamento dei centri estivi e sportivi, dei servizi socioeducativi territoriali, dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori e delle strutture, anche private, per l'assistenza all'infanzia.

Per quanto riguarda la documentazione allegata alla NADEF, il relatore si sofferma anzitutto sulla Nota illustrativa sulle leggi pluriennali di spesa in conto capitale a carattere non permanente, in cui sono indicate, in apposita sezione, quelle che rivestono carattere di contributi pluriennali. Analizzando il documento emergono taluni profili d'interesse, di cui il relatore dà conto. Nello specifico, la Tabella 3, relativa al numero di autorizzazioni relative a leggi e contributi pluriennali suddivise per Ministero, evidenzia che il Dicastero dell'istruzione e merito conta su 15 leggi e 2 contributi pluriennali; quello dell'università e ricerca, rispettivamente, su 18 e 13; quello della cultura su 27 e 16. Inoltre, la Tabella 5, che riporta, con riferimento alle leggi e ai contributi pluriennali gli stanziamenti complessivi per triennio 2023-2025 e il successivo arco pluriennale, suddivisi per Ministero in milioni di euro, registra circa 9,9 miliardi per istruzione e merito, circa 5,9 per università e ricerca e circa 3,8 destinati alla cultura.

Con riguardo al Rapporto programmatico recante gli interventi per il riordino delle spese fiscali (c.d. *tax expenditures*), permane, fra le priorità (oltre alla tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di imprese minori e dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate e dell'ambiente), la tutela del patrimonio artistico e culturale, la ricerca e l'istruzione, nonché l'innovazione tecnologica.

Nel Rapporto, sono indicate le spese fiscali per missione, che risultano, ai fini che qui interessano, 6 per la Missione 17 « Ricerca e innovazione »; 30 per la Missione 21 « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici »; 17 per le missioni 22-23 « Istruzione scolastica, universitaria e formazione post universitaria »; 14 per la Missione 30 « Giovani e sport ».

Il Rapporto riporta, sul piano programmatico, che le linee strategiche di intervento per la razionalizzazione e la riduzione delle *tax expenditures* tracciate dalla riforma fiscale approvata in Parlamento lo scorso agosto pongono particolare attenzione ai seguenti aspetti: la composizione del nucleo familiare, i costi sostenuti per la crescita dei figli, la tutela del bene casa e della salute, per l'istruzione e la previdenza complementare; gli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica e della riduzione del rischio sismico del patrimonio esistente.

Il relatore fa indi cenno alla Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva riferita all'anno 2023, segnalando



che nel settore « Amministrazione pubblica, difesa, istruzione, sanità e assistenza sociale », l'incidenza del sommerso è pari al 4,2 per cento ed è ascrivibile esclusivamente all'attività di produzione per il mercato dell'istruzione, della sanità e dell'assistenza sociale. Illustra infine una proposta di parere favorevole, pubblicata in allegato.

La senatrice ALOISIO (*M5S*) presenta, unitamente ai senatori Castiello e Pirondini, uno schema di parere contrario sul provvedimento in titolo, pubblicato in allegato. Al riguardo, manifesta contrarietà nei confronti della NADEF, richiamando, innanzitutto, l'elenco dei disegni di legge collegati alla decisione di bilancio in essa contenuti, dai quali si evincono le priorità del Governo in carica. Dopo aver ricordato, in particolare, i disegni di legge di interesse della Commissione, giudica negativamente la scelta di individuare un numero così elevato di provvedimenti (peraltro accresciuti proprio con la Nota di variazione in esame rispetto a quelli già presenti nel DEF), da privare il disegno di legge di bilancio di molti contenuti di merito. In tal modo, la definizione delle misure viene in gran parte demandata a provvedimenti futuri, oltretutto in una situazione preoccupante di rallentamento globale dell'economia che l'emergenza ambientale e climatica, le tensioni sui prezzi dell'energia, nonché gli sviluppi della guerra in Ucraina stanno persino inasprendo. La NADEF delinea, a suo giudizio, un quadro di riferimento per molti aspetti in continuità, ancorché aggravato da talune contingenze, rispetto al DEF e agli altri documenti di bilancio adottati dal Governo, in cui non si individuano soluzioni efficaci rispetto all'inasprirsi dell'inflazione e al progressivo aggravarsi del conflitto bellico.

Stigmatizza, inoltre, la circostanza che i riferimenti alle materie di competenza siano solo indiretti e di carattere piuttosto generico. Lamenta, al riguardo, che le indicazioni relative al mondo della scuola, all'università, alla ricerca e alla cultura si limitino ad una mera enunciazione di intenzioni e buoni propositi.

Ritiene altresì che la Commissione dovrebbe, nel proprio parere, evidenziare l'esigenza di reperire adeguate risorse da destinare alla scuola pubblica innalzando gli investimenti in istruzione, educazione e formazione al 5 per cento del PIL come nel resto d'Europa, al fine di restituire peso e valore all'istruzione scolastica, di promuovere la formazione degli insegnanti, di valorizzare la professionalità dei docenti e di sostenere l'innovazione didattica e organizzativa, nella consapevolezza che la scuola debba rappresentare uno dei più importanti fattori di crescita del Paese e che occorra garantire il diritto allo studio e l'accesso per tutti e a tutti i livelli di istruzione.

Inoltre, ritiene che occorranza specifici impegni da parte del Governo volti a: incrementare i finanziamenti per il rinnovo del contratto di lavoro del personale di scuola università e ricerca; reperire risorse necessarie alla piena attuazione del Piano nazionale per la promozione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni; adottare misure di prevenzione e di contrasto dell'abbandono precoce dell'istru-

zione e della formazione; procedere a contrastare l'eccessivo affollamento delle classi e la povertà educativa, diminuendo il numero degli alunni per classe e garantendo la formazione delle classi nei territori disagiati, montani, nelle piccole isole, nelle aree interne; garantire il diritto allo studio scolastico e universitario, assicurando borse di studio e servizi per tutti gli idonei; valorizzare economicamente il personale scolastico, mediante iniziative volte a reperire risorse adeguate e a innalzare le retribuzioni al livello europeo; intervenire, con azioni forti e immediate, per sostenere le famiglie nell'acquisto dei libri scolastici e garantire il diritto allo studio in modo uniforme su tutto il territorio nazionale; istituire il beneficio della «dote educativa» da destinare a tutte le alunne e alunni, studentesse e studenti del primo e secondo ciclo di istruzione, al fine di sostenere economicamente le famiglie durante tutto il percorso educativo dei figli e contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali; inserire, già nel disegno di legge di bilancio per il 2024, misure volte a riconsiderare la disposizione inerente al dimensionamento scolastico, superando la disciplina vigente, anche alla luce dei rischi e delle criticità che potrebbero derivare dalla controversa riforma dell'autonomia differenziata, a suo avviso da riconsiderare integralmente, con particolare riguardo al sistema di istruzione, che deve mantenere i caratteri di uniformità ed eguaglianza su tutto il territorio nazionale; rafforzare i dottorati e la ricerca universitaria al fine di promuovere pari opportunità, riducendo le disparità regionali, rafforzando le tecnologie digitali e contrastando il divario di genere; promuovere un'opera di sensibilizzazione sull'importanza sociale della cultura e del patrimonio culturale e sostenere il ruolo trainante del patrimonio storico e artistico del nostro Paese e delle elevate professionalità presenti nei relativi settori.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) preannuncia voto contrario sullo schema di parere illustrato dal relatore, atteso che la propria parte politica non condivide i contenuti della NADEF. Dopo aver criticato il ritardo con cui l'Esecutivo ha trasmesso al Parlamento il medesimo documento, impedendo così che su di esso si potesse svolgere un approfondito dibattito, rileva che esso si caratterizza essenzialmente per timori e reticenze. Il documento risulta, a suo giudizio, persino privo di alcuni elementi fondamentali: per un verso, non definisce puntualmente gli interventi che saranno contenuti nella manovra di bilancio; per l'altro, non include le necessarie indicazioni in ordine alla quantificazione relativa alle misure di entrata e di spesa ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici.

Censura inoltre l'assenza di adeguate motivazioni a supporto della richiesta di scostamento di bilancio, che dovrebbe invece essere supportata da ragioni di eccezionalità.

Dopo aver espresso viva preoccupazione per i ventilati tagli al settore sanitario, ritiene non convincenti i contenuti relativi alle materie di

competenza della Commissione. Nello specifico, richiama l'inadeguatezza degli stanziamenti destinati ai rinnovi contrattuali del personale della scuola, che non tengono neanche conto dell'erosione dei salari conseguenti all'inflazione in atto. Più in generale, giudica negativamente la scelta di puntare ad una riduzione del rapporto fra la spesa per la scuola e il PIL, che viene presentata come una conseguenza della diminuzione del tasso di natalità, mentre di contro un potenziamento degli investimenti nell'istruzione e nella conoscenza risulta a suo avviso imprescindibile per la crescita del Paese.

Poiché non vi sono altri iscritti a parlare per dichiarazioni di voto, il PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti la proposta di parere favorevole del relatore.

La Commissione approva a maggioranza. Risulta così preclusa la votazione del parere contrario presentato dai senatori Vincenzo Aloisio, Castiello e Pirondini.

**(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali**

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice BUCALO (*FdI*) illustra il decreto-legge in titolo, soffermandosi sulle norme di più stretto interesse della Commissione. Al riguardo, segnala, in primo luogo, che l'articolo 10, comma 1, proroga dal 7 ottobre 2023 al 7 dicembre 2023 il termine entro il quale devono concludersi i lavori delle commissioni nazionali riferiti al sesto quadrimestre della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2021-2023.

Il comma 2 del medesimo articolo 10 autorizza fino al 31 dicembre 2023 la spesa di 55,6 milioni di euro per consentire il pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico, disponendo che ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili, relativamente al 2023, del Programma operativo nazionale Istruzione 2014-2020.

Inoltre, il comma 1 dell'articolo 8 proroga dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023 la norma transitoria sul diritto al ricorso al lavoro agile da parte dei dipendenti, pubblici e privati, rientranti nelle situazioni di fragilità di cui al decreto ministeriale del 4 febbraio 2022. Si prevede che, per il personale docente del sistema nazionale di istruzione, il diritto al lavoro agile, stabilito dalla disposizione oggetto della suddetta proroga, sia esercitabile mediante lo svolgimento di attività di supporto all'attuazione del piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica. Il successivo comma 2 provvede sia alla quantificazione dell'onere finanziario relativo all'esigenza delle sostituzioni del personale delle istituzioni scolastiche, sia alla copertura del medesimo onere.

Poiché non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara chiusa tale fase procedurale e, accogliendo una specifica richiesta della senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), propone di rinviare a domani l'espressione del parere sul provvedimento in titolo e la votazione dello stesso.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che sono state assegnate alla Commissione, per il parere al Governo, le proposte di nomina nn. 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 concernenti, rispettivamente, il presidente e n. 6 membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia.

Dopo un breve dibattito incidentale nel quale prendono la parola la senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), la quale preannuncia che in sede di esame delle richiamate nomine stigmatizzerà la scelta del Governo di non rispettare il principio della parità di genere, e la senatrice BUCALO (*FdI*), la quale ritiene che il Governo abbia agito nel rispetto delle procedure, la Commissione conviene di avviare l'esame di tali proposte di nomina nelle sedute che saranno convocate nella prossima settimana.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) stigmatizza l'assenza del Governo che non consente alla Commissione di discutere i disegni di legge iscritti all'ordine del giorno dell'odierna seduta e assegnati in sede redigente, per la quale il Regolamento del Senato impone la presenza dell'Esecutivo.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

**SCHEMA DI PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LVII, N. 1-bis, ALLEGATI E RELATIVO ANNESSO**

La Commissione, esaminati, per le parti di competenza, i documenti in titolo,

preso atto che:

la Nota di aggiornamento del Documento aggiorna il quadro programmatico di finanza pubblica per il periodo 2024-2026 rispetto a quello contenuto nel Documento di economia e finanza dello scorso aprile (DEF 2023);

essa registra un peggioramento del quadro economico per via di una serie di fattori, fra cui, in particolare, il peggioramento delle prospettive di crescita a livello globale, l'incremento della stima degli oneri per le detrazioni fiscali per le spese sostenute per gli incentivi edili, l'incremento del livello dei prezzi, anche in ragione della crescita del costo delle materie prime fra cui il petrolio;

essa prefigura un incremento sia del tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni sia del valore strutturale del medesimo tasso;

per tale ragione viene richiesta, con l'annessa Relazione al Parlamento (ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012), l'autorizzazione a un ulteriore scostamento del *deficit* strutturale;

tenuto conto del nuovo quadro programmatico proposto e della volontà del Governo di destinare idonee risorse, fra l'altro: alla conferma del taglio al cuneo fiscale sul lavoro anche nel 2024; ad avviare la prima fase della riforma fiscale; a misure di sostegno alle famiglie e della genitorialità; alla prosecuzione dei rinnovi contrattuali del pubblico impiego, anche con riferimento alla sanità; alla conferma degli investimenti pubblici, con priorità a quelli del PNRR; al rifinanziamento di altre misure già previste per gli anni precedenti,

considerato che fra i disegni di legge collegati alla decisione di bilancio sono presenti i seguenti: semplificazioni in materia scolastica; istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale; rafforzamento del sistema della formazione superiore e della ricerca; delega al Governo in materia di politiche abitative per gli studenti universitari; delega per la revisione della gestione dei diritti audiovisivi, connessi agli eventi e ai contenuti, e per lo sviluppo delle infrastrutture in ambito sportivo;

preso altresì atto che la NADEF:

richiama il ruolo strategico degli investimenti della Missione 1 del PNRR (Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo), che mirano, in primo luogo, a promuovere la transizione digitale della PA, attraverso il passaggio al *cloud* e all'interoperabilità, con una specifica attenzione al capitolo della digitalizzazione dei beni culturali;

prefigura misure di sostegno alle famiglie, da perseguire anche attraverso il potenziamento dei centri estivi e sportivi, dei servizi socio-educativi territoriali, dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori e delle strutture, anche private, per l'assistenza all'infanzia;

tenuto altresì conto dei contenuti dei documenti allegati alla NADEF,  
esprime parere favorevole.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI Vincenzo ALOISIO, CASTIELLO e PIRONDINI SUL DOCUMENTO LVII, N. 1-bis, ALLEGATI E RELATIVO ANNESSO**

La 7<sup>a</sup> Commissione,

esaminato per i profili di competenza la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF) 2023,

premesso che:

– la NADEF riflette una situazione economica e di finanza pubblica incerta e delicata;

– nel secondo trimestre la crescita dell'economia italiana ha subito una inversione di tendenza, risentendo dell'erosione del potere d'acquisto delle famiglie dovuto all'elevata inflazione, della permanente incertezza causata dalla guerra in Ucraina, della sostanziale stagnazione dell'economia europea e della contrazione del commercio mondiale;

– la modesta crescita dell'attività economica prefigurata delle stime per il secondo semestre, ha portato a rivedere al ribasso la previsione di crescita annuale del prodotto interno lordo (PIL) in termini reali del 2023 dall'1,0 per cento del DEF allo 0,8 per cento e la proiezione tendenziale a legislazione vigente per il 2024, dall'1,5 per cento all'1,0 per cento. Resta invece sostanzialmente invariata, rispetto al DEF, la proiezione tendenziale di crescita del PIL per il 2025, all'1,3 per cento, mentre sembrerebbe che quella per il 2026 migliori marginalmente;

– riguardo agli obiettivi di indebitamento netto in rapporto al PIL, il Documento indica un *deficit* tendenziale a legislazione vigente del 5,2 per cento nel 2023, del 3,6 per cento nel 2024, del 3,4 nel 2025 e del 3,1 per cento nel 2026. Nello scenario programmatico il *deficit* è del 5,3 per cento nel 2023 e del 4,3 per cento nel 2024. Riguardo alle proiezioni per il 2025 e il 2026 il Documento prevede rispettivamente il 3,6 per cento e il 2,9 per cento;

– in relazione al saldo primario a legislazione vigente la Nota di aggiornamento del DEF evidenzia un lieve miglioramento pari al -1,4 per cento del PIL nel 2023, dal -3,8 per cento del 2022; tuttavia nel 2024 il saldo primario torna in avanzo, collocandosi allo 0,6 per cento del PIL, un livello superiore rispetto allo 0,4 per cento previsto in aprile. L'avanzo primario si rafforzerebbe progressivamente, raggiungendo un livello pari

allo 0,9 per cento del PIL nel 2025 e quindi 1,4 per cento del PIL nel 2026 (a fronte di un obiettivo del 2,0 per cento atteso in aprile);

– per quanto di competenza della Commissione, si segnala come l'incidenza percentuale della spesa pubblica in istruzione in rapporto al prodotto interno lordo già molto bassa rispetto agli altri Paesi europei tenderà ulteriormente e progressivamente a calare nei prossimi anni (3,8 nel 2025; 3,5 nel 2030; 3,3 nel 2035; 3,2 nel 2065);

– come mostrano i dati ISTAT, che certificano una spesa pubblica per istruzione di circa il 4,1 per cento del PIL, a fronte di una media europea del 4,9 per cento, con le percentuali più alte registrate rispettivamente per Svezia (6,7 per cento), Belgio (6,3 per cento) e Danimarca (6 per cento). Solo la Romania e l'Irlanda spendono di meno (3,2 per cento e 3 per cento rispettivamente). Il ritardo rispetto al resto dell'Unione Europea è evidente anche esaminando altri indicatori: come certificato da Eurostat, a fronte di una media UE del 20,7 per cento, la percentuale di adulti poco istruiti è del 37,3 per cento e la percentuale di giovani che hanno abbandonato precocemente gli studi è del 12,7 per cento, superiore a quella europea che si attesta al 9,7 per cento. Su entrambi gli indicatori, l'Italia si trova al terzultimo posto nella graduatoria dei Paesi UE;

premesso ancora che:

– a completamento della manovra di bilancio 2024-2026, il Governo dichiara 32 disegni di legge collegati alla decisione di bilancio;

– i provvedimenti che incidono sui sistemi della conoscenza sono i seguenti: misure organiche per la promozione, la valorizzazione e la tutela del *made in Italy* (A.C. 1341); semplificazioni in materia scolastica; istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale; disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (A.S. 615); rafforzamento del sistema della formazione superiore e della ricerca; delega al Governo in materia di politiche abitative per gli studenti universitari; disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni; interventi in materia di disciplina pensionistica; codice in materia di disabilità; misure di sostegno alla filiera dell'editoria libraria; delega per la revisione della gestione dei diritti audiovisivi, connessi agli eventi e ai contenuti, e per lo sviluppo delle infrastrutture in ambito sportivo;

considerato che:

– tra i primi obiettivi del Governo in carica rientra proprio quello di approvare il disegno di legge quadro sull'autonomia differenziata;

– con l'autonomia differenziata singole regioni potranno chiedere allo Stato il trasferimento delle funzioni e competenze definite dagli articoli 116 e 117 della Costituzione;



– dunque le regioni possono essere destinatarie di ulteriori condizioni e forme particolari di autonomia in diversi ambiti, compresa la scuola;

– l’attribuzione di funzioni è subordinata alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), ma in ambito scolastico, per la specificità del sistema di istruzione, risulta difficile ragionare di LEP, in quanto la scuola, non produce beni materiali o prestazioni facilmente misurabili e i bisogni variano da un contesto territoriale all’altro;

– per il sistema istruzione, più che di livelli essenziali, si dovrebbe parlare di livelli uniformi delle prestazioni su tutto il territorio nazionale, al fine di sottolineare l’unità del sistema di istruzione e non una variazione regionale dei valori minimi dei LEP;

– pertanto, l’autonomia scolastica differenziata e il dimensionamento immaginato dalla nuova « riforma », presupposto o conseguenza l’uno dell’altro, porteranno all’eliminazione di centinaia di posti, di cattedre, di personale. E comunque, laddove non si proceda alla chiusura dei plessi, se ne modificano le « dimensioni », eliminando di fatto quelle « sedi sottodimensionate » in favore di sedi scolastiche più grandi, ma con personale ridotto;

– il piano di dimensionamento della rete scolastica e l’autonomia differenziata contribuiranno a diminuire la qualità del servizio scolastico, soprattutto nelle situazioni di maggiore disagio sociale e lavorativo;

– in una fase di accresciuta complessità dei compiti attribuiti alle scuole, a partire dall’attuazione delle riforme previste dal PNRR, la scelta di accorpate gli istituti scolastici, aumentando il numero complessivo degli alunni per istituto senza diminuire il numero degli alunni per classe, oppure attuare l’autonomia differenziata negando l’esercizio del diritto allo studio in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, non appaiono certamente la soluzione più indicata per dare centralità alla scuola, migliorare la qualità dei processi formativi e combattere la dispersione, ovvero il raggiungimento degli obiettivi del PNRR;

– investire nella scuola e nel sistema d’istruzione significa investire nel « futuro » e proprio il decremento demografico – invocato come causa-prima e ragione strutturale nelle esigenze di dimensionamento – poteva e doveva viceversa costituire l’occasione per sdoppiare le classi, affrontare finalmente il problema delle classi sovraffollate (cd « classi pollaio », riducendo il numero degli alunni per singola classe), e aumentare l’organico docente e Ata;

considerato che:

– i settori della conoscenza rappresentano il volano per il progresso di una società e, di conseguenza, investire nei settori della scuola, università ricerca e cultura, dovrebbe essere la priorità di ogni Governo;

– tuttavia, in Italia ciò non accade e dal documento all’esame, si rileva immediatamente che, in un quadro economico oltremodo preoccupante, i settori della conoscenza sono quasi del tutto ignorati;

– riguardo al rinnovo del contratto nazionale istruzione e ricerca 2022/24, indicato tra gli obiettivi di finanza pubblica, dalla lettura delle tabelle, appare evidente che le risorse necessarie non ci siano, o siano del tutto insufficienti;

– in un quadro di inflazione che sta determinando una gravissima perdita del potere di acquisto dei salari, appare urgente rispondere rinnovando il contratto collettivo nazionale in tempi rapidi e con le risorse adeguate e necessarie;

– in riferimento al personale scolastico, il problema del precariato non accenna ad essere risolto: oltre 200.000 docenti saranno i supplenti annuali anche quest’anno, 30.000 sono invece i precari tra il personale Ata, oltre 1.000 istituti sono senza dirigente scolastico e le procedure concorsuali volte al reclutamento di 30.216 docenti, di cui 21.101 su posto comune e 9.115 su posto di sostegno sono in evidente ritardo;

– il personale scolastico tutto lavora dunque tra mille difficoltà e con stipendi tra i più bassi in Europa;

– un dato su tutti registra che gli stipendi degli insegnanti a livello medio di tutti i Paesi dell’Ocse, tranne sei, sono aumentati l’1 per cento all’anno dal 2015; in Italia sono addirittura diminuiti del 4 per cento;

considerato inoltre che:

– nonostante l’investimento in istruzione, università e ricerca rappresenti la leva più solida di cui un Governo dispone per centrare i suoi obiettivi di coesione sociale e sviluppo economico e che la spesa pubblica in questi specifici ambiti è ancora sotto la media europea, con evidenti riflessi negativi sui risultati scolastici, la mobilità e la coesione sociale, si prevedono risorse del tutto insufficienti rispetto a quelle che sono le reali esigenze;

– è evidente che il Governo non si dimostra disponibile ad adottare politiche che concentrino risorse aggiuntive sul settore della conoscenza, individuando fonti di finanziamento reperibili nell’immediato, anche operando una selezione delle priorità e delle urgenze di sviluppo;

– è indiscutibile che l’investimento nella formazione delle nuove generazioni rappresenta un parametro vitale per qualunque Paese voglia elaborare un positivo progetto di crescita per il proprio futuro;

– per quanto concerne i beni culturali, in cui il nostro Paese ha investito solo una esigua percentuale del PIL, un valore tanto basso da mettere a rischio la tutela anche del patrimonio culturale più prezioso e noto come l’area archeologica di Pompei, il Colosseo, l’archivio nazio-

nale, inoltre appare fortemente compromessa la capacità dello Stato di assicurare la normale attività di tutela, affidando tale attività a interventi straordinari o al solo intervento del privato;

– il settore dello spettacolo non appare valorizzato, con evidente grave pregiudizio per tutti gli addetti del settore; stessa cosa dicasi per il settore del cinema e dell'audiovisivo;

considerato infine che:

– la strada maestra per ridare slancio ad un'economia in crisi, ad un modello di sviluppo sostenibile, ad una società che metta al centro il benessere dei cittadini e la loro qualità di vita passa non solo attraverso la previsione di adeguate risorse economiche al mondo della scuola italiana, dell'università, della ricerca e della cultura, ma anche e soprattutto attraverso una programmazione economica che preveda una valorizzazione complessiva del sistema;

– le riforme e gli investimenti del PNRR non solo dovranno attuarsi in modo complementare e sinergico con le azioni e gli obiettivi finanziati con le risorse della politica di coesione ma per portare a regime e garantire il potenziamento dei servizi sono comunque necessari investimenti aggiuntivi sul personale scolastico, universitario e degli enti di ricerca;

appare dunque indispensabile che il Governo si impegni:

– a reperire adeguate risorse da destinare alla scuola pubblica e portare gli investimenti in istruzione, educazione e formazione al 5 per cento del PIL come il resto d'Europa, al fine di restituire peso e valore all'istruzione scolastica, per promuovere la formazione degli insegnanti, per valorizzare la professionalità docente e per sostenere l'innovazione didattica e organizzativa, nella consapevolezza che la scuola debba rappresentare uno dei più importanti fattori di crescita del Paese, garantendo il diritto allo studio e la garanzia di accesso per tutti e a tutti i livelli di istruzione;

– ad intraprendere ogni iniziativa utile, in sede europea, finalizzata a modificare le regole vigenti in materia di disciplina di bilancio, prevedendo lo scorporo degli investimenti destinati all'istruzione dal calcolo del *deficit*;

– a rafforzare le misure volte a sostenere l'istruzione, l'università e la ricerca, anche garantendo l'adeguamento dei trattamenti degli insegnanti ai livelli europei, l'assunzione di più psicologi e pedagogisti per fornire sostegno agli studenti e a tutta la comunità scolastica, l'aumento dei fondi per università e ricerca a favore di studenti, ricercatori e personale tecnico e amministrativo, l'accesso aperto ai risultati delle ricerche e la riduzione del numero chiuso per l'accesso all'università;

– a reperire risorse adeguate a garantire il diritto all'istruzione per tutte le bambine e i bambini, in modo uniforme su tutto il territorio

nazionale, al fine di colmare il divario tra Nord e Sud ed assicurare la costruzione di una scuola realmente inclusiva, che coinvolga tutti gli alunni con particolare attenzione agli alunni in situazioni di disagio socio-economico ovvero ai bambini con disabilità, introducendo strumenti di supporto indirizzati alle famiglie quali la garanzia del tempo pieno, l'implementazione dei servizi di mensa scolastica, la gratuità dei libri di testo e dei servizi di trasporto;

– a reperire adeguate risorse necessarie per restituire peso e valore all'istruzione scolastica, per promuovere la formazione degli insegnanti, per valorizzare la professionalità docente e per sostenere l'innovazione didattica e organizzativa, nella consapevolezza che la scuola debba rappresentare uno dei più importanti fattori di crescita del Paese, garantendo il diritto allo studio e la garanzia di accesso per tutti e a tutti i livelli di istruzione;

– ad adottare iniziative volte a reperire le risorse necessarie per la piena attuazione del Piano nazionale per la promozione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a 6 anni, dirette a garantire la gratuità dei servizi educativi 0-3 anni a favore dei nuclei familiari a basso ISEE ed una scuola dell'infanzia (3-6 anni) ad accesso universale e gratuito;

– ad adottare iniziative volte a valorizzare economicamente tutto il personale scolastico, mediante iniziative volte a reperire risorse adeguate e ad innalzare le retribuzioni, portandole al livello europeo, e a definire una progressione di carriera del personale scolastico, cominciando ad incrementare i finanziamenti per il rinnovo del contratto di lavoro al personale di scuola università e ricerca;

– a destinare nuove risorse al comparto istruzione e ricerca, in modo da trasformare il problema della denatalità in una opportunità e non in una penalizzazione e riportare le classi a un massimo di 20 alunni per classe;

– ad intervenire, con azioni forti e immediate, per sostenere le famiglie, in estrema difficoltà per questo anno scolastico, nell'acquisto dei libri scolastici e garantire il diritto allo studio in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

– a rivedere la normativa approvata inerente al dimensionamento scolastico, in particolare ad adottare iniziative normative volte ad abrogare la disciplina introdotta, anche alla luce dei rischi e delle criticità che potrebbero derivare dalla controversa riforma dell'autonomia differenziata da riconsiderare integralmente, con particolare riguardo al sistema di istruzione, che deve mantenere i caratteri di uniformità ed eguaglianza su tutto il territorio nazionale;

– a predisporre misure per supportare il sistema dell'istruzione, di ogni ordine e grado, anche nell'ottica di una innovazione scolastica che preveda l'utilizzo delle nuove tecnologie e di strumenti avanzati di

didattica, nonché per favorire tra gli studenti una coscienza civica capace di contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo nella scuola, nella società e nel *web*;

– a utilizzare compiutamente e ottimizzare le risorse messe a disposizione dal PNRR per la creazione e la trasformazione delle istituzioni scolastiche in ambienti d'apprendimento innovativi, anche dal punto di vista dell'edilizia scolastica, della metodologia d'insegnamento e dei linguaggi, fornendo direttive e linee guida chiare ed efficaci e supportando gli enti locali e le istituzioni scolastiche nel processo di attuazione del Piano;

– ad adottare iniziative concrete per modernizzare le università italiane, nella consapevolezza che l'università debba essere un motore essenziale della mobilità sociale e della crescita;

– a introdurre misure volte a garantire il diritto allo studio in tutto il sistema dell'alta formazione predisponendo un numero adeguato e crescente di borse di studio per i meritevoli meno abbienti provenienti da famiglie particolarmente colpite dalla carenza di lavoro e dalle difficoltà sociali;

– a reperire risorse necessarie volte ad incrementare adeguatamente il Fondo integrativo statale (FIS), per le borse di studio, al fine di aumentare la percentuale dei percettori delle borse di studio degli studenti universitari adeguandoli alla media europea, come da obiettivo iniziale del PNRR, eliminando così il fenomeno degli idonei non beneficiari;

– ad intervenire affinché il problema della carenza degli alloggi universitari si possa risolvere prevalentemente e in modo strutturale implementando le residenze universitarie pubbliche al fine di garantire pienamente ed efficacemente il diritto allo studio universitario;

– a potenziare il sistema di accreditamento dei corsi di laurea valorizzando i corsi di laurea esistenti e scongiurando la chiusura di molti corsi di studio causati dalla mancanza di risorse e da criteri di accreditamento troppo restrittivi;

– ad adottare iniziative urgenti finalizzate al reale raggiungimento degli obiettivi per la ricerca finalizzati al rafforzamento della ricerca, la diffusione di modelli innovativi per la ricerca di base e applicata, il supporto ai centri per l'innovazione, il trasferimento tecnologico, il potenziamento delle infrastrutture di ricerca del capitale e delle competenze di supporto all'innovazione;

– a stanziare risorse necessarie al fine di favorire e di non penalizzare il comparto della ricerca, con l'obiettivo di creare una nuova leva di giovani ricercatori e di investire su di essi come risorsa per modernizzare tanto il funzionamento delle istituzioni di ricerca quanto l'università, rendendola un motore essenziale della mobilità sociale e della crescita;

– ad intraprendere ogni iniziativa utile finalizzata ad adottare piani straordinari di assunzione e stabilizzazione di ricercatori negli Enti pubblici di ricerca (EPR) e nelle università impegnati in progetti di ricerca legati al PNRR;

– a implementare gli interventi a sostegno del patrimonio culturale in considerazione della peculiarità del patrimonio culturale italiano, unico rispetto agli altri Paesi;

– a porre particolare attenzione ai temi della cultura, effettuando investimenti nell'intero settore culturale, con strategie di lungo periodo non solo per quanto riguarda il patrimonio dei beni culturali, ma anche il mondo dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, prevenendo misure di supporto e ristoro per tutti i lavoratori di questo comparto, incluso il settore della lirica, della prosa, delle orchestre, della danza, dei circhi e spettacoli viaggianti, della formazione artistica e delle imprese culturali;

– introdurre meccanismi virtuosi di reperimento e distribuzione delle risorse nel settore dello spettacolo;

– a rendere strutturali gli incrementi di risorse finanziarie disposti nel corso dell'emergenza pandemica a favore dei settori della cultura, dello spettacolo, dell'istruzione, dell'università, della ricerca scientifica, dell'editoria e dello sport, per lo sviluppo economico e sociale del Paese, con l'obiettivo di tendere progressivamente verso l'allineamento della spesa statale in questi settori alla spesa media dei Paesi europei;

valutato infine che:

– la nota di aggiornamento al DEF, a fronte degli obiettivi che si pone, ovvero dei ritardi accusati dal nostro Paese per una loro concreta realizzazione, non prevede lo stanziamento di risorse aggiuntive adeguate, inoltre da essa evince la totale assenza di una programmazione chiara e univoca;

– dalla NADEF ci si sarebbe aspettato una più responsabile azione volta davvero a promuovere gli investimenti nell'istruzione, nella formazione, nella ricerca, nella tutela e valorizzazione dei beni culturali, nello sport e nell'editoria,

esprime parere contrario.

**8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,  
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Martedì 10 ottobre 2023

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 31**

*Presidenza del Presidente*  
FAZZONE

*indi del Vice Presidente*  
ROSA

*Orario: dalle ore 13,05 alle ore 14,20*

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI FEDERCASA, DELLA PROFESSORESSA ROS-  
SANA GALDINI, DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE TRANSIZIONE ECOLO-  
GICA E SOLIDALE E DI ANCE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DDL  
29 E CONGIUNTI (RIGENERAZIONE URBANA)*

**Plenaria**

**63<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
FAZZONE

*indi del Vice Presidente*  
ROSA

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per Anitec  
Assinform, Eleonora Faina, direttore generale, accompagnata da Ettore  
Russo, policy advisor; per Assiterminal, Renato Dessì, Contship Italia*



group chief information officer e per la Federazione italiana autotrasportatori (FIAP), Alessandro Peron, segretario generale.

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(Doc. LVII, n. 1-bis – Allegati I, II, III e IV – Annesso) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023 – allegati e relativo annesso**

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo, segnalando che, come rilevato dal Governo nella premessa, la NADEF 2023 vede la luce in una situazione economica di finanza pubblica più delicata di quanto prefigurato in primavera. Dopo una buona partenza nei primi mesi del 2023, nel secondo trimestre la crescita dell'economia italiana ha infatti subito una temporanea inversione di tendenza.

La previsione di crescita annuale del PIL in termini reali per il 2023 viene pertanto rivista al ribasso dall'1 per cento del DEF allo 0,8 per cento e la proiezione tendenziale a legislazione vigente per il 2024 dall'1,5 per cento all'1,0 per cento. Resta invece sostanzialmente invariata, rispetto al DEF, la proiezione tendenziale per il 2025, all'1,3 per cento, mentre quella per il 2026 migliora marginalmente dall'1,1 per cento all'1,2 per cento.

Il quadro programmatico prevede invece un incremento pari allo 0,8 per cento nell'anno in corso, all'1,2 per cento nel 2024, all'1,4 per cento nel 2025 e all'1,0 per cento nel 2026.

Il rapporto debito/PIL nello scenario tendenziale resterà al di sopra del 140 per cento fino a tutto il 2026, mentre nel quadro programmatico seguirà un profilo di lieve discesa, raggiungendo nel 2026 il 139,6 per cento.

La revisione al rialzo dell'impatto di bilancio dei crediti d'imposta legati al *superbonus* (al quale la NADEF dedica uno specifico *focus*) determina una revisione in aumento dell'indebitamento netto tendenziale previsto per l'anno in corso dal 4,5 per cento al 5,2 per cento.

Congiuntamente alla NADEF il Governo ha trasmesso al Parlamento una relazione ai fini dell'autorizzazione al ricorso a maggiore indebitamento netto, in cui vede al rialzo gli obiettivi di indebitamento netto della pubblica amministrazione nell'orizzonte di previsione 2023-2026, pur continuando a ricondurre il deficit ad un livello inferiore al 3 per cento entro il 2026.

Gli obiettivi di indebitamento sui quali si baserà la manovra di bilancio in corso di predisposizione sono pari al 5,3 per cento del PIL quest'anno, al 4,3 per cento nel 2024, al 3,6 per cento nel 2025 e al 2,9 per cento nel 2026.



Gli spazi finanziari che si renderanno disponibili, quale differenza tra andamenti tendenziali e programmatici aggiornati, sono pari a 3,2 miliardi per l'anno 2023, 15,7 miliardi per l'anno 2024 e 4,6 miliardi per l'anno 2025; tali valori includono anche l'incremento di spesa per interessi passivi conseguente al maggior disavanzo.

Riguardo all'impiego delle risorse che si rendono così disponibili, la NADEF e l'annessa Relazione indicano che: quelle suddette relative al 2023 saranno in particolare destinate, mediante decreto-legge, all'anticipo della decorrenza del conguaglio concernente il calcolo della perequazione dei trattamenti pensionistici, a misure per il personale delle pubbliche amministrazioni e alla gestione dei flussi migratori; i margini suddetti relativi agli anni 2024 e 2025 saranno utilizzati, nell'ambito del prossimo disegno di legge di bilancio, per l'adozione di misure riduttive (relative all'anno 2024) del cuneo fiscale e contributivo sul lavoro, per l'attuazione della prima fase della riforma fiscale, per misure di sostegno delle famiglie e della genitorialità, per la prosecuzione dei rinnovi contrattuali del pubblico impiego, con particolare riferimento al settore della sanità, per il potenziamento degli investimenti pubblici, con priorità per quelli previsti nell'ambito del PNRR, nonché per il rifinanziamento di altre misure già previste per gli anni precedenti.

Per quanto riguarda i profili di specifico interesse della 8<sup>a</sup> Commissione, la premessa alla NADEF fa riferimento all'intenzione del Governo, non solo di dismettere partecipazioni societarie pubbliche, ma anche di acquisire partecipazioni strategiche in settori chiave per la modernizzazione e la digitalizzazione della nostra economia, quali le reti telecomunicazione, nonché di adottare politiche innovative per lo sviluppo delle infrastrutture.

Con particolare riferimento all'innovazione tecnologica, vengono citati gli investimenti produttivi in corso o in avanzata fase di progettazione in settori chiave quali i semiconduttori, i pannelli fotovoltaici di nuova generazione e la fabbricazione di batterie per auto elettriche.

Nell'ultimo capitolo – relativo alle riforme e alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea – si segnalano, in particolare, la raccomandazione 1 e la raccomandazione 3.

La raccomandazione 1 richiede, in primo luogo, di eliminare gradualmente le vigenti misure di sostegno connesse all'energia, usando i relativi risparmi per ridurre il disavanzo pubblico, quanto prima nel 2023 e nel 2024, e – qualora nuovi aumenti dei prezzi dell'energia dovessero richiedere misure di sostegno – provvedere a che queste mirino a tutelare le famiglie e le imprese vulnerabili, siano sostenibili e livello di bilancio e preservino gli incentivi al risparmio energetico.

Al riguardo, la NADEF afferma che gli interventi introdotti in corso d'anno, tra cui alcune proroghe di passati provvedimenti, sono stati ritenuti necessari per sostenere le famiglie a fronte degli aumenti registrati dai prezzi dei beni energetici e si inseriscono nel processo di graduale rimozione delle misure temporanee ed emergenziali. Nel 2023, infatti, le risorse stanziare per le misure temporanee in risposta al caro energia ri-

sultano più che dimezzate rispetto a quelle allocate nel corso del 2022, in quanto gli interventi sono stati ancora più mirati che in passato, puntando a proteggere soprattutto le famiglie a basso reddito.

Sempre la raccomandazione n. 1 chiede inoltre all'Italia di preservare gli investimenti pubblici finanziati a livello nazionale e a provvedere all'assorbimento efficace delle risorse PNRR e di altri fondi europei, in particolare per promuovere le transizioni verde e digitale.

Con riferimento alla transizione verde, assume rilevanza anche la raccomandazione n. 3 che invita a: ridurre la dipendenza da combustibili fossili; razionalizzare le procedure di concessione per accelerare la produzione di energie rinnovabili aggiuntive e sviluppare interconnessioni delle reti elettriche per assorbirla; accrescere la capacità di trasporto interno del gas al fine di diversificare le importazioni di energia e rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento; aumentare l'efficienza energetica nei settori residenziale e produttivo, anche attraverso sistemi di incentivi maggiormente mirati, rivolti in particolare alle famiglie più vulnerabili e agli edifici con le prestazioni peggiori; promuovere la mobilità sostenibile, anche eliminando le sovvenzioni dannose per l'ambiente e accelerando l'installazione di stazioni di ricarica e, infine, intensificare le iniziative a livello politico volte all'offerta e all'acquisizione delle competenze necessarie per la transizione verde.

A tal proposito, la NADEF illustra i principali interventi disposti nell'ambito della transizione digitale e della transizione verde, dando conto anche delle proposte di investimento e riforme contenute nel capitolo *REPowerEU* del PNRR, trasmesso alla Commissione europea nello scorso mese di agosto.

Tra i disegni di legge collegati alla manovra di bilancio annunciati dal Governo rilevano, in particolare, i seguenti: Misure in materia di consumo di suolo, ricomposizione fondiaria e riutilizzo terre pubbliche a fini agricoli; Misure per la realizzazione delle infrastrutture di preminente interesse nazionale e di altri interventi strategici in materia di lavori pubblici, nonché per il potenziamento del trasporto e della logistica; Misure in materia di economia blu; Delega per la revisione della gestione dei diritti audiovisivi, connessi agli eventi e ai contenuti, e per lo sviluppo delle infrastrutture in ambito sportivo.

In considerazione del fatto che le Commissioni dovranno far pervenire il proprio parere alla Commissione bilancio in tempo utile affinché quest'ultima possa riferire in Aula nella giornata di domani, formula fin d'ora una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire in sede di discussione generale, si procede con le dichiarazioni di voto sulla proposta di parere del relatore.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*), nel rammentare che la propria parte politica aveva chiesto di effettuare, in tutte le Commissioni consultate, l'audizione dei ministri competenti al fine di approfondire ulteriormente le tematiche trattate dal documento in titolo, osserva che restano eluse

ulteriori richieste formulate dall'Unione europea relative alla transizione ecologica, con particolare riferimento alle trasformazioni industriali e alla transizione energetica. Risultano, del pari, poco approfondite le problematiche connesse allo sblocco dei crediti legati al *superbonus*, all'innovazione tecnologica e al trasporto pubblico.

Conclude preannunciando il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore TREVISI (*M5S*) pone innanzitutto l'accento sul peggioramento del quadro economico generale, che, a suo avviso, impone di usare con il massimo profitto i fondi messi a disposizione dal PNRR.

L'oratore si sofferma, quindi, sulla necessità di consentire a chi ha iniziato dei lavori in regime di *superbonus* di portare a termine gli stessi. Ciò darebbe, peraltro, luogo a consistenti risparmi per l'erario, derivanti dallo spostamento dei crediti avanti nel tempo.

Sarebbe altresì da tenere sempre attenzionata la questione dell'aumento dei costi dell'energia, a fronte di un quadro politico internazionale in costante deterioramento. Sotto tale aspetto, inoltre, sarebbe quanto mai necessario prendere in considerazione i disegni di legge presentati dal Gruppo Movimento 5 Stelle sull'indipendenza energetica, i quali, oltre a valorizzare le fonti rinnovabili, ridurrebbero l'esposizione del Paese al ricatto energetico praticato da Paesi connotati da un regime non democratico.

Conclude preannunciando, del pari, il voto contrario della propria parte politica.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole, che risulta approvata.

**(878) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale**

(Parere alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 ottobre.

Il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*), in sostituzione della relatrice Tubetti, formula una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole, che risulta approvata.

*IN SEDE REFERENTE*

**(870) Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 settembre.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 53 emendamenti e 5 ordini del giorno, pubblicati in allegato, e dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8 e 1.0.10.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE, comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla *web-TV*, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Indagine conoscitiva sull'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale nella pianificazione, nella costruzione e nel monitoraggio delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali e logistiche: audizione di rappresentanti di Anitec Assinform, Assiterminal e Federazione italiana autotrasportatori (FIAP)**

Il presidente FAZZONE rivolge un indirizzo di saluto alla dottoressa Faina, direttore generale di *Anitec Assinform*, e al dottor Russo, *policy advisor*.

La dottoressa FAINA svolge il proprio intervento.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*) pone alcuni quesiti.

La dottoressa FAINA risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Il presidente FAZZONE ringrazia la dottoressa Faina e il dottor Russo per la disponibilità e introduce, per *Assiterminal*, l'ingegner Dessì, *chief information officer* di *Contship Italia group* cedendogli contestualmente la parola.

L'ingegner DESSÌ svolge la sua relazione.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*) pone alcuni quesiti.

Replica l'ingegner DESSÌ.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, la senatrice PETRUCCI (*FdI*).

Replica nuovamente l'ingegner DESSÌ.

Il presidente ROSA ringrazia l'ingegner Dessì per la disponibilità e introduce il dottor Peron, segretario generale della Federazione italiana autotrasportatori (FIAP), cedendogli contestualmente la parola.

Il dottor PERON svolge il proprio intervento.

La senatrice PETRUCCI (*FdI*) e il senatore BASSO (*PD-IDP*) formulano alcuni quesiti.

Il dottor PERON risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Il presidente ROSA ringrazia il dottor Peron per la disponibilità e dichiara conclusa l'audizione.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il PRESIDENTE comunica che la documentazione acquisita dalla Commissione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale nella pianificazione, nella costruzione e nel monitoraggio delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali e logistiche, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI  
AL DISEGNO DI LEGGE N. 870**

**(al testo del decreto-legge)**

**G/870/1/8**

DE PRIAMO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale (AS 870),

premessò che:

al fine di assicurare l'esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia in materia di qualità dell'aria, l'articolo 1 del provvedimento in esame stabilisce, al comma 1, che le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna provvedono ad aggiornare i rispettivi piani di qualità dell'aria, modificando ove necessario i relativi provvedimenti attuativi, alla luce delle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti, nonché dello slittamento del blocco dei veicoli « euro 5 »;

il comma 2 consente limitazioni alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali diesel « euro 5 », da parte delle Regioni, solo a partire dal 1° ottobre 2024, nelle more della predisposizione dell'aggiornamento dei piani sulla qualità dell'aria da parte delle Regioni stesse;

considerato che:

il 26 ottobre 2022 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva volta ad allineare la normativa vigente in materia di qualità dell'aria alle linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità;

in particolare, l'obiettivo è quello di rafforzare le disposizioni concernenti il monitoraggio della qualità dell'aria, e i piani delle autorità locali per l'aria pulita; introdurre al contempo un diritto al risarcimento per le persone che hanno subito danni alla salute a seguito di una violazione

delle norme UE in materia di qualità dell'aria; migliorare, infine, l'informazione del pubblico sulla qualità dell'aria e l'accesso alla giustizia;

ritenuto che:

tale processo di transazione energetica richiede gradualità nella fattispecie concreta, in modo da assicurare ad imprese artigiane ed operatori economici dell'autotrasporto canoni di maggiore gradazione;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare di un anno la facoltà riconosciuta alle Regioni di disporre la limitazione della circolazione stradale, anche delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel, di categoria « Euro 5 » e di innalzare a 100.000 abitanti la soglia di applicazione prioritaria della limitazione di circolazione stradale nei comuni presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale ricadenti in zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del materiale particolato PM10 o del biossido di azoto NO<sub>2</sub>.

---

**G/870/2/8**

DI GIROLAMO

Il Senato,

esaminato il disegno in legge del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale (AS 870);

premesso che:

la presente proposta di legge vuole assicurare l'esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia in materia di qualità dell'aria, introducendo, la possibilità, per le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna ad aggiornare i propri piani di qualità dell'aria modificando, ove necessario, i relativi provvedimenti attuativi alla luce delle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti, nonché del blocco dei veicoli « euro 5 » a far data, esclusivamente, dal 1 ottobre 2024;

considerato che:

l'abbattimento delle emissioni inquinanti nelle regioni di cui in premessa e al fine di conseguire gli obiettivi europei di abbattimento delle emissioni dell'80 per cento entro il 2030, non possa prescindere da un efficiente trasporto pubblico locale sia su gomma che su ferro;

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nell'ambito delle proprie competenze, di verificare che le Regioni di cui in premessa, adottino una programmazione strategica di medio lungo periodo che potenzino il servizio pubblico locale affinché quest'ultimo costituisca una valida opzione all'automobile.

---

**G/870/3/8**

DI GIROLAMO

Il Senato,

esaminato il disegno in legge del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale (AS 870);

premessò che:

la presente proposta di legge vuole assicurare l'esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia in materia di qualità dell'aria, introducendo, la possibilità, per le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna ad aggiornare i propri piani di qualità dell'aria modificando, ove necessario, i relativi provvedimenti attuativi alla luce delle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti, nonché del blocco dei veicoli « euro 5 » a far data, esclusivamente, dal 1 ottobre 2024;

considerato che:

la proposta di regolamento Ue vieta dal 2035 la vendita di auto con motore termici alimentati a benzina e diesel;

impegna il Governo

al fine di conseguire la neutralità climatica al 2050 e di consentire il raggiungimento degli obiettivi europei in materia di abbattimento delle emissioni in atmosfera, di avviare e incentivare sperimentazioni che consentano la sostituzione dei motori endotermici alimentati sia a benzina che a diesel in motori alimentati da idrogeno verde.

---

**G/870/4/8**

SIRONI

Il Senato,

esaminato il disegno in legge del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale (AS 870);



premesso che:

la presente proposta di legge vuole assicurare l'esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia in materia di qualità dell'aria, introducendo, la possibilità, per le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna ad aggiornare i propri piani di qualità dell'aria modificando, ove necessario, i relativi provvedimenti attuativi alla luce delle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti, nonché del blocco dei veicoli « euro 5 » a far data, esclusivamente, dal 1 ottobre 2024;

considerato che:

i dati sulle emissioni nocive di particolato sottile PM 2,5 e PM 10 e di NOx nella Pianura Padana sono ascrivibili nella misura del 60 per cento alla circolazione dei veicoli e dei veicoli pesanti su gomma,

impegna il Governo a:

a) sollecitare, nell'ambito delle proprie competenze, le regioni di cui in premessa affinché provvedano ad azioni finalizzate alla limitazione della circolazione dei veicoli Euro 5, nonché ad azioni volte al supporto degli Enti Locali per il potenziamento del TPL e sulla spesa corrente per la riduzione delle tariffe;

b) porre in essere politiche volte a disincentivare l'acquisto di veicoli a motore endotermico;

c) promuovere il trasferimento su ferro del trasporto merci;

d) pianificare le infrastrutture per la logistica considerando l'opportunità di favorire il trasporto merci su ferro invece che quello su gomma;

e) realizzare le infrastrutture necessarie e sufficienti alla ricarica dei veicoli elettrici.

---

**G/870/5/8**

NATURALE, DI GIROLAMO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale (A.S. 870),

premessi che:

l'articolo 1, comma 1, al fine di assicurare l'esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia in materia di qualità dell'aria, stabilisce che le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna provvedano ad aggiornare i rispettivi piani di qualità dell'aria, modificando – ove necessario – i relativi provvedimenti attuativi, alla luce delle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti, nonché dello slittamento del blocco dei veicoli « euro 5 » previsto dal comma 2 del medesimo articolo 1;

riguardo il tema delle emissioni inquinanti, vale la pena evidenziare che il 26 ottobre 2022 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva volta ad allineare la normativa vigente in materia di qualità dell'aria alle linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità. La proposta stabilisce obiettivi per il 2030 e mira a riportare l'UE su una traiettoria che le consenta di azzerare l'inquinamento atmosferico entro il 2050;

in particolare, la detta proposta persegue le seguenti finalità: rafforzare le disposizioni concernenti il monitoraggio della qualità dell'aria e i piani delle autorità locali per l'aria pulita; introdurre un diritto al risarcimento per le persone che hanno subito danni alla salute a seguito di una violazione delle norme UE in materia di qualità dell'aria; migliorare l'informazione del pubblico sulla qualità dell'aria e l'accesso alla giustizia;

considerato che:

tra i responsabili delle principali attività ad alto impatto ambientale del settore agricolo figurano gli allevamenti intensivi – in particolare quello dei bovini – che, in base a stime della FAO, generano il 14,5 per cento delle emissioni totali di gas serra;

è del tutto evidente che l'attuale modello produttivo non è parametrato ai cogenti bisogni del nostro pianeta, il quale sta attraversando una crisi climatica senza precedenti. È prioritario, dunque, individuare – in una visione ineluttabilmente anticipatoria – ogni possibile soluzione innovativa, eco-compatibile e non dannosa per la salute umana che possa produrre benefici per la qualità dell'aria e, più in generale, per l'ambiente sul tema, la strategia « *Farm to fork* », al centro del *Green Deal* europeo, mira ad accelerare la transizione verso un sistema alimentare sostenibile che dovrebbe, in particolare: avere un impatto ambientale neutro o positivo; contribuire a mitigare il cambiamento climatico e ad adattarsi ai suoi impatti; invertire la perdita di biodiversità; garantire la sicurezza alimentare, la nutrizione e la salute pubblica, assicurando che tutti abbiano accesso a cibo sufficiente, sicuro, nutriente e sostenibile; preservare l'accessibilità economica dei prodotti alimentari generando ritorni economici più equi, favorendo la competitività del settore dell'approvvigionamento dell'UE e promuovendo il commercio equo,

impegna il Governo a:

1) adottare soluzioni innovative funzionali al raggiungimento degli obiettivi della strategia « *Farm to fork* », attraverso la virtuosa coniugazione di azioni tese a diminuire le emissioni inquinanti, il consumo del suolo e l'abuso delle vitali risorse dell'aria e dell'acqua, con la difesa della sanità pubblica, degli interessi dei cittadini e la preservazione del patrimonio agroalimentare;

2) prevedere, conformemente alla disciplina unionale, dei meccanismi incentivanti tesi a sostenere la transizione ecologica del settore agricolo, atualizzando le risposte del comparto primario alle esigenze ambientali.

---

## Art. 1.

### 1.1

BASSO, FINA, IRTO, MARTELLA

*Al comma 1, sostituire le parole: « le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna » con le seguenti: « le regioni interessate dai superamenti ivi indicati » ed aggiungere in fine il seguente periodo: « Con le medesime tempistiche e con le medesime finalità, lo Stato provvede all'aggiornamento del Programma Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, e alla individuazione delle relative risorse finanziarie. ».*

### 1.39

AURORA FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*Al comma 1, sostituire le parole: « le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna » con le seguenti: « tutte le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ».*

*Conseguentemente, al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: « delle Regioni di cui al comma 1 » con le seguenti: « di tutte le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ».*

---

**1.2**

PAROLI

*Al comma 1, sostituire le parole: « le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna » con le seguenti: « le regioni interessate dai superamenti ivi indicati ».*

---

**1.3**

LOREFICE

*Al comma 1, sostituire le parole: « e Emilia-Romagna » con le seguenti: « , Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Puglia, Liguria e Sicilia ».*

---

**1.4**

BASSO, FINA, IRTO, MARTELLA

*Al comma 1, sostituire le parole: « entro sei mesi » con le seguenti: « entro quattro mesi ».*

---

**1.40**

AURORA FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*Al comma 1, sostituire le parole: « dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, » con le seguenti: « provvedono a far adottare dall’Autorità competente la proposta di piano, e ».*

---

**1.5**

PAROLI

*Al comma 1, sostituire le parole: « ad aggiornare i rispettivi piani di qualità dell’aria, modificando ove necessario i relativi provvedimenti attuativi, » con le seguenti: « ad avviare l’aggiornamento dei rispettivi piani di qualità dell’aria, ».*

---

**1.6**

SIRONI

*Al comma 1, dopo la parola: « , modificando » inserire le seguenti: « ed integrando ».*

---

**1.7**

SIRONI

*Al comma 1, dopo le parole: « provvedimenti attuativi, » inserire le seguenti: « con nuove iniziative aggiuntive ».*

---

**1.8**

SIRONI

*Al comma 1, sostituire le parole: « , nonché di quanto previsto dal comma 2, » con le seguenti: « , di quanto previsto dal comma 2 nonché dei dati aggiornati sulle fonti delle emissioni nocive ivi compresi il riscaldamento degli edifici, l'utilizzo di stufe a legna e a pellet, le attività agricole e zootecniche, gli allevamenti intensivi, la presenza di termovalorizzatori, le infrastrutture logistiche, il trasporto merci su gomma, la circolazione di veicoli inquinanti, il numero di veicoli circolanti ».*

---

**1.9**

BASSO, FINA, IRTO, MARTELLA

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , garantendo un quadro sistemico che tenga in considerazione tutte le fonti inquinanti in un'ottica di sostenibilità a lungo termine. ».*

---

**1.10**

PAROLI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Con le medesime tempistiche e con le medesime finalità, lo Stato provvede all'ag-*

giornamento del Piano Nazionale di Controllo dell’Inquinamento Atmosferico, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, e alla individuazione delle relative risorse finanziarie. ».

---

### **1.11**

MATERA

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: « Nelle more dell’aggiornamento di cui al comma 1, le Regioni possono disporre la limitazione della circolazione stradale, nel periodo compreso tra il 1° ottobre di ciascun anno e il 31 marzo dell’anno successivo, delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria “Euro 5”, esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2024 ».*

---

### **1.12**

ROSSO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 2, dopo le parole: « le Regioni » inserire le seguenti: « ivi individuate »;*

2) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

*« 2-bis. Nelle regioni diverse da quelle indicate nel comma 1, le limitazioni alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel, possono essere disposte esclusivamente, con riferimento alla categoria “Euro 4”, a far data dal 1° ottobre 2024, e, con riferimento alla categoria “Euro 5”, a far data dal 1° ottobre 2025, secondo le modalità indicate dal secondo e terzo periodo del comma 2. Qualora siano superati i valori limite di qualità dell’aria, le Regioni provvedono introducendo limitazioni temporali all’utilizzo degli impianti di riscaldamento, escludendo da tali limiti gli impianti individuati come non inquinanti dalla normativa vigente. ».*

---

### **1.13**

PAROLI

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, dopo la parola: « limitazione » inserire la seguente: « strutturale »;*

b) *al quarto periodo, dopo la parola: « limitazione » inserire la seguente: « strutturale ».*

---

**1.14**

BASSO, FINA, IRTO, MARTELLA

*Al comma 2, al primo ed al quarto periodo, dopo la parola: « limitazione » inserire la seguente: « strutturale ».*

---

**1.41**

AURORA FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: « di categoria N1, N2, e N3 ad alimentazione diesel, di categoria “Euro 5” » con le seguenti: « alimentati con motori endotermici ».*

---

**1.15**

BASSO, FINA, IRTO, MARTELLA

*Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: « esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2024 ».*

---

**1.16**

SIRONI

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole: « , esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2024. » con le seguenti: « entro e non oltre il 1° ottobre 2024. »;*

b) *sostituire le parole: « A decorrere dal 1° ottobre 2025, » con le seguenti: « entro e non oltre il 1° ottobre 2025, ».*

---

**1.17**

BASSO, FINA, IRTO, MARTELLA

*Al comma 2, sostituire le parole: « esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2024 » con le seguenti: « a far data dal 1° gennaio 2024 ».*

---

**1.18**

MINASI, GERMANÀ, POTENTI

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, sostituire le parole: « 1° ottobre 2024 » con le seguenti: « 1° ottobre 2025 »;*

b) *al terzo periodo, sostituire le parole: « 30.000 abitanti » con le seguenti: « 100.000 abitanti ».*

---

**1.19**

FREGOLENT

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, sostituire le parole: « 1° ottobre 2024 » con le seguenti: « 1° ottobre 2025 »;*

b) *al terzo periodo, sostituire le parole: « 30.000 abitanti » con le seguenti: « 100.000 abitanti ».*

---

**1.42**

AURORA FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « Con il provvedimento con cui si dispone la limitazione della circolazione stradale, », inserire le seguenti: « attraverso provvedimenti strutturali, ».*

---

**1.20**

SIRONI

*Al comma 2, dopo le parole: « , si indicano » inserire le seguenti: « e si motivano ».*

---



**1.21**

Rosso

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « si indicano le relative deroghe », aggiungere le seguenti: « , ivi comprese quelle volte a consentire ai lavoratori autonomi e alle auto aziendali di raggiungere le rispettive sedi di impresa ».*

---

**1.22**

MINASI, GERMANÀ, POTENTI

*Al comma 2, dopo le parole: « Con il provvedimento con cui si dispone la limitazione della circolazione stradale, si indicano le relative deroghe » inserire le seguenti: « , fermo restando che le Regioni escludono dalle limitazioni indicate nel presente comma i veicoli ricadenti nelle categorie esplicitamente esentate dai divieti di circolazione di cui ai decreti adottati ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ».*

---

**1.23**

Rosso

*Al comma 2, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: « Fino al 31 ottobre 2025, nelle regioni diverse da quelle indicate nel comma 1, la sussistenza di un adeguato servizio di trasporto pubblico locale è condizione essenziale per introdurre limitazioni alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel, di categoria “Euro 4”. ».*

---

**1.24**

BASSO, FINA, IRTO, MARTELLA

*Al comma 2, sostituire le parole: « A decorrere dal 1° ottobre 2025 » con le seguenti: « Non oltre il 1° gennaio 2025 ».*

---

**1.25**

SIRONI

*Al comma 2, dopo le parole: « provvedimenti attuativi » inserire le seguenti: « con nuove iniziative aggiuntive ».*

---

**1.26**

MAZZELLA

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « nonché della direttiva 2016/2284 UE e della direttiva 2002/49/UE del Parlamento e del Consiglio europeo ».*

---

**1.27**

BASSO, FINA, IRTO, MANCA, MARTELLA

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

« 2-bis. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2023 e di ulteriori 700 milioni di euro per l'anno 2024, da destinare prioritariamente al sostegno del trasporto pubblico locale delle regioni interessate dalle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 in causa C-644/2018 e del 12 maggio 2022 in causa C-573/2019.

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 200 milioni per l'anno 2023 e a 700 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 200 milioni per l'anno 2023 e di 700 milioni di euro per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. ».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 3.*

---

**1.28**

BASSO, FINA, IRTO, MANCA, MARTELLA

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

« 2-bis. Al fine di favorire il ricorso al trasporto pubblico e la riduzione delle emissioni inquinanti, in particolare nelle aree interessate dalle sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 10 novembre 2020 in causa C-644/2018 e del 12 maggio 2022 in causa C-573/2019, all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “con dotazione pari a 100 milioni di euro per l’anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “con dotazione pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024”;

b) le parole: “un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro”.

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell’imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 100 milioni per l’anno 2023 e di 200 milioni di euro per l’anno 2024, accertate con le modalità di cui all’articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. ».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 3.***1.29**

DE PRIAMO, SIGISMONDI, FAROLFI, ROSA, TUBETTI

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

« 2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, le Regioni e le Province autonome escludono dai provvedimenti che dispongono la limitazione della circolazione stradale i veicoli ricadenti nelle categorie esentate dai divieti di circolazione di cui ai decreti adottati ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante il nuovo codice della strada.

2-ter. Le Regioni e le Province autonome esentano dalle limitazioni alla circolazione le autovetture ed i veicoli commerciali di categoria N1,

N2 e N3 a partire dalla categoria “Euro 3” mono-*fuel* o bi-*fuel* alimentati con i carburanti alternativi individuati nell’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, di attuazione della direttiva comunitaria 2014/94/UE. ».

---

### 1.30

SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, ROSA, TUBETTI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

« 2-bis. Al fine di adeguare le strategie di investimento per il rinnovo della flotta autobus adibita ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale alla rapida evoluzione tecnologica in corso, e soprattutto al mutato scenario macro economico, le amministrazioni centrali competenti provvedono ad aggiornare, entro sei mesi dalla data di conversione in legge del presente decreto, il DPCM 17 aprile 2019 di approvazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, al fine di includere la tipologia dell’autobus elettrico, già prevista in ambito urbano, fra le forme di alimentazione finanziabili per gli autobus che svolgono servizi in ambito extraurbano, in aggiunta al metano e all’idrogeno, anche utilizzando le risorse residue del quinquennio 2019-2023 ».

---

### 1.31

MINASI, GERMANÀ, POTENTI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

« 2-bis. Al fine di accelerare il *trend* di riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> e di adeguare le strategie di investimento per il rinnovo della flotta autobus adibita ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale alla rapida evoluzione tecnologica in corso, e soprattutto al mutato scenario macro economico, le amministrazioni centrali competenti provvedono ad aggiornare, entro sei mesi dalla data di conversione in legge del presente decreto, il DPCM 17 aprile 2019 di approvazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, al fine di includere la tipologia dell’autobus elettrico, già prevista in ambito urbano, fra le forme di alimentazione finanziabili per gli autobus che svolgono servizi in ambito extraurbano, in aggiunta al metano e all’idrogeno, anche utilizzando le risorse residue del quinquennio 2019-2023 ».

---

**1.32**

BASSO, FINA, IRTO, MANCA, MARTELLA

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

« 2-bis. Al fine di accelerare il *trend* di riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> e di adeguare le strategie di investimento per il rinnovo della flotta autobus adibita ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale alla rapida evoluzione tecnologica in corso, e soprattutto al mutato scenario macroeconomico, le amministrazioni centrali competenti provvedono ad aggiornare, entro sei mesi dalla data di conversione in legge del presente decreto, il DPCM 17 aprile 2019 di approvazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, al fine di includere la tipologia dell'autobus elettrico, già prevista in ambito urbano, fra le forme di alimentazione finanziabili per gli autobus che svolgono servizi in ambito extraurbano, in aggiunta al metano e all'idrogeno, anche utilizzando le risorse residue del quinquennio 2019-2023 ».

---

**1.43**

AURORA FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

« 2-bis. Al fine di accelerare il *trend* di riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> e di adeguare le strategie di investimento per il rinnovo della flotta autobus adibita ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale alla rapida evoluzione tecnologica in corso, e soprattutto al mutato scenario macro economico, le Amministrazioni centrali competenti provvedono ad aggiornare, entro sei mesi dalla data di conversione in legge del presente decreto, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2019 di approvazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, al fine di includere la tipologia dell'autobus elettrico, già prevista in ambito urbano, fra le forme di alimentazione finanziabili per gli autobus che svolgono servizi in ambito extraurbano anche utilizzando le risorse residue del quinquennio 2019-2023. ».

---

**1.33**

BASSO, FINA, IRTO, MANCA, MARTELLA

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

« 2-bis. Al fine di favorire la riduzione delle emissioni in particolare nelle aree interessate da fenomeni di forte inquinamento dell'aria am-

biente, per l'anno 2024 le risorse assegnate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 16 maggio 2022, in attuazione dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono destinate prioritariamente all'acquisto di veicoli non inquinanti nelle regioni che entro il 31 dicembre 2023 provvedono alla revisione dei propri piani di qualità dell'aria ai fini del rispetto delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea in materia di qualità dell'aria. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione di quanto disposto dal presente comma. ».

---

### 1.34

SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, ROSA, TUBETTI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

« 2-bis. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole: "1° gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2025". ».

---

### 1.35

MINASI, GERMANÀ, POTENTI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

« 2-bis. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole: "1° gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2025" ».

---

**1.36**

MINASI, GERMANÀ, POTENTI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

« 2-bis. Le Regioni esentano dalle limitazioni alla circolazione le autovetture ed i veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 a partire dalla categoria “Euro 3” mono-fuel o bi-fuel alimentati con i carburanti alternativi individuati nell’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, di attuazione della direttiva comunitaria 2014/94/UE. ».

---

**1.37**

Rosso

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

« 2-bis. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione del presente decreto-legge, sono dettate regole uniformi, applicabili sul territorio nazionale, per la circolazione dei veicoli storici iscritti ai relativi Albi, assicurando adeguate percorrenze chilometriche o un numero di ingressi entrata-uscita non inferiore a 36 per anno, al fine di consentire a tali veicoli l’accesso alle aree soggette a limitazioni della circolazione per motivi legati alla qualità dell’aria, anche mediante l’adozione di specifici strumenti di controllo o prevedendo l’iscrizione a piattaforme sulle quali comunicare gli spostamenti. Per tali veicoli è sempre libera la circolazione in aree non soggette a limitazioni. Fino alla data di emanazione del decreto di cui al presente comma, sono ammesse limitazioni alla circolazione solo in termini di fasce orarie di utilizzo non superiori a 16 ore quotidiane, fatta salva la partecipazione a manifestazioni e raduni debitamente autorizzati e gli spostamenti relativi alle esigenze di manutenzione, da comunicare anticipatamente alle competenti autorità locali. ».

---

**1.38**

GERMANÀ, MINASI, POTENTI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

« 2-bis. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, da

emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono dettate regole uniformi, applicabili sul territorio nazionale, per la circolazione dei veicoli storici iscritti ai relativi Albi, assicurando adeguate percorrenze chilometriche o un numero di ingressi entrata-uscita non inferiore a 36 per anno, al fine di consentire a tali veicoli l'accesso alle aree soggette a limitazioni della circolazione per motivi legati alla qualità dell'aria, anche mediante l'adozione di specifici strumenti di controllo o prevedendo l'iscrizione a piattaforme sulle quali comunicare gli spostamenti. Per tali veicoli è sempre libera la circolazione in aree non soggette a limitazioni. Fino alla data di emanazione del decreto di cui al presente comma, sono ammesse limitazioni alla circolazione solo in termini di fasce orarie di utilizzo non superiori a 16 ore quotidiane, fatta salva la partecipazione a manifestazioni e raduni debitamente autorizzati e gli spostamenti relativi alle esigenze di manutenzione, da comunicare anticipatamente alle competenti autorità locali. ».

### 1.0.1

BASSO, FINA, IRTO, MANCA, MARTELLA

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**« Art. 1-bis.**

*(Fondo per la qualità dell'aria)*

1. Al fine di favorire il rispetto della normativa europea in materia di qualità dell'aria e riduzione delle emissioni inquinanti, nonché l'esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 in causa C-644/2018 e del 12 maggio 2022 in causa C-573/2019, è istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un fondo, con dotazione di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, finalizzato alla realizzazione di azioni specifiche di riduzione delle emissioni inquinanti, da destinare prioritariamente alle imprese agricole e zootecniche operanti nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna per supportare l'acquisto di macchinari e strumenti idonei a garantire la riduzione di ammoniaca, con particolare riguardo alla copertura delle vasche di stoccaggio dei liquami zootecnici o l'acquisto di macchinari per la distribuzione di liquame nel terreno a basse o zero emissioni di ammoniaca. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore



della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti modalità e criteri di riparto delle risorse.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 3, sostituire le parole: « presente decreto » con le seguenti: « presente articolo ».*

## 1.0.2

DI GIROLAMO

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

### **« Art. 1-bis.**

*(Disposizioni in materia di impiego di aeromobili a pilotaggio remoto come strumento per il monitoraggio ambientale e la valutazione della qualità dell'aria)*

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

“5-bis. La valutazione della qualità dell'aria è effettuata, per ciascun inquinante di cui all'articolo 1, comma 2, con le modalità previste dai commi 3, 4 e 5, che possono essere integrate anche mediante l'utilizzo di metodica sensoristica basata sull'impiego di aeromobili a pilotaggio remoto, comunemente denominati 'droni', al fine di fornire un adeguato livello di informazione circa la qualità dell'aria, la valutazione dell'impatto provocato dalle emissioni diffuse e dalle concentrazioni dei principali inquinanti. L'attività di valutazione della qualità dell'aria tramite aeromobili a pilotaggio remoto è svolta o coordinata da soggetti e/o personale in possesso di comprovata esperienza tecnico scientifica ufficialmente documentata e consistente nell'aver svolto tale attività in collaborazione, per conto o in contraddittorio con enti di controllo e/o enti pubblici di ricerca e/o università per un lasso di tempo non inferiore a 2 anni. La frequenza dell'utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto va valutata caso per caso in base al tipo di inquinante ricercato e previo accordo con le autorità competenti per materia. L'utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto integra le attività di controllo necessarie per l'ottenimento delle AIA e della VIA.

5-ter. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del

fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*5-quater.* Al fine di implementare la dotazione di aeromobili a pilotaggio remoto da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 a valere sul fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190". ».

---

### 1.0.3

DI GIROLAMO, MAZZELLA

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**« Art. 1-bis.**

1. All'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Al fine di limitare le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria la velocità massima sulle strade urbane di scorrimento non può superare il limite di velocità di 50 km/h mentre per le strade di quartiere e le strade locali, tale limite non può superare i 20 massimo 30 km/h, anche mediante limitatori della velocità, ferme restando le competenze relative alla definizione e alla classificazione delle strade previste dal presente codice.";

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. I limiti di velocità per la viabilità classificata come strada scolastica e zona residenziale urbana, o zona limitrofa ai luoghi di culto, ai presidi ospedalieri e sanitari, sono di 20 km/h su strade con carreggiata unica e marciapiede, di 30 km/h su strade a corsia unica in ogni senso di circolazione, di 50 km/h su strade a due o più corsie in ogni senso di circolazione. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle corsie riservate alla circolazione di determinate utenze o all'uso esclusivo dei mezzi pubblici". ».

---

### 1.0.4

SIRONI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**« Art. 1-bis.**

*(Modifiche all'articolo 8 del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, in tema di tram-treno)*

1. Al fine di ridurre le emissioni inquinanti riguardanti derivanti da diversi settori che concorrono all'inquinamento atmosferico, all'articolo 8

del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

“12-*octies*. Al fine di favorire il recupero, la valorizzazione e il miglior uso allo stato della tecnica in chiave di transizione ecologica di infrastrutture ferroviarie di carattere locale con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili adottato e di concerto con Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA), previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 dicembre 2023 sono emanate le Linee guida per la redazione e la valutazione di proposte progettuali su rami ferroviari di carattere locale anche attraverso la realizzazione di nuove infrastrutture ad esse collegate che siano utilizzabili da servizi tram e/o da servizi leggeri su rotaia di cui al decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50. Tali linee guida dovranno indicare, tra l’altro, la definizione delle caratteristiche tecniche dell’infrastruttura, il campo di applicabilità e i possibili percorsi autorizzativi di servizi di trasporto leggero su rotaia e delle sedi utilizzabili in quanto attrezzate con alcuni componenti tecnologici necessari per consentire il transito di veicoli ferroviari leggeri su una sezione confinata e limitata di infrastruttura ferroviaria a fini di connettività, nonché contenere le successive istruzioni operative relative al completamento dello schema normativo e autorizzativo dell’esercizio ferroviario leggero.

12-*novies*. In attuazione del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 dicembre 2024 sono pubblicate le Linee guida volte a definire tipologia e caratteristiche degli itinerari dove siano pianificabili servizi di trasporto rapido di massa esperiti con autobus biarticolati e filobus bisnodati fino a 24 metri di lunghezza”. ».

### 1.0.5

Rosso

*Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:*

**« Art. 1-bis.**

*(Disposizioni in materia di limiti emissivi per la sicurezza del sistema energetico)*

1. I gestori degli impianti di generazione di energia elettrica alimentati a carbone con potenza termica nominale superiore a 300 MW che

hanno usufruito delle deroghe di cui all'articolo 5-*bis*, comma 3, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, e che, in considerazione del divieto di importazione del carbone russo stabilito dall'articolo 3-*duodecies* del Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, non riescono a reperire sul mercato carbone di qualità tale da garantire l'osservanza dei valori limite delle emissioni, possono usufruire di ulteriori deroghe ai sensi del medesimo articolo 5-*bis*, commi 3 e 3-*bis*, a condizione che:

a) i medesimi impianti siano inseriti da Terna S.p.A. nell'elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ai sensi dell'articolo 3, comma 11, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) Terna S.p.A. dichiari che un'eventuale indisponibilità non programmata dei medesimi impianti comporterebbe il rischio elevato del mancato rispetto degli *standard* di sicurezza dell'esercizio del sistema elettrico;

c) la deroga sia limitata a quanto necessario per consentire il rispetto degli standard di sicurezza dell'esercizio del sistema elettrico. ».

## 1.0.6

SIRONI, TREVISI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

### « Art. 1-*bis*.

*(Obbligo di installazione di impianti per la produzione di energia da fonte solare nei parcheggi all'aperto)*

1. I parcheggi all'aperto con una superficie superiore a 1.500 m<sup>2</sup> hanno l'obbligo di installare tettoie o pensiline di altezza non inferiore a tre metri dotate di sistemi di schermatura che integrino dispositivi di produzione di energia solare termica o fotovoltaica, almeno nella misura pari alla metà della superficie complessiva adibita alla sosta di autovetture o motoveicoli. Nel calcolo della superficie del parcheggio di cui al presente comma, non si computano le aree riservate alla sosta degli autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 con esclusione degli autoveicoli di cui alla lettera a).

2. Sono assoggettati all'obbligo di cui al comma 1, i gestori:

a) dei parcheggi esistenti alla data del 31 agosto 2024;

b) dei parcheggi per i quali la domanda di titolo autorizzativo edilizio è stata presentata prima del 31 agosto 2024;

c) dei nuovi parcheggi all'aperto per i quali la richiesta di autorizzazione è stata presentata dopo il 31 agosto 2024.

3. Entro 3 anni dall'entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, i gestori dei parcheggi di cui al comma 2, lettera a), pongono in essere tutte le misure necessarie per uniformarsi alla disciplina di cui al presente articolo. È possibile prorogare il termine di cui al periodo precedente da parte del Comune nel cui territorio si trova il parcheggio, quando il gestore del parcheggio dimostri di non aver potuto provvedere per cause a lui non imputabili.

4. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1, i gestori:

a) dei parcheggi ombreggiati da alberi per almeno metà della loro superficie complessiva;

b) dei parcheggi nell'ambito che insistono su aree vincolate ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

5. L'inosservanza dell'obbligo previsto dal presente articolo, comporta una sanzione pecuniaria parametrata all'infrazione per ogni anno e fino al raggiungimento della conformità fino a un massimo di 10.000 euro se il parcheggio ha una superficie inferiore a 3.000 m<sup>2</sup>, e di 20.000 euro se il parcheggio ha una superficie pari o superiore a 3.000 m<sup>2</sup>.

6. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti tecnici delle tettoie o pensiline di cui al comma 1, l'autorità preposta ad irrogare le sanzioni di cui al comma 5, nonché i controlli di sicurezza da effettuare sugli impianti. ».

## 1.0.7

DI GIROLAMO

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

### « Art. 1-bis.

*(Misure per favorire la riduzione delle emissioni in atmosfera)*

1. Al fine di conseguire gli obiettivi finalizzati alla tutela dell'ambiente, alla transizione energetica e allo sviluppo sostenibile di cui alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM/2019/640, a beneficio delle imprese che esercitano in maniera prevalente un'attività di commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande, riferita al codice ATECO

47.11, è riconosciuto un credito di imposta relativo all'acquisto di nuove apparecchiature di refrigerazione commerciale.

2. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura dell'80 per cento del costo per la quota di investimenti di valore fino a 50.000 euro e nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti di valore fino a 200.000 euro e può essere ceduto dal beneficiario a intermediari bancari, finanziari ovvero assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di refrigerazione commerciale di categoria R404A, R507A, R410A, R407C, R407F, esistenti in punti vendita con superficie da 0 a 1000 metri quadrati, all'interno dei quali siano utilizzati impianti di refrigerazione commerciale, con nuovi impianti di refrigerazione commerciale di categoria R744, CO<sub>2</sub>, R290.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è riconosciuto per le spese sostenute a decorrere dal 1 gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di installazione delle apparecchiature di cui al comma 1. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui ai commi da 1 a 3. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 5, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

**1.0.8**

MARTELLA

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**« Art. 1-bis.**

*(Misure per il sostegno dei territori della Riviera del Brenta colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali nel mese di luglio 2023)*

1. In conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Riviera del Brenta a partire dal 19 luglio 2023, è stanziata la somma di ulteriori 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, da destinare al ristoro dei danni subiti da cittadini, imprese ed enti locali.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».

**1.0.9**

ROMEO, MALAN, RONZULLI, BIANCOFIORE, MINASI, ROSSO, SIGISMONDI, SALVITTI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**« Art. 1-bis.**

*(Misure in materia di riduzione dell'impatto ambientale del trasporto merci su gomma tramite potenziamento del trasporto aereo)*

1. Al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei connessi allo sviluppo del traffico merci per via aerea in coerenza con le esigenze nazionali e internazionali e con l'impegno a ridurre l'impatto ambientale del trasporto su gomma, l'intervento di implementazione del traffico merci dell'aeroporto di Malpensa, così come individuato nello strumento di pianificazione degli interventi di adeguamento e potenziamento dello scalo trasmesso dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile in data 30 giugno 2020 al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai fini dell'istanza di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è riconosciuto opera strategica di preminente interesse nazionale con caratteri di indifferibilità, urgenza e pubblica utilità.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento di cui al comma 1, le amministrazioni e gli enti competenti, previa ricognizione dei provvedimenti adottati in relazione all'intervento di



cui al medesimo comma 1, provvedono entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ad una nuova valutazione ai sensi dell'articolo 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle determinazioni adottate, ponderandole alla luce del riconoscimento del carattere strategico e di preminente interesse nazionale dell'intervento di cui al comma 1. ».

---

### 1.0.10

ROMEO, MINASI, GERMANÀ, POTENTI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**« Art. 1-bis.**

*(Misure in materia di servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale)*

1. Al fine di consentire la celere realizzazione degli interventi urgenti di ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a., nonché di garantire la continuità dell'esercizio dei servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione al Commissario straordinario di cui all'articolo 94-*bis*, comma 7-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono attribuiti i compiti e le funzioni relativi allo svolgimento delle attività di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 94-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Per le finalità di cui al primo periodo, il Commissario straordinario di cui di cui all'articolo 94-*bis*, comma 7-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, opera con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e può nominare fino a due sub-commissari il cui compenso può essere fissato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i cui oneri sono posti a carico delle risorse di cui al comma 7-*quinquies* del citato articolo 94-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario straordinario di cui al comma 3 del medesimo articolo 94-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, cessa le proprie funzioni. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. ».

---



**9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione**  
**agroalimentare)**

Martedì 10 ottobre 2023

**Plenaria**

**69<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
DE CARLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il Made in Italy Bitonci.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

*(Doc. LVII, n. 1-bis – Allegati I, II, III e IV – Annesso) Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023, allegati e relativo annesso*

*(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)*

Il relatore SILVESTRO (*FI-BP-PPE*) riferisce sul Documento in titolo, specificando che esso reca un aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica. Tali atti prevedono, rispetto al quadro programmatico del Documento di economia e finanza 2023, un incremento sia del tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni sia del valore strutturale del medesimo tasso, dal quale sono escluse le misure considerabili *una tantum* dalla Commissione europea e le variazioni imputabili alla congiuntura economica. Per tali incrementi, proposti dagli atti in esame, è necessaria l'autorizzazione a maggioranza assoluta da parte di ciascuna Camera.

Evidenza che la motivazione della proposta fa riferimento all'esigenza di adottare misure in relazione al rallentamento del quadro macroeconomico nazionale, al peggioramento delle prospettive di crescita a livello globale, a una crescita del livello dei prezzi ancora sostenuta, la

quale incide sia sul potere di acquisto delle famiglie sia sulla competitività delle imprese.

Rispetto all'andamento tendenziale – prosegue il relatore – le suddette proposte di variazione determinano una disponibilità di risorse per l'adozione di nuovi interventi per l'anno in corso e per gli anni 2024 e 2025. Per l'anno 2026, invece, i nuovi valori proposti, benché superiori a quelli del suddetto precedente quadro programmatico, sono inferiori al livello tendenziale.

Riguardo all'impiego delle risorse che si rendono così disponibili, la Nota di aggiornamento (NADEF) in esame e l'annessa Relazione indicano che: quelle relative al 2023 saranno in particolare destinate, mediante decreto-legge, all'anticipo della decorrenza del congruaggio concernente il calcolo della perequazione dei trattamenti pensionistici, a misure per il personale delle pubbliche amministrazioni e alla gestione dei flussi migratori. Le maggiori risorse relative agli anni 2024 e 2025 saranno utilizzate, nell'ambito del prossimo disegno di legge di bilancio, per l'adozione di misure di riduzione del cuneo fiscale e contributivo sul lavoro, per l'attuazione della prima fase della riforma fiscale, per misure di sostegno delle famiglie e della genitorialità, per la prosecuzione dei rinnovi contrattuali del pubblico impiego, con particolare riferimento al settore della sanità, per il potenziamento degli investimenti pubblici, con priorità per quelli previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché per il rifinanziamento di altre misure già previste per gli anni precedenti.

Ricorda inoltre che, a completamento della manovra di bilancio 2024-2026, il Governo dichiara quali collegati alla decisione di bilancio i seguenti disegni di legge, tra gli altri: Misure organiche per la promozione, la valorizzazione e la tutela del *Made in Italy* (Atto Camera 1341); Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche (Atto Camera 1406); Misure in materia di tecnologie innovative; Misure in materia di politiche spaziali e di sostegno all'industria spaziale; Disciplina della professione di guida turistica (Atto Senato 833); Misure per il sostegno, la promozione e la tutela delle produzioni agricole nazionali e delle relative filiere agroalimentari e del patrimonio forestale; Misure in materia di consumo di suolo, ricomposizione fondiaria e riutilizzo terre pubbliche a fini agricoli.

Fa presente conclusivamente che, in termini quantitativi, il nuovo quadro programmatico proposto prevede: un incremento del prodotto interno lordo (PIL) pari allo 0,8 per cento nell'anno in corso, all'1,2 per cento nel 2024, all'1,4 per cento nel 2025 e all'1,0 per cento nel 2026; un tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni in rapporto al PIL pari al 5,3 per cento per l'anno in corso, al 4,3 per cento per il 2024, al 3,6 per cento per il 2025 e al 2,9 per cento per il 2026; un tasso di indebitamento netto strutturale delle pubbliche amministrazioni (nel quale, come detto, sono escluse dal computo le misure consi-

derabili *una tantum* dalla Commissione europea e le variazioni imputabili alla congiuntura economica) pari al 5,9 per cento per l'anno in corso, al 4,8 per cento per il 2024, al 4,3 per cento per il 2025 e al 3,5 per cento per il 2026; un tasso di disoccupazione pari al 7,6 per cento per l'anno in corso, al 7,3 per cento per il 2024, al 7,2 per cento per il 2025 e al 7,1 per cento per il 2026.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Interviene la senatrice Sabrina LICHERI (*M5S*), la quale individua il dato centrale di criticità nella scarsa crescita del prodotto interno lordo (PIL), che non eguaglierà le attese del Governo. Pur considerato nel contesto di una situazione di difficoltà a carattere globale, tale dato, a suo giudizio, pone in evidenza una crisi marcatamente italiana.

Sottolinea poi il calo delle esportazioni e la forte riduzione del potere di acquisto dei cittadini, resi maggiormente preoccupanti da uno scenario internazionale incerto ed instabile, anche a seguito dei recenti accadimenti medio-orientali. Ritiene, al riguardo, che gli investimenti pubblici rappresentino la via da seguire sia per contrastare la declinante crescita del PIL sia per scongiurare l'aumento dell'inflazione.

Menziona, quindi, alcune considerazioni del Ministro dell'economia e delle finanze, nelle quali, in merito al ricorso al *Superbonus*, si attribuisce a interventi normativi successivi all'istituzione della misura l'incapacità del sistema di assorbire l'elevata quantità di crediti d'imposta che si sono progressivamente originati. Sulla base delle dichiarazioni del Ministro – prosegue la senatrice – tali misure, prorogate con la legge di bilancio 2022 fino al 2025, sia pure con aliquote decrescenti nel tempo, hanno condotto a una inarrestabile dinamica nelle adesioni al *bonus*. Le suddette dichiarazioni smentirebbero, secondo la senatrice, quanto asserito dalla Presidente del Consiglio dei ministri circa gli incrementi di spesa causati dalla istituzione del *Superbonus*.

Lamenta altresì che il Documento in esame si intesti elementi chiave per lo sviluppo del Paese, che in realtà sono stati introdotti e sostenuti dai Governi precedenti. Fa riferimento in proposito al processo di digitalizzazione, che in passato ha costituito competenza di uno specifico Dipartimento istituito presso la Presidenza del Consiglio, soppresso dall'attuale Governo.

Dopo aver richiamato l'attenzione sulla necessità di dare seguito ad alcuni atti di indirizzo delle Istituzioni europee, tra i quali, in particolare, le indicazioni da seguire per la stabilità del Medio Oriente, preannuncia conclusivamente il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta di parere della maggioranza.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in discussione generale, il relatore SILVESTRO (*FI-BP-PPE*) formula una proposta di parere favorevole sul Documento in titolo.

Il senatore MARTELLA (*PD-IDP*), nell'illustrare a nome del Gruppo uno schema di parere contrario sul provvedimento in titolo, pub-

blicato in allegato, pone in evidenza le ragioni della contrarietà del proprio Gruppo al Documento in esame.

Rileva criticamente, innanzitutto, che la NADEF è stata trasmessa alle Camere in ritardo rispetto ai tempi previsti dalla legge di contabilità pubblica, comprimendo in tal modo l'iter di esame del Documento e la possibilità di approfondirne i contenuti nelle Commissioni di merito.

Ritiene inoltre che il Documento sia condizionato dalle promesse elettorali dei partiti di maggioranza e ne lamenta la carenza di visione riguardo alle politiche di sviluppo economico del Paese, facendo specifico riferimento al mancato sostegno ai redditi e all'occupazione, all'aumento delle sacche di povertà e delle disuguaglianze sociali, all'indebitamento della domanda interna, alla crisi energetica, con le pesanti ricadute sulle imprese e sui cittadini.

Nell'esprimere la propria preoccupazione per il fatto che la Nota costituisce la tappa preliminare rispetto alla legge di bilancio, pone in luce le criticità connesse alle quattro prioritarie direttrici di finanziamento degli interventi: l'incremento dell'indebitamento netto; la *spending review*; le privatizzazioni di partecipate pubbliche, a suo giudizio non adeguatamente precisate e irrealistiche; i tagli alle detrazioni fiscali per finanziare la prima parte dell'attuazione della riforma fiscale e il rinnovo dei contratti nel pubblico impiego. Manifesta, in particolare, la sua preoccupazione per il mancato sostegno alla sanità pubblica, nonostante le richieste delle Regioni.

Passando agli ambiti di competenza della Commissione, reputa che, in tema di politica industriale, la Nota confermi il *trend* degli ultimi tempi, caratterizzato da un vuoto di iniziativa e da proposte inefficaci. Menziona, al riguardo la gestione delle vicende relative agli stabilimenti *ex Ilva*, alla Tim e ad ITA/Alitalia e, da ultimo, quello relativo alla Magneti Marelli. Fa cenno, infine, al mancato insediamento di un importante stabilimento Intel che avrebbe rappresentato un'occasione di straordinario sviluppo per le regioni Veneto e Piemonte. Da tali vicende emerge, a suo parere, che il Governo ha rinunciato a svolgere una funzione di presidio e di rilancio di settori strategici per l'economia del Paese.

Dichiara di non ravvisare passi in avanti in materia di politiche di contrasto all'inflazione, specificando che la diversificazione degli approvvigionamenti e delle fonti energetiche, necessaria a sostenere la competitività del sistema economico produttivo, risulta ferma al lavoro svolto dal Governo Draghi.

Lamenta, infine, la mancata assunzione di misure concrete per contrastare il caro-vita, sul quale incide in misura rilevante il forte incremento dei prezzi dei beni agro-alimentari. Al riguardo, evidenzia che la Nota, in materia di agricoltura, si limita a preannunciare due disegni di legge collegati alla manovra di bilancio 2024-2026, il primo recante misure, non ben definite, per la promozione e la tutela delle produzioni agricole nazionali e delle relative filiere agroalimentari e del patrimonio forestale, e il secondo recante misure in materia di consumo di suolo, ricomposizione fondiaria e riutilizzo terre pubbliche a fini agricoli.

Ricorda, infine, in materia di commercio, il preoccupante *trend* negativo per gli esercizi del commercio al dettaglio. Per tutte queste motivazioni, dichiara, a nome del Gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Non essendovi altre richieste d'intervento per dichiarazioni di voto, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore è posta in votazione e approvata, con conseguente preclusione della votazione del parere contrario del Gruppo del Partito democratico.

**(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali**

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice FALLUCCHI (*FdI*) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, sul quale la Commissione è chiamata a rendere un parere alla Commissione finanze.

Segnala, per quanto di competenza, che l'articolo 7 anticipa dal 31 dicembre al 16 novembre 2023 il termine di utilizzabilità dei crediti di imposta, riconosciuti per il primo e il secondo trimestre 2023, volti a contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese. Si tratta in particolare: del credito d'imposta per le imprese energivore, che viene concesso nella misura del 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023 e nella misura del 45 per cento nel primo trimestre del medesimo anno; del credito d'imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore, che viene attribuito in misura pari al 10 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023 e nella misura del 35 per cento nel primo trimestre del medesimo anno; del credito d'imposta per imprese gasivore, concesso in misura pari al 20 per cento per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici e nella misura del 45 per cento nel primo trimestre del medesimo anno; del credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi diversi dal termoelettrico e nella misura del 45 per cento nel primo trimestre del medesimo anno.

Pone in evidenza, inoltre, l'articolo 15, che integra la disciplina dettata dall'articolo 4 del decreto-legge n. 347 del 2003 e consente di prorogare il termine per completare il programma di cessione dei complessi aziendali nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza, fino ad un termine di ulteriori 24

mesi nei casi in cui risulti pendente un contenzioso giurisdizionale avente a oggetto la validità, in tutto o in parte, della cessione dei complessi aziendali, con provvedimento del Ministro delle imprese e del *made in Italy*.

Conclude preannunciando l'intenzione di esprimere una proposta di parere favorevole.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Preso atto che non vi sono richieste di intervento in discussione generale, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(451) DREOSTO e altri. – Modifiche alla legge 14 giugno 2011, n. 101, per la nuova denominazione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'uomo*

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente relatore DE CARLO (*FdI*) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, sul quale la Commissione è chiamata a rendere un parere alla Commissione affari costituzionali.

Ricorda che il provvedimento modifica la legge n. 101 del 2011, il cui titolo attuale è: « Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo ». Tale Giornata nazionale ricorre il 9 ottobre di ogni anno, anniversario della tragedia del Vajont, di cui ieri sono decorsi i sessanta anni.

Chiarisce quindi che l'intenzione dei proponenti è di eliminare ogni riferimento all'« incuria », che sembrerebbe richiamare un errore scusabile o comunque accettabile. Pertanto, l'articolo 1 modifica il titolo della legge n. 101 del 2011, espungendo la parola: « incuria » e sostituendone il senso con l'espressione: « causati dall'uomo ».

Altrettanto propone l'articolo 2, relativamente al comma 1 dell'articolo 1 della citata legge. L'articolo 3, infine, detta la clausola temporale di entrata in vigore della legge.

Propone conclusivamente l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Il senatore MARTELLA (*PD-IDP*), nell'esprimere il favore del proprio Gruppo per l'iniziativa in esame, dichiara di condividere la nuova denominazione della Giornata nazionale, in quanto essa coglie la consapevolezza del ruolo che può avere l'uomo.

Anche la senatrice Sabrina LICHERI (*M5S*) si esprime favorevolmente al disegno di legge in titolo, manifestando apprezzamento per la tempistica di esame.

Interviene infine la senatrice BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*), la quale, dopo aver manifestato apprezzamento per la condivisione dell'iniziativa da parte delle altre forze politiche, reputa particolarmente rilevante che il Senato esprima un messaggio unanime.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata.

Il PRESIDENTE registra l'unanimità dei consensi.

*IN SEDE REFERENTE*

**(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 ottobre.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 261 emendamenti e 5 ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Informa altresì che la senatrice Murelli ha ritirato l'emendamento 7.0.14, il senatore Durnwalder ha ritirato gli emendamenti 10.0.1 e 10.0.2 e il senatore Gelmetti ha ritirato l'emendamento 10.0.20.

Comunica infine che la senatrice Floridia ha riformulato l'emendamento 1.14 in un testo 2, pubblicato in allegato, ritirando contestualmente il testo originario.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(833) Disciplina della professione di guida turistica**

**(412) CROATTI. – Disciplina della professione di guida turistica**

**(687) CENTINAIO e BERGESIO. – Disciplina della professione di guida turistica**

**(749) GARAVAGLIA. – Disciplina della professione di guida turistica**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 ottobre.

Il PRESIDENTE comunica che le audizioni, come concordato in Ufficio di presidenza, si sono concluse e stanno pervenendo anche i documenti scritti richiesti ai soggetti che non sono stati auditi. Ricorda che è tuttora aperta la discussione generale.



Il senatore CANTALAMESSA (*LSP-PSd'Az*) propone una posticipazione del termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno, fissato alle ore 12 di domani, 11 ottobre.

Il PRESIDENTE, nell'evidenziare la necessità di procedere tempestivamente alla conclusione dell'esame, accoglie la richiesta, proponendo che tale termine sia posticipato alle ore 12 di giovedì 12 ottobre.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Sul disegno di legge n. 316, recante « Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne », il PRESIDENTE ricorda che non sono ancora pervenuti i pareri del Governo.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 14,45.*



**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI  
MARTELLA, FRANCESCHELLI E GIACOBBE SUL  
DOCUMENTO N. LVII, N. 1-BIS – ALLEGATI I, II, III  
E IV – ANNESSO**

La Commissione 9<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), esaminata la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023;

premessi che:

il nostro Paese si trova a fronteggiare gli effetti congiunti di alcune grandi emergenze: le difficoltà economiche e sociali di lungo corso, che hanno coinciso con l'aumento di sacche di povertà e l'indebolimento della domanda interna; i cambiamenti in atto che stanno interessando le produzioni e i settori produttivi tradizionali della nostra economia, con ricadute sulle imprese e sull'occupazione; la crisi climatica, i cui effetti iniziano ad incidere pesantemente su ampie aree del territorio e su importanti comparti produttivi, a partire da quello agricolo; la crisi energetica, con pesanti ricadute su imprese manifatturiere e cittadini, e più in generale sulla tenuta economica del nostro Paese;

la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, condizionata dalle promesse elettorali e da alcune delle problematiche del presente, risulta debole nel suo complesso e priva di visione riguardo le politiche di sviluppo economico del Paese nei prossimi anni, a fronte delle importanti sfide della transizione, e le politiche di sostegno dei redditi e dell'occupazione;

rilevato che:

la Nota è stata trasmessa alle Camere in palese ritardo rispetto a quanto previsto dalla legge di contabilità pubblica, comprimendo per tale via l'iter di esame del documento e la possibilità di approfondirne i contenuti nelle Commissioni di merito;

la Nota, risulta priva di alcuni elementi fondamentali previsti dall'articolo 10-bis della legge n. 196 del 2009, e in particolare, nel descrivere i principali ambiti di intervento della futura manovra di bilancio, non include le indicazioni quantitative di massima relative alle misure di entrata e di spesa ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici. Presenta, altresì, gravi profili di incoerenza rispetto a quanto previsto dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in quanto nella Relazione al Parlamento, di accompagnamento alla Nota, non è fatta men-

zione né agli eventi eccezionali né alle condizioni del ciclo economico nazionale che dovrebbero essere a fondamento della richiesta di scostamento e alla definizione del nuovo livello di indebitamento netto programmatico in rapporto al PIL, in netto peggioramento rispetto a quanto previsto nel DEF 2023 – pari a -5,3 per cento nel 2023, -4,3 per cento nel 2024, -3,6 per cento nel 2025 e -2,9 per cento nel 2026, a fronte di un andamento tendenziale del rapporto deficit/PIL stimato al -5,2 per cento nel 2023, -3,6 per cento nel 2024, -3,4 per cento nel 2025 e -3,1 per cento nel 2026;

gli spazi finanziari che emergono dalla preoccupante differenza tra gli andamenti tendenziali e quelli programmatici aggiornati previsti nella Nota, sono pari a 3,2 miliardi di euro nel 2023, a 15,7 miliardi nel 2024, a 4,6 miliardi nel 2025 e a 3,8 miliardi nel 2026, e rappresentano una delle fonti prioritarie di copertura finanziaria della prossima legge di bilancio;

la scelta di innalzare l'indebitamento netto a tali livelli, oltre a non essere adeguatamente giustificato da ragioni di eccezionalità avviene nel momento in cui sono in corso le trattative in ambito UE per la riforma della *governance* europea, con conseguente indebolimento della nostra posizione nelle trattative, e risulta del tutto incoerente con i messaggi di « prudenza » sul fronte della finanza pubblica più volte sottolineati nella stessa Nota e nel DEF 2023;

a destabilizzare ulteriormente lo scenario contribuiscono le non meglio precisate « Privatizzazioni » di partecipate pubbliche, pari a circa 1 punto percentuale di PIL, da cui il Governo intende ricavare circa 20 miliardi di euro nel prossimo triennio da destinare all'ulteriore copertura finanziaria degli interventi della prossima legge di bilancio. Considerata la consistenza delle suddette cifre, appaiono evidenti sia i rischi e sia le conseguenze dell'ingresso nelle compagini azionarie in imprese di rilevante interesse strategico nazionale da parte di soggetti esteri;

la situazione di incertezza generata dalla Nota di aggiornamento e le criticità insite nelle scelte di politica economica e di finanza pubblica sottostanti la prossima manovra di bilancio iniziano a minare la credibilità dell'esecutivo e ad alimentare di forte instabilità intorno al nostro Paese i cui riflessi sono evidenziati dall'andamento dello *spread*, in forte crescita rispetto a pochi mesi fa, e dall'aumento della spesa per interessi sui titoli del debito pubblico. Situazione che rischia di esporre, tra l'altro, il Paese a possibili attacchi speculativi e all'abbassamento del *rating* sui titoli del debito pubblico;

preso atto che:

la Nota di aggiornamento in relazione al quadro macroeconomico:

evidenzia per il 2023 un deciso rallentamento in corso dell'economia superiore alle attese dei mesi scorsi ed un ottimistico miglio-

ramento del livello della crescita nel 2024-2025 in netta controtendenza rispetto alle previsioni dei principali istituti e osservatori internazionali. Il quadro macroeconomico programmatico si discosta, infatti, da quello tendenziale per una stima della crescita del PIL più favorevole di +0,2 punti percentuali nel 2024 e di +0,1 punti percentuali nel 2025, cioè. Nel 2026, il tasso di crescita programmatico è previsto diminuire rispetto alle previsioni tendenziali di 0,2 punti attestandosi all'1 per cento;

le variazioni della crescita nel 2024 e 2025 sono per lo più dovute agli interventi che il Governo intende predisporre nella prossima legge di bilancio e il maggiore contributo è affidato esclusivamente all'incremento della domanda interna (+1,3 punti percentuali), ossia ad un forte incremento dei consumi delle famiglie e degli ordinativi e del fatturato delle imprese che allo stato attuale non è suffragato da alcun segnale concreto;

non si evidenzia, altresì, l'impatto del PNRR, come aggiornato dal Governo, sulla crescita del PIL e in relazione agli investimenti, il debole miglioramento nel 2024 e 2025 rispetto al quadro tendenziale non risulta adeguatamente motivato, tenendo conto dei ritardi che si stanno accumulando sul fronte del PNRR e dei previsti tagli di spesa in conto capitale da parte delle amministrazioni centrali;

in relazione al quadro programmatico di finanza pubblica si prevede un forte peggioramento di tutti i principali indicatori sia rispetto alle previsioni tendenziali a legislazione vigente, sia rispetto alle previsioni programmatiche del DEF 2023;

in particolare:

l'indebitamento netto è stato programmato per l'anno 2024 al 4,3 per cento, in sensibile peggioramento di 0,7 punti rispetto al tendenziale e di 0,6 punti percentuali rispetto al dato programmatico previsto nel DEF di aprile scorso. Nel 2025 e nel 2026 è previsto al 3,6 per cento e al 2,9 per cento, in peggioramento di 0,2 punti percentuali rispetto alle previsioni tendenziali;

l'indebitamento netto strutturale è programmato per l'anno 2024 al -4,8 per cento, in netto peggioramento sia rispetto al dato programmatico previsto nel DEF di aprile scorso (-4,1 per cento) sia rispetto allo scenario tendenziale contenuto nella Nota di aggiornamento (-4,0 punti percentuali). Si tratta di una « deviazione significativa » in ragione della quale il Governo ha allegato alla Nota di Aggiornamento la Relazione al Parlamento prevista dall'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

particolarmente preoccupante è il dato relativo al « Saldo primario », che presenta un percorso meno favorevole sia rispetto alle previsioni programmatiche del DEF di aprile scorso sia rispetto allo scenario tendenziale della Nota di aggiornamento. Il saldo primario, fatta eccezione per il periodo emergenziale determinato dal Covid-19, è stato negli scorsi anni sempre in terreno positivo consentendo al nostro Paese di acquisire credibilità sui mercati internazionali per capacità di controllo della

nostra finanza pubblica. Con la Nota di aggiornamento in esame, al contrario, il quadro programmatico rileva un Saldo primario al -0,3 per cento nel 2024, in peggioramento sia rispetto al quadro programmatico del DEF di aprile scorso (+0,3 per cento), sia rispetto al quadro tendenziale a legislazione vigente (0,6 per cento);

con forte preoccupazione, tenuto conto dell'andamento dello spread e dei primi segnali di sfiducia dei mercati internazionali nei confronti del nostro Paese, il Governo stima nel quadro programmatico della Nota una spesa per interessi in sostanziale equilibrio rispetto allo scenario tendenziale e in lieve peggioramento rispetto allo scenario programmatico del DEF di aprile scorso, attestandosi al 4,2 per cento nel 2024, al 4,3 per cento nel 2025 e al 4,6 per cento nel 2026. Tali dati, tuttavia, tradotti in termini quantitativi, prefigurano una crescita della spesa per interessi dai 78,3 miliardi di euro del 2023 a circa 89 miliardi nel 2024, a 94,4 miliardi nel 2025 e a 103,5 miliardi nel 2026;

sul fronte delle entrate, la Nota evidenzia un andamento nello scenario tendenziale in deciso peggioramento rispetto alle previsioni del DEF di aprile scorso, che peggiorerà ulteriormente in conseguenza degli interventi previsti a partire dalla prossima legge di bilancio. Nel solo anno 2023, l'andamento delle entrate peggiora di 1,1 punti percentuali, passando dal 48,9 per cento al 47,8 per cento, di 0,6 punti percentuali nel 2024 e nel 2025 (passando rispettivamente dal 47,7 al 47 per cento nel 2024 e dal 47,6 per cento al 46,6 per cento nel 2025), e di 0,8 punti percentuali nel 2026, passando dal 47,1 al 46,3 per cento nel 2026;

sul fronte della spesa preoccupa, l'andamento della spesa che è prevista passare dal 53 per cento del 2023 al 49,4 per cento nel 2026. In tale contesto, emergono in tutta evidenza i preannunciati tagli alle amministrazioni centrali (oltre 2 miliardi di euro) e in particolare, il contributo che verrà richiesto sul fronte degli investimenti pubblici, dove una quota fino al 30 per cento verrà conseguita attraverso la riduzione delle voci di spesa in conto capitale e l'allarmante contributo posto a carico della spesa sanitaria. La Nota evidenzia infatti che, a legislazione vigente, la spesa sanitaria è prevista scendere dal 6,6 per cento del Pil del 2023, al 6,2 per cento nel 2024 e nel 2025 e al 6,1 per cento nel 2026, senza precisare alcunché in merito alla spesa programmata per tale settore. La Nota si limita a prevedere che la legge di bilancio 2024 provvederà agli stanziamenti, per il triennio 2024-2026, da destinare al personale del sistema sanitario;

le prestazioni sociali in denaro, nello scenario a legislazione vigente, raggiunto il livello del 21,1 per cento nel 2024, scenderanno nel biennio successivo rispettivamente al 20,9 per cento e al 20,8 per cento, con la spesa per pensioni ferma al 16 per cento nel 2024 e al 15,9 per cento nel biennio successivo. Su tali voci pesa, tuttavia, l'andamento dell'inflazione il cui andamento preventivato erode il valore reale delle prestazioni in denaro e delle pensioni;

il debito pubblico, secondo quanto evidenziato dalla Nota, non è previsto scendere ad un ritmo significativo nel periodo previsio-

nale. In particolare, il percorso di decrescita del rapporto debito/Pil rallenta sensibilmente nel 2024 rispetto allo scenario tendenziale, attestandosi al 40,1 per cento, ad un livello superiore di 0,4 punti percentuali rispetto al tendenziale. Nel 2025 è previsto scendere al 139,9 per cento e nel 2026 al 139,6 per cento;

rilevato che:

la Nota evidenzia che la prossima manovra di bilancio poggia su quattro direttrici prioritarie di finanziamento degli interventi: 1) l'incremento dell'indebitamento netto di 15,7 miliardi nel 2024, di 4,6 miliardi nel 2025 e di 3,8 miliardi di euro nel 2026; 2) la *spending review* da cui sono attesi risparmi di spesa per circa 2 miliardi di euro; 3) le irrealistiche privatizzazioni per circa 20 miliardi di euro per il triennio 2024-2026; 4) i tagli alle detrazioni fiscali, non quantificati, per finanziare una prima parte della riforma fiscale, nonché i rinnovi contrattuali nel pubblico impiego, ivi compreso il rinnovo dei contratti del settore sanitario. Su tali coperture emergono evidenti dubbi di sostenibilità;

l'impostazione della prossima manovra di bilancio, così come preannunciato nella Nota, non sembra orientata a risolvere le suddette criticità e non si preannunciano misure di stimolo della crescita e in grado di generare nuova occupazione;

la Nota si limita ad indicare come ambiti principali della prossima manovra, in termini d'impatto sulla finanza pubblica, il taglio contributivo (riduzione del cuneo fiscale) e gli stanziamenti per l'avvio della riforma del sistema fiscale e per supportare le famiglie più numerose. A questi si aggiungono gli stanziamenti da destinare al personale del sistema sanitario, gli incentivi per gli investimenti nel Mezzogiorno e le risorse per le politiche invariate, quali i rinnovi contrattuali della PA e le spese necessarie per preservare la continuità dei servizi pubblici;

il Piano nazionale di ripresa e resilienza, a cui il DEF di aprile scorso affidava un sostanziale contributo alla crescita economica del Paese, è oggi fermo a causa dei reiterati e scomposti interventi del Governo e, nonostante i reiterati annunci, rischia di rinviare o perdere il conseguimento delle rate spettanti al nostro Paese, a partire dalla 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> rata. In conseguenza delle modifiche proposte al Piano, sono stati sottratti agli enti locali interventi per circa 13 miliardi di euro, con conseguente defianziamento di circa 42.000 progetti cantierabili, i cui effetti ricadranno sulle imprese edili e più in generale sulle imprese dell'indotto e su quelle manifatturiere;

per quanto di competenza della Commissione,

in tema di politica industriale, la Nota conferma il trend degli ultimi mesi caratterizzato da un vuoto di iniziativa e di proposte inefficaci, con ricadute che si prefigurano disastrose per il Paese. In particolare, su tale giudizio incidono pesantemente:

la vicenda del mancato insediamento di un importante stabilimento Intel per il *packaging* e l'assemblaggio di semiconduttori che pre-

vedeva un investimento iniziale di circa 4,5 miliardi di euro e la creazione di 1.500 posti di lavoro diretti e altri 3.500 nella filiera, anche grazie a un finanziamento da parte del Governo italiano del 40 per cento dell'investimento totale di Intel. Nel mese di gennaio 2023, il Governo in carica aveva pubblicamente affermato di essere in contatto costante sia con Intel sia con le istituzioni europee per cercare di garantire l'insediamento in Italia del suddetto impianto per la produzione di semiconduttori. Tra maggio e giugno 2023, la strategia delineata da Intel è stata tradotta in concreto con una serie di accordi per la realizzazione di impianti per la fabbricazione di semiconduttori in territorio europeo (Germania, Polonia) e in Israele, mentre per quanto riguarda il nostro Paese i preannunciati impegni si sono tradotti in un nulla di fatto. Allo stato attuale, infatti, non si hanno più notizie sull'avvio degli importanti e preannunciati investimenti di Intel in Italia;

la gestione delle vicende relative agli stabilimenti *ex-Ilva*, alla Tim e ad ITA/Alitalia, e da ultimo quello relativo alla Magneti Marelli, coinvolgono settori strategici per l'economia del Paese. Le scelte finora previste per ciascuna delle suddette vicende evidenzia una sostanziale rinuncia del Governo al presidio, rilancio e salvaguardia di importanti imprese di interesse strategico nazionale, alcuni dei quali finiti nell'orbita di soggetti privati e Fondi esteri, con conseguenti probabili riflessi sulla perdita di migliaia di posti lavoro e di qualificati centri di produzione e di ricerca;

nessun passaggio è dedicato al rilancio della competitività delle imprese e alla difficile situazione in cui si trovano migliaia di imprese operanti nei settori trainanti della nostra economia. Nel settore edilizio, numerose imprese edili sono in una difficile situazione di scarsa liquidità e ancora in attesa delle misure per lo sblocco della cessione dei crediti del superbonus. Nel settore dell'*automotive* e del relativo indotto, numerosi stabilimenti sono a rischio di chiusura e con essi migliaia di posti di lavoro;

in materia di politiche di contrasto all'inflazione non si intravedono passi in avanti. Fra i fattori che più incidono all'incremento dell'inflazione, concorrono l'andamento dei prezzi energetici e delle materie prime, ormai a livelli insostenibili e perduranti. Su tale fronte, la diversificazione degli approvvigionamenti e delle fonti energetiche, necessaria a sostenere la competitività del nostro sistema economico produttivo, risulta ferma al lavoro svolto dal precedente Governo, senza sostanziali novità nel corso degli ultimi mesi. A fronte di tali difficoltà, la Nota preannuncia che il Governo intende ritirare gradualmente le misure di sostegno connesse agli aumenti dei prezzi dei beni energetici, in parte già messo in atto con il decreto-legge n. 132 del 2023;

in materia di agricoltura, la Nota si limita soltanto a preannunciare due disegni di legge collegati alla manovra di bilancio 2024-2026, il primo recante misure, non ben definite, per la promozione e la tutela



delle produzioni agricole nazionali e delle relative filiere agroalimentari e del patrimonio forestale, e il secondo recante misure in materia di consumo di suolo, ricomposizione fondiaria e riutilizzo terre pubbliche a fini agricoli. Nessuna indicazione viene fornita per il sostegno di un settore in forte difficoltà e ciò è tanto più grave alla luce dei dati (Istat) a consuntivo del 2022, anno in cui il valore aggiunto del settore, in controtendenza rispetto al resto dell'economia nazionale, è calato, in termini reali, dell'1,8 per cento così come il volume della produzione (-1,5 per cento) e il numero degli occupati (-2,1 per cento), con andamenti negativi per quasi tutte le principali coltivazioni, tra cui legumi, olio di oliva, cereali, a cui si accompagna una diminuzione del comparto zootecnico. I dati relativi al corrente anno prefigurano un leggero miglioramento ma con alcuni comparti produttivi in forte crisi come le coltivazioni di cereali e il vitivinicolo. A consuntivo di un anno di Governo, il settore è stato interessato da una serie di misure « spot » che nulla hanno a che vedere con le esigenze di sviluppo, modernizzazione e competitività;

sul « carovita » incide in misura rilevante il forte incremento dei prezzi dei beni agro-alimentari. Tale vicenda allarga in modo preoccupante la forbice tra vendita al dettaglio dei prodotti agroalimentari e i redditi conseguiti dagli imprenditori agricoli per la produzione di tali beni, progressivamente sempre più in calo, senza che siano stati adottati o previsti interventi correttivi a tutela della continuità operativa di questi ultimi;

sul fronte del commercio si segnala un preoccupante *trend* negativo per gli esercizi del commercio al dettaglio. Secondo i dati Istat, *il calo delle vendite a volume rilevato ad agosto, sia congiunturale che tendenziale è superiore alle stime. Per l'Italia, quella di agosto è la terza riduzione consecutiva dell'indice delle vendite a volume e la sesta su un totale di otto variazioni dall'inizio dell'anno. In tale frangente, il rallentamento dei consumi o la contrazione degli stessi riguardano vari segmenti della spesa e si ripercuotono in modo particolare sugli esercizi di piccole dimensioni, dove si registra anche il più alto tasso di chiusure di attività;*

tutto ciò premesso, esprime parere contrario.

## ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 795

**G/795/1/9**

NAVE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 » (A.S. 795),

premesso che:

l'articolo 10 del provvedimento in esame prevede misure per l'attuazione del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022;

il predetto regolamento è finalizzato a contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, stabilendo norme armonizzate volte a garantire, per tutte le imprese, che i mercati nel settore digitale nei quali sono presenti *gatekeeper* (controllori dell'accesso) siano equi e contendibili in tutta l'Unione, a vantaggio degli utenti commerciali e degli utenti finali;

considerato che:

per garantire il corretto dispiegamento delle dinamiche concorrenziali occorre tenere conto delle particolarità delle realtà industriali italiane e, soprattutto, dell'obiettivo ultimo del superamento del divario digitale;

tra gli obiettivi della Comunicazione della Commissione europea « *Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale* » emerge in particolare la necessità dell'adeguamento delle piccole e medie imprese in termini di digitalizzazione,

impegna il Governo:

a prevedere, nell'ambito dell'assegnazione di funzioni per l'esecuzione del citato regolamento (UE) 2022/1925, forme di promozione e tutela delle piccole e medie imprese che favoriscono la digitalizzazione e la virtualizzazione di reti e servizi essenziali per la trasformazione digitale del Paese.

---



**G/795/2/9**

FALLUCCHI, POGLIESE, AMIDEI, MAFFONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 »,

premesso che:

l'infrastruttura cloud ha un valore di 4,4 miliardi di euro ed è in costante crescita;

secondo un recente studio condotto dall'Istituto per la competitività, il contrasto alle pratiche scorrette in materia di licenze software potrebbe determinare una crescita del fatturato complessivo del comparto ICT nazionale compresa tra 1,28 e 1,61 miliardi l'anno;

a livello nazionale, tra gli obiettivi promossi dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (legge 5 agosto 2022, n. 118 ), l'articolo 33, concerne il rafforzamento del contrasto all'abuso di dipendenza economica nell'attività di subfornitura tra imprese presumendo la dipendenza economica nel caso in cui un'impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali e/o fornitori, anche in termini di effetti di rete e/o di disponibilità di dati;

in particolare, il comma 3 dell'articolo 33 prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero della giustizia e sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), possa adottare apposite linee guida al fine di prevenire il contenzioso e favorire buone pratiche di mercato in materia di concorrenza e libero esercizio dell'attività economica. In considerazione delle competenze dell'AGCM, viene inoltre valutata l'opportunità di prevedere l'adozione delle linee guida direttamente da parte della stessa AGCM;

la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, all'articolo 10, designa l'AGCM quale Autorità preposta all'esecuzione del DMA in Italia, consentendole di esercitare poteri di indagine con riferimento a possibili inosservanze da parte dei cosiddetti *gatekeeper* di taluni obblighi ivi previsti,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adozione da parte dell'AGCM delle linee guida previste nella legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, al fine di garantire un rafforzamento della concorrenza nei mercati digitali e favorire maggiori garanzie di accesso e di operatività sulle piattaforme digitali a tutte le imprese.

---

**G/795/3/9**

BIANCOFIORE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 »,

premesso che:

l'infrastruttura *cloud* ha un valore di 4,4 miliardi di euro ed è in costante crescita;

secondo un recente studio condotto dall'Istituto per la competitività, il contrasto alle pratiche scorrette in materia di licenze *software* potrebbe determinare una crescita del fatturato complessivo del comparto ICT nazionale compresa tra 1,28 e 1,61 miliardi l'anno;

a livello nazionale, tra gli obiettivi promossi dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, all'articolo 33, vi è quello di disciplinare l'abuso di dipendenza economica da parte delle piattaforme digitali;

nello specifico, il comma 3 dell'articolo 33 prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero della giustizia e sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, possa adottare apposite linee guida al fine di prevenire il contenzioso e favorire buone pratiche di mercato in materia di concorrenza e libero esercizio dell'attività economica. In considerazione delle competenze dell'AGCM, viene inoltre valutata l'opportunità di prevedere l'adozione delle linee guida direttamente da parte della stessa AGCM;

la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, all'articolo 10, designa l'AGCM quale Autorità preposta all'esecuzione del DMA in Italia, consentendole di esercitare poteri di indagine con riferimento a possibili inosservanze da parte dei cosiddetti *gatekeeper* di taluni obblighi ivi previsti;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adozione da parte dell'AGCM delle linee guida previste nella legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, al fine di garantire un rafforzamento della concorrenza nei mercati digitali e favorire maggiori garanzie di accesso e di operatività sulle piattaforme digitali a tutte le imprese.

**G/795/4/9**

SIGISMONDI, POGLIESE, LIRIS, BUCALO, RUSSO, SALLEMI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 »,

premessi che:

il provvedimento in esame reca, tra le altre, misure per l'adozione del piano di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale e dei piani di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale;

considerato che:

ancora oggi alcune regioni del Centro-Sud presentano, però, addirittura un *deficit* infrastrutturale dovuto alla mancanza di linee ferroviarie ad alta velocità e a carenze della rete autostradale, che rendono difficili gli spostamenti verso questi territori e all'interno di essi;

recentemente alcune compagnie aeree hanno deciso di ridurre i collegamenti con alcuni scali aeroportuali;

nonostante gli sforzi compiuti dalle amministrazioni regionali, tali scelte stanno provocando inevitabili ripercussioni sul tessuto economico-produttivo dei diversi contesti territoriali coinvolti;

ritenuto inoltre che:

è di fondamentale importanza che nelle regioni del Mezzogiorno operino scali aerei capaci di incrementare il numero di voli e di destinazioni, ciò al fine di garantire collegamenti efficienti che assicurino ai cittadini-utenti il diritto di mobilità sul territorio nazionale e dell'Unione europea, favorendo al contempo lo sviluppo economico e del turismo nelle aree interessate,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere fin dalla prossima legge di bilancio adeguate risorse in favore degli aeroporti del Mezzogiorno, al fine di garantire il diritto alla mobilità dei cittadini, mediante l'imposizione degli oneri di servizio pubblico.

---

**G/795/5/9**

MURELLI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 »,

premessi che:

il decreto del Ministero dell'istruzione e del merito n. 52 del 2023 ha fissato i prezzi dei libri per la scuola primaria per l'anno scolastico 2023/24. I testi sono gratuiti e vengono consegnati agli studenti

dietro presentazione della cedola libraria, i relativi costi sono a carico dei comuni che ricevono per questo contributi statali;

il medesimo decreto ha altresì stabilito che: « Per gli acquisti effettuati a carico del Ministero dell'istruzione e del merito e degli Enti locali viene praticato uno sconto *non inferiore allo 0,25* per cento sul prezzo di copertina »;

la scontistica è cambiata negli anni: la circolare ministeriale n. 85 del 23 maggio 2000 prevedeva infatti che il prezzo era quello « risultante a seguito dello *sconto dello 0,25* per cento che, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di acquisti a carico delle Pubbliche Amministrazioni, sarà effettuato da parte dei librai ». Stesso dicasi per la circolare ministeriale n. 45 del 28 febbraio 2001;

sarebbe auspicabile il ritorno alla precedente previsione normativa, anche in considerazione del fatto che, mentre in quegli anni il margine che i librai ottenevano dagli editori era attorno al 25 per cento sul prezzo di copertina, oggi siamo ormai sotto al 10 per cento, per cui permettere di attivare corse al ribasso sui prezzi politici fissati dal Ministero, penalizza le librerie a vantaggio delle grandi piattaforme di acquisto *online*;

inoltre per la scuola primaria, dove come accennato in precedenza il costo dei libri è a carico dei comuni, si profila l'impossibilità per i librai di anticipare agli editori il pagamento dei testi, con esposizioni finanziarie che a volte durano mesi;

se non si troverà una soluzione, molte librerie e cartolibrerie si vedranno costrette a rinunciare alla vendita dei testi scolastici, privando le famiglie di un servizio essenziale e rischiando gravi ripercussioni sull'attività economica,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di aprire un confronto attraverso la convocazione di un tavolo di filiera al Ministero dell'istruzione con editori, scuole, distributori, librai e cartolibrari per capire come creare un sistema virtuoso che tuteli le famiglie, ma anche librerie e cartolibrerie del territorio, un punto di riferimento per gli studenti e una ricchezza per città e piccoli centri.

---

**Art. 1.****1.1**

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, NICITA

*Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il numero 1), inserire il seguente:*

« 1-bis) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: “e al Ministero dello sviluppo economico” sono inserite le seguenti: “, nonché alle regioni e province autonome interessate,”. »;

b) *dopo il numero 2), inserire il seguente:*

« 2-bis) al comma 6 dopo le parole: “Il Ministero dello sviluppo economico” sono inserite le seguenti: “, acquisito il parere delle regioni e province autonome territorialmente interessate,”. »

**1.2**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, NICITA

*Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso « 12 » con il seguente:* « 12. Terna S.p.A. predispone ogni due anni un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, coerente con gli obiettivi in materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e di adeguatezza e sicurezza del sistema energetico stabiliti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e lo presenta, entro il 31 gennaio di ogni biennio, all'ARERA e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. L'ARERA approva il Piano entro diciotto mesi dalla data di presentazione, comprensivi dei termini per la valutazione ambientale strategica e per i relativi adempimenti a carico di Terna S.p.A. ai sensi della parte II, titolo II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previa acquisizione del parere delle regioni territorialmente interessate dagli interventi in programma, che si esprimono entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta di parere. In caso di inutile decorso del termine assegnato alle regioni, l'ARERA procede comunque all'approvazione del Piano. Il Piano individua le linee di sviluppo degli interventi elettrici infrastrutturali da compiere nei dieci anni successivi, anche in risposta alle criticità e alle congestioni riscontrate o attese sulla rete, nonché gli investimenti programmati e i nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo e una programmazione temporale dei progetti di investimento, secondo quanto stabilito nella concessione per l'attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica attribuita a Terna S.p.A. ai sensi del de-

creto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Ogni anno Terna S.p.A. presenta all'ARERA e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un documento sintetico degli interventi di sviluppo della rete coerenti con il Piano di sviluppo da compiere nei successivi tre anni e lo stato di avanzamento degli interventi inclusi nei precedenti Piani. Terna S.p.A. può integrare il Piano trasmesso nel caso in cui si renda necessaria la pianificazione di nuovi interventi in ragione di specifiche, indifferibili e comprovate esigenze del sistema elettrico. In tal caso, i termini di cui al secondo periodo, che decorrono dalla data di presentazione all'ARERA della proposta di integrazione del Piano, sono ridotti della metà. ».

*Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso « 13 ».*

---

### 1.3

AURORA FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*Al comma 1, lettera b), capoverso « 12 », apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, dopo le parole: « coerente con gli obiettivi in materia », inserire le seguenti: « di comunità energetiche rinnovabili, di autoconsumo singolo o collettivo, »;*

b) *al quarto periodo, dopo le parole: « nonché gli investimenti programmati », inserire le seguenti: « per le comunità energetiche rinnovabili, di autoconsumo singolo o collettivo ».*

---

### 1.4

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, NICITA

*Al comma 1, lettera b), capoverso « 12 », apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, sostituire le parole: « e all'ARERA » con le parole: « , all'ARERA ed alle Regioni e province autonome »;*

b) *al secondo periodo, dopo le parole: « entro il termine di sessanta giorni dalla » inserire le seguenti: « chiusura della procedura di Valutazione ambientale strategica previa »;*

c) *al quinto periodo, sostituire le parole: « Ogni anno Terna S.p.A. presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e*

all'ARERA » con *le seguenti*: « Entro il 31 gennaio di ogni anno Terna S.p.A. presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, all'ARERA ed alle regioni territorialmente interessate dagli interventi in programma ».

---

### 1.5

AURORA FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*Al comma 1, lettera b), capoverso « 12 », apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, dopo la parola: « ARERA », inserire le seguenti: « e alle regioni »;*

b) *al secondo periodo, sostituire le parole da: « dalla richiesta di parere, nonché », fino alla fine del periodo, con le seguenti: « dalla chiusura della procedura Valutazione ambientale strategica »;*

c) *al quinto periodo:*

1) *prima delle parole: « Ogni anno », premettere le seguenti: « Entro il 31 gennaio di »;*

2) *dopo le parole: « e all'ARERA », inserire le seguenti: « , nonché alle regioni territorialmente interessate dagli interventi in programma ».*

---

### 1.6

BASSO, NICITA

*Al comma 1, lettera b), capoverso « 12 », dopo il primo periodo aggiungere il seguente: « Il Piano prevede, altresì, il sostegno alle tecnologie di accumulo di energia di nuova generazione che superi i problemi di smaltimento delle batterie elettrochimiche, sostenendo tecnologie a base di CO<sub>2</sub> e impianti ETCC (Energy transition combined cycle). »*

---

### 1.7

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, NICITA

*Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al capoverso « 12 », secondo periodo, dopo le parole: « Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica » aggiungere le se-*

*guenti: « , previa apposita informativa alle competenti Commissioni parlamentari, »;*

*b) al capoverso « 12 », quarto periodo, dopo le parole: « presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica » aggiungere le seguenti: « , alle competenti Commissioni parlamentari »;*

*c) al capoverso « 13 », aggiungere, in fine, le seguenti parole: « ai fini dell'emanazione del provvedimento di cui al comma 12 ».*

---

### **1.8**

TREVISI

*Al comma 1, lettera b), capoverso « 12 », secondo periodo, sostituire le parole: « della parte II », con le seguenti: « della parte seconda ».*

---

### **1.9**

TREVISI

*Al comma 1, lettera b), capoverso « 12 », secondo periodo, dopo le parole: « , previa acquisizione del parere delle regioni », aggiungere le seguenti: « e delle province autonome ».*

---

### **1.10**

TREVISI

*Al comma 1, lettera b), capoverso « 12 », terzo periodo, dopo le parole: « In caso di inutile decorso del termine assegnato alle regioni, » aggiungere le seguenti: « e alle province autonome, ».*

---

### **1.11**

PAROLI

*Al comma 1, lettera b), capoverso « 12 », dopo le parole: « decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. » inserire le seguenti: « Il Piano indi-*



vidua altresì la progressione temporale dei sistemi di accumulo elettrico necessari in ciascuna zona di mercato per assicurare il massimo utilizzo della produzione di elettricità da fonti rinnovabili. ».

---

**1.12**

MISIANI

*Al comma 1, lettera b), capoverso « 12 », dopo le parole: « decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. » inserire il seguente periodo: « Il Piano individua altresì la progressione temporale dei sistemi di accumulo elettrico necessari in ciascuna zona di mercato per assicurare il massimo utilizzo della produzione di elettricità da fonti rinnovabili. ».*

---

**1.13**

NAVE

*Al comma 1, lettera b), capoverso « 12 », dopo il quarto periodo, inserire il seguente: « Il Piano individua altresì la progressione temporale dei sistemi di accumulo elettrico necessari in ciascuna zona di mercato per assicurare il massimo utilizzo della produzione di elettricità da fonti rinnovabili. »*

---

**1.14 (testo 2)**

AURORA FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*Al comma 1, lettera b), capoverso « 13 », sostituire le parole: « sei mesi », con le seguenti: « dodici mesi ».*

---

**1.14**

AURORA FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*Al comma 1, lettera b), capoverso « 13 », sostituire le parole: « sei mesi », con le seguenti: « quarantacinque giorni ».*

---

**1.15**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, NICITA

*Al comma 1, lettera b), capoverso « 13 », sostituire le parole: « sei mesi » con le seguenti: « dodici mesi ».*

---

**1.16**

DI GIROLAMO

*Al comma 1, lettera b), capoverso « 13 » sostituire le parole: « sei mesi » con le seguenti: « dodici mesi ».*

---

**1.17**

CALENDA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sono stabilite le modalità per la cessione da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a., entro i sei mesi successivi, della totalità delle quote azionarie del Gestore dei mercati energetici S.p.a. Nessun soggetto che svolga attività nei settori della produzione o vendita di energia elettrica o gas può detenere, direttamente o indirettamente, quote superiori al dieci per cento del capitale della società. ».

---

**1.18**

NAVE

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole: “Con decreto adottato dal Ministro della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita l'ARERA e previo parere delle competenti Commis-

sioni parlamentari,” sono sostituite dalle seguenti: “Con provvedimenti ARERA da adottarsi entro il 30 giugno 2024”. ».

---

### 1.19

MISIANI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. All’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole da: “Con decreto” fino alla parola: “parlamentari” sono sostituite dalle seguenti: “Con provvedimenti ARERA da adottarsi entro il 30 giugno 2024”. »

---

### 1.20

CALENDA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, l’articolo 36-ter è abrogato. ».

---

### 1.0.1

CALENDA

*Dopo l’articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 1-bis.**

*(Separazione delle funzioni di proprietario e gestore della rete di trasmissione nazionale da quelle di operatore di sistema)*

1. Al fine di favorire la concorrenza nel settore dell’energia elettrica e la corretta pianificazione dello sviluppo delle infrastrutture per la trasmissione nazionale di energia elettrica, nonché al fine di garantire una maggiore trasparenza dei costi delle suddette infrastrutture ed eliminare potenziali conflitti di interessi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentito il parere dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e dell’Autorità

garante della concorrenza e del mercato, uno o più decreti legislativi, in coerenza con la normativa dell'Unione europea e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) nell'ambito della concessione di cui al decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato del 25 giugno 1999, separare le funzioni di proprietario e gestore della rete di trasmissione nazionale da quelle di operatore di sistema;

b) attribuire le funzioni di operatore di sistema, incluse le attività relative alla pianificazione e sviluppo della rete, al dispacciamento e alla gestione del mercato della capacità, a un soggetto terzo, indipendente e autonomo dal gestore della rete di trasmissione nazionale;

c) attribuire allo stesso soggetto terzo la responsabilità di predisporre ogni due anni un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, coerente con prefissati obiettivi di qualità, adeguatezza, sicurezza e resilienza nonché con gli obiettivi in materia di fonti e tecnologie a bassa emissione di CO<sub>2</sub> necessarie alla decarbonizzazione stabiliti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e da ogni ulteriore documento di programmazione strategica dell'approvvigionamento energetico;

d) garantire la massima trasparenza del mercato;

e) minimizzare i costi per il sistema. »

---

## Art. 2.

### 2.1

PAROLI

*Al comma 1, dopo le parole: « sulle potenzialità » aggiungere le seguenti: « dell'autoconsumo da fotovoltaico e ».*

---

### 2.2

NAVE

*Al comma 1, dopo le parole: « sulle potenzialità » inserire le seguenti: « dell'autoconsumo da fotovoltaico e ».*

---

**2.3**

MISIANI

*Al comma 1, dopo le parole: « sulle potenzialità » inserire le seguenti: « dell'autoconsumo da fotovoltaico e ».*

---

**2.4**

AURORA FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*Al comma 2, dopo la parola: « assicurare », inserire le seguenti: « , con il coinvolgimento delle associazioni di consumatori riconosciute dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), ».*

---

**2.5**

AURORA FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*« 2-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

*“1-bis. Il gestore del Sistema informativo integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, svolge le funzioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1162 della Commissione del 6 giugno 2023. Il medesimo gestore, entro il 31 dicembre 2024, provvede agli adeguamenti del Sistema necessari per permettere a soggetti terzi autorizzati dai clienti finali di accedere ai dati di misurazione e di consumo riguardanti i clienti finali medesimi, senza oneri a carico di questi ultimi. Le disposizioni per l'attuazione del secondo periodo sono adottate con uno o più provvedimenti dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente nel rispetto delle 8 norme in materia di protezione dei dati personali, con gli effetti previsti dall'articolo 2-ter, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.” ».*

---

**2.6**

DI GIROLAMO

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

« 3. All'articolo 9 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-*bis*. Il gestore del Sistema informativo integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, svolge le funzioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1162 della Commissione del 6 giugno 2023. Il medesimo gestore, entro il 31 dicembre 2024, provvede agli adeguamenti del Sistema necessari per permettere a soggetti terzi autorizzati dai clienti finali di accedere ai dati di misurazione e di consumo riguardanti i clienti finali medesimi, senza oneri a carico di questi ultimi. Le disposizioni per l'attuazione del secondo periodo sono adottate con uno o più provvedimenti dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, con gli effetti previsti dall'articolo 2-*ter*, commi 1 e 1-*bis*, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”. ».

---

**2.8**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, NICITA

*Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), dopo le parole: « di un soggetto terzo univocamente designato », aggiungere le seguenti: « , che offra garanzie di imparzialità in favore del cliente ».*

---

**2.9**

AURORA FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), dopo le parole: « univocamente designato », inserire le seguenti: « , ovvero delle associazioni di consumatori, delegate dallo stesso cliente finale ».*

---

**2.7**

AURORA FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), dopo le parole: « dati personali », inserire le seguenti: « , che deve offrire garanzie di imparzialità in favore del consumatore, ».*

---

**2.10**

AURORA FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Acquirente Unico S.p.A. comunica periodicamente ai Comuni, anche tramite specifiche utenze di accesso al Portale consumi, i dati in formato aperto, sia in forma puntuale sia in forma statistica aggregata, relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate, ovvero di tutti i POD, relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale, ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 6 del regolamento UE 2016/679 (GDPR), tenuto conto che la gestione dei dati e delle informazioni contenute nel portale è svolta nel pubblico interesse dai diversi livelli di governo ».*

---

**2.11**

PAROLI

*Al comma 3, lettera a), numero 1, capoverso lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Acquirente Unico S.p.A. comunica periodicamente ai Comuni, anche tramite specifiche utenze di accesso al Portale consumi, i dati in formato aperto, sia in forma puntuale sia in forma statistica aggregata, relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate, ovvero di tutti i POD, relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale, ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 6 del regolamento UE 2016/679 (GDPR), tenuto conto che la gestione dei dati e delle informazioni contenute nel portale è svolta nel pubblico interesse dai diversi livelli di Governo ».*

---

**2.12**

BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), inserire in fine il seguente periodo: « Acquirente Unico S.p.A. comunica periodica-*

mente ai Comuni, anche tramite specifiche utenze di accesso al Portale consumi, i dati in formato aperto, sia in forma puntuale sia in forma statistica aggregata, relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate, ovvero di tutti i POD, relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale, ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 6 del regolamento UE 2016/679 (GDPR), tenuto conto che la gestione dei dati e delle informazioni contenute nel portale è svolta nel pubblico interesse dai diversi livelli di governo ».

---

### 2.13

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, NICITA

*Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Acquirente Unico S.p.A. comunica periodicamente ai Comuni, anche tramite specifiche utenze di accesso al Portale consumi, i dati in formato aperto, sia in forma puntuale sia in forma statistica aggregata, relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate, ovvero di tutti i POD, relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale, ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 6 del regolamento UE 2016/679 (GDPR), tenuto conto che la gestione dei dati e delle informazioni contenute nel portale è svolta nel pubblico interesse dai diversi livelli di Governo ».*

---

### 2.14

SIRONI

*Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Acquirente Unico S.p.A. comunica periodicamente ai Comuni, anche tramite specifiche utenze di accesso al Portale consumi, i dati in formato aperto, sia in forma puntuale sia in forma statistica aggregata, relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate, ovvero di tutti i POD, relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale, ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 6 del regolamento UE 2016/679 (GDPR), tenuto conto che la gestione dei dati e delle informazioni contenute nel portale è svolta nel pubblico interesse dai diversi livelli di Governo ».*

---



**2.15**

DE CARLO, POGLIESE, AMIDEI, FALLUCCHI, MAFFONI

*Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Nel caso in cui il soggetto delegato dall'utente finale sia un'associazione rappresentativa di categoria, questa può operare sul portale attraverso canali di accesso prioritari appositamente indicati. Restano esclusi dall'accesso ai dati i soggetti terzi portatori di interessi contrastanti con i principi di trasparenza e concorrenza del mercato. ».*

---

**2.16**

BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « Nel caso in cui il soggetto delegato dall'utente finale fosse un'associazione rappresentativa di categoria, questa potrà operare sul Portale attraverso canali di accesso prioritari, indicati *ad hoc*. Restano esclusi dall'accesso ai dati i soggetti terzi portatori di interessi contrastanti con i principi di trasparenza e concorrenza del mercato. ».*

---

**2.17**

PAROLI

*Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « Nel caso in cui il soggetto delegato dall'utente finale fosse un'associazione rappresentativa di categoria, questa potrà operare sul Portale attraverso canali di accesso prioritari, indicati *ad hoc*. Restano esclusi dall'accesso ai dati i soggetti terzi portatori di interessi contrastanti con i principi di trasparenza e concorrenza del mercato ».*

---

**2.18**

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, NICITA

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*« 3-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente e*

l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e i limiti di ordine oggettivo e soggettivo dell’accesso al Portale, dei consumi di energia elettrica e di gas naturale specificando il novero delle terze parti abilitate a fruire della messa a disposizione dei dati di consumo dei clienti finali, le finalità dell’accesso al Portale allo scopo di evitare l’utilizzo dei dati ai fini di profilazione o elaborazione dei dati a fini statistici dei clienti finali, le tipologie di dati relativi all’immissione e al prelievo di energia elettrica e al prelievo di gas naturale che possono essere utilizzati, e le garanzie per la riservatezza dei dati. »

---

### 2.0.1

LOREFICE, NATURALE, NAVE, SABRINA LICHERI

*Dopo l’articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 2-bis.**

*(Modifiche alla legge 4 agosto 2017, n. 124)*

1. All’articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole da: “a decorrere dal 1° gennaio 2023” fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1° gennaio 2026 per i clienti domestici”. ».

---

### 2.0.2

MARTELLA, MISIANI, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, NICITA

*Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:*

**« Art. 2-bis.**

*(Proroga del regime di maggior tutela)*

1. All’articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: “e per i clienti domestici” sono sostituite dalle seguenti: “e dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici”. »

---

**2.0.3**

NAVE, CROATTI, NATURALE, SABRINA LICHERI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 2-bis.***(Costituzione di comunità energetiche rinnovabili presso gli aeroporti di interesse nazionale)*

1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e i terzi concessionari presso gli aeroporti di interesse nazionale individuati dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201, possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali per impianti di potenza anche superiore a 1 MW, in deroga ai requisiti di cui all'articolo 31, comma 2, lettere *b*) e *c*), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e con facoltà di accedere ai regimi di sostegno previsti dal medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica. »

---

**2.0.4**

TREVISI, SABRINA LICHERI, NAVE, NATURALE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 2-bis.***(Disposizioni in materia di Comunità Energetiche Rinnovabili)*

1. All'articolo 9 del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:

“2-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma 2, si applicano anche agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili promosse nell'ambito delle zone economiche speciali.”. »

---

**2.0.5**

BEVILACQUA, LOREFICE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 2-bis.**

*(Disposizioni in materia di contenimento degli aumenti delle tariffe connesse ai servizi di salvaguardia)*

1. All'articolo 4 del decreto ministeriale del 23 novembre 2007 il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. A copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica all'ingrosso, dei servizi di dispacciamento e dei costi di commercializzazione, ciascun cliente in salvaguardia è tenuto a corrispondere all'esercente nell'area territoriale, un corrispettivo basato sulla media ponderata dei parametri offerti da tutti gli esercenti il servizio di salvaguardia nelle procedure concorsuali relative alle aree territoriali di riferimento in relazione a ciascun periodo di salvaguardia. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente definisce la disciplina attuativa e uno specifico meccanismo di perequazione affinché gli esercenti il servizio di salvaguardia ricevano, oltre ai corrispettivi applicati ai clienti del servizio sopra descritti, una remunerazione allineata al prezzo di aggiudicazione dell'area territoriale interessata”. »

---

**Art. 3.****3.1**

AURORA FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a), capoverso « 01 », secondo periodo, dopo le parole: « L'erogazione di energia elettrica » inserire la seguente: « rinnovabile »;*

2) *alla lettera b), capoverso comma 1:*

a) *dopo le parole: « uno sconto, » inserire le seguenti: « solo per l'energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabile, »;*

b) *dopo le parole: « di prelievo dell'energia elettrica » inserire le seguenti: « , prodotta da fonti di energia rinnovabile, »;*

3) *alla lettera c), capoverso « 1-bis », primo periodo, sostituire le parole: « non discriminatorie » con le seguenti: « ambientalmente sostenibili ».*

---

**3.2**

AURORA FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*Al comma 1, lettera a), capoverso « 01 », secondo periodo, dopo le parole: « L'erogazione di energia elettrica » inserire le seguenti: « rinnovabile ».*

---

**3.3**

SIGISMONDI, BERRINO, POGLIESE, AMIDEI, FALLUCCHI, MAFFONI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, lettera a), capoverso « 01. », dopo la lettera b) inserire la seguente:*

*« b-bis) le comunità energetiche portuali eventualmente costituite ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come modificato dal comma 1-bis del presente articolo. »;*

2) *al comma 1, lettera c), al capoverso « 1-bis. », ultimo periodo, dopo le parole: « che il concessionario » inserire le seguenti: « , che ai presenti fini può essere gestore dell'infrastruttura di cold ironing, »;*

3) *dopo il comma 1 aggiungere in fine il seguente:*

*« 1-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) il comma 2 è sostituito dal seguente:*

*“2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché i soggetti concessionari di aree e banche in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, anche diverse dalle PMI, nonché le imprese in grado di produrre, stoccare e/o distribuire energia rinnovabile possono promuovere, la costituzione, in ambito portuale, di una o più comunità energetiche rinnovabili (CERP) ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 1 lettere b) e d) e di cui al comma 2, lettere b), c) e d), dell'articolo 31 del medesimo decreto legislativo, in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale di cui all'articolo 4-bis della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili*

costituite ai sensi del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW. Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.”;

b) dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

“2-bis. L’impresa che promuove o aderisce ad una CERP può proporre all’Autorità di sistema portuale, anche congiuntamente ad altre imprese concessionarie, uno o più progetti di investimento finalizzati alla realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale. La realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale, può avvenire su iniziativa pubblica o privata.

2-ter. Gli investimenti effettivamente sostenuti dai singoli soggetti aderenti alla CERP, debitamente comprovati e rendicontati, sono considerati lavori di straordinaria manutenzione soggetti alla disciplina di cui all’articolo 3 comma 1 lettera g) del decreto-legge 5 Ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

2-querter. Per gli impianti di produzione e di stoccaggio di energie rinnovabili realizzati con risorse del bilancio dell’Autorità di sistema portuale, i relativi proventi dell’energia che non sia direttamente auto-consumata dall’Autorità di sistema portuale, sia attraverso il ritiro dedicato, sia attraverso il meccanismo incentivante propria della CERP, sono accreditati alla medesima Autorità di sistema portuale al netto dell’incentivo acquisito in ragione dei consumi associati agli impianti di *cold ironing* presenti in porto e quest’ultimo è utilizzato per ridurre la tariffa di tale servizio.

2-quinquies. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti di cui al comma 4, sono ridotti della metà i termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d’impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia.

2-sexies. Al fine di consentire di ricomprendere l’intero ambito territoriale di un porto all’interno di una unica CERP è concessa facoltà di accedere ai regimi di sostegno del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l’illuminazione pubblica, anche in de-

roga ai requisiti di cui al comma 2, lettera c) dell'articolo 31 del medesimo decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

*2-septies.* Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 22-*bis* e 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 241 del 1990; i termini ivi previsti sono ridotti della metà e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all'articolo 17-*bis*, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

*2-octies.* Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni ed i comuni possono stabilire incentivi, sovvenzioni e finanziamenti da destinare alla promozione delle CERP.

*2-novies.* Al fine di promuovere effettivamente la costituzione di CERP, ciascuna Autorità di sistema portuale adotta i necessari provvedimenti, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'articolo 11-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.». »

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: « Servizi di cold ironing e comunità energetiche portuali ».*

### 3.4

FREGOLENT

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1:*

1) *alla lettera a), capoverso comma « 01 », dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*« b-bis) le comunità energetiche portuali eventualmente costituite ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. »;*

2) *alla lettera c), capoverso comma « 1-bis », secondo periodo, dopo le parole: « che il concessionario » inserire le seguenti: « che ai presenti fini può essere gestore dell'infrastruttura di cold ironing »;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*« 1-bis. All'articolo 9, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il comma 2 è sostituito dai seguenti:*

*“2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della*



resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, anche diverse dalle PMI, nonché le imprese in grado di produrre, stoccare e/o distribuire energia rinnovabile possono promuovere, la costituzione, in ambito portuale, di una o più comunità energetiche rinnovabili (CERP) ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 1 lettere *b)* e *d)* e di cui al comma 2, lettere *b)*, *c)* e *d)*, dell'articolo 31 del medesimo decreto legislativo, in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale di cui all'articolo 4-*bis* della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite ai sensi del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW. Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

*2-bis.* L'impresa che promuove o aderisce ad una CERP può proporre all'Autorità di sistema portuale, anche congiuntamente ad altre imprese concessionarie, uno o più progetti di investimento finalizzati alla realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale. La realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale, può avvenire su iniziativa pubblica o privata.

*2-ter.* Gli investimenti effettivamente sostenuti dai singoli soggetti aderenti alla CERP, debitamente comprovati e rendicontati, sono considerati lavori di straordinaria manutenzione soggetti alla disciplina di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *g)*, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

*2-quater.* Per gli impianti di produzione e di stoccaggio di energie rinnovabili realizzati con risorse del bilancio dell'Autorità di sistema portuale, i relativi proventi dell'energia che non sia direttamente auto-consumata dall'Autorità di sistema portuale, sia attraverso il ritiro dedicato, sia attraverso il meccanismo incentivante propria della CERP, verranno accreditati alla medesima Autorità di sistema portuale al netto dell'incentivo acquisito in ragione dei consumi associati agli impianti di *cold ironing* presenti in porto e quest'ultimo verrà utilizzato per ridurre la tariffa di tale servizio.

*2-quinquies.* Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti di cui al comma 4, sono ridotti della metà i termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica



(VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia.

*2-sexies.* Al fine di consentire di ricomprendere l'intero ambito territoriale di un porto all'interno di una unica CERP è concessa facoltà di accedere ai regimi di sostegno del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettera c) dell'articolo 31 del medesimo decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

*2-septies.* Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 22-*bis* e 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 241 del 1990; i termini ivi previsti sono ridotti della metà e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all'articolo 17-*bis*, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

*2-octies.* Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni ed i comuni possono stabilire incentivi, sovvenzioni e finanziamenti da destinare alla promozione delle CERP.

*2-novies.* Al fine di promuovere effettivamente la costituzione di CERP, ciascuna Autorità di sistema portuale adotta i necessari provvedimenti, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'articolo 11-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge". ».

### 3.5

AURORA FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a), capoverso comma 01, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

« *b-bis*) le comunità energetiche portuali eventualmente costituite ai sensi del comma 2 del presente articolo »;

b) alla lettera c), capoverso comma 1-bis, secondo periodo, dopo le parole: « evitare che il concessionario » inserire le seguenti: « che, ai presenti fini, può essere gestore dell’infrastruttura di cold ironing »;

c) dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. All’articolo 9 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

“2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale, i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84 nonché le imprese in grado di produrre, stoccare e/o distribuire energia rinnovabile possono promuovere, anche in deroga alle previsioni di cui all’articolo 6, comma 11, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, la costituzione, in ambito portuale, di una o più comunità energetiche rinnovabili (CERP) ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale di cui all’articolo 4-bis della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite ai sensi del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW. Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2-bis. Ciascuna impresa concessionaria di aree e banchine in ambito portuale ha la facoltà di promuovere la costituzione di una CERP ovvero di aderire alla CERP costituita dall’Autorità di sistema portuale in osservanza del decreto legislativo n. 175 del 2019.

2-ter. L’impresa che promuove o aderisce ad una CERP può proporre all’Autorità di sistema portuale, anche congiuntamente ad altre imprese concessionarie, uno o più progetti di investimento finalizzati alla realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale. La realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale, può avvenire su iniziativa pubblica o privata.

2-quater. Gli investimenti effettivamente sostenuti dai singoli soggetti aderenti alla CERP, debitamente comprovati e rendicontati, sono considerati lavori di straordinaria manutenzione soggetti alla disciplina di cui all’articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

2-quinquies. Per gli impianti di produzione e di stoccaggio di energie rinnovabili realizzati con risorse del bilancio dell’Autorità di sistema portuale, i relativi proventi dell’energia che non sia direttamente

auto-consumata dall’Autorità di sistema portuale, sia attraverso il ritiro dedicato, sia attraverso il meccanismo incentivante propria della CERP, verranno accreditati alla medesima Autorità di sistema portuale al netto dell’incentivo acquisito in ragione dei consumi associati agli impianti di cold ironing presenti in porto e quest’ultimo verrà utilizzato per ridurre la tariffa di tale servizio.

*2-sexies.* Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti di cui al comma 4, sono ridotti di un terzo i termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d’impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia.

*2-septies.* Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 22-*bis* e 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l’acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell’articolo 14-*bis* della legge n. 241 del 1990; i termini ivi previsti sono ridotti della metà e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all’articolo 17-*bis*, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

*2-octies.* Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e le regioni ed i comuni possono stabilire incentivi, sovvenzioni e finanziamenti da destinare alla promozione delle CERP.

*2-novies.* Al fine di promuovere effettivamente la costituzione di CERP, ciascuna Autorità di sistema portuale adotta i necessari provvedimenti, sentito l’Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all’articolo 11-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.” »

---

### 3.6

BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:*

1) alla lettera a), dopo il capoverso lettera b), è inserito il seguente: « *b-bis*) le comunità energetiche portuali eventualmente costituite ai sensi del comma 2 del presente articolo »;

2) alla lettera c), capoverso comma 1-bis, dopo le parole: « che il concessionario » inserire le seguenti: « , che ai presenti fini può essere gestore dell'infrastruttura di cold ironing, »;

3) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. Il comma 2 dell'articolo 9, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è sostituito dai seguenti:

“2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, anche diverse dalle PMI, nonché le imprese in grado di produrre, stoccare e/o distribuire energia rinnovabile possono promuovere, la costituzione, in ambito portuale, di una o più comunità energetiche rinnovabili (CERP) ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 1 lettere b) e d) e di cui al comma 2, lettere b), c) e d), dell'articolo 31 del medesimo decreto legislativo, in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale di cui all'articolo 4-bis della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite ai sensi del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW. Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2-bis. L'impresa che promuove o aderisce ad una CERP può proporre all'Autorità di sistema portuale, anche congiuntamente ad altre imprese concessionarie, uno o più progetti di investimento finalizzati alla realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale. La realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale, può avvenire su iniziativa pubblica o privata.

2-ter. Gli investimenti effettivamente sostenuti dai singoli soggetti aderenti alla CERP, debitamente comprovati e rendicontati, sono considerati lavori di straordinaria manutenzione soggetti alla disciplina di cui all'articolo 3 comma 1, lettera g), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

2-quater. Per gli impianti di produzione e di stoccaggio di energie rinnovabili realizzati con risorse del bilancio dell'Autorità di sistema portuale, i relativi proventi dell'energia che non sia direttamente auto-consumata dall'Autorità di sistema portuale, sia attraverso il ritiro dedicato,

sia attraverso il meccanismo incentivante propria della CERP, verranno accreditati alla medesima Autorità di sistema portuale al netto dell'incentivo acquisito in ragione dei consumi associati agli impianti di *cold ironing* presenti in porto e quest'ultimo verrà utilizzato per ridurre la tariffa di tale servizio.

*2-quinquies.* Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti di cui al comma *2-bis*, sono ridotti della metà i termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia.

*2-sexies.* Fatto salvo quanto previsto dagli articoli *22-bis* e 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo *14-bis* della legge n. 241 del 1990; i termini ivi previsti sono ridotti della metà e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all'articolo *17-bis*, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

*2-septies.* Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni ed i comuni possono stabilire incentivi, sovvenzioni e finanziamenti da destinare alla promozione delle CERP.

*2-octies.* Al fine di promuovere effettivamente la costituzione di CERP, ciascuna Autorità di sistema portuale adotta i necessari provvedimenti, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'articolo *11-bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.”. »

---

### 3.7

DAMIANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera a), capoverso «01» dopo la lettera b), inserire la seguente:*

« *b-bis*) le comunità energetiche portuali eventualmente costituite ai sensi del comma *1-bis* del presente articolo; »;

b) *al comma 1, lettera c) capoverso « 1-bis », dopo le parole: « che il concessionario » sono inserite le seguenti: « , che può essere gestore dell'infrastruttura di cold ironing, »;*

c) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “I soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, anche diverse dalle PMI, nonché le imprese in grado di produrre, stoccare e/o distribuire energia rinnovabile possono promuovere, la costituzione, in ambito portuale, di una o più comunità energetiche rinnovabili (CERP), secondo le modalità e nei limiti di cui al presente articolo.”;

2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: “2-bis. L'impresa che promuove o aderisce ad una CERP può proporre all'Autorità di sistema portuale, anche congiuntamente ad altre imprese concessionarie, uno o più progetti di investimento finalizzati alla realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale. La realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale, può avvenire su iniziativa pubblica o privata.

2-ter. Per gli impianti di produzione e di stoccaggio di energie rinnovabili realizzati con risorse del bilancio dell'Autorità di sistema portuale, i relativi proventi dell'energia che non sia direttamente auto-consumata dall'Autorità di sistema portuale, sia attraverso il ritiro dedicato, sia attraverso il meccanismo incentivante propria della CERP, verranno accreditati alla medesima Autorità di sistema portuale al netto dell'incentivo acquisito in ragione dei consumi associati agli impianti di *cold ironing* presenti in porto e quest'ultimo verrà utilizzato per ridurre la tariffa di tale servizio.

2-quater. Al fine di consentire di ricomprendere l'intero ambito territoriale di un porto all'interno di una unica CERP è concessa facoltà di accedere ai regimi di sostegno del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettera c) dell'articolo 31 del medesimo decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

2-quinquies. Al fine di promuovere effettivamente la costituzione CERP, ciascuna Autorità di sistema portuale adotta i necessari provvedimenti, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'articolo 11-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.”. »



*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine, le seguenti parole: « e comunità energetiche portuali ».*

---

### **3.8**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, NICITA

*Al comma 1, lettera b), capoverso « 1 », sostituire le parole da: « volti a prevedere » fino alla fine del capoverso, con le seguenti: « , che dovranno essere aggiornati con cadenza trimestrale, volti a prevedere uno sconto, applicabile ai punti di prelievo dell'energia elettrica che alimentano le infrastrutture di cui al comma 01, per un periodo di tempo proporzionato al predetto fine, che garantisca, anche agendo sulle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, che il costo dell'energia fornita dalle infrastrutture di cold ironing sia pari o inferiore al costo del pari valore energetico prodotto a bordo nave. ».*

---

### **3.9**

AURORA FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*Al comma 1, lettera b), capoverso « 1 », dopo le parole: « uno sconto, » inserire le seguenti: « solo per l'energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabile, ».*

---

### **3.10**

AURORA FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*Al comma 1, lettera b), capoverso « 1 », dopo le parole: « di prelievo dell'energia elettrica » inserire le seguenti: « , prodotta da fonti di energia rinnovabile, ».*

---

### **3.11**

AURORA FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*Al comma 1, lettera c), capoverso « 1-bis », primo periodo, sostituire le parole: « non discriminatorie » con le seguenti: « ambientalmente sostenibili ».*

---

**3.12**

BASSO, MARTELLA, NICITA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-*bis*. All'articolo 2, comma 1-*ter*, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “In ogni caso, quando gli atti, le operazioni e le delibere hanno ad oggetto attivi coperti da diritti di proprietà intellettuale afferenti all'intelligenza artificiale, ai macchinari per la produzione di semiconduttori, alla cybersicurezza, alle tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, e alle tecnologie di produzione alimentare, alle infrastrutture portuali, ivi comprese le banchine in concessione, e riguardano uno o più soggetti esterni all'Unione europea, la disciplina del presente articolo si applica anche all'interno di un medesimo gruppo, ferma restando la verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri speciali.” ».

**3.0.1**

BASSO, MARTELLA, MANCA, NICITA

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:***« Art. 3-*bis*.**

1. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, è sostituito dai seguenti:

“2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale ed i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, favoriscono, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, la costituzione, in ambito portuale, di una o più comunità energetiche rinnovabili (CERP) ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale di cui all'articolo 4-*bis* della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite dalle Autorità di sistema portuale, ai sensi del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW. Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.



*2-bis.* Ciascuna impresa concessionaria di aree e banchine in ambito portuale ha la facoltà di promuovere la costituzione di una CERP ovvero di aderire alla CERP costituita dall’Autorità di sistema portuale in osservanza del decreto legislativo n. 175 del 2019. In deroga all’articolo 31, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 199 del 2021, l’esercizio dei poteri di controllo di una CERP può essere esercitato da imprese titolari di concessione di aree e banchine rilasciata ai sensi della legge n. 84 del 1994 che non sono qualificabili PMI.

*2-ter.* L’impresa titolare di concessione di aree e banchine ai sensi della legge n. 84 del 1994 che promuove o aderisce ad una CERP può proporre all’Autorità di sistema portuale, anche congiuntamente ad altre imprese concessionarie, uno o più progetti di investimento finalizzati alla realizzazione, in ambito portuale, di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile. La realizzazione, in ambito portuale, di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, può avvenire su iniziativa pubblica.

*2-quater.* Al fine di incentivare la realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, sugli investimenti effettivamente sostenuti dai singoli concessionari aderenti alla CERP, debitamente comprovati e rendicontati, l’Autorità di Sistema portuale riconosce un credito da porre in compensazione sui canoni demaniali dovuti. Il credito di cui al periodo precedente può essere ripartito in via pluriennale nel limite di tre anni.

*2-quinquies.* Per gli impianti di produzione e di stoccaggio di energie rinnovabili realizzati con risorse del bilancio dell’Autorità di sistema portuale, i relativi proventi dell’energia che non sia direttamente autoconsumata dall’Autorità di sistema portuale, sia attraverso il ritiro dedicato, sia attraverso il meccanismo incentivante propria della CERP, verranno accreditati alla medesima Autorità di sistema portuale al netto dell’incentivo acquisito in ragione dei consumi associati agli impianti di *cold ironing* presenti in porto e quest’ultimo verrà utilizzato per ridurre la tariffa di tale servizio.

*2-sexies.* Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti di cui al comma *2-ter*, sono ridotti di un terzo i termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d’impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia.

*2-septies.* Fatto salvo quanto previsto dagli articoli *22-bis* e *23* del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, eventuali autorizzazioni, li-

cenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 241 del 1990; i termini ivi previsti sono ridotti della metà e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all'articolo 17-*bis*, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2-*octies*. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni ed i comuni possono stabilire incentivi, sovvenzioni e finanziamenti da destinare alla promozione delle CERP. ”

2. Al fine di promuovere effettivamente la costituzione di CERP, ciascuna Autorità di sistema portuale adotta i necessari provvedimenti, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'articolo 11-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. »

### 3.0.2

BIZZOTTO, PUCCIARELLI, CANTALAMESSA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 3-*bis*.**

*(Disposizioni in materia di concorrenza nel settore dell'autotrasporto e di revisioni dei veicoli pesanti)*

1. All'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: “organismi autorizzati” sono aggiunte le seguenti: “, è fatta salva la possibilità di accedere alle prove d'esame di cui al comma 1, ai soggetti non in possesso di licenza media secondaria qualora il corso formazione non sia stato erogato dall'organismo preposto”;

b) dopo le parole: “la residenza normale.” sono aggiunte le seguenti: “Qualora non siano previste sedute d'esame nella provincia di residenza, è consentita la partecipazione alle prove d'esame anche in province diverse da quella di residenza.”

2. Al fine di far fronte alla carenza di conducenti nel settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, il limite di importo delle indennità e dei rimborsi di spese per le trasferte previsto dall'articolo 51, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di indennità e di rimborsi di spesa per le trasferte è incrementato in misura pari al 20 per cento ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente dei conducenti delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. All'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: “o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP)” sono soppresse. ».

### 3.0.3

PAROLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 3-bis.**

*(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 49 del 14 marzo 2014)*

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

“3-bis. I sistemi di gestione individuali e collettivi assicurano la pubblicità, anche attraverso la diffusione sul proprio sito *web*, delle informazioni relative al valore dei contributi di cui al comma 3 e al periodo di loro applicazione, differenziati per ciascuna tipologia di AEE, versati dai produttori di prodotti per unità venduta o per tonnellata di prodotto immessa sul mercato.

3-ter. Le informazioni di cui al comma 3-bis sono pubblicate e aggiornate a cura dei sistemi di gestione individuali e collettivi entro trenta giorni dalla determinazione del valore dei contributi.

3-quater. I sistemi collettivi di cui al comma 2 che destinano in tutto o in parte gli avanzi di gestione provenienti dai contributi ambientali alla riduzione degli importi dei contributi stessi, assicurano la pubblicità ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter anche degli importi dei contributi così determinati.

3-quinquies. I sistemi di gestione collettivi assicurano la pubblicità, anche attraverso la diffusione sul proprio sito *web*, dell'elenco aggiornato dei produttori consorziati e di eventuali altri soci non produttori di AEE.”. »

**3.0.4**

MINASI, CANTALAMESSA, BIZZOTTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 3-bis.**

*(Modifiche alla disciplina per lo svolgimento della professione del mediatore del diporto)*

1. Al decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171, apportare le seguenti modifiche:

*a) all'articolo 49-ter:*

1) al comma 3, dopo le parole: “può svolgere”, sono inserite le seguenti: “, anche su base temporanea e occasionale,” e le parole: “di rappresentanza o da rapporti che ne possano” sono sostituite dalle seguenti: “di rappresentanza o da altro rapporto che ne possa”;

2) al comma 5, le parole: “per la quale” sono sostituite dalle seguenti: “per il quale”;

3) al comma 6 dopo le parole: “del codice civile” sono inserite le seguenti: “nonché, per i profili ivi disciplinati, il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o svizzeri e l'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 per i cittadini di Paesi terzi”;

4) dopo il comma 6, inserire il seguente:

“6-bis. Ai fini del presente codice, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è Autorità nazionale competente per le attività amministrative connesse alla figura professionale del mediatore del diporto, ai sensi dell'articolo 4, lettera *d*), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.”;

*b) all'articolo 49-quater:*

1) al comma 3:

1.1) la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

“*a*) essere cittadino italiano o di Stati membri dell'Unione europea o, se cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi internazionali in materia;”;

1.2) la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

“*d*) essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado di diploma istruzione e formazione professionale ovvero di

titolo di studio riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;”;

1.3) la lettera g), è sostituita dalla seguente:

“g) salvo che non sono intervenuti provvedimenti di riabilitazione o il reato è estinto, non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali od a misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni;”;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Il corso teorico-pratico di cui al comma 3, lettera e), è organizzato da enti di formazione di diritto pubblico o privato, italiani o stranieri, riconosciuti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.”.

3) il comma 5 è sostituito dal seguente: “Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento degli enti di formazione di cui al comma 4.”;

4) al comma 6:

1) all’alinea, le parole: “del luogo in cui è stata commessa la condotta” sono sostituite dalle seguenti “competente per il luogo in cui è stata commessa la violazione”;

2) alla lettera a), secondo periodo, le parole: “Esso è disposto” sono sostituite dalle seguenti: “L’ammonimento è disposto”;

3) alla lettera c) le parole: “nell’esclusione temporanea” sono sostituite dalle seguenti: “nell’interdizione temporanea”;

5) al comma 11, lettera d), le parole “salvo che sia intervenuta la riabilitazione” sono sostituite dalle seguenti: “salvo che non sono intervenuti provvedimenti di riabilitazione o il reato è estinto”,

6) al comma 13:

1) le parole: “il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della giustizia” sono sostituite dalle seguenti: “il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione, delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia”;

2) le parole: “di cui all’articolo 8 del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 281” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”;

3) dopo le parole: “di cui al comma 3, lettera e),” sono aggiunte le seguenti: “limitatamente agli enti di formazione di diritto in-

terno,” e le parole: “del luogo in cui” sono sostituite dalle seguenti: “competente per il luogo in cui”.

1-*ter*. Dalle disposizioni di cui al comma 1-*bis* non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. »

---

### 3.0.5

TREVISI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 3-*bis*.**

*(Esonero dal versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti)*

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, per l'esercizio finanziario 2024, le imprese del settore portuale titolari di concessioni demaniali marittime rilasciate ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994 o per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, nonché le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, non sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera *b*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite di 1,4 milioni di euro per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. »

---

## Art. 4.

### 4.1

AURORA FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*Al comma 1, lettera b), capoverso « 3 », secondo periodo, dopo le parole: « del mercato (AGCM) », inserire le seguenti: « , con il necessario parere delle associazioni dei consumatori, ».*

---

**4.2**

BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*All'articolo sono apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, lettera b), capoverso « 3 », al secondo periodo, dopo le parole: « requisiti tecnici » inserire le seguenti: « e qualitativi »;*

b) *al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

*« b-bis) all'articolo 1, comma 81, della legge 4 agosto 2017, n. 124, dopo le parole: “requisiti tecnici” sono inserite le seguenti: “e qualitativi”. ».*

*Consequentemente, alla rubrica, dopo la parola: « settore » inserire le seguenti: « dell'energia elettrica e ».*

---

**4.3**

GIACOBBE, MARTELLA

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, lettera b), capoverso « 3 », secondo periodo, dopo le parole: « requisiti tecnici » inserire le seguenti: « e qualitativi »;*

b) *al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

*« b-bis) all'articolo 1, comma 81, della legge 4 agosto 2017, n. 124, dopo le parole: “requisiti tecnici” sono inserite le seguenti: “e qualitativi” ».*

*Consequentemente, alla rubrica, dopo la parola: « settore » inserire le seguenti: « dell'energia elettrica e ».*

---

**4.4**

PAROLI

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, lettera b), capoverso « 3 », secondo periodo, dopo le parole: « requisiti tecnici » inserire le seguenti: « e qualitativi »;*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*« 1-bis. All'articolo 1, comma 81, della legge 4 agosto 2017, n. 124, dopo le parole “requisiti tecnici” sono inserite le seguenti: “e qualitativi” ».*

*Conseguentemente, nella rubrica, dopo la parola: « settore » inserire le seguenti: « dell'energia elettrica e ».*

---

#### 4.5

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, NICITA

*Al comma 1, lettera b), capoverso « 3 », dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: « L'Elenco riporta, altresì, gli eventuali procedimenti sanzionatori a carico dei soggetti iscritti al fine di fornire adeguata informazione ai clienti sulla loro condotta commerciale. »*

---

#### 4.6

AURORA FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*Al comma 1, lettera b), capoverso « 3 », terzo periodo, dopo le parole: « comma 1 », inserire le seguenti: « , da disporre solo quando le condotte siano state accertate e sanzionate con provvedimento divenuto inoppugnabile o passato in giudicato. »*

---

#### 4.7

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, NICITA

*Al comma 1, lettera b), capoverso « 3 », terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « con provvedimento divenuto inoppugnabile, o con sentenza passata in giudicato ».*

---

#### 4.8

POGLIESE, AMIDEI, FALLUCCHI, MAFFONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*« 1-bis. All'articolo 51 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 6 è inserito il seguente:*

*“6-bis. Quando un contratto a distanza ha ad oggetto la fornitura di gas, elettricità o servizi di telecomunicazioni e deve essere concluso al*



telefono, il professionista, a richiesta, fornisce al consumatore, che dovrà confermarne la ricezione e la presa visione, tutte le condizioni contrattuali su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole disponibile e accessibile per il consumatore in tempo utile, prima che lo stesso sia vincolato da un contratto a distanza o da un'offerta". ».

*Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: « del gas naturale » con le seguenti: « energetico e delle telecomunicazioni ».*

---

#### 4.0.1

BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **« Art. 4-bis.**

*(Promozione e valorizzazione delle configurazioni di autoconsumo)*

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* all'articolo 2, lettera *o)*, dopo le parole: “del presente decreto” sono aggiunte in fine le seguenti: “ovvero cooperative, o consorzi o aggregazioni di piccole imprese che agiscono collettivamente alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 30 del presente decreto”;

*b)* all'articolo 30 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, lettera *a)*, numero 2), dopo le parole: “dell'auto-consumatore stesso” sono aggiunte in fine le seguenti: ovvero nell'area individuata dalle disposizioni di ARERA ai sensi del comma 2 lettera *a-bis)* del presente articolo;

2) al comma 2, dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

“*a-bis)* le cooperative, i consorzi o le aggregazioni di piccole imprese consumano o conservano l'energia prodotta all'interno di un'area delimitata. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ARERA adotta i provvedimenti necessari a identificare tale perimetro.”;

3) al comma 2, lettera *b)*, dopo le parole: “ciascun autoconsumatore,” sono inserite le seguenti: “cooperativa o consorzio o aggregazione di piccole imprese di cui alla lettera *a-bis)*.” »

---

**4.0.2**

GIACOBBE, MARTELLA

*Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:*

**« Art. 4-bis.**

*(Promozione e valorizzazione delle configurazioni di autoconsumo)*

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera o), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ovvero cooperative, o consorzi o aggregazioni di piccole imprese che agiscono collettivamente alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 30 del presente decreto”;

b) all'articolo 30 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: “dell'auto-consumatore stesso” sono aggiunte le seguenti: “ovvero nell'area individuata dalle disposizioni di ARERA ai sensi del comma 2, lettera a-bis) del presente articolo”;

2) al comma 2, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

“a-bis) le cooperative, i consorzi o le aggregazioni di piccole imprese consumano o conservano l'energia prodotta all'interno di un'area delimitata. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ARERA adotta i provvedimenti necessari a identificare tale perimetro.”;

3) al comma 2, lettera b), dopo le parole: “ciascun autoconsumatore,” sono inserite le seguenti: “cooperativa o consorzio o aggregazione di piccole imprese di cui alla lettera a-bis)”. »

**4.0.3**

PAROLI

*Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:*

**« Art. 4-bis.**

*(Promozione e valorizzazione delle configurazioni di autoconsumo)*

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera o), dopo le parole: “del presente decreto” sono aggiunte le seguenti: “ovvero cooperative, o consorzi

o aggregazioni di piccole imprese che agiscono collettivamente alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 30 del presente decreto”;

*b)* all'articolo 30 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, lettera *a)*, numero 2), dopo le parole: “dell'autoconsumatore stesso” sono aggiunte le seguenti: “ovvero nell'area individuata dalle disposizioni di ARERA ai sensi del comma 2 lettera *a-bis*) del presente articolo”;

2) al comma 2, dopo la lettera *a)*, è inserita la seguente:

“*a-bis*) le cooperative, i consorzi o le aggregazioni di piccole imprese consumano o conservano l'energia prodotta all'interno di un'area delimitata. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ARERA adotta i provvedimenti necessari a identificare tale perimetro.”;

3) al comma 2, lettera *b)*, dopo le parole: “ciascun autoconsumatore,” sono inserite le seguenti: “cooperativa o consorzio o aggregazione di piccole imprese di cui alla lettera *a-bis*)”. »

#### 4.0.4

AMBROGIO, POGLIESE, AMIDEI, FALLUCCHI, MAFFONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### « Art. 4-bis.

*(Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore della gestione dei RAEE)*

1. All'articolo 178-ter, comma 6, lettera *e)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: “del presente articolo” sono aggiunte le seguenti: “e degli ulteriori requisiti di legge stabiliti per le diverse filiere”.

2. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* all'articolo 10, comma 10-*bis*, le parole: “3 per cento, in almeno un raggruppamento” sono sostituite dalle seguenti: “1 per cento, in almeno un raggruppamento, ovvero almeno pari all'1 per cento risultante dalla somma delle percentuali in ogni singolo raggruppamento”;

*b)* all'articolo 33, sostituire il comma 3 con il seguente:

“3. Al Centro di coordinamento devono iscriversi anche i sistemi individuali di gestione dei RAEE domestici e i sistemi di gestione indivi-

duali o collettivi di RAEE fotovoltaici. Possono altresì iscriversi i sistemi individuali e collettivi di gestione dei RAEE professionali.”.

3. Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

---

#### 4.0.5

MINASI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Dopo l’articolo 4 inserire il seguente:*

**« Art. 4-bis.**

*(Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore della gestione dei RAEE)*

1. All’articolo 178-ter, comma 6, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: “del presente articolo” sono aggiunte le seguenti: “e degli ulteriori requisiti di legge stabiliti per le diverse filiere”.

2. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 10, comma 10-bis, le parole: “3 per cento, in almeno un raggruppamento” sono sostituite dalle seguenti: “1 per cento, in almeno un raggruppamento, ovvero almeno pari all’1 per cento risultante dalla somma delle percentuali in ogni singolo raggruppamento”;

b) all’articolo 33, il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Al Centro di coordinamento devono iscriversi anche i sistemi individuali di gestione dei RAEE domestici e i sistemi di gestione individuali o collettivi di RAEE fotovoltaici. Possono altresì iscriversi i sistemi individuali e collettivi di gestione dei RAEE professionali”.

3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

---

#### 4.0.6

TESTOR, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Dopo l’articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 4-bis.**

*(Disposizioni per la promozione della concorrenza nel settore delle bonifiche)*

1. Al fine di supportare lo sviluppo del territorio e favorire la concorrenza del sistema economico nazionale nonché conseguire i benefici

ambientali all'interno di siti di bonifica di interesse nazionale individuati dal decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n. 426, all'articolo 1, comma 694, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: “comprese tra i siti di interesse nazionale ‘ex SLOI ed ex Carbochimica’ e” sono abrogate;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le risorse di cui al comma 1 potranno essere utilizzate, oltre che per gli interventi suddetti, anche per uno studio specialistico, e relative attività connesse, sulle predette aree, finalizzato ad individuare le modalità necessarie, sotto il profilo giuridico, tecnico ed operativo, per l'utilizzo pubblico delle medesime aree”. »

#### 4.0.7

NATURALE, NAVE, SABRINA LICHERI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 4-bis.**

*(Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197)*

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 45, le parole: “nel primo trimestre solare dell'anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023”;

b) al comma 46, le parole: “nel primo trimestre solare dell'anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023”;

c) al comma 47, dopo le parole: “entro la data del 31 dicembre 2023” sono inserite le seguenti: “relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023”;

d) al comma 48, le parole: “entro la medesima data del 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “entro la data del 31 dicembre 2023 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023”;

2. Agli oneri di derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

#### 4.0.8

FREGOLENT

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### « Art. 4-bis.

*(Disposizioni per la promozione della concorrenza in ambito assicurativo)*

1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 14, dopo il comma 11-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

“11-*ter*. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali afferenti la scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l'introduzione di:

a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;

b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;

c) penali o rivalse di qualsiasi natura.

11-*quater*. Il divieto di cui al comma 11-*ter* si applica alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui al presente articolo e all'articolo 149.

11-*quinqüies*. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l'onere di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato:

a) se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la ragione tecnica;

b) se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dall'azienda produttrice o con ricambi equivalenti;

c) la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali.”;

b) all’articolo 149-*bis*, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

“1-*bis*. La cessione del credito di cui al comma 1 non fa venir meno l’obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall’articolo 148, comma 1.

1-*ter*. Il cessionario del credito è legittimato, al pari del cedente, a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell’articolo 146, comma 1, e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza.”.

2. Dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. »

#### 4.0.9

POGLIESE, AMIDEI, FALLUCCHI, MAFFONI

*Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:*

#### « Art. 4-*bis*.

*(Adeguamento dei limiti dei campi elettromagnetici)*

1. Al fine di potenziare la rete mobile e garantire a utenti e imprese l’offerta di servizi di connettività di elevata qualità, senza pregiudizio per la salute pubblica, entro sessanta dalla data di entrata in vigore della presente legge, i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui all’articolo 4, comma 2, della legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36, sono adeguati, secondo il procedimento ivi previsto, alla luce delle più recenti e accreditate evidenze scientifiche, nel rispetto delle regole, delle raccomandazioni e delle linee guida dell’Unione europea. Si applica il comma 3 dell’articolo 4 della legge n. 36 del 2001.

2. Scaduto il termine di cui al comma 1, in assenza di specifiche previsioni regolamentari di adeguamento e sino a quando le stesse non saranno definitivamente adottate, i livelli di riferimento dell’intensità di campo per i campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici di cui alle tabelle 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 sono in via provvisoria e cautelativa fissati a un valore di quattro volte inferiore a quello considerato tollerabile dalla raccomandazione 1999/519/EC del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999.

3. All’articolo 4, comma 1, lettera b), della legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “in particolare il Ministro della sanità” sono sostituite dalle seguenti: “in particolare il Ministro della salute”;

b) dopo le parole: “alta frequenza”, sono aggiunte le seguenti: “e il Ministro delle imprese e del *made in Italy* effettua, anche avvalendosi di soggetti *in house* aventi comprovata esperienza nel campo scientifico e tecnologico, la raccolta e l’elaborazione dei dati relativi a sorgenti connesse ad impianti, apparecchiature e sistemi radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, al fine di implementare e sostenere le attività di monitoraggio ambientale e consentire una più efficiente e razionale gestione dello spettro elettromagnetico”.

4. All’articolo 4, comma 2, della legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’alinea, dopo le parole: “presente legge” sono aggiunte le seguenti: “e sono aggiornati in relazione alle nuove evidenze scientifiche in materia, alla pubblicazione di rapporti o linee guida internazionali, a direttive specifiche o raccomandazioni europee con cadenza almeno triennale”;

b) alla lettera a), dopo le parole: “di concerto con il Ministro della”, la parola: “sanità” è soppressa e sono inserite le seguenti: “salute e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, per quanto riguarda le sorgenti fisse connesse a impianti, sistemi e apparecchiature radioelettrici per usi civili di telecomunicazione”;

c) alla lettera b), dopo le parole: “su proposta del Ministro della” la parola: “sanità” è soppressa e sono inserite le seguenti: “salute e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, per quanto riguarda le sorgenti fisse connesse a impianti, sistemi e apparecchiature radioelettrici per usi civili di telecomunicazione”;

5. Entro il 31 ottobre di ogni anno la Fondazione Ugo Bordoni pubblica un rapporto sui valori reali di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico ambientali delle reti mobili. La Fondazione, in attuazione di un protocollo di intesa stipulato tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero della salute, sentita la conferenza unificata, supporta le Agenzie regionali per la protezione ambientale e gli Ispettorati territoriali del Ministero delle imprese e del *made in Italy* nell’attuazione di campagne annuali di misurazione al fine di informare la popolazione sui livelli di campo elettromagnetico effettivamente presenti sul territorio, nonché di fornire alle Regioni e agli enti locali dati e informazioni utili per migliorare il processo di localizzazione e di controllo degli impianti sorgenti di campi elettromagnetici.

6. Dalle disposizioni di cui al comma 4 non devono derivare ulteriori oneri per il bilancio dello Stato. ».



**4.0.10**

PAROLI

*Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:*

**« Art. 4-bis.**

*(Rafforzamento della disciplina sull'unbundling)*

1. Nel caso di imprese integrate verticalmente, con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti e le misure necessarie a garantire la reale separazione, anche proprietaria, tra le imprese di vendita e i soggetti che gestiscono le infrastrutture strategiche, nonché con le imprese che operano nel settore dei servizi *post* contatore. »

---

**4.0.11**

NATURALE, NAVE, SABRINA LICHERI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 4-bis.**

*(Proroga dei termini relativi al credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)*

1. All'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: "30 giugno 2023", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".

2. All'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: "30 settembre 2023", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023". »

---

**4.0.12**

AURORA FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 4-bis.**

*(Modifica alla legge 4 agosto 2017, n. 124)*

1. All'articolo 1, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: "10 gennaio 2024", sono sostituite dalle seguenti: "10 gennaio 2025." ».

---

**4.0.13**

AURORA FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 4-bis.***(Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, in materia di recesso anticipato da un contratto di fornitura a tempo determinato e a prezzo fisso)*

1. All'articolo 7, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, alle parole "può imporre", è premessa la seguente: "non". »

---

**Art. 5.****5.1**

AURORA FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: « dieci anni », con le seguenti: « tre anni »;*

b) *al comma 2, lettera c):*

1) *sostituire le parole: « un numero massimo di concessioni di cui », con la seguente: « che »;*

2) *sostituire la parola: « può », con le seguenti: « non possa »;*

3) *dopo la parola: « titolo », aggiungere, in fine, le seguenti: « di più di una concessione ».*

**5.2**

NAVE, SABRINA LICHERI, NATURALE

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*« 1-bis. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 5 e 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle concessioni rilasciate a soggetti titolari di microimprese e piccole imprese di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del de-*

creto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005. Con intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, si provvede ad individuare specifiche modalità di assegnazione stabilendo altresì, ai fini della garanzia della concorrenza nel settore, il numero massimo di posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico, sia nella medesima area sia in diverse aree, mercatali e non mercatali. »

b) *al comma 2, sopprimere la lettera b);*

c) *al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

« c) prevedere un numero massimo di concessioni di cui, nell'ambito della medesima area mercatale e non mercatale, del medesimo territorio comunale, provinciale e regionale, ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore, a qualsiasi titolo e prevedere obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate, al fine di verificare il rispetto del numero massimo; »

d) *al comma 7:*

1) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

« a) al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 7, comma 1, lettera *f-bis*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “esercitate da titolari di microimprese e piccole imprese di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005”;

2) all'articolo 16, comma *4-bis*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “esercitato da titolari di microimprese e piccole imprese di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005”. »;

2) *sopprimere la lettera b).*

---

### 5.3

FRANCESCHELLI, MARTELLA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-*bis*. Le procedure selettive sono riferite al singolo posteggio ed avvengono in presenza di pluralità di domande concorrenti per il medesimo posteggio. »

---

**5.4**

NAVE, SABRINA LICHERI, NATURALE

*Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e, comunque, in maniera tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori »*

---

**5.5**

AURORA FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*« a-bis) prevedere forti clausole sociali che prevedano l'obbligo, pena il decadimento della concessione, della corretta e completa applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente rappresentative; ».*

---

**5.6**

SABRINA LICHERI, NAVE, NATURALE

*Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*« a-bis) prevedere specifiche clausole sociali volte alla valorizzazione dell'impresa giovanile; »*

---

**5.7**

NAVE, SABRINA LICHERI, NATURALE

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 2, sopprimere la lettera b);*

*b) dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*« 2-bis. Nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, le amministrazioni interessate prevedono, anche in deroga a quanto disposto dal comma 1 e dall'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, specifiche modalità di assegnazione delle concessioni di commercio su aree pubbliche per coloro che siano titolari di microimprese e piccole imprese di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto del Ministro delle attività produt-*

tive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, che, nell'ultimo biennio, abbiano direttamente utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare. Con intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, si provvede conseguentemente all'integrazione dei criteri previsti dall'intesa 5 luglio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 2013, sancita in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del citato decreto legislativo n. 59 del 2010, stabilendo altresì, ai fini della garanzia della concorrenza nel settore, il numero massimo di posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico, sia nella medesima area sia in diverse aree, mercatali e non mercatali prevedendo obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate, al fine di verificare il rispetto del numero massimo. »

---

## 5.8

NAVE, CROATTI, SABRINA LICHERI, NATURALE

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2:*

1) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

« *b)* prevedere, in considerazione degli obiettivi di politica sociale e di tutela occupazionale, anche al fine di garantire il rientro degli investimenti degli operatori, che le concessioni il cui soggetto titolare rientri nella definizione di micro e piccola impresa di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, siano rinnovate con procedura avviata d'ufficio in capo al titolare previa verifica dei requisiti previsti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche; »

2) *alla lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole:* « . La disposizione di cui alla presente lettera si applica anche alle procedure di cui alla lettera *b)*; »;

b) *al comma 7, sopprimere le lettere a) e c).*

---

## 5.9

SABRINA LICHERI, NAVE, NATURALE

*Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* « , al fine di garantirne la massima partecipazione »

---

**5.10**

NAVE, SABRINA LICHERI, NATURALE

*Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , anche mediante la previsione di specifiche modalità di assegnazione delle concessioni »*

---

**5.11**

NATURALE, NAVE, SABRINA LICHERI

*Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

*« b-bis) prevedere la valorizzazione e lo sviluppo del commercio nelle aree periferiche al fine di potenziare la diffusione di modalità di acquisto improntate sulla prossimità e sulla sostenibilità. ».*

---

**5.12**

NATURALE, NAVE, SABRINA LICHERI

*Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

*« b-bis) prevedere la valorizzazione e lo sviluppo del commercio nelle aree montane e rurali al fine di potenziare la diffusione di modalità di acquisto improntate sulla prossimità e sulla sostenibilità. ».*

---

**5.13**

SABRINA LICHERI, NAVE, NATURALE

*Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

*« c) prevedere un numero massimo di concessioni di cui, nell'ambito della medesima area mercatale e non mercatale, del medesimo territorio comunale, provinciale e regionale, ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore, a qualsiasi titolo e prevedere obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate, al fine di verificare il rispetto del numero massimo; »*

---

**5.14**

SABRINA LICHERI, NAVE

*Al comma 2, lettera c), dopo le parole: « possessore o detentore, » inserire le seguenti: « in via diretta o indiretta ».*

---

**5.15**

NATURALE, NAVE, SABRINA LICHERI

*Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

« *c-bis*) prevedere, con riferimento all'esercizio del commercio su aree pubbliche di beni alimentari, nell'ambito della medesima area mercatale, una riserva di concessioni almeno pari al 20 per cento del totale della predetta intera area a favore di imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta dei prodotti agroalimentari a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta. ».

---

**5.16**

PAROLI

*Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

« *c-bis*) tenere adeguatamente conto delle dimensioni demografiche degli enti e del grado di attrattività delle relative aree mercatali interessate. »

---

**5.17**

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, NICITA

*Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

« *c-bis*) tenere adeguatamente conto delle dimensioni demografiche degli enti e del grado di attrattività delle relative aree mercatali interessate. »

---

**5.18**

CANTALAMESSA, BIZZOTTO

*Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

« *c-bis*) tenere adeguatamente conto delle dimensioni demografiche degli enti e del grado di attrattività delle relative aree mercatali interessate. »

---

**5.19**

AURORA FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

« *c-bis*) tenere adeguatamente conto delle dimensioni demografiche degli enti e del grado di attrattività delle relative aree mercatali interessate. »

---

**5.20**

MAFFONI, POGLIESE, AMIDEI, FALLUCCHI

*Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

« *c-bis*) considerare le dimensioni demografiche degli enti e il grado di attrattività delle relative aree mercatali interessate. »

---

**5.21**

NAVE, SABRINA LICHERI, NATURALE

*Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

« *c-bis*) assicurare il minimo impatto delle aree mercatali sul paesaggio e sull'ambiente; »

---



**5.22**

AURORA FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

« *c-bis*) prevedere da parte dei comuni la possibilità di ulteriori criteri subordinati ai precedenti, con l'esclusione di quelli fondati sull'offerta economica, che restano comunque vietati. »

---

**5.23**

SABRINA LICHERI, NAVE, NATURALE

*Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

« *c-bis*) fermo restando quanto previsto alla lettera c), prevedere la valorizzazione della posizione degli operatori che, nei due anni precedenti l'avvio delle procedure selettive, abbiano direttamente utilizzato una concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare. »

---

**5.24**

AURORA FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*Al comma 3, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole:* « amministrazioni competenti », *aggiungere le seguenti:* « per poter rilasciare nuove concessioni »;

b) *sostituire la parola:* « compiono », *con le seguenti:* « sono tenute a compiere ».

---

**5.25**

NATURALE, NAVE, SABRINA LICHERI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

« *3-bis.* Le amministrazioni competenti, nel caso di apertura di mercati alimentari su aree pubbliche, riservano agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta dei prodotti agroalimentari a chilometro zero o

utile e di quelli provenienti da filiera corta almeno il 20 per cento del totale dell'area destinata al mercato. ».

---

**5.26**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, NICITA

*Al comma 5, sostituire le parole: « sei mesi » con le seguenti: « nove mesi ».*

---

**5.27**

GASPARRI

*Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: « si intendono comunque rinnovate », aggiungere le seguenti: « anche su istanza presentata dall'attuale titolare ».*

---

**5.28**

BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Al comma 5, dopo le parole: « si intendono comunque rinnovate », inserire le seguenti: « anche su istanza presentata dall'attuale titolare ».*

---

**5.29**

CROATTI, NAVE, NATURALE, SABRINA LICHERI

*Dopo il comma 6, inserire i seguenti:*

« 6-bis. Ai fini della promozione e valorizzazione delle imprese del commercio al dettaglio su area pubblica, intese quale elemento di opportunità e crescita economica nonché rivitalizzazione e socializzazione per i centri urbani, le regioni, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello regionale, nonché le associazioni operanti a livello territoriale, attuano politiche di sostegno, sviluppo, riqualificazione urbana e ammodernamento delle aree mercatali e dell'intero settore, anche attraverso programmi di trasformazione qualitativa

delle strutture di vendita per la compatibilità delle stesse con il contesto in cui operano. Le regioni provvedono altresì a realizzare significative azioni di contrasto all'abusivismo commerciale, anche mediante sistemi innovativi e tecnologici, nonché a promuovere il commercio su area pubblica mediante strumenti di digitalizzazione, promozione e marketing territoriale.

*6-ter.* Per la finalità di cui al comma *6-bis* è istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* un Fondo per la promozione e riqualificazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche, con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

*6-quater.* Il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con decreto da adottare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i criteri per il funzionamento e la ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

*6-quinquies.* All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi *6-bis* e *6-ter*, valutato 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

---

### 5.30

NATURALE, NAVE, SABRINA LICHERI

*Dopo il comma 6, inserire i seguenti:*

« *6-bis.* Al fine di mitigare gli effetti degli incrementi di costo per l'acquisto del carburante, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024, destinato al riconoscimento di un contributo in favore degli operatori del settore del commercio su aree pubbliche.

*6-ter.* Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di riparto nonché ogni ulteriore disposizione attuativa del comma *6-bis*.

*6-quater.* All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai al comma *6-bis*, valutato in 1 milione per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

---

**5.31**

NATURALE, NAVE, SABRINA LICHERI

*Dopo il comma 6, inserire i seguenti:*

« 6-bis. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

“d-bis) lavoratori del settore del commercio su aree pubbliche”.

b) al comma 2, alinea, le parole: “di cui alle lettere a), b), c) e d)” sono sostituite dalle seguenti: “a), b), c), d), d-bis)”;

c) al comma 3, le parole: “alle lettere a), b), c) e d)” sono sostituite dalle seguenti: “alle lettere a), b), c), d), d-bis)”;

d) al comma 7, le parole: “lettere a), b), c) e d)”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “lettere a), b), c), d), d-bis)”.

6-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6-bis si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247. »

**5.32**

NAVE, SABRINA LICHERI, NATURALE

*Al comma 7 sopprimere la lettera b).*

**5.33**

NASTRI, DE PRIAMO, POGLIESE, AMIDEI, FALLUCCHI, MAFFONI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« 7-bis. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”. ».

**5.34**

DE PRIAMO, NASTRI, POGLIESE, AMIDEI, FALLUCCHI, MAFFONI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« 7-bis. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”. ».

---

**5.0.1**

BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 5-bis.**

*(Disposizioni in materia di mercati per la vendita diretta dei prodotti agricoli)*

1. Al fine di promuovere lo sviluppo della concorrenza, di garantire la libertà di iniziativa economica in ossequio all'articolo 41 della Costituzione nonché di consolidare le attività economiche esercitabili previa mera comunicazione, gli imprenditori agricoli in forma individuale, societaria o associati, possono esercitare la vendita diretta di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, con modalità organizzative dagli stessi individuate o, alternativamente, avvalendosi delle tipologie di mercati di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 novembre 2007. »

---

**Art. 6.****6.1**

SABRINA LICHERI, NATURALE

*Sostituire l'articolo con il seguente:***« Art. 6.**

*(Semplificazioni in materia di attività commerciali)*

1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

“Art. 10-*bis*.

*(Variazione dei settori merceologici)*

1. Gli esercizi commerciali abilitati alla vendita di generi di un settore merceologico possono utilizzare, previa comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata allo sportello unico delle attività produttive (SUAP), una percentuale, comunque inferiore al 20 per cento della superficie di vendita autorizzata, per la vendita di generi di un altro settore merceologico.

2. Restano fermi i requisiti di cui all’articolo 5 e i requisiti igienico-sanitari.

3. Per le predette attività, qualora la vendita riguardi esclusivamente generi alimentari confezionati in contenitori sigillati e che non richiedano particolari modalità di conservazione non è richiesta la presenza di personale addetto.”

*b)* all’articolo 15, dopo il comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente:

“9-*bis*. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un’impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del presente articolo, essa può presentare agli Sportelli unici delle attività produttive (SUAP) di tutti i comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un’unica comunicazione con le date e l’indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. In alternativa all’allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell’esercizio per due anni, oppure in un sito *internet* il cui indirizzo deve essere inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta deve essere indicata nella comunicazione inviata ai comuni.”. »

## 6.2

POGLIESE, AMIDEI, FALLUCCHI, MAFFONI

*Sostituire l’articolo 6 con il seguente:*

« Art. 6.

*(Semplificazioni in materia di attività commerciali)*

1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo l’articolo 10 è inserito il seguente:

“Art. 10-*bis*.

*(Variazione dei settori merceologici)*

1. Gli esercizi abilitati alla vendita di generi di un settore merceologico possono utilizzare, senza altra formalità oltre la preventiva comunicazione allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), una percentuale comunque inferiore al 20 per cento della superficie di vendita autorizzata, per la vendita di generi di un altro settore merceologico, alla sola condizione del rispetto della normativa sanitaria e di quelle riguardante i requisiti professionali. In questi casi, se la vendita riguarda esclusivamente pastigliaggi o generi alimentari confezionati in contenitori sigillati e che non richiedano particolari modalità di conservazione non è richiesta la presenza del preposto.”;

*b)* all’articolo 15, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

“9-*bis*. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un’impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del presente articolo, essa può presentare agli Sportelli unici delle attività produttive (SUAP) di tutti i comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un’unica comunicazione con le date e l’indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. In alternativa all’allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell’esercizio per due anni, oppure in un sito *internet* il cui indirizzo deve essere inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta deve essere indicata nella comunicazione inviata ai comuni”. »

### 6.3

PAROLI, SILVESTRO

*Sostituire l’articolo 6 con il seguente:*

« **Art. 6.**

*(Semplificazioni in materia di attività commerciali)*

1. All’articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2, dopo le parole: “rinnovo dei locali” sono aggiunte le seguenti: “, accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiu-

sura temporanea e perdurante a causa di emergenze straordinarie di natura sanitaria, meteorologica, idrogeologica o sismica”.

b) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

“9-bis. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un’impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del presente articolo, essa può presentare agli Sportelli unici delle attività produttive (SUAP) di tutti i comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un’unica comunicazione con le date e l’indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. In alternativa all’allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell’esercizio per due anni, oppure in un sito *internet* il cui indirizzo deve essere inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta deve essere indicata nella comunicazione inviata ai comuni”. »

## 6.4

SABRINA LICHERI, NATURALE

*Sostituire l’articolo con il seguente:*

### « Art. 6.

*(Semplificazioni in materia di attività commerciali)*

1. All’articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: “rinnovo dei locali” sono inserite le seguenti: “, accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa di emergenze straordinarie di natura sanitaria, meteorologica, idrogeologica o sismica”;

b) dopo il comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente:

“9-bis. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un’impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del presente articolo, essa può presentare agli Sportelli unici delle attività produttive (SUAP) di tutti i comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un’unica comunicazione con le date e l’indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. In al-



ternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure in un sito *internet* il cui indirizzo deve essere inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta deve essere indicata nella comunicazione inviata ai comuni." »

---

## 6.5

GIACOBBE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### « Art. 6.

*(Semplificazioni in materia di attività commerciali)*

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "rinnovo dei locali" sono aggiunte le seguenti " , accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa di emergenze straordinarie di natura sanitaria, meteorologica, idrogeologica o sismica";

b) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9-bis. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del presente articolo, essa può presentare agli Sportelli unici delle attività produttive (SUAP) di tutti i comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure in un sito *internet* il cui indirizzo deve essere inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta deve essere indicata nella comunicazione inviata ai comuni". »

---

**6.6**

POGLIESE, AMIDEI, FALLUCCHI, MAFFONI

*Sostituire l'articolo 6 con il seguente:***« Art. 6.***(Semplificazioni in materia di attività commerciali)*

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: “rinnovo dei locali” sono aggiunte le seguenti: “, accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa di emergenze straordinarie di natura sanitaria, meteorologica, idrogeologica o sismica”.

b) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

“9-bis. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del presente articolo, essa può presentare agli Sportelli unici delle attività produttive (SUAP) di tutti i comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure in un sito *internet* il cui indirizzo deve essere inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta deve essere indicata nella comunicazione inviata ai comuni”. ».

**6.7**

PAROLI, SILVESTRO

*Al comma 1 premettere il seguente:*

« 01. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:

“Art. 10-bis.

*(Variazione dei settori merceologici)*

1. Gli esercizi abilitati alla vendita di generi di un settore merceologico possono utilizzare, senza altra formalità oltre la preventiva comunicazione allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), una percentuale comunque inferiore al 20 per cento della superficie di vendita autorizzata, per la vendita di generi di un altro settore merceologico, alla sola condizione del rispetto della normativa sanitaria e di quelle riguardante i requisiti professionali. In questi casi, se la vendita riguarda esclusivamente pastigliaggi o generi alimentari confezionati in contenitori sigillati e che non richiedano particolari modalità di conservazione non è richiesta la presenza del preposto.” ».

---

## 6.8

CANTALAMESSA, BIZZOTTO

*Al comma 1, premettere il seguente:*

« 01. All’articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, al comma 2, dopo le parole: “rinnovo dei locali” sono aggiunte le seguenti: “, accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa di emergenze straordinarie di natura sanitaria, meteorologica, idrogeologica o sismica”. ».

---

## 6.9

POGLIESE, AMIDEI, FALLUCCHI, MAFFONI

*Al comma 1, sostituire il capoverso « 9-bis. » con il seguente:*

« 9-bis. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un’impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del presente articolo, può limitarsi a presentare agli Sportelli unici delle attività produttive (SUAP) di tutti i comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un’unica comunicazione riportando le date e l’indicazione degli esercizi coinvolti ».

---

## 6.10

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, NICITA

*Al comma 1, capoverso « 9-bis », sostituire le parole da: « essa può presentare » fino alla fine del capoverso, con le seguenti: « presenta, in*

via telematica, allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune dove l'esercente ha la sede legale dell'impresa, un'unica comunicazione con le date, l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo, altresì, le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. Il SUAP ricevente trasmette la comunicazione agli Sportelli unici competenti in base all'ubicazione degli altri esercizi commerciali ».

---

### 6.11

AURORA FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*Al comma 1, capoverso « 9-bis », sostituire le parole da: « essa può presentare », fino alla fine del capoverso, con le seguenti: « presenta, in via telematica, al SUAP del Comune dove l'esercente ha la sede legale dell'impresa, un'unica comunicazione con le date, l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo, altresì, le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. Il SUAP ricevente trasmette la comunicazione agli Sportelli unici competenti in base all'ubicazione degli altri esercizi commerciali. »*

---

### 6.12

MAFFONI, POGLIESE, AMIDEI, FALLUCCHI

*Al comma 1, capoverso « 9-bis. », secondo periodo, sostituire le parole: « In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta » con le seguenti: « La relativa documentazione è tenuta ».*

---

### 6.13

PAROLI

*Al comma 1, capoverso « 9-bis », secondo periodo, sostituire le parole: « In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta » con le seguenti: « La relativa documentazione è tenuta ».*

---

**6.14**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, NICITA

*Al comma 1, capoverso « 9-bis », secondo periodo, sostituire le parole: « In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta » con le seguenti: « La relativa documentazione è tenuta ».*

---

**6.15**

CANTALAMESSA, BIZZOTTO

*Al comma 1, capoverso « 9-bis », secondo periodo, sostituire le parole: « In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta » con le seguenti: « La relativa documentazione è tenuta ».*

---

**6.16**

AURORA FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*Al comma 1, capoverso « 9-bis », secondo periodo, sostituire le parole: « In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta » con le seguenti: « La relativa documentazione è tenuta ».*

---

**6.17**

BASSO, MARTELLA, NICITA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

« 1-bis. Al fine di semplificare lo svolgimento delle attività commerciali e agevolare le cessioni di beni e le prestazioni rese nei confronti dei consumatori, agli esercenti attività di impresa, arte o professioni, con ricavi e compensi annui non superiori a 400.000 euro, spetta un credito di imposta pari al 100 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nonché delle commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici trac-

ciabili, nel caso in cui adottino strumenti di pagamento elettronico, nel rispetto delle caratteristiche tecniche da stabilire con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, collegati agli strumenti di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ovvero altri strumenti di pagamento evoluti individuati con il medesimo provvedimento. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante testo unico delle imposte sui redditi. Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento di cui al presente comma trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d’imposta. Al fine di tutelare la trasparenza in materia di costi delle commissioni bancarie, la Banca d’Italia, con provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le modalità e i criteri con cui gli operatori di cui al periodo precedente trasmettono agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l’elenco e le informazioni relativi alle transazioni effettuate nel periodo di riferimento. Gli operatori di cui al primo periodo trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate, anche tramite la società PagoPA S.p.a., i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico messi a disposizione degli esercenti, nonché l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i termini, le modalità e il contenuto delle predette comunicazioni.

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. »

## 6.18

GASPARRI

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Con riferimento alle strutture di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell’articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, al fine tutelare la natura di presidio urbano e di servizio rappresentato dalle

attività commerciali e artigiane nei centri urbani, nonché in attuazione di quanto stabilito nella comunicazione della Commissione europea COM(2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante “Una corsia preferenziale per la piccola impresa” – Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno “Small Business Act” per l’Europa), sono adottate le seguenti misure:

a) alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”.

b) il comma 2 dell’articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:

“2. Secondo la disciplina dell’Unione europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell’ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali nel territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente e dei beni culturali, nonché alla salvaguardia della sicurezza, del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche dei centri storici o di delimitate aree commerciali. Per tali finalità le regioni, le città metropolitane e i comuni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possono prevedere, d’intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi, limitazioni all’insediamento di determinate attività commerciali in talune aree o l’adozione di misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione di specifici Albi, volti a valorizzarli. I comuni possono altresì promuovere percorsi conciliativi tra esercenti e i proprietari dei locali, volti ad evitare fenomeni di espulsione di operatori commerciali qualificati dai centri storici. Gli Enti adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni del presente comma entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.”. »

---

## 6.19

### NATURALE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. Dopo l’articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è inserito il seguente:

“Art. 6-ter.

*(Linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera cerealicola)*

1. Al fine di superare le criticità produttive, sono adottate apposite linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera cerealicola aventi i seguenti obiettivi:

a) assicurare ai produttori di cereali un accesso non discriminatorio nel mercato mediante la fissazione di prezzi minimi di vendita;

b) favorire gli accordi con la grande distribuzione organizzata (GDO);

c) sostenere le azioni di regolazione e programmazione del mercato nonché di potenziamento della qualità dell’offerta;

d) incentivare e sostenere l’aggregazione e l’organizzazione economica degli operatori della filiera cerealicola;

e) valorizzare la produzione nazionale, rafforzando la competitività del sistema produttivo cerealicolo;

f) garantire il rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle relazioni commerciali in materia di cessione di cereali, assicurando equilibrio nelle posizioni di forza commerciale degli operatori della filiera;

g) sostenere e promuovere attività di ricerca di mercato in grado di conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono definite, nel rispetto della disciplina dell’Unione europea vigente, con decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita l’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato e l’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.”. »

## 6.20

NATURALE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. All’articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, sono soppresse le seguenti parole: “Fino al 31 dicembre 2023”;



b) il comma 1-ter è sostituito dal seguente:

“1-ter. Con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-bis.”. »

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: « commerciali » inserire le seguenti: « e agricole ».*

---

## 6.21

NATURALE, SABRINA LICHERI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. All’articolo 10-*quater*, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: “comma 1” sono inserite le seguenti: “, di tutelare la produzione agricola nazionale e di garantire il sostegno e la stabilizzazione commerciale e reddituale delle imprese agricole,”;

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: “L’elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti agricoli tiene conto del ciclo delle colture, della loro collocazione geografica e della destinazione finale dei prodotti, delle caratteristiche territoriali e organolettiche, delle tecniche di produzione medie ordinarie e del differente costo della manodopera negli areali produttivi, stimato sulla base dei dati forniti annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall’Istituto nazionale di statistica (Istat), dall’Istituto nazionale della previdenza Sociale (Inps), dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) e dall’Agenzia nazionale politiche attive lavoro (Anpal). L’elaborazione dei costi medi di produzione tiene altresì conto della qualificazione dell’offerta e dei differenti valori da attribuire, secondo criteri di qualità e produzione.”. »

---

## 6.22

GASPARRI

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Al comma 1 dell’articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

“l-bis) previsione che le regioni e gli enti locali, nel rispetto delle disposizioni per la liberalizzazione del settore del commercio e fermo re-

stando quanto previsto dall'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possano adottare misure per la salvaguardia del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche o tradizionali dei centri storici o di delimitate aree, d'intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi, mediante limitazioni all'insediamento di determinate attività in talune aree o l'adozione di specifiche misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione di specifici Albi. Previsione che detti Albi possano essere raccolti, secondo criteri unificati, a livello nazionale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività;". »

---

### 6.23

POGLIESE, AMIDEI, FALLUCCHI, MAFFONI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« 1-bis. Al comma 4 dell'articolo 58, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nel caso di cessione in blocco dei crediti, i relativi contratti di cessione devono contenere, negli allegati contestuali ai medesimi, l'indicazione specifica dei crediti trasferiti ed il prezzo pagato dal cessionario. Tali formalità e il deposito del contratto di cessione sono richieste per agire in giudizio nei confronti dei debitori ceduti. Per le cessioni già effettuate vengono concessi 3 mesi per l'adeguamento dei contratti di cessione e i relativi adempimenti”. ».

---

### 6.24

POGLIESE, AMIDEI, FALLUCCHI, MAFFONI

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 24-bis, comma 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “o a qualunque altro tipo di comunicazione, sia essa di messaggistica istantanea, via *e-mail* o derivante da richiesta di ricontatto”. ».

---

**6.25**

BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 1, comma 988, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: “la propria qualifica”, sono aggiunte le seguenti: “, compreso il proprio regime fiscale e previdenziale”. »

---

**6.26**

PAROLI

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 2021, n. 198, dopo le parole: “ad eccezione di quelli conclusi”, inserire le seguenti: “tra imprenditori agricoli, nonché”. »

---

**6.27**

SABRINA LICHERI, NATURALE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Gli orari di apertura e di chiusura e le ulteriori indicazioni di cui al comma 1, lettera d-bis), sono definiti nel rispetto degli interessi e delle esigenze di riposo delle categorie dei lavoratori coinvolte.”. »

---

**6.28**

BASSO, NICITA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Una quota delle maggiori entrate dell'imposta di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, è destinata, fino a concorrenza dei relativi oneri, alla riduzione dei costi delle transizioni di basso valore effettuate mediante strumenti elettronici di pagamento. »

---

**6.29**

NATURALE, SABRINA LICHERI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9 del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 1 giugno 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2023, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito un piano volto ad agevolare l'accesso paritario alle piattaforme di commercio elettronico da parte della categoria della microimpresa come definita ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, nonché ad incrementarne la visibilità digitale e il volume delle vendite. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri di derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

**6.30**

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, NICITA

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Le regioni e province autonome che non applicano il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 recepiscono all'interno dei propri ordinamenti le disposizioni di cui al comma 1, fatti salvi gli ulteriori livelli di semplificazione introdotti dalle singole regioni e province autonome. »

---

**6.31**

AURORA FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, le parole: “cinquanta per cento”, sono sostituite dalle seguenti: “venticinque per cento”. »

---

**6.32**

AURORA FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 1, comma 4, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, le parole da: “, e può essere effettuata”, fino alla fine del periodo sono soppresse. »

---

**6.33**

CALENDA

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 2 della legge 27 luglio 2011, n. 128, il comma 2 è abrogato. Conseguentemente sono abrogati i commi da 3 a 9. »

---

**6.0.1**

AURORA FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 6-bis.***(Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)*

1. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera *f*), è inserita la seguente:

“*f-bis*) vendere prodotti che si discostino dal loro peso consolidato per dissimulare i rincari;” ».

---

**6.0.2**

AURORA FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 6-bis.***(Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)*

1. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera *l*), inserire le seguenti:

“*l-bis*) non esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale, nei distributori di carburanti, i prezzi dei carburanti effettivamente praticati ai consumatori;

*l-ter*) esporre prezzi diversi da quelli che poi vengono effettivamente praticati o sconti annunciati allo scaffale, poi non applicati alla cassa;

*l-quater*) proporre offerte promozionali relative ad una marca che, invece, attengono solo alcuni specifici prodotti di quella marca;

*l-quinquies*) riportare sui prodotti la data di scadenza in modo difficilmente visibile;

*l-sexies*) pubblicizzare sui *social network* prodotti in modalità che non rispettano le linee guida dell'Antitrust e dello IAP;". »

---

### 6.0.3

AURORA FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

« **Art. 6-bis.**

*(Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)*

1. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera *l*), inserire la seguente:

“*l-bis*) pubblicizzare, anche indirettamente, dispositivi che riscaldano il tabacco;” »

---

### 6.0.4

AURORA FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

« **Art. 6-bis.**

*(Modifica all'articolo 26 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)*

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera *h*), inserire la seguente:

“*h-bis*) telefonare a chi è iscritto al Registro delle Opposizioni;” ».

---

**6.0.5**

AURORA FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 6-bis.***(Modifica all'articolo 26 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)*

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera *h*), inserire la seguente:

“*h-bis*) aumentare il prezzo dei prodotti in modo incongruo durante particolari emergenze o in situazioni di scarsa concorrenza;” ».

**6.0.6**

AURORA FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 6-bis.***(Introduzione dell'articolo 26-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)*

1. Dopo l'articolo 26 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è aggiunto il seguente:

**“Art. 26-bis.***(Eliminazione dell'addebito per la predisposizione, produzione, spedizione o riscossione della fattura o della bolletta)*

1. È fatto divieto assoluto di addebitare spese di qualsiasi natura, o contributi comunque denominati, inerenti alla predisposizione, produzione, alla spedizione o riscossione della fattura o della bolletta, anche se abbinata a servizi e/o prestazioni aggiuntive o ad altri tipi di comunicazione e informative di qualsiasi genere, siano esse istituzionali o commerciali.” ».

**6.0.7**

CAMPIONE, POGLIESE, AMIDEI, FALLUCCHI, MAFFONI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 6-bis.***(Disposizioni in materia del codice del consumo)*

1. Dopo l'articolo 51 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:

“Art. 51-bis.

*(Contratti di servizi a tempo indeterminato)*

1. Nei contratti di servizi stipulati a tempo indeterminato è convenuta, con clausola approvata specificamente dal consumatore, la facoltà di modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo.

2. Il professionista è tenuto a garantire che le variazioni contrattuali non intervengano prima del decorso di un congruo periodo di almeno dodici mesi a far tempo dalla data di accettazione della proposta commerciale.

3. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al consumatore secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: ‘Proposta di modifica unilaterale del contratto’, con preavviso minimo di novanta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal consumatore.

4. La modifica si intende approvata ove il consumatore non receda, senza spese, dal contratto di servizio entro la data prevista per la sua applicazione.

5. Le variazioni contrattuali che non rispettano le prescrizioni del presente articolo si intendono inefficaci.

6. Al consumatore che recede da un contratto di servizio vengono messe a disposizione da parte del professionista modalità di comunicazione di disdetta semplici, facilmente accessibili e comunque non diverse o più onerose delle modalità di comunicazione utilizzate per la conclusione del contratto, ivi comprese le modalità telematiche.

7. È fatto obbligo al professionista, qualunque sia la modalità di comunicazione utilizzata dal consumatore, inviare conferma della ricezione della comunicazione di recesso.”. »

## **6.0.8**

CAMPIONE, POGLIESE, AMIDEI, FALLUCCHI, MAFFONI

*Dopo l’articolo, inserire il seguente:*

« **Art. 6-bis.**

*(Disposizioni in materia del codice del consumo)*

1. Dopo l’articolo 51 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:



“Art. 51-bis.

*(Contratti di servizi a tacito rinnovo)*

1. Nei contratti di servizi stipulati a tempo determinato con clausola di rinnovo tacito, il professionista, entro 30 giorni dal termine utile per impedire il rinnovo automatico del contratto, informa il consumatore per iscritto, con termini chiari e comprensibili, della data entro cui è necessario effettuare la disdetta.

2. Il consumatore può recedere dal contratto, senza spese, in qualsiasi momento dalla data del rinnovo in caso di inosservanza, da parte del professionista, delle disposizioni di cui al primo comma. La mancata comunicazione da parte del professionista prevista dal comma 1 comporta la facoltà per il consumatore di recedere dal contratto, senza spese, in qualsiasi momento dalla data del rinnovo.

3. L’onere della prova relativo all’adempimento degli obblighi di informazione di cui al comma 1 incombe sul professionista.”. »

---

## 6.0.9

CLAUDIO BORGHI, CANTALAMESSA, BIZZOTTO

*Dopo l’articolo, inserire il seguente:*

« Art. 6-bis.

*(Disposizioni in materia di cambiali)*

1. Al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 44, al primo comma dopo le parole: “sul titolo.” è aggiunto il seguente periodo: “Nel caso di domiciliazione della cambiale presso un istituto di credito, il pagamento può essere effettuato presso qualsiasi filiale dell’istituto di credito stesso e con qualsiasi modalità di pagamento, anche telematica.”

b) all’articolo 70, al primo comma dopo le parole: “se non presenti.” è inserito il seguente periodo: “Nell’ipotesi di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1975, n. 290, il protesto è eseguito presso la sede principale dell’istituto di credito, non si applica l’articolo 10 della legge 12 giugno 1973, n. 349, e la consegna della cambiale di cui all’articolo 45 è effettuata dall’istituto di credito entro sessanta giorni dal pagamento.” ».

---

**6.0.10**

BORGHESI, GARAVAGLIA, CANTALAMESSA, BIZZOTTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 6-bis.***(Disposizioni in materia di pagamenti digitali)*

1. All'articolo 15, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: “carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito e alle carte prepagate”, sono aggiunte le seguenti: “ o gli strumenti che consentono l'esecuzione di operazioni di pagamento effettuate nell'ambito dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera *h-septies.1*), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, inclusi quelli di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *m*), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, purché sia garantita la tracciabilità dei suddetti pagamenti”;

b) al comma 4-bis, le parole: “con una carta di pagamento”, sono sostituite dalle seguenti: “con una delle modalità di pagamento”. »

**6.0.11**

PAROLI

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente***« Art. 6-bis.***(Disposizioni in materia di pagamenti digitali)*

1. All'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: “carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito e alle carte prepagate”, sono aggiunte le seguenti: “ o gli strumenti che consentono l'esecuzione di operazioni di pagamento effettuate nell'ambito dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera *h-septies.1*), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, inclusi quelli di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *m*), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, purché sia garantita la tracciabilità dei suddetti pagamenti”;

b) al comma 4-*bis*, le parole: “con una carta di pagamento”, sono sostituite dalle seguenti: “con una delle modalità di pagamento”. »

---

### 6.0.12

AURORA FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### « Art. 6-*bis*.

*(Misure volte a favorire la concorrenza nel comparto della mediazione)*

1. L'articolo 28 della legge 5 agosto 2022, n. 118, è soppresso.
  2. All'articolo 12, comma 1-*quater*, del decreto legislativo del 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
    - a) dopo le parole: “sentita la Banca d'Italia”, sono inserite le seguenti: “e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*”;
    - b) dopo le parole: “attività di segnalazione”, sono inserite le seguenti: “effettuate dagli iscritti al REA, tenuto dalle CCIAA, alla sezione agenti immobiliari”;
    - c) dopo le parole: “del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”, sono inserite le seguenti: “a favore dei soggetti registrati presso gli elenchi tenuti dall'Organismo Agenti e Mediatori”.
  3. All'articolo 35, comma 22, lettera *d*), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: “l'ammontare della spesa sostenuta” sono sostituite dalle seguenti: “il numero di fattura emessa”. »
- 

### 6.0.13

LOREFICE, NATURALE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### « Art. 6-*bis*

*(Modifiche all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)*

1. All'articolo 35, comma 22, lettera *d*), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,

n. 248, le parole: “l’ammontare della spesa sostenuta” sono sostituite dalle seguenti: “il numero di fattura elettronica emessa”. »

*Conseguentemente, alla rubrica del Capo II, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « nonché in materia di mediazione immobiliare »*

---

#### **6.0.14**

DE CARLO, LISEI, DE PRIAMO, TUBETTI, POGLIESE, AMIDEI, FALLUCCHI, MAFFONI

*Dopo l’articolo aggiungere il seguente:*

**« Art. 6-bis.**

*(Modifiche all’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223)*

1. All’articolo 35, comma 22, lettera *d*), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: “l’ammontare della spesa sostenuta” sono sostituite dalle seguenti: “il numero di fattura emessa”. ».

---

#### **6.0.15**

DREOSTO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Dopo l’articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 6-bis.**

*(Modifiche all’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223)*

1. All’articolo 35, comma 22, lettera *d*), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: “l’ammontare della spesa sostenuta” sono sostituite dalle seguenti: “il numero di fattura emessa”. ».

---

#### **6.0.16**

GASPARRI, PAROLI, DAMIANI

*Dopo l’articolo 6 aggiungere il seguente:*

**« Art. 6-bis.**

*(Modifiche all’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.)*

1. All’articolo 35, comma 22, lettera *d*), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,

n. 248, le parole: “l’ammontare della spesa sostenuta” sono sostituite dalle seguenti: “il numero di fattura emessa”. »

---

**6.0.17**

AURORA FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*Dopo l’articolo, inserire il seguente:*

« **Art. 6-bis.**

*(Modifica dell’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)*

1. All’articolo 35, comma 22, lettera *d*), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: “l’ammontare della spesa sostenuta” sono sostituite dalle seguenti: “il numero di fattura emessa”. »

---

**6.0.18**

MANCA

*Dopo l’articolo inserire il seguente:*

« **Art. 6-bis.**

*(Modifiche all’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223)*

1. All’articolo 35, comma 22, lettera *d*), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: “l’ammontare della spesa sostenuta” sono sostituite dalle seguenti: “il numero di fattura emessa”. »

---

**6.0.19**

LOREFICE, NATURALE, SABRINA LICHERI

*Dopo l’articolo, inserire il seguente:*

« **Art. 6-bis.**

*(Disposizioni in materia di professione di agente d’affari in mediazione)*

1. Al comma 3 dell’articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “È, altresì, incompatibile con

l'esercizio dell'attività di dipendente o collaboratore di cui all'articolo 128-*novies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.”

2. Il comma 3-*bis* dell'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, è abrogato.

3. All'articolo 17, comma 4-*quater*, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, le parole: “e di agente immobiliare” e le parole: “e della legge 3 febbraio 1989, n. 39” sono soppresse. ».

*Conseguentemente, alla rubrica del Capo II, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « nonché in materia di mediazione immobiliare »*

---

### **6.0.20**

TESTOR, CANTALAMESSA, BIZZOTTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **« Art. 6-bis.**

*(Disposizioni in materia di risarcimento derivante da espropriazione titoli)*

1. Non assume, in ogni caso, rilevanza reddituale qualsiasi somma ricevuta da soggetti residenti in Italia e corrisposta da Stati membri dell'Unione europea a seguito dell'esproprio di titoli obbligazionari o azionari nell'ambito di procedure di risoluzione della crisi di banche comunitarie. ».

---

### **6.0.21**

NATURALE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente capo:*

#### **« Capo II-bis.**

MISURE IN MATERIA AGRICOLA

#### **Art. 6-bis.**

*(Delega al Governo in materia di semplificazione dell'attività agricola)*

1. Il Governo, al fine di incentivare lo sviluppo sostenibile del comparto primario, specie nelle zone rurali, favorire l'integrazione tra le produzioni agricole e le attività di prossimità e migliorare gli aspetti attuativi

e gestionali delle misure a finalità pubblica in campo agricolo, è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la disciplina relativa alla semplificazione nel settore agricolo e agroalimentare, al sostegno delle tipicità territoriali, delle aree agricole svantaggiate e delle attività multifunzionali delle imprese agricole.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) potenziamento degli strumenti di coordinamento, indirizzo, programmazione e organizzazione delle attività di esaltazione delle diversità bio-culturali, delle tecniche e delle conoscenze tradizionali, della cultura alimentare identitaria locale e delle relative caratteristiche enogastronomiche, assicurando un maggiore raccordo con i programmi e le iniziative regionali;

b) previsione, in un'ottica di organizzazione sistematica della normativa e di crescita eco-compatibile, di misure volte a favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, a salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale, a garantire la sicurezza alimentare, a diminuire l'impatto ambientale delle produzioni e a ridurre lo spreco alimentare;

c) rafforzamento delle misure per favorire l'imprenditoria femminile e giovanile nel comparto agricolo, l'insediamento di nuove attività ed il mantenimento di quelle già esistenti nelle aree a rischio spopolamento, assicurando un maggiore coordinamento degli strumenti di incentivazione vigenti;

d) istituzione e consolidamento, nell'attuale assetto normativo, di meccanismi di tipo premiale per le produzioni di qualità del comparto primario, allo scopo di valorizzare le pratiche agricole espresse dalla civiltà rurale e delle relative tipicità territoriali;

e) sviluppo di sistemi aggiornati per il recupero funzionale, specie nel Mezzogiorno, del patrimonio agricolo, rurale e paesaggistico mediante l'esaltazione delle caratteristiche morfologiche territoriali;

f) introduzione di servizi innovativi in campo agricolo per il reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, per l'assistenza e la riabilitazione di persone in condizioni di disagio, per il supporto alla famiglia e alle istituzioni didattiche, finalizzati all'inclusione sociale, anche attraverso una revisione organica dell'apparato e degli interventi esistenti;

g) nell'ambito della disciplina degli aiuti nel settore agricolo nonché dell'attuazione delle misure a finalità pubblica del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN): 1) attivazione di azioni di semplificazione, supporto e informazione a favore degli enti locali con l'obiettivo di potenziare gli aspetti attuativi-gestionali nonché le risorse e le competenze interne per la predisposizione di progetti di qualità; 2) promozione di attività volte ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie e a diffondere il patrimonio esperienziale circa gestioni virtuose di servizi a fi-

nalità pubblica; 3) revisione dei meccanismi di scelta degli interventi attivabili mediante un processo di concertazione tra i diversi livelli amministrativi locali (comuni e regioni), concentrando le risorse su territori e settori identificati al fine di accrescere l'efficienza della programmazione e l'efficacia dell'impatto dei risultati; 4) introduzione di una gestione associata delle funzioni di pianificazione strategica territoriale integrata nel perseguimento degli obiettivi di sviluppo locale; 5) previsione di forme di premialità per le aggregazioni intercomunali e per la destinazione delle risorse alle gestioni associate, ai fini di una realizzazione congiunta degli interventi; 6) revisione e semplificazione degli adempimenti amministrativi delle procedure di accesso ai bandi, anche per superare le criticità legate ai tempi e alle modalità di partecipazione.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli ulteriori Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sugli schemi di decreti legislativi è acquisito il parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

5. Dall'attuazione delle deleghe recate dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi de-



creti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. ».

---

## 6.0.22

NATURALE, SABRINA LICHERI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente capo:*

### « Capo II-bis.

#### MISURE IN MATERIA AGRICOLA

#### Art. 6-bis.

*(Disposizioni per sostenibilità in campo agricolo)*

1. Al fine garantire la tutela della salute, di salvaguardare e migliorare la qualità dell'ambiente e delle risorse naturali, a partire dal 1° gennaio 2024, è fatto divieto di:

*a)* utilizzare prodotti fitosanitari, come definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, nei seguenti luoghi: 1) nei parchi e nelle riserve naturali; 2) nei siti della rete "Natura 2000" di cui all'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992; 3) lungo i bordi delle strade pubbliche.

*b)* utilizzare, a seguito della emersione di criticità di tipo ambientale e sanitario rilevate e documentate mediante analisi del suolo, delle acque sotterranee e superficiali, prodotti e sostanze non consentiti nella produzione biologica nella manutenzione, nel governo e nel contenimento della vegetazione spontanea, naturale, semi-naturale e forestale.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione di quanto disposto dal presente articolo. ».

---

**6.0.23**

PAROLI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**« Art. 6-bis.**

*(Cabina di regia per il monitoraggio dei costi medi di produzione agricola)*

1. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del *made in Italy*, è istituita, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste una Cabina di regia per il monitoraggio sull'andamento dei costi medi di produzione agricola, dei prezzi medi all'origine, forniti dalle organizzazioni dei produttori e dalle organizzazioni professionali, nonché sul rapporto tra tale andamento e quello dei prezzi al consumo dei medesimi prodotti.

2. I risultati dell'attività di monitoraggio di cui al comma 1 saranno propedeutici all'individuazione di criticità ed eventuali eccessi di squilibrio della filiera e comportamenti commercialmente sleali, nel caso individuando e sollecitando strumenti di intervento e di sanzione a norma del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

3. Per lo svolgimento delle proprie attività, la Cabina di regia di cui ai al comma 1 si potrà avvalere dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea) nonché, ove possibile, del contributo delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare istituite ai sensi del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.

4. La Cabina di regia provvederà a relazionare, con cadenza trimestrale e attraverso dati e statistiche, sull'andamento dei risultati di monitoraggio di cui al comma 2 nonché sulle eventuali criticità e possibili strumenti d'intervento.

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di natura non regolamentare, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia di cui ai precedenti commi.

6. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. »

**6.0.24**

BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 6-bis.**

*(Cabina di regia per il monitoraggio dei costi medi di produzione agricola)*

1. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del *made in Italy*, è istituita, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste una Cabina di regia per il monitoraggio sull'andamento dei costi medi di produzione agricola, dei prezzi medi all'origine, forniti dalle organizzazioni dei produttori e dalle organizzazioni professionali, nonché sul rapporto tra tale andamento e quello dei prezzi al consumo dei medesimi prodotti.

2. I risultati dell'attività di monitoraggio di cui al comma 1 saranno propedeutici all'individuazione di criticità ed eventuali eccessi di squilibrio della filiera e comportamenti commercialmente sleali, nel caso individuando e sollecitando strumenti di intervento e di sanzione a norma del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

3. Per lo svolgimento delle proprie attività, la Cabina di regia di cui ai al primo comma si potrà avvalere dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea) nonché, ove possibile, del contributo delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare istituite ai sensi del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.

4. La Cabina di regia provvederà a relazionare, con cadenza trimestrale e attraverso dati e statistiche, sull'andamento dei risultati di monitoraggio di cui al secondo comma nonché sulle eventuali criticità e possibili strumenti d'intervento.

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di natura non regolamentare, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia di cui ai precedenti commi.

6. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. »

**6.0.25**

NATURALE, SABRINA LICHERI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 6-bis.**

*(Cabina di regia per il monitoraggio dei costi medi di produzione agricola)*

1. Al fine di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori commerciali e della difesa del *made in Italy*, è istituita, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la Cabina di regia per il monitoraggio sull'andamento dei costi medi di produzione agricola e dei prezzi medi all'origine, di seguito denominata Cabina di regia.

2. La Cabina di regia esamina le tematiche e gli specifici profili di criticità segnalati dagli enti e dalle autorità interessati nonché dalle organizzazioni maggiormente rappresentative del settore, elabora indirizzi e linee guida per il contrasto agli effetti speculativi riguardanti la volatilità dei prezzi agricoli all'origine, promuove attività di informazione e comunicazione coerenti con le finalità di cui al comma 1 ed esercita poteri di impulso per il miglioramento delle strategie di intervento ai fini della piena attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

3. Per lo svolgimento delle attività di competenza, la Cabina di regia si avvale dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea) nonché del contributo delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare istituite ai sensi del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.

4. La Cabina di regia trasmette alle Camere, con cadenza trimestrale, una relazione sullo svolgimento delle attività di competenza contenente proposte e strumenti di soluzione rispetto alle problematiche rilevate.

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia.

6. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

**6.0.26**

PAROLI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**« Art. 6-bis.**

*(Campagne informative-istituzionali per la sensibilizzazione del consumatore)*

1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di intesa con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, promuove campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione presso il consumatore sulla composizione e formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari, ivi inclusi i prodotti agricoli freschi, lungo i passaggi della filiera nonché sulla sostenibilità economica, sociale ed ambientale della componente agricola all'interno della stessa filiera agroalimentare.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in euro 500.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. »

**6.0.27**

BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 6-bis.**

*(Campagne informative-istituzionali per la sensibilizzazione del consumatore)*

1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di intesa con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, promuove campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione presso il consumatore sulla composizione e formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari, ivi inclusi i prodotti agricoli freschi, lungo i passaggi della filiera nonché sulla sostenibilità economica, sociale ed ambientale della componente agricola all'interno della stessa filiera agroalimentare.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in euro 500.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della

legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. »

---

#### **6.0.28**

POGLIESE, AMIDEI, FALLUCCHI, MAFFONI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 6-bis.**

*(Campagne informative-istituzionali per la sensibilizzazione del consumatore)*

1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di intesa con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, promuove campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione presso il consumatore sulla composizione e formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari, ivi inclusi i prodotti agricoli freschi, lungo i passaggi della filiera nonché sulla sostenibilità economica, sociale ed ambientale della componente agricola all'interno della stessa filiera agroalimentare.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in euro 500.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. »

---

#### **6.0.29**

NATURALE, SABRINA LICHERI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 6-bis.**

*(Campagne informative-istituzionali per la sensibilizzazione del consumatore)*

1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di intesa con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, promuove campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale

volti a favorire una corretta informazione presso il consumatore sulla composizione e sulla formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari, ivi inclusi i prodotti agricoli freschi, lungo i passaggi della filiera nonché sulla sostenibilità economica, sociale ed ambientale della componente agricola all'interno della stessa filiera agroalimentare.

2. Per finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

### **6.0.30**

PAROLI

*Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:*

**« Art. 6-bis.**

*(Misure di semplificazione per lo svolgimento delle attività agricole)*

1. Alla legge 13 maggio 2011, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Le fasi del lavaggio e dell'asciugatura, di cui al comma 1, non si applicano esclusivamente ai prodotti ortofrutticoli di quarta gamma il cui intero ciclo produttivo, dalla semina al confezionamento finale del prodotto, si svolge all'interno di un sito chiuso, con procedure automatizzate ed in ambienti a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* definisce le modifiche al decreto di cui al comma 1 dell'articolo 4, con riferimento ai prodotti di cui al presente comma.”

b) all'articolo 4, i commi 1-bis e 1-ter sono abrogati. »

---

### **6.0.31**

BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 6-bis.**

*(Misure di semplificazione per lo svolgimento delle attività agricole)*

1. Alla legge 13 maggio 2011, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Le fasi del lavaggio e dell'asciugatura, di cui al comma 1, non si applicano esclusivamente ai prodotti ortofrutticoli di quarta gamma

il cui intero ciclo produttivo, dalla semina al confezionamento finale del prodotto, si svolge all'interno di un sito chiuso, con procedure automatizzate ed in ambienti a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* definisce le modifiche al decreto di cui al comma 1 dell'articolo 4, con riferimento ai prodotti di cui al presente comma.”

b) all'articolo 4, i commi 1-*bis* e 1-*ter* sono abrogati. »

### 6.0.32

BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

« **Art. 6-*bis*.**

*(Semplificazioni in materia di attività agricole)*

1. Al fine di garantire la libertà di organizzazione e di svolgimento delle attività imprenditoriali agricole, ferma restando l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità, all'articolo 4, comma 8-*bis*, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, le parole “prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo” si interpretano nel senso che la manipolazione o trasformazione possono consistere anche nella preparazione e cottura dei prodotti su richiesta dei clienti al fine di consentirne, anche nel luogo di vendita, l'immediata edibilità. »

### 6.0.33

PAROLI

*Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:*

« **Art. 6-*bis*.**

*(Modifiche al decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12)*

1. All'articolo 10-*bis* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

“3-*bis*. Nelle strutture alberghiere, le licenze per il servizio di noleggio con conducente potranno essere rilasciate direttamente alla persona



giuridica titolare dell'attività alberghiera e non alla singola persona fisica. Detta autorizzazione sarà strettamente correlata all'attività dell'albergo e non potrà essere trasferita, ceduta o utilizzata per finalità diverse da quelle previste dalla presente legge.”

b) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

“6-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 e nel rispetto della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e delle relative leggi regionali e regolamenti comunali, è consentito alle strutture alberghiere di erogare servizi di trasporto per la clientela, a condizione che:

a) l'autorizzazione per l'erogazione di tali servizi sia rilasciata alla struttura alberghiera e non *ad personam*;

b) il numero di licenze per singola struttura sia correlato al numero di camere, secondo un rapporto di una licenza ogni 50 camere, con un massimo di tre licenze per struttura;

c) tutti i veicoli utilizzati siano conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza e assicurazione;

d) il personale addetto sia in possesso delle necessarie qualifiche professionali.”. »

#### 6.0.34

NATURALE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### « Art. 6-bis.

*(Istituzione dello scontrino verde)*

1. Al fine di promuovere il consumo di prodotti ottenuti con sistemi rispettosi dell'ambiente, mediante l'adozione di un sistema fiscale virtuoso orientato alla transizione ecologica, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate è istituito lo “scontrino verde” per l'acquisto di prodotti di consumo biologici.

2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

“b-bis) le spese relative all'acquisto di prodotti di consumo biologici, fino a un importo massimo di euro 1.200 annui, limitatamente alla parte che eccede euro 150. Ai fini della relativa deduzione, la spesa per

l'acquisto di detti prodotti deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni, nonché l'indicazione del codice fiscale del destinatario;”;

b) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera *c-ter*), è inserita la seguente:

“*c-quater*) le spese relative all'acquisto di prodotti di consumo biologici, fino a un massimo di euro 600 annui, limitatamente alla parte che eccede euro 100. Ai fini della relativa detrazione, la spesa per l'acquisto di detti prodotti deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni, nonché l'indicazione del codice fiscale del destinatario;”.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie di prodotti per i quali spetta la deducibilità e la detraibilità delle spese relative all'acquisto di prodotti biologici relative all'applicazione dello scontrino verde istituito ai sensi del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

### 6.0.35

PAROLI, SILVESTRO

*Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:*

#### « Art. 6-bis.

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) per tutte le strutture commerciali aventi una superficie di vendita non superiore a 1.500 mq, nel rispetto delle norme urbanistiche e sanitarie, la facoltà di svolgere congiuntamente in un solo esercizio, oltre all'attività commerciale, altri servizi di particolare interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati. Nei comuni, frazioni e altre aree con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, nonché nelle zone montane e insulari, le regioni possono prevedere l'e-

senzione di tali attività da tributi regionali. Per tali esercizi gli enti locali possono stabilire particolari agevolazioni, fino alla esenzione, per i tributi di loro competenza.”;

b) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* stabilisce requisiti unici valevoli su tutto il territorio nazionale finalizzati a favorire la semplificazione delle procedure dei portali SUAP dei singoli comuni.” »

---

### 6.0.36

POGLIESE, AMIDEI, FALLUCCHI, MAFFONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 6-bis.**

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) per tutte le strutture commerciali aventi una superficie di vendita non superiore a 1.500 mq, nel rispetto delle norme urbanistiche e sanitarie, la facoltà di svolgere congiuntamente in un solo esercizio, oltre all'attività commerciale, altri servizi di particolare interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati. Nei comuni, frazioni e altre aree con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, nonché nelle zone montane e insulari, possono prevedere l'esenzione di tali attività da tributi regionali. Per tali esercizi gli enti locali possono stabilire particolari agevolazioni, fino alla esenzione, per i tributi di loro competenza.”.

b) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* stabilisce requisiti unici valevoli su tutto il territorio nazionale finalizzati a favorire la semplificazione delle procedure dei portali SUAP dei singoli comuni.”. »

---

### 6.0.37

POGLIESE, AMIDEI, FALLUCCHI, MAFFONI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 6-bis.**

*(Regime IVA prestazioni di chirurgia e medicina estetica)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista dall'arti-

colo 10, primo comma, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino dalla documentazione clinica del paziente, inclusi il diario terapeutico o la cartella clinica, o da apposita attestazione medica.

2. Nel rispetto dei principi comunitari di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione, così come indicato dalla circolare n. 4/E del 2005 dell'Agenzia delle entrate. ».

---

#### **6.0.38**

LIRIS, SIGISMONDI, POGLIESE, AMIDEI, FALLUCCHI, MAFFONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 6-bis.**

*(Disposizioni per il dimensionamento delle classi in deroga nei territori ricadenti nella SNAI)*

1. Le disposizioni di cui articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come da ultimo modificato dall'articolo 3-novies del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, si applicano anche alle istituzioni scolastiche ed educative i cui edifici siano siti nei territori e comuni ricadenti nelle aree interne SNAI (Strategia Nazionale Aree Interne). ».

---

#### **6.0.39**

LIRIS, SIGISMONDI, POGLIESE, AMIDEI, FALLUCCHI, MAFFONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 6-bis.**

*(Disposizioni per il dimensionamento delle classi in deroga nel cratere sisma 2009)*

1. Le disposizioni di cui articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre

2016, n. 229, come da ultimo modificato dall'articolo 3-*novies* del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, si applicano anche alle istituzioni scolastiche ed educative i cui edifici siano siti nei comuni del cratere sisma 2009. ».

---

#### 6.0.40

POGLIESE, AMIDEI, FALLUCCHI, MAFFONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 6-bis.**

*(Disposizione in materia di obbligo di non discriminazione in ragione del fornitore di provenienza)*

1. All'articolo 98-*duodecies* del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“1-*bis*. I fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica non applicano agli utenti finali requisiti o condizioni generali di accesso o di uso di reti o servizi, comprese le condizioni tecnico-economiche, che risultino differenti in ragione del fornitore di rete o servizio di comunicazione elettronica di provenienza”. ».

---

#### 6.0.41

BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**« Art. 6-bis.**

*(Disposizioni in materia di obbligo di non discriminazione in ragione del fornitore di provenienza)*

1. All'articolo 98-*duodecies* del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è aggiunto il seguente comma:

“1-*bis*. I fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica non applicano agli utenti finali requisiti o condizioni generali di accesso o di uso di reti o servizi, comprese le condizioni tecnico-economiche, che ri-

sultino differenti in ragione del fornitore di rete o servizio di comunicazione elettronica di provenienza”. ».

---

#### **6.0.42**

CENTINAIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **« Art. 6-bis.**

*(Misure per l'esercizio dell'attività nel settore dell'organizzazione dei viaggi organizzati)*

1. L'organizzazione e la vendita di pacchetti per la fornitura di servizi turistici sono subordinate al possesso di regolare licenza, di cui all'articolo 9, della legge 17 maggio 1983, n. 217, anche se realizzati nell'arco della stessa giornata.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di mancanza dei requisiti di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 30.000. »

---

#### **6.0.43**

GASPARRI

*Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:*

#### **« Art. 6-bis.**

1. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, al comma 2-*quinquies*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e possono presentare atti societari non notarili su incarico dei legali rappresentanti. L'incarico dovrà tuttavia essere documentato tenendo conto delle indicazioni operative che seguono anche i tributaristi certificati a norma UNI 11511 i quali, possono richiedere iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli atti societari per i quali la stessa e per la cui redazione la legge non richiede espressamente l'intervento di un notaio.” ».

---

**6.0.44**

CAMUSSO, MARTELLA

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

**« Art. 6-bis.**

*(Misure per favorire la concorrenza e tutela dei lavoratori nel mercato delle piattaforme digitali)*

1. Al fine di evitare fenomeni distorsivi del mercato del lavoro e della concorrenza, il lavoro intermediato da piattaforma digitale si presume subordinato in presenza di almeno due dei seguenti elementi:

a) determinazione effettiva del corrispettivo o fissazione di un suo tetto massimo;

b) obbligo di rispettare regole vincolanti anche per quanto riguarda aspetto esteriore o comportamento nei confronti del destinatario del servizio o dell'esecuzione del lavoro;

c) controllo, anche attraverso l'utilizzo di strumenti elettronici, dell'esecuzione del lavoro;

d) limitazione, anche mediante sanzioni o conseguenze pregiudizievoli per il lavoratore, della libertà di organizzare il proprio lavoro in autonomia;

e) limitazione della possibilità di costruire una propria clientela o di svolgere prestazioni lavorative per terzi.

2. Il datore di lavoro, il committente, ovvero il lavoratore, possono confutare, con onere della prova a loro carico, la presunzione di cui al comma 1.

3. Il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e si applica ai contratti in essere all'entrata in vigore della presente legge. »

**6.0.45**

FREGOLENT

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 6-bis.**

*(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173)*

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173, le parole "presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il

consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago” di cui alla lettera *a*) e le parole “promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio” di cui alla lettera *b*) si interpretano nel senso che:

*a*) i soggetti (incaricati alla vendita diretta a domicilio di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) che promuovono indirettamente la raccolta di ordinativi presso privati consumatori sono coloro che interagiscono con il consumatore finale anche tramite strumenti digitali e *social media* oltre che operare attraverso altri collaboratori della medesima struttura di vendita, nel rispetto dei divieti di cui all’articolo 5 della legge 17 agosto 2005, n. 173.

*b*) ai soggetti di cui alla lettera *a*), che svolgono la predetta attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 25-*bis*, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. »

---

#### 6.0.46

SABRINA LICHERI, NATURALE

*Dopo l’articolo, inserire il seguente:*

#### « Capo II-*bis*.

#### MISURE A TUTELA DEI CONSUMATORI

#### Art. 6-*bis*.

*(Disposizioni in materia di libertà di recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica)*

1. All’articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, il comma 5 è abrogato. »

---



**6.0.47**

SABRINA LICHERI, NATURALE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Capo II-bis.****MISURE A TUTELA DEI CONSUMATORI****Art. 6-bis.**

*(Disposizioni in materia di libertà di recesso dai contratti con operatori telefonici)*

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: “non giustificate da costi dell'operatore” sono soppresse;

b) il terzo periodo è soppresso. »

---

**6.0.48**

SABRINA LICHERI, NATURALE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Capo II-bis.****MISURE A TUTELA DEI CONSUMATORI****Art. 6-bis.**

*(Disposizioni in materia di trasparenza dei contratti con operatori telefonici)*

1. All'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché la rimodulazione unilaterale delle tariffe mediante adeguamento automatico al tasso di inflazione”. »

---

**6.0.49**

SABRINA LICHERI, NATURALE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Capo II-bis.**

## MISURE A TUTELA DEI CONSUMATORI

**Art. 6-bis.**

*(Pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive)*

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

“*c-bis*) effettuare per telefono sollecitazioni commerciali non richieste al consumatore iscritto Registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26.”. »

---

**6.0.50**

SABRINA LICHERI, NATURALE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Capo II-bis.**

## MISURE A TUTELA DEI CONSUMATORI

**Art. 6-bis.**

*(Disposizioni in materia di pratiche commerciali ingannevoli)*

1. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera *b-bis*) è aggiunta, in fine, la seguente:

“*b-ter*) una qualsivoglia attività di commercializzazione che ridimensioni il peso consolidato di un prodotto ovvero che sovradimensioni l'imballaggio del medesimo prodotto e idonea ad indurre in errore il consumatore medio circa il prezzo effettivamente praticato in rapporto al peso.”

2. Al fine di conseguire la più ampia trasparenza dei prezzi praticati per la commercializzazione di prodotti di largo consumo in rapporto al peso, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da ema-

nare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le unità di misura consolidate per la commercializzazione dei prodotti di largo consumo.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge. »

---

## Art. 7.

### 7.1

POGLIESE, AMIDEI, FALLUCCHI, MAFFONI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### « Art. 7.

*(Modifiche al Codice della proprietà industriale)*

1. All'articolo 202 del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: “commissione dei ricorsi” sono inserite le seguenti: “, nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva e di descrizione di cui agli articoli 128 e 129 del presente decreto legislativo, nonché nei procedimenti amministrativi aventi ad oggetto titoli di proprietà industriale, anche dinanzi ad autorità amministrative indipendenti”;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. Oltre alle funzioni di rappresentanza di cui al comma precedente, i consulenti iscritti all'Albo dei consulenti in proprietà industriale possono esercitare funzioni di rappresentanza e assistenza delle parti interessate nei procedimenti di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, e successive modificazioni e integrazioni, nonché nei procedimenti di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni e integrazioni, aventi ad oggetto titoli di proprietà industriale.” »

---

### 7.2

CANTALAMESSA, BIZZOTTO

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 202 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: “commissione dei ricorsi” sono aggiunte le seguenti: “, nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva

e di descrizione di cui agli articoli 128 e 129 del presente decreto legislativo, nonché nei procedimenti amministrativi aventi ad oggetto titoli di proprietà industriale, anche dinanzi ad autorità amministrative indipendenti”;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bis. Oltre alle funzioni di rappresentanza di cui al comma precedente, i consulenti iscritti all’Albo dei consulenti in proprietà industriale possono esercitare funzioni di rappresentanza e assistenza delle parti interessate nei procedimenti di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, e successive modifiche e integrazioni, nonché nei procedimenti di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successiva modifiche e integrazioni, aventi ad oggetto titoli di proprietà industriale.” ».

*Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: « (Modifiche al Codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) ».*

### 7.0.1

TERNULLO

*Dopo il Capo III inserire il seguente:*

#### **« Capo III-bis.**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERAZIONI ESENTI DALL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO**

#### **Art. 7-bis.**

*(Regime IVA prestazioni di chirurgia estetica)*

1. A decorrere dalla entrata in vigore della presente disposizione, l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista dall’articolo 10, primo comma, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psicofisica, a condizione che tali finalità terapeutiche risultino dalla documentazione clinica del paziente, inclusi il diario terapeutico o la cartella clinica, o da apposita attestazione medica.

2. Nel rispetto dei principi comunitari di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate ante-

riormente all'entrata in vigore della presente disposizione di cui alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 4/E del 2005. »

### 7.0.2

DE CARLO, POGLIESE, AMIDEI, FALLUCCHI, MAFFONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 7-bis.**

*(Disposizioni in materia di assistenza sanitaria aziendale)*

1. È nulla qualunque pattuizione o clausola che, nei contratti di assicurazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di lavoro e imprese assicuratrici, obbliga i lavoratori ad avvalersi di professionisti e strutture convenzionate con le imprese assicuratrici. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto da previsioni che consentono al lavoratore assicurato di avvalersi delle prestazioni di un professionista o una struttura non convenzionata con le imprese assicuratrici e di ricevere il rimborso del corrispettivo pagato o di parte di questo.

2. Il rimborso del corrispettivo pagato dal lavoratore a favore di un professionista o struttura non convenzionati non può essere inferiore a quello previsto dall'impresa assicuratrice per il medesimo tipo di prestazione in caso di tutela assicurativa diretta, fermi restando i massimali e i limiti contrattualmente previsti. Qualunque clausola o pattuizione contraria a quanto disposto dal primo periodo è nulla. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

3. La presente disposizione si applica ai nuovi contratti di assicurazione, ai rinnovi contrattuali e, in ogni caso, diviene operativa decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. ».

*Conseguentemente, alla rubrica del CAPO III aggiungere, in fine, le seguenti parole: « nonché in materia di assistenza sanitaria aziendale »*

### 7.0.3

PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 7-bis.**

*(Disposizioni in materia di assistenza sanitaria aziendale)*

1. È nulla qualunque pattuizione o clausola che, nei contratti di assicurazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di la-

voro e imprese assicuratrici, obbliga i lavoratori ad avvalersi di professionisti e strutture convenzionate con le imprese assicuratrici. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto da previsioni che consentono al lavoratore assicurato di avvalersi delle prestazioni di un professionista o una struttura non convenzionata con le imprese assicuratrici e di ricevere il rimborso del corrispettivo pagato o di parte di questo.

2. Il rimborso del corrispettivo pagato dal lavoratore a favore di un professionista o struttura non convenzionati non può essere inferiore a quello previsto dall'impresa assicuratrice per il medesimo tipo di prestazione in caso di tutela assicurativa diretta, fermi restando i massimali e i limiti contrattualmente previsti. Qualunque clausola o pattuizione contraria a quanto disposto dal primo periodo è nulla. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

3. La presente disposizione si applica ai nuovi contratti di assicurazione, ai rinnovi contrattuali e, in ogni caso, diviene operativa decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. ».

*Conseguentemente, alla rubrica del CAPO III aggiungere, in fine, le seguenti parole: « nonché in materia di assistenza sanitaria aziendale ».*

---

#### 7.0.4

LOREFICE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 7-bis.**

*(Disposizione per l'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria)*

1. All'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria è consentito esclusivamente ai modelli di società tra professionisti iscritte al relativo albo professionale ai sensi dell'articolo 10, legge 12 novembre 2011, n. 183. Le società odontoiatriche, già in esercizio, provvedono, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, all'adeguamento della loro forma societaria." ».

*Conseguentemente alla rubrica del CAPO III aggiungere, in fine, le seguenti parole: « nonché in materia di esercizio dell'attività odontoiatrica »*

---

**7.0.5**

NAVE, PIRRO, NATURALE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 7-bis.**

*(Disposizioni in materia di esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono effettuare i servizi e le prestazioni professionali erogati dalle farmacie pubbliche e private di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, di cui al decreto del Ministro della salute 8 luglio 2011, di cui al decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, e di cui all'articolo 1, comma 420 della legge 30 dicembre 2020, n. 178,»

**7.0.6**

SCURRIA, PUGLIESE, AMIDEI, FALLUCCHI, MAFFONI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***« Art. 7-bis.**

*(Disposizioni per la reciprocità nel sistema dei plasmaderivati)*

1. All'articolo 15, comma 3, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, al primo periodo, dopo le parole: “donatori volontari non remunerati” sono aggiunte le seguenti: “e in cui il plasma sia lavorato in regime di libero mercato.”»

**7.0.7**

MURELLI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 7-bis.**

*(Disposizioni per la reciprocità nel sistema dei plasmaderivati)*

1. All'articolo 15, comma 3, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, primo periodo, dopo le parole: “donatori volontari non remunerati” sono

aggiunte le seguenti: “e in cui il plasma sia lavorato in regime di libero mercato” ».

---

### 7.0.8

MURELLI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 7-bis.**

*(Disposizioni volte ad armonizzare e potenziare l'accesso ai canali di vendita dei prodotti dieto-terapeutici per celiaci)*

1. All'articolo 4 della legge 4 luglio 2005, n. 123, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“2-bis. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le linee guida volte all'informaticizzazione del processo di erogazione dei buoni acquisto per i soggetti affetti da malattia celiaca al fine di garantirne la dematerializzazione, la digitalizzazione e la spendibilità in maniera frazionata permettendo l'acquisto degli alimenti senza glutine in più canali di vendita anche al di fuori del territorio regionale, al fine di garantire significativi risparmi in termini di risorse pubbliche, semplificazione dell'accesso alla terapia e modernizzazione del sistema di sanità pubblica”. ».

---

### 7.0.9

BIANCOFIORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 7-ter.**

*(Nuovi servizi in parafarmacia)*

1. I servizi prestati dalle farmacie e previsti dal decreto legislativo 28 giugno 2009, n. 69, sono consentiti anche agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

2. I servizi prestati dalle farmacie e previsti dal decreto ministeriale del 16 dicembre 2010, sono consentiti anche agli esercizi commerciali di



cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

3. Quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto ministeriale 8 luglio 2011 e dagli articoli successivi è esteso anche agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

4. All'articolo 1, comma 420, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole “l'effettuazione presso”, sono aggiunte le seguenti: “gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248”.

5. Quanto previsto in tema di vaccinazioni dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 all'articolo 20, comma 2, lettera *h*), e all'articolo 20, comma 4, è esteso anche agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. »

---

### 7.0.10

BIANCOFIORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 7-bis.**

*(Regime IVA prestazioni di chirurgia plastica)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 10, primo comma, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona, volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psicofisica, a condizione che tali finalità terapeutiche risultino dalla documentazione clinica del paziente, inclusi il diario terapeutico o la cartella clinica, o da apposita attestazione medica.

2. Nel rispetto dei principi comunitari di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione di cui alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 4/E del 2005. ».

---

**7.0.11**

LIRIS, SIGISMONDI, POGLIESE, AMIDEI, FALLUCCHI, MAFFONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 7-bis.***(Disposizioni in materia di accreditamento delle strutture private monospecialistiche)*

1. All'articolo 8-*quater*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

“7-bis. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture monospecialistiche che erogano visite mediche finalizzate alla definizione di un piano terapeutico o per l'avvio di nuove attività monospecialistiche che erogano visite mediche finalizzate alla definizione di un piano terapeutico all'interno di strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in base alla qualità ed ai volumi dei servizi da erogare, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, ivi compresa la qualità del personale medico, di sicurezza e di appropriatezza, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.”»

**7.0.12**

RUSSO, POGLIESE, SALLEMI, BUCALO, ZULLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 7-bis.***(Disposizioni in materia di accreditamento delle strutture private)*

1. All'articolo 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al comma 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: “erogate in termini di qualità” aggiungere le seguenti: “ivi compresa la qualità del personale medico,”;

b) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

“7-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture

monospecialistiche che erogano visite mediche finalizzate alla definizione di un piano terapeutico o per l'avvio di nuove attività monospecialistiche che erogano visite mediche finalizzate alla definizione di un piano terapeutico all'interno di strutture preesistenti.”. »

---

### 7.0.13

PAROLI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**« Art. 7-bis.**

*(Vendita online di medicinali senza obbligo di prescrizione tramite piattaforma)*

1. All'articolo 112-*quater* del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, il numero 3) è sostituito dal seguente:

“3) indirizzo del sito *web*, denominazione delle piattaforme per l'*e-commerce* ovvero delle applicazioni mobile per *smartphone* o *tablet* funzionali alla gestione *online* dei processi di acquisto di medicinali utilizzati a tale fine e tutte le informazioni pertinenti necessarie per identificare il sito o le predette piattaforme e applicazioni.”;

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

“3-*bis*. Si intende altresì consentita ai soggetti di cui al comma 3 la commercializzazione di medicinali senza obbligo di prescrizione tramite siti *web* intermediari, piattaforme per l'*e-commerce* (*marketplace*) ovvero applicazioni *mobile* per *smartphone* o *tablet* (APP), a condizione che all'interno di tali siti *web*, piattaforme o APP siano chiaramente identificabili i soggetti autorizzati alla vendita *online* e siano riportati, all'interno delle pagine che abbiano ad oggetto la vendita di medicinali senza obbligo di prescrizione, per ciascuno di tali soggetti, gli elementi richiesti dal comma 5.”;

c) al comma 4, le parole: “al medesimo comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 3 e 3-*bis*”;

d) al comma 6, ultimo periodo, le parole: “in conformità al comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “in conformità ai commi 3 e 3-*bis*”;

e) al comma 7, lettera c), dopo le parole: “dei loro siti *web*” sono aggiunte le seguenti: “, dei siti *web* intermediari, le denominazioni delle piattaforme per l'*e-commerce* ovvero delle applicazioni *mobile* per *smartphone* o *tablet*”;

f) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

“10-*bis*. Ai fini del presente articolo, sono altresì autorizzate a fornire medicinali senza obbligo di prescrizione, a distanza al pubblico nel territorio italiano, mediante i servizi della società dell’informazione, le persone fisiche e/o giuridiche che siano autorizzate o legittimate a fornire medicinali al pubblico in conformità alla legislazione nazionale dello Stato membro in cui sono stabilite.”. »

---

#### 7.0.14

MURELLI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Dopo l’articolo, inserire il seguente:*

« **Art. 7-*bis*.**

*(Modifiche all’articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95)*

1. All’articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11-*ter*, dopo la parola: “regioni”, sono aggiunte le seguenti: “e le centrali di acquisto”;

b) al comma 11-*quater*, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: “Nelle procedure pubbliche di acquisto per i farmaci biologici e biotecnologici possono essere posti in gara nel medesimo lotto principi attivi differenti, inclusi i biosimilari di ciascun farmaco originatore che l’EMA o l’AIFA abbiano dichiarato aventi le stesse indicazioni terapeutiche, e che siano stati oggetto di valutazione di equivalenza terapeutica da parte dell’AIFA”. »

---

#### 7.0.15

LIRIS, SIGISMONDI, POGLIESE, AMIDEI, FALLUCCHI, MAFFONI

*Dopo l’articolo, inserire il seguente:*

« **Art. 7-*bis*.**

*(Deroga alle incompatibilità per i medici dipendenti e convenzionati del SSN)*

1. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono affidare i turni di servizio solo in caso di necessità e urgenza ai professio-

nisti medici dipendenti e convenzionati del Servizio sanitario nazionale, a seguito della verificata impossibilità di utilizzare personale già in servizio, di assumere gli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, nonché di espletare le procedure di reclutamento del personale medico autorizzate.

2. I turni di cui al comma 1 possono riguardare ogni disciplina e specialità clinica e prevedere l'affidamento ai medici dipendenti e convenzionati del SSN in possesso del titolo specialistico corrispondente o affine o equipollente, in deroga alle incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nonché ai limiti all'attività libero professionale stabiliti ai sensi dell'articolo 15-*quinqies*, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dell'articolo 22-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, dell'articolo 1, comma 5, della legge 3 agosto 2007, n. 120, ferma restando la percezione dell'indennità di esclusività di cui all'articolo 15-*quater*, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

3. La tariffa oraria per la copertura dei turni di cui ai commi precedenti è fissata in 100 euro lordi. ».

---

## Art. 8.

### 8.1

GASPARRI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 8.2

AURORA FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 8.0.1

NICITA, MARTELLA

*Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:*

**« Art. 8-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104)*

1. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, come modificato dalla relativa legge di conversione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "l'Autorità garante della concorrenza e del mercato riscontra" sono inserite le seguenti: "in mercati rilevanti qualificati

come oligopolistici ovvero caratterizzati da posizione dominante collettiva”;

*b)* dopo le parole: “previa consultazione del mercato” sono inserite le seguenti: “e acquisito il parere dell’Autorità di regolazione dei trasporti”. »

---

## 8.0.2

SABRINA LICHERI

*Dopo l’articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 8-bis.**

*(Poteri sanzionatori nell’ambito delle indagini conoscitive)*

1. All’articolo 12 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2-*bis*, dopo le parole: “Trattato sul funzionamento dell’Unione europea,” sono inserite le seguenti: “e nell’ambito delle indagini conoscitive di cui al comma 2,”;

*b)* al comma 2-*ter*, le parole: “di cui all’articolo 14, comma 5,” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 14, commi 5 e 6,”. »

---

## Art. 9.

## 9.1

CANTALAMESSA, BIZZOTTO

*Sostituire l’articolo con il seguente:*

**« Art. 9.**

*(Termine per il controllo delle concentrazioni)*

1. All’articolo 16, comma 8, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente: “Tale termine può essere altresì prorogato nel corso dell’istruttoria per un periodo non superiore a quarantacinque giorni qualora dall’operazione di concentrazione in esame possano derivare con ragionevole certezza concreti rischi per la concorrenza nel mercato nazionale, o in una sua parte rilevante”. »

---

**9.2**

CANTALAMESSA, BIZZOTTO

*Al comma 1, sostituire le parole: « novanta giorni » con le seguenti: « sessanta giorni ».*

---

**Art. 10.****10.1**

BIANCOFIORE

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

« 6-bis. Nell'esercizio dei poteri di cui al predetto regolamento (UE) 2022/1925, nonché delle funzioni di cui alla legge n. 287 del 1990, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato tutela le imprese che, agendo nel rispetto delle dinamiche concorrenziali, favoriscono la digitalizzazione e la virtualizzazione di reti e servizi essenziali per la trasformazione digitale del Paese. »

**10.2**

PAROLI

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

« 6-bis. Nell'esercizio dei poteri di cui al predetto regolamento (UE) 2022/1925, nonché delle funzioni di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato tutela le imprese che, agendo nel rispetto delle dinamiche concorrenziali, favoriscono la digitalizzazione e la virtualizzazione di reti e servizi essenziali per la trasformazione digitale del Paese. »

**10.3**

FALLUCCHI, POGLIESE, AMIDEI, MAFFONI

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

« 6-bis. Nell'esercizio dei poteri del citato regolamento (UE) 2022/1925, nonché delle funzioni di cui alla legge n. 287 del 1990, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato tutela le imprese che, agendo nel

rispetto delle dinamiche concorrenziali, favoriscono la digitalizzazione e la virtualizzazione di reti e servizi essenziali per la trasformazione digitale del Paese. »

---

#### 10.4

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, NICITA

*Al comma 8, dopo le parole: « 6 e 10 » inserire le seguenti: « 6, paragrafi 10, ultimo periodo, e 11 ».*

---

#### 10.5

AURORA FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*Al comma 8, dopo le parole: « paragrafo 5 », inserire le seguenti: « nonché dall'articolo 6, paragrafi 10, ultimo periodo e 11, ».*

---

#### 10.6

NICITA, MARTELLA

*Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e alla conclusione delle attività svolte ai sensi del presente articolo l'Autorità acquisisce i pareri delle pertinenti autorità di regolazione di settore ».*

---

#### 10.0.1

DURNWALDER

*Dopo il Capo IV, aggiungere il seguente:*

**« Capo IV-bis.**

**ULTERIORI DISPOSIZIONI**

**Art. 10-bis.**

*(Disposizioni in materia delle agevolazioni fiscali delle società agricole)*

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

“4-bis. Le agevolazioni di cui al comma 4 sono riconosciute anche alle società agricole di persone con almeno due terzi dei soci coltivatori



diretti, alle società agricole di capitali con almeno due terzi degli amministratori coltivatori diretti, nonché alle società cooperative con almeno due terzi degli amministratori soci coltivatori diretti, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale. La perdita dei requisiti di cui al presente comma nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni determina la decadenza dalle agevolazioni medesime.”. »

---

### **10.0.2**

DURNWALDER

*Dopo il Capo IV, aggiungere il seguente:*

#### **« Capo IV-bis**

#### **ULTERIORI DISPOSIZIONI**

#### **Art. 10-bis.**

*(Disposizioni in materia delle agevolazioni fiscali delle società agricole)*

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

“4-*bis*. Le agevolazioni di cui al comma 4 sono riconosciute anche alle società agricole di persone con almeno metà dei soci coltivatori diretti, alle società agricole di capitali con almeno metà degli amministratori coltivatori diretti, nonché alle società cooperative con almeno metà degli amministratori soci coltivatori diretti, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale. La perdita dei requisiti di cui al presente comma nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni determina la decadenza dalle agevolazioni medesime.”. ».

---

### **10.0.3**

PAROLI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **« Art. 10-bis.**

*(Disposizioni in materia di risarcimento per sinistro)*

1. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ovvero nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o su-

periore al valore di mercato del bene a condizione che, all’esito della riparazione, il valore di mercato del bene non risulti superiore a quello immediatamente precedente al sinistro”;

b) al comma 11-*bis*, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, anche qualora il contratto di assicurazione sottoscritto preveda, per il risarcimento in forma specifica di danni a cose, l’effettuazione della riparazione presso l’officina di imprese di autoriparazione convenzionate con l’impresa di assicurazione, salvo l’obbligo di restituzione dell’importo corrispondente alla riduzione accordata da parte dell’assicurato che abbia goduto della relativa riduzione di premio”. »

---

#### 10.0.4

MINASI, TESTOR, BIZZOTTO, PUCCIARELLI

*Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:*

#### « Art. 10-*bis*.

*(Disposizioni in materia di risarcimento per sinistro)*

1. All’articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ovvero nell’ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene a condizione che, all’esito della riparazione, il valore di mercato del bene non risulti superiore a quello immediatamente precedente al sinistro”;

b) al comma 11-*bis*, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, anche qualora il contratto di assicurazione sottoscritto preveda, per il risarcimento in forma specifica di danni a cose, l’effettuazione della riparazione presso l’officina di imprese di autoriparazione convenzionate con l’impresa di assicurazione, salvo l’obbligo di restituzione dell’importo corrispondente alla riduzione accordata da parte dell’assicurato che abbia goduto della relativa riduzione di premio”. ».

---

**10.0.5**

POGLIESE, AMIDEI, FALLUCCHI, MAFFONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 10-bis.***(Disposizioni in materia di risarcimento per sinistro)*

1. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ovvero nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene a condizione che, all'esito della riparazione, il valore di mercato del bene non risulti superiore a quello immediatamente precedente al sinistro”;

b) al comma 11-bis, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, anche qualora il contratto di assicurazione sottoscritto preveda, per il risarcimento in forma specifica di danni a cose, l'effettuazione della riparazione presso l'officina di imprese di autoriparazione convenzionate con l'impresa di assicurazione, salvo l'obbligo di restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata da parte dell'assicurato che abbia goduto della relativa riduzione di premio”. »

**10.0.6**

DI GIROLAMO, SABRINA LICHERI, NATURALE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 10-bis.***(Disposizioni in materia di risarcimento per sinistro)*

1. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ovvero nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene a condizione che, all'esito della riparazione, il valore di mercato del bene non risulti superiore a quello immediatamente precedente al sinistro”;

b) al comma 11-bis, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, anche qualora il contratto di assicurazione sottoscritto

preveda, per il risarcimento in forma specifica di danni a cose, l'effettuazione della riparazione presso l'officina di imprese di autoriparazione convenzionate con l'impresa di assicurazione, salvo l'obbligo di restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata da parte dell'assicurato che abbia goduto della relativa riduzione di premio". »

---

### 10.0.7

FREGOLENT

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**« Art. 10-bis.**

*(Disposizioni in materia di risarcimento per sinistro)*

1. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ovvero nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene a condizione che, all'esito della riparazione, il valore di mercato del bene non risulti superiore a quello immediatamente precedente al sinistro”;

*b)* al comma 11-bis, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, anche qualora il contratto di assicurazione sottoscritto preveda, per il risarcimento in forma specifica di danni a cose, l'effettuazione della riparazione presso l'officina di imprese di autoriparazione convenzionate con l'impresa di assicurazione, salvo l'obbligo di restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata da parte dell'assicurato che abbia goduto della relativa riduzione di premio.”. »

---

### 10.0.8

AURORA FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**« Art. 10-bis.**

*(Disposizioni in materia di risarcimento per sinistro)*

1. All'articolo 148, comma 11-bis, primo periodo, del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005,

n. 209, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, anche qualora il contratto di assicurazione sottoscritto preveda, per il risarcimento in forma specifica di danni a cose, l’effettuazione della riparazione presso l’officina di imprese di autoriparazione convenzionate con l’impresa di assicurazione, salvo l’obbligo di restituzione dell’importo corrispondente alla riduzione accordata da parte dell’assicurato che abbia goduto della relativa riduzione di premio.” ».

### 10.0.9

POGLIESE, AMIDEI, FALLUCCHI, MAFFONI

*Dopo l’articolo, inserire il seguente:*

#### « Art. 10-bis.

*(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private)*

1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 148, dopo il comma 11-*bis* sono aggiunti i seguenti:

“11-*ter*. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali afferenti alla scelta dell’impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l’introduzione di:

a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;

b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;

c) penali o rivalse di qualsiasi natura.

11-*quater*. Il divieto di cui al comma 11-*ter* si applica alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui agli articoli 148 e 149.

11-*quinq*ues. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l’onere di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato:

a) se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la ragione tecnica;

b) se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dalla casa madre o con ricambi equivalenti;

c) la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali.”

b) all’articolo 149-*bis* dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

“1-*bis*. La cessione del credito di cui al comma 1 non fa venir meno l’obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall’articolo 148, comma 1.

1-*ter*. Il cessionario del credito è legittimato, al pari del cedente, a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell’articolo 146, comma 1, e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza.”. »

### 10.0.10

PAROLI

*Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:*

**« Art. 10-*bis*.**

*(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private)*

1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 148 dopo il comma 11-*bis* sono aggiunti i seguenti:

“11-*ter*. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali afferenti la scelta dell’impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l’introduzione di:

a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;

b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;

c) penali o rivalse di qualsiasi natura.

11-*quater*. Il divieto di cui al comma 11-*ter* si applica alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui agli articoli 148 e 149.

11-*quinquies*. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l’onere di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato:

a) se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la ragione tecnica;

b) se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dalla casa madre o con ricambi equivalenti;

c) la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali.”

b) all’articolo 149-*bis* dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

“1-*bis*. La cessione del credito di cui al comma 1 non fa venir meno l’obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall’articolo 148, comma 1.

1-*ter*. Il cessionario del credito è legittimato, al pari del cedente, a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell’articolo 146, comma 1, e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza.”. »

#### 10.0.11

TESTOR, MINASI, BIZZOTTO, PUCCIARELLI

*Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:*

#### « Art. 10-*bis*.

*(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)*

1. All’articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 11-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

“11-*ter*. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali afferenti alla scelta dell’impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l’introduzione di:

a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;

b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;

c) penali o rivalse di qualsiasi natura.

11-*quater*. Il divieto di cui al comma 11-*ter* si applica alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui agli articoli 148 e 149.

11-*quinquies*. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l’onere di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato:

a) se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la ragione tecnica;

b) se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dalla casa madre o con ricambi equivalenti;

c) la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali.”

2. All’articolo 149-*bis* del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 2091, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

“1-*bis*. La cessione del credito di cui al comma 1 non fa venir meno l’obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall’articolo 148, comma 1.

1-*ter*. Il cessionario del credito è legittimato, al pari del cedente, a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell’articolo 146, comma 1, e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza.”. ».

## 10.0.12

FREGOLENT

*Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:*

### « Art. 10-*bis*.

*(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)*

1. All’articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 11-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

“11-*ter*. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali afferenti la scelta dell’impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l’introduzione di:

a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;

b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;

c) penali o rivalse di qualsiasi natura.

11-*quater*. Il divieto di cui al comma 11-*ter* si applica alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui agli articoli 148 e 149.



11-*quinquies*. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato:

a) se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la ragione tecnica;

b) se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dalla casa madre o con ricambi equivalenti;

c) la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali.”

2. All'articolo 149-*bis* del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

“1-*bis*. La cessione del credito di cui al comma 1 non fa venir meno l'obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall'articolo 148, comma 1.

1-*ter*. Il cessionario del credito è legittimato, al pari del cedente, a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 146, comma 1, e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza.”. »

### 10.0.13

DI GIROLAMO, SABRINA LICHERI, NATURALE, NAVE

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

#### « Art. 10-*bis*.

*(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)*

1. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 11-*bis*, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

“11-*ter*. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali afferenti la scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l'introduzione di:

a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;

b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;

c) penali o rivalse di qualsiasi natura.

11-*quater*. Il divieto di cui al comma 11-*ter* si applica alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui agli articoli 148 e 149.

11-*quinquies*. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato:

a) se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la ragione tecnica;

b) se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dalla casa madre o con ricambi equivalenti;

c) la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali.”

2. All'articolo 149-*bis* del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 2091, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

“1-*bis*. La cessione del credito di cui al comma 1 non fa venir meno l'obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall'articolo 148, comma 1.

1-*ter*. Il cessionario del credito è legittimato, al pari del cedente, a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 146, comma 1, e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza.”. ».

## **10.0.14**

PAROLI

*Dopo il Capo IV, aggiungere il seguente:*

### **« Capo V**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE**

#### **Art. 10-*bis*.**

*(Disposizioni in materia di risarcimento del danno da furto o incendio)*

1. All'articolo 148 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“11-*ter*. In caso di furto o incendio di autoveicolo (veicolo a motore) è fatto obbligo alla compagnia di assicurazione di risarcire l'intero im-

porto stabilito al momento della sottoscrizione della polizza in corso di validità, senza alcuna decurtazione.”. »

---

### **10.0.15**

FREGOLENT

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **« Art. 10-bis.**

*(Disposizioni per la rimodulazione degli strumenti di programmazione e pianificazione negoziata)*

1. In considerazione delle mutate esigenze economiche e sociali e tenuto conto anche delle difficoltà derivanti dall'aumento delle materie prime e dell'energia, le pubbliche amministrazioni, su richiesta dei soggetti interessati, procedono ad una verifica degli obiettivi di interesse pubblico per ridefinire gli adempimenti e gli obblighi assunti con gli accordi di programma, le convenzioni urbanistiche ovvero gli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e in applicazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa nonché dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni valutano la coerenza degli impegni assunti dai soggetti sottoscrittori con l'oggettiva funzione economico-sociale e la complessiva remuneratività dell'operazione per assicurare l'equilibrata attuazione del programma negoziale con riguardo sia agli interessi del privato, che della pubblica amministrazione.

3. Nell'ambito degli accordi e delle convenzioni di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni, su richiesta dei soggetti interessati, individuano le modalità per compensare i maggiori costi sostenuti nell'ambito della realizzazione delle opere di urbanizzazione ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, prevedendo che gli oneri di urbanizzazione siano ridotti nella misura del 50 per cento per interventi su terreni vergine e nella misura del 100 per cento in caso di interventi edilizi in aree urbane sotto dotate o degradate o per il completamento di aree già urbanizzate nonché per gli interventi di recupero, riqualificazione, riutilizzazione urbanistica o di ricostruzione edilizia a seguito di demolizione. »

---

**10.0.16**

CANTALAMESSA, BIZZOTTO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**« Art. 10-bis.**

1. È consentito, ove lo statuto sia in tal senso modificato con norma transitoria, il rinnovo degli organi degli enti regolati dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 anche in deroga ai limiti statuari da essi introdotti in conformità all'articolo 4, comma 1, lettera i) del decreto medesimo, nel limite massimo di due esercizi. »

---

**10.0.17**

AMBROGIO, POGLIESE, AMIDEI, FALLUCCHI, MAFFONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**« Art. 10-bis.**

*(Disposizioni relative alle partecipazioni in società del settore fieristico)*

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 7, dopo le parole: “Sono altresì ammesse le partecipazioni” sono inserite le seguenti: “, dirette e indirette,” e dopo le parole: “nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici” sono inserire le seguenti: “e, nel rispetto dei principi di concorrenza e apertura al mercato, le attività, forniture e servizi direttamente connessi e funzionali ai visitatori ed agli espositori”;

b) all'articolo 4, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

“7-bis. Alle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, di cui al comma precedente non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 11 e 22 del presente decreto nel rispetto dei principi fissati dal diritto europeo, così come precisati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenza 15 gennaio 2002 nella causa C-439/99 e sentenza 10 maggio 2001, cause riunite C-223/99 e C-260/99) e recepiti dalla legge 18 aprile 2005, n. 62.”.

2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con protocollo d'intesa, sottoscritto dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* e dalle associazioni di categoria di categoria maggiormente

rappresentative a livello nazionale, sono definite le modalità con cui svolgere le attività, forniture e servizi direttamente connessi e funzionali ai visitatori ed agli espositori nel rispetto dei principi di concorrenza e apertura al mercato di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

3. Per le società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, per "società quotate" di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *p*) del suddetto decreto si intendono: le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati. »

#### 10.0.18

BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### « Art. 10-bis.

*(Ulteriori misure in materia di procedure alternative di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e utenti o consumatori)*

1. All'articolo 37, comma 3, lettera *h*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Ai tentativi obbligatori di conciliazione delle controversie davanti all'Autorità e agli organismi accreditati dall'Autorità si applicano i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense previsti al Capo IV del decreto 10 marzo 2014, n. 55 e sue successive modificazioni. I compensi maturano nel momento in cui l'operatore economico aderisce alla proposta di conciliazione del consumatore e sono a carico dell'operatore economico. Sono ricompresi nelle soluzioni non giurisdizionali delle controversie anche i metodi alternativi di risoluzione previsti dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014 e sue successive modificazioni, n. 162, dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni e dal decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40. A tal fine, si applicano i parametri di cui al Capo IV del decreto 10 marzo 2014, n. 55 e sue successive modificazioni." »

*Conseguentemente, dopo l'articolo 10, inserire il seguente Capo:*

**« Capo IV-bis.**

DISPOSIZIONI RELATIVE AI POTERI E AI PROCEDIMENTI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI »

---

**10.0.19**

PAROLI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**« Art. 10-bis.**

*(Ulteriori misure in materia di procedure alternative di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e utenti o consumatori)*

1. All'articolo 37, comma 3, lettera *h*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, aggiungere infine i seguenti periodi: "Ai tentativi obbligatori di conciliazione delle controversie davanti all'Autorità e agli organismi accreditati dall'Autorità si applicano i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense previsti al Capo IV del decreto 10 marzo 2014, n. 55 e sue successive modificazioni. I compensi maturano nel momento in cui l'operatore economico aderisce alla proposta di conciliazione del consumatore e sono a carico dell'operatore economico. Sono ricompresi nelle soluzioni non giurisdizionali delle controversie anche i metodi alternativi di risoluzione previsti dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014 e sue successive modificazioni, n. 162, dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e sue successive modificazioni e dal decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40. A tal fine, si applicano i parametri di cui al Capo IV del decreto 10 marzo 2014, n. 55 e sue successive modificazioni". »

*Conseguentemente, dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente Capo:*

**« Capo IV-bis.**

DISPOSIZIONI RELATIVE AI POTERI E AI PROCEDIMENTI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI »

---

**10.0.20**

GELMETTI, PUGLIESE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**« Art. 10-bis.**

*(Misure per la trasparenza e la concorrenza in materia di ripartizione del compenso per copia privata ad uso personale)*

1. All'articolo 71-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-*bis*. Il compenso di cui all'articolo 71-*septies* per gli apparecchi e i supporti che consentono sia la registrazione audio sia la registrazione video è allocato in parti uguali agli aventi diritto di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo.”;

b) al comma 3 il primo periodo è sostituito dal seguente: “Il compenso di cui all'articolo 71-*septies* per apparecchi e supporti di registrazione video è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, per il tramite delle imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti d'autore o dei diritti connessi al diritto d'autore di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, per il trenta per cento agli autori, per il trenta per cento ai produttori originari di opere audiovisive e loro aventi causa, per il trenta per cento agli artisti interpreti o esecutori e per il restante dieci per cento ai produttori di videogrammi.”;

c) dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente:

“3-*bis*.1. Al fine di favorire la trasparenza, l'efficienza e la partecipazione alle attività di ripartizione del compenso per la riproduzione ad uso personale, è costituita la Fondazione di partecipazione copia privata alla quale sono trasferite tutte le funzioni in materia assegnate alla Società italiana autori ed editori (SIAE). I soggetti partecipanti alla Fondazione sono le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti d'autore o dei diritti connessi al diritto d'autore di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro il 31 dicembre 2024, di concerto con il Ministro della cultura e previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è regolata la successione della Fondazione di partecipazione copia privata alla Società italiana autori ed editori (SIAE) nei relativi rapporti giuridici e patrimoniali nonché la definizione degli organi amministrativi.”;

d) i commi 3-*ter* e 3-*quater* sono abrogati. »

**10.0.21**

DE CARLO, POGLIESE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**« Art. 10-bis.**

*(Criteri di misurazione della rappresentatività nelle attività di intermediazione dei diritti d'autore)*

1. All'articolo 180, secondo comma, numero 1), della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le parole: "opere tutelate" sono inserite le seguenti: " , a condizioni economiche ragionevoli e proporzionate al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati e alla rappresentatività di ciascun organismo di gestione collettiva. Con regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono definiti i criteri per la determinazione della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva per ciascuna categoria di diritti intermediati". ».

---

**10.0.22**

PAROLI

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

**« Art. 10-bis.**

*(Criteri di misurazione della rappresentatività nelle attività di intermediazione dei diritti d'autore)*

1. All'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, al secondo comma, numero 1), dopo le parole: "opere tutelate" sono inserite le seguenti: " , a condizioni economiche ragionevoli e proporzionate al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati e alla rappresentatività di ciascun organismo di gestione collettiva. Con regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono definiti i criteri per la determinazione della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva per ciascuna categoria di diritti intermediati". »

---

**10.0.23**

BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

**« Art. 10-bis.**

*(Criteri di misurazione della rappresentatività nelle attività di intermediazione dei diritti d'autore)*

1. All'articolo 180, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633 dopo le parole: "opere tutelate" sono inserite le seguenti: " , a con-



dizioni economiche ragionevoli e proporzionate al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati e alla rappresentatività di ciascun organismo di gestione collettiva. Con regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono definiti i criteri per la determinazione della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva per ciascuna categoria di diritti intermediati". »

---

#### **10.0.24**

DE PRIAMO, POGLIESE, AMIDEI, FALLUCCHI, MAFFONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **« Art. 10-bis.**

*(Estensione della delega per la revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31)*

1. All'articolo 26, comma 13, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole: "Entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro ventiquattro mesi". »

---

#### **10.0.25**

BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **« Art. 10-bis.**

*(Estensione della delega per la revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31)*

1. All'articolo 26, comma 13, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole: "Entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro ventiquattro mesi". ».

---

**10.0.26**

PAROLI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**« Art. 10-bis.**

*(Estensione della delega per la revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31)*

1. All'articolo 26, comma 13, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole: "Entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro ventiquattro mesi". »

---

**10.0.27**

GIACOBBE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**« Art. 10-bis.**

*(Proroga dei termini per la revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31)*

1. All'articolo 26, comma 13, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole: "Entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro ventiquattro mesi". »

---

**10.0.28**

BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**« Art. 10-bis.**

1. All'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, la parola: "due", è sostituita con la seguente: "uno". »

---

**10.0.29**

FREGOLENT

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**« Art. 10-bis.**

*(Procedure negoziate Giubileo)*

1. All'articolo 31, comma 6, capoverso 425-bis, lettera *d*), del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti *internet* istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati” »

---

**10.0.30**

PAROLI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**« Art. 10-bis.**

*(Procedure negoziate Giubileo)*

1. All'articolo 1, comma 425-bis, lettera *d*), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti *internet* istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.” »

---

**10.0.31**

DE PRIAMO, POGLIESE, AMIDEI, FALLUCCHI, MAFFONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**« Art. 10-bis.**

*(Procedure negoziate Giubileo)*

1. All'articolo 31, comma 6, capoverso 425-bis, lettera *d*), del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla legge 21 aprile 2023,

n. 41, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: “Le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti *internet* istituzionali. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati.” »

---

### **10.0.32**

ZULLO, POGLIESE, AMIDEI, FALLUCCHI, MAFFONI

*Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:*

#### **« Art. 10-bis.**

*(Convenzionamento con le strutture private)*

1. All’articolo 15, comma 1, lettera *b*), punto 1, capoverso 1-*bis*), della legge 5 agosto 2022, n. 118, al primo periodo la parola: “prioritariamente” è sostituita con la seguente: “esclusivamente”.

2. All’articolo 15, comma 1, lettera *b*), punto 1, capoverso 1-*bis*), della legge 5 agosto 2022, n. 118, aggiungere infine il seguente periodo: “In relazione alle prestazioni di cui all’articolo 3-*septies*, le procedure di cui al presente comma devono garantire la continuità, l’accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti.” »

---

**10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,  
previdenza sociale)**

Martedì 10 ottobre 2023

**Plenaria**

**122<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**ZAFFINI**

*La seduta inizia alle ore 13,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

*(Doc. LVII, n. 1-bis – Allegati I, II, III e IV – Annesso) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023, allegati e relativo annesso*

*(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)*

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 4 ottobre.

Intervenendo in discussione generale, la senatrice PIRRO (*M5S*) osserva la contraddizione tra gli effettivi contenuti del documento in esame e gli intenti espressi dal Governo in merito alla necessità di finanziamento della sanità pubblica. L'andamento dell'inflazione negli ultimi anni avrebbe in particolare dovuto suggerire un aumento considerevole delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, le cui prospettive appaiono di conseguenza preoccupanti.

Un ulteriore motivo di preoccupazione è costituito dalla proposta di introduzione dell'autonomia differenziata, quando l'esperienza dimostra che sarebbe al contrario necessaria la soppressione della competenza regionale in materia sanitaria.

Risulta inoltre criticabile la scelta di non procedere all'introduzione legislativa del salario minimo, a fronte di vaste aree di lavoro retribuito in misura insufficiente. Invece, i prospettati interventi di riduzione dell'imposizione sul lavoro non possono in concreto che apportare vantaggi ai percettori di retribuzioni elevate. L'introduzione del salario minimo

avrebbe oltretutto effetti positivi di natura sistemica. Restano inoltre gravi le criticità causate dall'abolizione del reddito di cittadinanza, avvenuta senza tenere conto della sussistenza di quote incompressibili di disoccupazione involontaria, specialmente nelle aree strutturalmente più deboli.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) sottolinea che per spesa sanitaria *pro capite* l'Italia si colloca al sedicesimo posto in ambito OCSE e all'ultimo posto nel G7. Inoltre, la tenuta del sistema sanitario nel medio periodo è messa a rischio dai previsti pensionamenti di ampie quote di personale medico e infermieristico. Risultano dunque dubbie le possibilità di concreta attivazione delle case e degli ospedali di comunità. La maggioranza insiste tuttavia con la sua linea, tesa a privilegiare il settore privato.

La senatrice FURLAN (*PD-IDP*) ricorda la centralità della questione della sanità, che ha motivato la richiesta di procedere all'audizione del Ministro della salute nell'ambito dell'esame della NADEF, avanzata nel corso della precedente seduta. In particolare esprime preoccupazione per la diminuzione delle risorse destinate al settore prevista per il 2024, in un quadro di progressivo deterioramento qualitativo, cagionato da una prolungata carenza di programmazione e investimenti. L'obiettivo della riduzione del debito pubblico dovrebbe essere conseguito, piuttosto che per mezzo dei tagli alla sanità, attraverso interventi mirati alla crescita e all'occupazione. Il Governo, tuttavia non ha programmato misure idonee allo sviluppo e trascura la politica industriale. In mancanza di previsioni riguardo la strutturalità degli interventi di taglio del cuneo retributivo è inoltre grave l'assenza di linee programmatiche per la riforma tributaria a vantaggio del lavoro dipendente, per i servizi sociali e per la previdenza.

Ha la parola per la replica il relatore BERRINO (*FdI*), il quale osserva che la rilevata crisi della sanità connessa ai futuri pensionamenti è conseguente a una tendenza non corretta dai Governi precedenti. Sollecita inoltre una lettura oculata dei dati riguardanti l'andamento della spesa sanitaria in rapporto al PIL, considerato che negli anni della crisi pandemica si è verificata una contrazione della produzione accompagnata da un aumento della spesa sanitaria dovuto a ragioni emergenziali.

L'intervento sul taglio del cuneo contributivo, pur modesto, costituisce comunque un miglioramento a beneficio delle fasce a minor reddito. Risultano poi rilevanti le politiche a sostegno della famiglia e della genitorialità e l'impegno nei confronti dei rinnovi contrattuali nel pubblico impiego.

In conclusione, presenta una proposta di parere favorevole.

Il presidente ZAFFINI dà conto della presentazione di uno schema di parere contrario (pubblicato in allegato), a firma dei senatori Mazzella, Barbara Guidolin ed Elisa Pirro. Avverte poi che si procederà alla votazione della proposta di parere del relatore.

La senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*), intervenendo per dichiarazione di voto contrario a nome del Gruppo, evidenzia in primo luogo la scarsa attenzione alla sanità denotata dalla Nota di aggiornamento in esame. L'aumento delle risorse destinate a tale settore, inferiori alla prevista crescita del prodotto interno lordo, manifesta infatti la volontà di non finanziare adeguatamente la sanità pubblica, la quale subirà gravi ripercussioni da tale scelta. La prospettiva rimarcata dal Governo di interventi di riforma legislativa, per quanto potenzialmente utili, non possono in alcun modo compensare la contrazione del finanziamento.

Nessun altro chiedendo la parola per dichiarazione di voto, previa verifica della presenza del numero legale, la proposta di parere del relatore è infine messa ai voti e approvata a maggioranza. Risulta pertanto preclusa la votazione dello schema di parere contrario sottoscritto dai senatori Mazzella e altri.

**(833) Disciplina della professione di guida turistica**

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice MANCINI (*Fdl*) segnala innanzitutto le finalità del disegno di legge in esame, collegato alla manovra di finanza pubblica. In particolare l'articolo 1 chiarisce che il disegno di legge è volto a disciplinare la professione di guida turistica e il relativo esercizio.

L'articolo 2 reca la definizione e l'oggetto della professione di guida turistica, mentre l'articolo 3 specifica che l'esercizio di tale professione è subordinato al superamento di un esame di abilitazione ovvero al riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero e alla conseguente iscrizione nell'elenco nazionale delle guide turistiche, disciplinato dall'articolo 5.

L'articolo 4 precisa i requisiti per l'ammissione e le modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione e l'articolo successivo dispone l'istituzione dell'elenco nazionale delle guide turistiche.

Norme specifiche per l'esercizio della professione sulla base di titoli conseguiti all'estero sono recate dall'articolo 6, mentre l'articolo 7 disciplina l'istituzione di corsi di specializzazione e gli obblighi di aggiornamento continuo.

L'articolo 8 prevede la definizione, da parte dell'ISTAT, di una specifica classificazione delle attività inerenti alla professione di guida turistica e l'attribuzione di uno specifico codice ATECO.

L'articolo 9 prevede per le guide turistiche l'accesso gratuito negli istituti e nei luoghi della cultura aperti al pubblico.

L'articolo 10 dispone che i compensi professionali debbano essere proporzionati alla durata, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, mentre l'articolo 11 detta gli obblighi di comportamento a cui sono tenute le guide turistiche.

L'articolo 12 disciplina i divieti e le sanzioni in materia di esercizio abusivo della professione di guida turistica.

L'articolo 13 stabilisce disposizioni transitorie a favore delle guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della legge.

Infine, l'articolo 14 reca quantificazione e copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4 e 5, comma 2.

In conclusione, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

In assenza di richieste di intervento, verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere è posta in votazione.

La Commissione approva a maggioranza.

**(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali**

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riguardo ai profili di competenza del decreto-legge n. 132, la relatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) segnala in primo luogo l'articolo 8. Esso è volto a prorogare la norma transitoria sul diritto al ricorso al lavoro agile da parte dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti nelle situazioni di fragilità di cui al decreto ministeriale 4 febbraio 2022. Reca inoltre una norma specifica per l'applicabilità della disposizione al personale docente. Al connesso onere finanziario si fa fronte mediante una corrispondente riduzione del fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato presso pubbliche amministrazioni nazionali.

L'articolo 9 dispone un'ulteriore proroga di due organi consultivi dell'Agenzia italiana del Farmaco (AIFA): la Commissione consultiva tecnico-scientifica e il Comitato prezzi e rimborso.

Il successivo articolo 14 dispone una proroga del termine per l'adozione di modifiche del regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e del regolamento sull'organizzazione e il funzionamento degli uffici dell'Avvocatura dello Stato.

Inoltre, l'articolo 1 interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa. L'articolo 3 differisce il termine per i versamenti di tributi e contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai soggetti che, alla data del 4 luglio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la Lombardia nel medesimo periodo. L'articolo 12 proroga il termine per la rilevazione della rappresentatività delle associazioni professionali a carattere sindacale costituite da militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare. L'articolo 13 è finalizzato alla prosecuzione per il 2023 delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina, in particolare le



forme di assistenza coordinate dai presidenti delle regioni, in qualità di commissari delegati, e dai presidenti delle province autonome.

Formula infine una proposta di parere favorevole.

Il senatore MAZZELLA (M5S), espressa una valutazione complessivamente sfavorevole del provvedimento, preannuncia il voto di astensione del proprio Gruppo, motivato dalle disposizioni di cui all'articolo 8, volte alla proroga delle misure per il lavoro agile a favore dei lavoratori fragili, ripetutamente sollecitate dal suo Gruppo.

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta in votazione.

La Commissione approva a maggioranza.

*La seduta termina alle ore 14.*

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI  
MAZZELLA, BARBARA GUIDOLIN ED ELISA PIRRO  
SUL DOCUMENTO LVII, N. 1-BIS**

La Commissione 10<sup>a</sup> del Senato,

esaminata per le parti di competenza la nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2023 e connessi allegati – Doc. LVII n. 1-*bis*;

premesso che:

la crescita dell'economia italiana ha subito una inversione di tendenza, risentendo dell'erosione del potere d'acquisto delle famiglie dovuto all'elevata inflazione, della permanente incertezza causata dalla guerra in Ucraina, della sostanziale stagnazione dell'economia europea e della contrazione del commercio mondiale;

gran parte delle risorse aggiuntive del 2024 saranno utilizzate per la riduzione del cuneo fiscale. Si aggiungono ulteriori stanziamenti per l'avvio della riforma fiscale e per supportare le famiglie più numerose. Tali misure mirano a ridurre la pressione fiscale, aumentare il reddito disponibile e sostenere i consumi;

in tale quadro, il Governo dichiara di voler limitare quanto più possibile l'impatto del caro energia sui bilanci delle famiglie, specialmente quelle più bisognose, e di garantire la sopravvivenza e la competitività delle imprese italiane sia a livello globale sia nel contesto europeo, anche in considerazione dei corposi interventi recentemente annunciati da altri Paesi membri dell'Unione europea e non solo, senza però che si delinei una strategia idonea a conseguire l'obiettivo asseritamente dichiarato;

la povertà in Italia è ormai un fenomeno strutturale visto che tocca quasi un residente su dieci, il 9,4 per cento della popolazione residente vive infatti, secondo l'Istat, in una condizione di povertà assoluta. In termini assoluti si contano in Italia più di cinque milioni di persone in stato di povertà assoluta;

nella Nota di aggiornamento al Def 2023 si preannuncia che la legge di bilancio per il 2024 prevederà stanziamenti, per il triennio 2024-2026, da destinare: ai rinnovi contrattuali del pubblico impiego, al personale del sistema sanitario, alla promozione della genitorialità, a favorire

le famiglie con redditi medi e bassi, a proteggere il reddito disponibile delle famiglie attraverso il taglio contributivo. È previsto, inoltre, un finanziamento dei lavori di adeguamento delle tecnologie e presidi sanitari funzionali all'accoglimento dei pellegrini del Giubileo 2025;

per quanto riguarda la sanità il Governo ha dichiarato quali collegati alla decisione di bilancio un elenco di disegni di legge e, in particolare, in materia di riorganizzazione e potenziamento dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale e dell'assistenza ospedaliera; delega in materia di riordino delle professioni sanitarie e degli enti vigilati dal Ministero della salute;

per quanto concerne i livelli di spesa a legislazione vigente, rispetto alle precedenti previsioni del Def, si segnala un lieve incremento di risorse per la sanità, ma che non sono assolutamente sufficienti;

nel documento dello scorso aprile si prevedeva per il 2024 una spesa sanitaria di 132,737 milioni al 6,3 per cento del Pil. Nel 2025 il Def prevedeva una spesa di nuovo in crescita a 135,034 milioni ma con un impatto sul Pil del 6,2 per cento. Per il 2026 la spesa saliva ancora a quota 138,399 milioni ma l'incidenza sul Pil rimaneva costante al 6,2 per cento;

nella Nota di aggiornamento al Def 2023 a legislazione vigente si ha per il 2024 una spesa di 132,946 milioni pari al 6,2 per cento del Pil. Nel 2025 si sale a 136,701 sempre al 6,2 per cento del Pil. Infine nel 2026 si prevedono 138,972 per la sanità con un'incidenza in calo al 6,1 per cento sul Pil;

crolla dunque il rapporto spesa sanitaria/Pil: dal 6,6 per cento nel 2023, al 6,2 per cento nel 2024, al 6,1 per cento nel 2026. Nel triennio 2024-2026 la spesa sanitaria aumenta solo dell'1,1 per cento. L'analisi della Fondazione Gimbe ha evidenziato che *« l'aumento della spesa sanitaria di € 4.238 milioni (+1,1 per cento) nel triennio 2024-2026 non basterà a coprire nemmeno l'aumento dei prezzi, sia per l'erosione dovuta all'inflazione, sia perché l'indice dei prezzi del settore sanitario è superiore all'indice generale di quelli al consumo. In altri termini, le stime previsionali della NaDEF 2023 sulla spesa sanitaria 2024-2026 non lasciano affatto intravedere investimenti da destinare al personale sanitario, ma certificano piuttosto evidenti segnali di definanziamento. In particolare il 2024, lungi dall'essere l'anno del rilancio, segna un pre-occupante -1,3 per cento. »*;

la spesa sanitaria nazionale è stata per lungo tempo inferiore alla media dell'UE, ma gli interventi posti in essere dal Governo Conte, durante la crisi pandemica hanno contribuito a un consistente incremento del livello del finanziamento del sistema sanitario nazionale. I dati Euro-

stat mostrano infatti che l'Italia è passata da un rapporto spesa pubblica/Pil del 6,8 per cento nel 2019 al 7,9 per cento del 2020, collocandosi quindi quasi in linea con la media UE (8 per cento) ma facendo registrare un incremento leggermente superiore;

siamo passati da una spesa sanitaria superiore al 7 per cento del Pil al 6,7 per cento nel 2023, 6,3 per cento nel 2024, 6,2 per cento nel 2025 e 2026. Un'inversione di tendenza è innegabile, ma purtroppo è avvenuta in negativo;

l'attestazione al 6,2 per cento del PIL conferma la volontà da parte del Governo di non puntare a un efficientamento del sistema sanitario. La diffusione della pandemia ha contribuito ad aggravare alcuni problemi del SSN, a partire dall'insufficienza delle attività di prevenzione, dallo squilibrio tra assistenza ospedaliera e cure fornite sul territorio, dalle carenze di personale soprattutto gli infermieri e alcune categorie di medici;

un'analisi condotta dalla Fondazione Gimbe in vista della discussione della Legge di Bilancio 2024 fa emergere l'Italia sedicesima tra i Paesi europei dell'Ocse per la spesa pro-capite e fanalino di coda nel G7. La spesa sanitaria pubblica del nostro Paese nel 2022, secondo il report di Gimbe, si attesta al 6,8 per cento del Pil, sotto di 0,3 punti percentuali sia rispetto alla media Ocse del 7,1 per cento che alla media europea del 7,1 per cento. Sono 13 i Paesi dell'Europa che in percentuale del Pil investono più dell'Italia, con un gap che va dai +4,1 punti percentuali della Germania (10,9 per cento del Pil) ai +0,3 dell'Islanda (7,1 per cento). Il gap è forte anche per la spesa sanitaria pro-capite: in Italia è pari a 3.255 dollari, rimanendo al di sotto sia della media Ocse (3.899 dollari) con una differenza di 644, sia della media dei paesi europei (4.128) con una differenza di 873. E in Europa sono ben 15 Paesi a investire più di noi in sanità, con un gap che va dai +583 della Repubblica Ceca (3.838) ai +3.675 della Germania (6.930);

il nostro Paese si trova al di sotto della media Ocse secondo diversi parametri: dalla spesa in rapporto al Pil alla spesa pro-capite. Sotto quest'ultimo aspetto, in particolare, il gap con la media dei Paesi europei dell'area Ocse è di oltre 808 euro pro-capite, che si traduce nella sconvolgente cifra di più di 47 miliardi di euro. Tra i Paesi del G7, invece, il nostro ruolo di fanalino di coda appare inevitabile e il divario con chi ci precede incolmabile. I numeri di cui ci parla GIMBE sono purtroppo noti da tempo. Negli ultimi vent'anni, solo con il Movimento 5 Stelle al governo e con Conte come premier la spesa sanitaria è tornata a salire;

manca l'audacia di garantire le esigenze di pianificazione e organizzazione del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dei principi di equità, solidarietà e universalismo, prevedendo che l'incidenza della spesa

sanitaria sul PIL non possa essere inferiore alla media europea e, conseguentemente, che il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato sia incrementato annualmente almeno di una percentuale pari al tasso di inflazione, anche in un contesto macroeconomico anticiclico, contraddistinto da una riduzione del prodotto interno lordo;

sarebbe auspicabile adottare misure finalizzate a considerare parte della spesa sanitaria, quale quella per l'acquisto di medicinali curativi o trasformativi della storia clinica di un paziente, quale spesa di investimento, individuando specifiche modalità per renderne sostenibile l'acquisto per il Sistema Sanitario Nazionale;

premessi, inoltre, che:

le dinamiche sottostanti i dati aggregati sul mercato del lavoro sono abbastanza complesse, legate al cambiamento della struttura demografica e al fenomeno, che ha avuto inizio in anni molto recenti, di contrazione della popolazione in età lavorativa;

in un contesto di crescita occupazionale e di tasso di disoccupazione in discesa, ma pur sempre ancora consistente, continuano ad osservarsi a livello settoriale fenomeni di mismatch;

considerato che:

alcuni dati critici che fanno emergere una situazione molto preoccupante sul nostro sistema sanitario. Ogni anno le aziende sanitarie e ospedaliere perdono medici, infermieri e operatori sanitari che si dimettono e scelgono di lavorare nel privato;

ogni anno le aziende sanitarie e ospedaliere perdono medici, infermieri e operatori sanitari che si dimettono e scelgono di lavorare nel privato; le cause che portano a questa drastica decisione sono i carichi di lavoro, un aumento del *burnout* e una retribuzione tra le più basse in Europa;

i dati sulle dimissioni degli operatori sanitari elaborati da Fiaso sono quelli dell'Inps, del Conto Annuale del Tesoro e dell'Onaosi, e registrano nel 2021 l'abbandono di 2.886 medici ospedalieri, il 39 per cento in più rispetto al 2020, che hanno deciso di lasciare la dipendenza dal SSN;

secondo i dati Anaoo-Assomed nel triennio 2019-2021 sono andati in pensione circa 4.000 medici specialisti ogni anno per un totale di 12.000 camici bianchi. Nel triennio 2022-2024 andranno in pensione circa 10.000 medici specialisti. Quindi in 6 anni il SSN perderà 22.000 medici specialisti ospedalieri per pensionamenti;

nel 2021 risultavano all'estero poco più di 4 mila medici contro circa il doppio degli anni precedenti, mentre sono « partiti » circa 3.800 infermieri contro i 6mila degli anni precedenti;

oltre 500 professionisti della sanità si sono dichiarati disponibili negli ultimi tre mesi a lasciare l'Italia per prestare servizio nei Paesi Arabi, paesi che investono sempre più nell'innovazione tecnologica nel settore, puntando in servizi e industria sanitaria con ospedali e cliniche all'avanguardia;

considerato altresì che:

con riferimento al mondo del lavoro un aumento del tasso di posti vacanti (al 2,3 per cento, dal 2,1 per cento del primo trimestre), concentrato soprattutto nelle costruzioni e nelle attività dei servizi di alloggio e ristorazione;

le tendenze dei salari, la coesistenza di un tasso di posti vacanti elevato e un tasso di disoccupazione eccezionalmente basso si è accompagnata ad una crescita comunque troppo contenuta delle retribuzioni. Quelle di fatto per dipendente, dopo il marcato incremento del primo trimestre (1,1 per cento t/t) dovuto alla corresponsione di somme una tantum nel comparto dei servizi, hanno rallentato nel secondo;

il costo del lavoro per unità di prodotto è atteso in accelerazione quest'anno, per poi rallentare negli anni successivi. Di conseguenza, l'inflazione interna, misurata dal deflatore del PIL, sarebbe pari al 4,5 per cento nel 2023, scenderebbe al 2,9 per cento nel 2024 e al 2,1 e 2,0 per cento nel 2025 e 2026, rispettivamente;

è auspicabile ampliare le misure di sostegno dei redditi delle fasce più deboli, alla luce del fatto che il trend di riduzione del tasso di disoccupazione, non è confortante, dunque un'ampia fascia di popolazione permarrà nel prossimo triennio in uno stato di difficoltà e inoccupazione, che rasenta la soglia di povertà;

rafforzare le misure di protezione delle fasce più deboli e diffondere strumenti per ampliare il « benessere collettivo » non solo dovrebbe costituire una priorità del Governo, ma è una scelta di politica economica con un impatto macroeconomico importante per la crescita del PIL;

la povertà e l'esclusione sociale sono concetti pluridimensionali, che devono pertanto essere affrontati attraverso un approccio olistico e dinamico che comprenda misure volte a garantire l'accesso a beni e servizi abilitanti, come l'istruzione, la formazione e lo sviluppo delle competenze;

tale approccio dovrebbe concentrarsi sulle persone e sulle loro condizioni e rientrare nell'ambito di un'efficace strategia di lotta contro la povertà;

regimi di reddito minimo opportunamente finanziati e dotati di risorse adeguate sono un modo importante ed efficace per sconfiggere la povertà e promuovere l'inclusione sociale;

la stigmatizzazione sociale associata alla mancanza di risorse contribuisce a creare sentimenti di vergogna che potrebbero occultare la reale portata della povertà nella società;

valutato che:

il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo al 2° Festival delle Regioni e delle Province autonome, che si è svolto a Torino, ha sottolineato che il Servizio sanitario nazionale è un patrimonio prezioso da difendere e adeguare e che la sanità pubblica che avrebbe bisogno di maggiori risorse;

più di un italiano su tre quando deve fare una visita oppure un esame diagnostico si rivolge al sistema privato che risulta essere ormai un perno centrale per l'assistenza mettendo in discussione il principio di eguaglianza e il principio di universalità del SSN che costituiscono presupposto per assicurare la coesione sociale del Paese e per contrastare le conseguenze sulla salute prodotte dalle disuguaglianze sociali;

i numeri della Nota di aggiornamento al Def 2023 non lasciano intravedere affatto i fondi necessari, ma anzi un definanziamento della sanità pubblica. Le stime confermano che il rilancio del SSN non rappresenta una priorità politica per questo Governo nell'allocazione delle risorse e il risultato si tradurrà in liste d'attesa ancora più lunghe e, come denunciato oggi da Anaa, nell'abbandono del Servizio sanitario nazionale da parte di medici e dirigenti sanitari;

la programmazione finanziaria non sembra puntare sul rafforzamento del sistema sanitario, ed è necessario trovare davvero i fondi per assumere medici e infermieri e aumentare le loro retribuzioni, per ridurre le liste d'attesa, per rendere efficienti i nostri pronto soccorso;

occorre garantire la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale anche attraverso un programma di investimenti, adeguamenti economici per i professionisti sanitari e maggiori risorse per nuove assunzioni per assicurare maggiore efficienza delle prestazioni erogate dalla sanità pubblica;

si ritengono necessarie, sul piano nazionale, misure concrete al fine di:

contrastare il precariato, continuando a prevedere incentivi volti a favorire le assunzioni a tempo indeterminato, nonché collegando strettamente le tipologie contrattuali a tempo determinato a specifiche causali;

ferma restando l'applicazione generalizzata del contratto collettivo nazionale di lavoro e a ulteriore garanzia del riconoscimento di una giusta retribuzione, a introdurre una soglia minima salariale inderogabile, pari a 9 euro all'ora, per tutelare in modo particolare i settori più fragili e poveri del mondo del lavoro, nei quali il potere contrattuale delle organizzazioni sindacali è più debole, prevedendo che la soglia si applichi soltanto alle clausole relative ai cosiddetti « minimi », lasciando al contratto collettivo la regolazione delle altre voci retributive;

a ripristinare l'universalità del Reddito di cittadinanza, prevedendo il rafforzamento e la riorganizzazione delle politiche pubbliche volte a contrastare la povertà e l'esclusione sociale, potenziando la componente di servizi alla persona e l'attivazione di un progetto personalizzato di inclusione sociale e lavorativa per l'effettivo superamento della condizione di povertà;

inserire, nella prossima legge di bilancio, le disposizioni necessarie al completamento di un sistema di tutele in favore dei lavoratori autonomi, avviato con l'introduzione dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa, attraverso l'estensione delle misure già previste per i lavoratori dipendenti;

creare una piattaforma nazionale di domanda e offerta di lavoro che:

1) raccolga tutti i dati dei beneficiari di prestazioni (non solo percettori di AdI, ma anche di Nاسpi, Discoll, Ds agricola, etc);

2) veicoli le informazioni alle imprese, in modo da favorire l'incontro della domanda da parte delle aziende e l'offerta da parte della forza lavoro nel mercato;

3) consenta l'erogazione alle aziende delle varie agevolazioni, in termini di esonero contributivo, di cui godrebbero assumendo i percettori di ADI;

predisporre un piano straordinario di misure finalizzato al sostegno e all'incentivazione del lavoro femminile, adottando in particolare politiche di conciliazione temi di vita e lavoro, incrementando la dotazione di servizi di sostegno alla genitorialità, anche al fine di contrastare il problema dell'abbandono del lavoro da parte delle donne con bassi livelli di istruzione, soprattutto con figli a carico;

adottare tutte le iniziative necessarie al raggiungimento dell'obiettivo n. 5 dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze;

prevedere una « strategia nazionale per la parità di genere », per colmare i persistenti divari di genere nel mondo del lavoro, a livello di



retribuzioni, assistenza e pensioni, e sviluppare il pieno potenziale femminile nelle imprese, nella politica e nella società, nonché di conseguire un equilibrio di genere a livello decisionale e politico;

in tema di salute e sicurezza sul lavoro:

1. a porre in essere interventi legislativi volti a rafforzare gli organici e le professionalità di tutti gli enti preposti ai controlli in tema di rispetto delle misure di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro e di lavoro regolare;

2. a porre in essere interventi legislativi finalizzati a creare una Procura Nazionale del lavoro, altamente specializzata e con competenza estesa a tutto il Paese;

3. a porre in essere interventi legislativi volti ad estendere la tutela antinfortunistica anche allo svolgimento delle attività formative di qualsiasi tipologia che vengono svolte a qualsiasi titolo dalle imprese e nelle quali sono coinvolti gli studenti di ogni ordine e grado, compresi quelli impegnati in percorsi di istruzione e formazione professionale, tirocinanti, stagisti e docenti;

4. ad adottare ogni iniziativa di competenza volta ad implementare l'organico nonché a rafforzare i controlli ispettivi nell'ambito delle attività formative svolte nelle aziende e che coinvolgono studenti di ogni ordine e grado, compresi studenti universitari, stagisti, apprendisti e docenti;

5. ad adottare ogni iniziativa di competenza volta a prevedere agevolazioni fiscali sia per incrementare la formazione continua del personale, sia per favorire il rinnovo dei macchinari, molto spesso causa di incidenti perché troppo obsoleti;

6. ad adottare le opportune iniziative volte all'introduzione, nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado del sistema educativo di istruzione e formazione, dell'insegnamento della cultura della sicurezza, finalizzato a rendere consapevoli gli studenti delle diverse fasce di età dei potenziali rischi conseguenti a comportamenti errati nei luoghi di lavoro e nella vita domestica e scolastica, nonché a fornire loro la conoscenza e l'addestramento adeguati a riconoscere situazioni di pericolo;

7. ad adottare ogni iniziativa di competenza volta ad assicurare l'interoperabilità e la piena condivisione tra Ispettorato nazionale del lavoro e Inail delle banche dati rilevanti ai fini delle attività di controllo, nel rispetto della normativa relativa alla protezione dei dati personali;

formula per quanto di competenza **PARERE CONTRARIO**.

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 22**

*Presidenza del Presidente*  
ZAFFINI

*Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,50*

*INCONTRO CON UNA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI SO-  
CIALI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA CECA*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul fenomeno delle mafie**  
**e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Martedì 10 ottobre 2023

**Plenaria (1<sup>a</sup> antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**COLOSIMO**

*La seduta inizia alle ore 12.*

*AUDIZIONI*

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Chiara COLOSIMO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Audizione di Matteo Piantedosi, ministro dell'Interno**

(Svolgimento e rinvio)

Chiara COLOSIMO, *presidente*, introduce l'audizione di Matteo Piantedosi, Ministro dell'Interno.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda inoltre che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta degli auditi che dei colleghi sospendendo in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Matteo PIANTEDOSI, *ministro dell'Interno*, svolge il proprio intervento.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito ai lavori della Commissione e specifica che, non essendosi con-

clusa l'audizione nella giornata odierna, il suo seguito nonché gli interventi dei colleghi, saranno oggetto di una successiva seduta.

*La seduta termina alle ore 12,40.*

## **Plenaria (2<sup>a</sup> antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
COLOSIMO

*La seduta inizia alle ore 12,40.*

### *COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Chiara COLOSIMO comunica che l'Ufficio di presidenza ha convenuto che la Commissione si avvalga della collaborazione del maresciallo ordinario Genoveffa Piccirillo, appartenente al Nucleo speciale della Guardia di Finanza presso le Commissioni parlamentari d'inchiesta, adetto alla gestione dell'archivio della Commissione.

Comunica che l'Ufficio di presidenza, nella riunione del 21 settembre scorso, ha convenuto alla unanimità sul programma dei lavori che la Commissione è chiamata a svolgere nei prossimi mesi. La sua illustrazione nel dettaglio sarà svolta in una successiva seduta.

Il programma si articola secondo filoni investigativi, per alcuni dei quali, fermo restando il criterio generale secondo cui le indagini si svolgono essenzialmente mediante audizioni in sede plenaria, saranno previsti appositi Comitati per lo svolgimento di ulteriore lavoro di approfondimento istruttorio.

Comunica inoltre che l'Ufficio di presidenza ha convenuto che la Commissione si avvalga, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del regolamento interno, delle seguenti collaborazioni a tempo parziale: dottor Giuseppe Antoci, dottor Paolo Borrometi, avv. Pietro Cami, dottor Rosario Cantelmo, dottoressa Elisabetta Cesqui, signor Leonardo Colucci, avv. Alessandro Continiello, gen. Luigi Curatoli, signor Augusto Di Meo, dottor Stefano Filucchi, professoressa Mena Minafra, signora Tina Montinaro Martinez, Maria Maddalena Natale, giornalista, dottor Marco Omizolo, dottoressa Ornella Pastore, avv. Ilaria Ramoni, avv. Ranieri Razzante, dottoressa Claudia Salvestrini, signor Filippo Torrigiani, avv. Angela Verbaro.

La presidenza ha avviato, laddove necessario, le procedure previste per l'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'articolo 7 della legge istitutiva e ha già ricevuto risposta positiva da parte dell'amministrazione di provenienza dell'avvocato Angela Verbaro.

Comunica altresì che il dottor Milto Stefano De Nozza, magistrato, è stato autorizzato in data 20 settembre 2023 a collaborare con la Commissione, secondo quanto comunicato dal Consiglio superiore della magistratura in data 25 settembre.

Comunica infine che, ai sensi dell'articolo 1, commi 1, lettera *i*), e 3, della legge 2 marzo 2023, n. 22, istitutiva della Commissione, e dell'apposito regolamento interno da essa approvato lo scorso 3 agosto, è stato avviato il procedimento di controllo che si svolgerà con riguardo alle liste delle candidature relative a tutte le consultazioni elettorali che si terranno in data 22-23 ottobre 2023. Nelle scorse settimane tutte le prefetture coinvolte hanno inviato gli elenchi dei candidati per le rispettive consultazioni elettorali. Tali elenchi sono stati trasmessi alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo in data 29 settembre 2023.

*La seduta termina alle ore 12,45.*





